



P.I. 2016

COMUNE DI PORTO TOLLE


ELABORATO

11

Variante n.2 al Piano degli Interventi

Piano Regolatore Comunale L.R. n. 11/2004

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE



Amministrazione e
coordinamento:

Il Sindaco
Claudio Bellan

L'Assessore:
Mirco Mancin

Il Responsabile dell'Ufficio
Tecnico
Arch. Daniele Lazzarin

I Progettisti incaricati:

Dott. Lino De Battisti
Architetto

Collaboratore
Dott. Lorenzo Zago
Pianificatore Territoriale

Adottato dal Consiglio Comunale
in data _____

Approvato dal Consiglio Comunale
in data _____

Data:
14.12.2016

VALUTATORE:
Arch. Daniele Lazzarin

NATURALISTA:
Dott. For. Enrico Longo

Indice

PREMESSA	4
1. FASE 1 - NECESSITÀ DI PROCEDERE CON LO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA	4
2. FASE 2 – SCREENING - DESCRIZIONE DEL PROGETTO - INDIVIDUAZIONE E MISURA DEGLI EFFETTI	5
2.1. DESCRIZIONE DEL PIANO, PROGETTO O INTERVENTO	5
2.1.1. Piano degli Interventi	6
2.1.2. Art. 1 - Richiamo alle disposizioni di legge	6
2.1.3. Art. 2 - Disposizioni generali e contenuti prevalenti	6
2.1.4. Il Piano degli Interventi nella nuova Legge Urbanistica	6
2.1.5. Elaborati della Variante al P.I.	6
2.1.6. Art. 4 - Applicazione del P.I.	8
2.1.7. Art. 5 - Attuazione del P.I.	8
2.1.8. Tempistiche e procedura	10
2.1.9. Art. 6 - Accordi tra soggetti pubblici e privati	10
2.1.10. Art. 7 - Ambiti disciplinati da schede normative	10
2.1.11. Art. 8 - Aree con piani attuativi vigenti	11
2.1.12. Art. 9 - Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale	11
2.1.13. Art. 10 - Convenzioni	11
2.1.14. Art. 11 - Suddivisione del territorio in tessuti insediativi	11
2.1.15. Art. 12 - Aree per servizi e dimensionamento degli strumenti urbanistici attuativi	11
2.1.16. Compatibilità con gli strumenti di Pianificazione	13
2.1.17. Monetizzazione e collocazione delle aree a standard secondari	13
2.1.18. Art. 13 - Monetizzazione delle aree a parcheggio	13
2.1.19. Art. 14 - Opere di urbanizzazione	13
2.1.20. Art. 15 - Norme di tutela idraulica e idrogeologica	14
2.1.21. Art. 16 - Parcheggi privati	14
2.1.22. Art. 17 - Disposizioni generali relative all'edificabilità	14
2.1.23. Art. 18 - Cessione di cubatura	15
2.1.24. Art. 19 - Destinazioni d'uso per le zone residenziali	15
2.1.25. Art. 18 - Cessione di cubatura	16
2.1.26. Art. 19 - Destinazioni d'uso per le zone residenziali	16
2.1.27. Art. 20 - Destinazioni d'uso per le zone produttive, direzionali e commerciali	16
2.1.28. Art. 21 - Destinazioni d'uso per le zone turistico-ricettive	16
2.1.29. Art. 22 - Destinazioni d'uso per le zone rurali	17
2.1.30. Art. 23 - Disposizioni per le zone ricadenti in ambiti di interesse paesaggistico e ambientale	17
2.2. ART. 24 - CENTRI STORICI	17
2.3. ART. 25 - BENI STORICO CULTURALI	18
2.4. ART. 26 - ZONA B1 - RESIDENZIALE SEMIESTENSIVA DI COMPLETAMENTO	19
2.5. ART. 27 - ZONA B2 - RESIDENZIALE ESTENSIVA DI COMPLETAMENTO	20
2.6. ART. 28 - ZONA C1 - RESIDENZIALE ESTENSIVA SOGGETTA A PIANO ATTUATIVO	20
2.7. ART. 29 - ZONA C2 - RESIDENZIALE DI ESPANSIONE	21
2.8. ART. 30 - ZONA C3 - RESIDENZIALE DI P.E.E.P. APPROVATO	21
2.9. ART. 31 - ZONA C4 - RESIDENZIALE CON P.U.A. APPROVATO	22
2.10. ART. 32 - ZONA C5 - RESIDENZIALE CON PIANO DI TRASFERIMENTO APPROVATO	22
2.11. ART. 33 - ZONA D1/1 - PRODUTTIVA SOGGETTA A PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA (AREA EX ZUCCHERIFICIO)	22
2.12. ART. 34 - ZONA D1/2 - PRODUTTIVA CON P.U.A. APPROVATO	23
2.13. ART. 35 - ZONA D1/3 - PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO	23
2.14. ART. 36 - ZONA D2/1 - ARTIGIANALE E COMMERCIALE DI COMPLETAMENTO	24
2.15. ART. 37 - ZONA D2/2 - ARTIGIANALE E COMMERCIALE CON P.U.A. APPROVATO	25
2.16. ART. 38 - ZONA D2/3 - ARTIGIANALE E COMMERCIALE DI PREVISIONE	25
2.17. ART. 39 - ZONA D2/4 - ARTIGIANALE E COMMERCIALE SOGGETTA A PIANO DI RECUPERO	25
2.18. ART. 40 - ZONA D3/1 - COMMERCIALE E DIREZIONALE DI PREVISIONE E CON P.U.A. APPROVATO	25
2.19. ART. 41 - ZONA D3/2 - ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO ALL'ARIA APERTA CON P.U.A. APPROVATO	26
2.20. ART. 42 - ZONA D3/3 - ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO ALL'ARIA APERTA DI PREVISIONE	26
2.21. ART. 43 - ZONA D4/1 - PORTUALE FLUVIALE ESISTENTE	27
2.22. ART. 44 - ZONA D4/2 - PORTUALE FLUVIALE DI PROGETTO	28
2.23. ART. 45 - ZONA D5 - AREE PER RIMESSAGGIO BARCHE	29
2.24. ART. 46 - ZONA D6 - PRODUTTIVA/ AGROINDUSTRIALE	29
2.25. ART. 47 - ZONA D7 - AREE PER LA SOSTA ATTREZZATA	30
2.26. ART. 48 - ZONA D8/1 - RICETTIVO TURISTICA DI PREVISIONE	30
2.27. ART. 49 - ZONA D8/2 - RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICO AMBIENTALE	31
2.28. ART. 50 - ZONA D9 - ATTREZZATURE PER LA BALNEAZIONE	31
2.29. ART. 51 - ZONA D10 - AREE A DESTINAZIONE TURISTICO-RESIDENZIALE DI PREVISIONE (CASE PER VILLEGGIATURA)	32
2.30. ART. 52 - ATTIVITÀ ECONOMICHE FUORI ZONA DA CONFERMARE E/O AMPLIARE	32
2.31. ART. 53 - ZONA D.10.01 PESCA PROFESSIONALE: PONTILI ATTREZZATI COPERTI – CAVANE, PONTILI E PASSERELLE	33
2.32. ART. 54 - ZONA D.10.02 PESCA PROFESSIONALE: AREE DESTINATE ALL'ACQUACOLTURA – DELIMITAZIONE ROTTE	36
2.33. ART. 55 - ZONA D.11 PESCA PROFESSIONALE E PESCA SPORTIVA	36
2.34. ART. 56 - ZONA D.12 STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	38
2.35. ART. 57 - CASE GALLEGGianti	39
2.36. ART. 58 - STRUTTURE DI PROTEZIONE (BARENE)	40
2.37. ART. 59 - BILANCONI	40
2.38. ART. 60 - AREA SERVIZI	42

2.39. ART. 61 - ALAGGI	42
2.40. ART. 62 - PONTILI PER ALAGGIO BARCHE	42
2.41. ART. 63 - PONTILI PER SCARICO MITILI	44
2.42. ART. 64 - PONTILE GUARDIANIA	45
2.43. ART. 65 - BRICCOLE PER ORMEGGI	45
2.44. ART. 66 - PONTILE VAGLIATURA VONGOLE	46
2.45. ART. 67 - PORTI TURISTICI	46
2.46. ART. 68 PUNTI E/O AMBITI DI ORMEGGIO ESISTENTI E DI PROGETTO	46
2.47. ART. 69 - VARIAZIONI MODESTE ALLE TIPOLOGIE	47
2.48. ART. 70 - NORME TRANSITORIE	47
2.49. ART. 71 - ZONA AGRICOLA "E"	47
2.50. ART. 72 - UNITÀ DI INTERVENTO IN ZONA AGRICOLA	48
2.51. ART. 73 - DEMOLIZIONI, RICOSTRUZIONI E AMPLIAMENTI DEI FABBRICATI ESISTENTI IN ZONA AGRICOLA E	48
2.52. ART. 74 - NRA - NUCLEI RESIDENZIALI IN AMBITO AGRICOLO	48
2.53. ART. 75 - NED - NUCLEI DI EDIFICAZIONE DIFFUSA	49
2.54. ART. 76 - EDIFICI DI VALORE AMBIENTALE VINCOLATI IN ZONA AGRICOLA	50
2.55. ART. 77 - DESTINAZIONI D'USO DEGLI EDIFICI VINCOLATI AI SENSI DELL'EX ART. 10 L.R. 24/85'	52
2.56. ART. 78 - EDIFICI ESISTENTI AVENTI DESTINAZIONE AGRITURISTICA O DIVERSA DA QUELLA AGRICOLA	53
2.57. ART. 79 - IMPIANTI DI ACQUACOLTURA	53
2.58. ART. 80 - SOTTOZONA E5 - AREE DI RIMBOSCHIMENTO	53
2.59. ART. 81 - ZONA F - SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICI E DI INTERESSE GENERALE	54
2.60. ART. 82 - ZONA F1 - ISTRUZIONE	54
2.61. ART. 83 - ZONA F2 - ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	55
2.62. ART. 84 - ZONA F3/1 - VERDE PUBBLICO	55
2.63. ART. 85 - ZONA F3/2 - VERDE SPORTIVO ATTREZZATO	56
2.64. ART. 86 - ZONA F3/3 - VERDE PUBBLICO SOGGETTO A PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA	56
2.65. ART. 87 - ZONA F4/1 - ATTREZZATURE TECNOLOGICHE	56
2.66. ART. 88 - ZONA F4/2 - ATTREZZATURE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA	57
2.67. ART. 89 - ZONA F5 - PARCHEGGIO	57
2.68. ART. 90 - ZONA F6 - SOSTA ATTREZZATA	57
2.69. ART. 91 - ZONA F7 - INTERSCAMBIO	58
2.70. ART. 92 - ZONA F8 - BALNEAZIONE ORGANIZZATA	58
2.71. ART. 93 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL PIANO D'AREA DELTA DEL PO	59
2.72. ART. 94 - ZONA P1 - PALEOALVEI	59
2.73. ART. 95 - ZONA P2 - GOLENE	59
2.74. ART. 96 - ZONA RE - RECUPERO ECOLOGICO STRUTTURALE (POLESINE CAMERINI)	60
2.75. ART. 97 - QR - QUADRI DI RIPRISTINO AMBIENTALE	60
2.76. ART. 98 - ZONA P4E/P4P/P5 - ALBERATE, PIANTATE E GRANDI ALBERI	61
2.77. ART. 99 - ZONA RDZ1 - RAMI DELTIZI	61
2.78. ART. 100 - ZONA ARS - ARGINI DI VALORE STORICO AMBIENTALE	61
2.79. ART. 101 - ZONA RDZ2 - ALVEO SENILE DEL PO	62
2.80. ART. 102 - EQUIPAGGIAMENTO PAESISTICO AMBIENTALE ED AGRICOLTURA AMBIENTALE	62
2.81. ART. 103 - ZONA ZU - ZONE UMIDE, CANNETI E RELITTI PALUSTRI	62
2.82. ART. 104 - ZONA L1 - SCANNI	63
2.83. ART. 105 - ZONA L2 - BONELLI	64
2.84. ART. 106 - ZONA L3 - LAGUNE, SECCHIE, VELME, BARENE	64
2.85. ART. 107 - ZONA L4/1/2 - OASI NATURALI SOGGETTE A RIMBOSCHIMENTO	65
2.86. ART. 108 - ZONA L5 - RISERVE NATURALI DI PROTEZIONE	65
2.87. ART. 109 - ZONA L7 - VALLI DA PESCA, OASI NATURALI, PESCHIERE STORICHE	66
2.88. ART. 110 - AREE DI INTERESSE PAESISTICO AMBIENTALE	68
2.89. ART. 111 - STRADE DI PROGETTO E/O ALLARGAMENTI STRADALI	69
2.90. ART. 112 - PERCORSI PEDONALI CICLABILI, EQUESTRI, ACQUATICI E DI VISITAZIONE	69
2.91. ART. 113 - VINCOLO MONUMENTALE	70
2.92. ART. 114 - AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, ART. 136 D.Lgs. 42/2004	70
2.93. ART. 115 - VINCOLO PAESAGGISTICO ART. 142, LETT. C), D.Lgs 42/2004	71
2.94. ART. 116 - RISERVE ISTITUITE ART. 142, LETT. F), D.Lgs 42/2004	71
2.95. ART. 117 - TERRITORI COPERTI DA FORESTE E BOSCHI E VINCOLO DI DESTINAZIONE FORESTALE	71
2.96. ART. 118 - FASCIA DI RISPETTO STRADALE	72
2.97. ART. 119 - FASCIA DI RISPETTO ELETTRODOTTO	73
2.98. ART. 120 - FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE	73
2.99. ART. 121 - FASCIA DI RISPETTO DEPURATORE	74
2.100. ART. 122 - FASCIA DI RISPETTO DISCARICA	74
2.101. ART. 123 - IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI	74
2.102. ART. 124 - IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO	74
2.103. ART. 125 - ALLEVAMENTI ZOOTEKNICI INTENSIVI	75
2.104. ART. 126 - ARCHITETTURE DEL 900 INDIVIDUATE DAL P.T.R.C.	76
2.105. ART. 127 - VERDE PRIVATO	76
2.106. ART. 128 - FASCIA DI TUTELA DEL PAI (FASCIA C1)	76
2.107. ART. 129 - FASCIA DI TUTELA DAL FIUME PO ART. 41, L.R. 11/2004 (ex FASCIA FLUVIALE)	76
2.108. ART. 130 - FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE DI TRASFERIMENTO	77
2.109. ART. 131 - FASCIA DI RISPETTO IDRAULICO	77
2.110. ART. 132 - COMPATIBILITÀ GEOLOGICA AI FINI EDIFICATORI	78
2.111. ART. 133 - AREE SIC/ ZPS	78
2.112. ART. 134 - CONI VISUALI	78
2.113. ART. 135 - ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE	79
2.114. ART. 136 - LE AREE DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA	80

2.115. ART. 137 - MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE	81
2.116. ART. 138 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. DI P.U.A.....	82
2.117. ART. 139 - MONITORAGGIO V.A.S.	82
2.118. ART. 140 - ENERGIA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI.....	83
2.119. ART. 141 - INFRASTRUTTURE	84
2.120. ART. 142 - CANALI E SCOLI ARTIFICIALI.....	84
2.121. ART. 143 - SISTEMAZIONI IDRAULICO AGRARIE CON DRENAGGIO TUBOLARE SOTTERRANEO	84
2.122. ART. 144 - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELLO STATO	85
2.123. ART. 145 - DEROGHE	85
2.124. ART. 146 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	85
2.125. ART. 147 - TOLLERANZE	85
2.126. ART. 148 - NORME ABROGATE.....	85
2.127. IDENTIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI DELLE NTO VALUTABILI	85
2.128. IDENTIFICAZIONE E MISURA DEGLI EFFETTI	88
2.128.1. Emissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso	88
2.128.2. Alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo	89
2.128.3. Elenco delle azioni	89
2.129. DEFINIZIONE DEI LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI DELL'ANALISI	99
2.130. IDENTIFICAZIONE DI TUTTI I PIANI, PROGETTI E INTERVENTI CHE POSSONO INTERAGIRE CONGIUNTAMENTE	102
3. FASE 3 – SCREENING - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI	102
3.1. IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI SITI DELLA RETE NATURA 2000 INTERESSATI	102
3.1.1. Caratterizzazione di Habitat e specie presenti nell'area di analisi	102
3.1.2. Descrizione delle tipologie di habitat della rete natura 2000, possibili minacce, indicatori per la gestione.....	108
3.2. INDICAZIONI E VINCOLI DERIVANTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E DAGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	116
3.2.1. Strumenti di pianificazione	116
3.3. IDENTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI CON RIFERIMENTO AGLI HABITAT, HABITAT DI SPECIE E SPECIE NEI CONFRONTI DEI QUALI SI PRODUCONO	117
3.4. VULNERABILITÀ	118
3.4.1. Vulnerabilità Habitat.....	118
3.4.2. Vulnerabilità delle specie di interesse comunitario.....	120
3.5. PREVISIONE E VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI.....	125
3.5.1. Descrizione degli effetti negativi.....	125
3.5.2. Verifica del grado di conservazione degli habitat.....	125
3.5.3. Quantificazione delle significatività delle incidenze	127
3.5.4. Metodologia di raccolta dei dati e organizzazioni consultate.....	133
4. FASE 4 - SINTESI DELLE INFORMAZIONI ED ESITO DELLA SELEZIONE PRELIMINARE.....	133
4.1. TABELLE RIASSUNTIVE SUGLI IMPATTI.....	136
5. ALLEGATI	142
BIBLIOGRAFIA	142

PREMESSA

I siti denominati ZPS e SIC costituiscono la rete Natura 2000, la quale si prefigge lo scopo prioritario di garantire la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie peculiari del continente europeo come indicati nelle Direttive comunitarie "Habitat" (92/43/CEE) e "Uccelli" (79/409/CEE).

La Direttiva Comunitaria "Habitat 92/43/CEE" ha come obiettivo la valorizzazione degli habitat e dei sistemi naturali considerando non solo la qualità attuale del sito ma anche le potenzialità del sito stesso in riferimento al raggiungimento di un maggior livello di naturalità e biodiversità.

La Direttiva considera infatti anche siti attualmente degradati in cui tuttavia gli habitat abbiano conservato l'efficienza funzionale e che pertanto possano ritornare verso forme più evolute mediante l'eliminazione delle ragioni di degrado.

Due sono gli allegati (Allegato I e Allegato II) della Direttiva:

□ Allegato I – Riporta gli elenchi dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione;

□ Allegato II – Riporta l'elenco delle specie animali e vegetali di interesse comunitario per la cui conservazione si richiede la designazione di zone speciali di conservazione.

Questa lista è da considerarsi complementare a quella riportata nella "Direttiva Uccelli" di cui sotto.

La Direttiva Comunitaria "Uccelli 2009/147/CE" - ha come obiettivo la conservazione di tutte le specie di uccelli che vivono allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri. Tale obiettivo è perseguito attraverso l'introduzione di regole concernenti la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e del loro sfruttamento.

L'obiettivo di conservazione della Direttiva 2009/147/CE è perseguito attraverso l'introduzione di regole concernenti la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e del loro sfruttamento (art. 1); a tal fine la Nuova Direttiva Uccelli si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei. Essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile.

La preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli.

La recente D.G.R. n. 2299/2014 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", BUR n. 120 del 19.12.2014 - ha apportato alcune novità in merito alle modalità di determinazione delle pressioni legate al progetto e i relativi effetti su specie ed habitat. In specifico, tra le novità di maggior rilievo, come si desume dai contenuti dell'Allegato A, si evidenzia la nuova elencazione dei casi tassativi in cui la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi può essere considerata non necessaria. Rispetto all'attuale disciplina, la nuova guida metodologica determina la riduzione degli adempimenti amministrativi e la celerità del procedimento amministrativo volto all'approvazione di piani, progetti e interventi. Inoltre, si prevede siano approfonditi alcuni aspetti del progetto in particolare quelli relativi alle tipologie di pressioni di cui l'Allegato B che contiene l'elencazione dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee. e 2009/147/Ce.

1. FASE 1 - NECESSITÀ DI PROCEDERE CON LO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Trattasi della Valutazione d'Incidenza Ambientale per la Variante n°2 al Piano degli interventi del Comune di Porto Tolle. Tale intervento non presenta le caratteristiche elencate al paragrafo 2.2 dell'allegato A della DGRV n. 2299 del 09.12.2014.

Quindi la fase di screening passerà alla Fase 2.

Piani, Progetti e interventi	Verifica		Motivazioni
	E' Ricompreso	Non è ricompreso	
piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000		v	
piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza autorizzati.		v	

Piani, Progetti e interventi	Verifica		Motivazioni
	E' Ricompreso	Non è ricompreso	
piani, progetti e interventi da realizzarsi in attuazione del piano di gestione approvato del sito Natura 2000			
progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza		v	
modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione		v	
rinnovo di autorizzazioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di		v	

incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione e in assenza di modifiche sostanziali			
progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su fabbricati, che non comportino aumento di superficie occupata al suolo e non comportino modifica della destinazione d'uso, ad eccezione della modifica verso destinazione d'uso residenziale		v	
piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza		v	
progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza		v	
programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare		v	

In aggiunta a quanto sopra indicato, ai sensi del summenzionato art. 6 (3), della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Per modifiche non sostanziali, di cui al punto 3 dell'elenco puntato, si intendono quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), l'incremento o la determinazione di nuovi fattori di cui all'allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura si applica a piani, progetti e interventi che non sono ricompresi nella precedente casistica e che da tali programmi derivino.

In tutte le ipotesi di non necessità sopra illustrate, il proponente di piani, progetti o interventi dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza, allegando a tale dichiarazione una relazione tecnica che definisca chiaramente la rispondenza alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza di cui sopra.

È comunque fatta salva la facoltà dell'autorità competente di richiedere chiarimenti e integrazioni, al fine di effettuare le verifiche necessarie nonché di richiedere l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, motivando tale richiesta esclusivamente in relazione alle verificate esigenze di tutela degli habitat e delle specie inclusi nelle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, ovvero con l'evidenza che effetti significativi negativi siano possibili.

2. FASE 2 – SCREENING - DESCRIZIONE DEL PROGETTO - INDIVIDUAZIONE E MISURA DEGLI EFFETTI

2.1. Descrizione del piano, progetto o intervento

La legge urbanistica regionale 23 Aprile 2004 n. 11 modifica le norme sul governo del territorio introducendo il Piano di Assetto del Territorio e successivamente il Piano degli Interventi.

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio comunale, il Piano degli Interventi (PI) disciplina gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni in conformità alle indicazioni del PAT e coordinandosi con il bilancio pluriennale comunale e con il programma triennale delle opere pubbliche.

L'Amministrazione Comunale di Porto Tolle ha adottato il Piano di Assetto del Territorio con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 30.07.2009.

La commissione regionale VAS con provvedimento n. 32 del 6 giugno 2011, ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR n. 3262 del 24.10.2006.

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, come previsto dalla D.G.R.V. n. 3090 del 03.10.2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale n. 115 in data 15 dicembre 2011.

In data 9 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, si è riunita la conferenza di servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio.

Con deliberazione n. 1163 del 25 giugno 2012, la Giunta Regionale ha ratificato, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Porto Tolle.

L'atto di Approvazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 56 in data 17 luglio 2012.

2.1.1. Piano degli Interventi

Il P.I. accoglie le indicazioni derivanti dal PAT approvato, dal PRG e dalle sue specifiche varianti, approvate nel corso degli anni, in un'ottica di sviluppo e di organizzazione urbanistica del territorio.

Il primo passo per la redazione del PI è la lettura e l'acquisizione dei contenuti, delle direttive e delle prescrizioni del PAT e la verifica dello stato di attuazione del PRG.

2.1.2. Art.1 - Richiamo alle disposizioni di legge

Il P.I. è lo strumento urbanistico operativo che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 11/2004, in coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

Gli interventi di natura urbanistica e edilizia devono rispettare la legislazione nazionale e regionale vigente, la disciplina urbanistica del Piano Regionale Territoriale di Coordinamento (P.T.R.C.) e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.).

Sono abrogate le disposizioni locali in contrasto con le presenti Norme Tecniche Operative.

2.1.3. Art. 2 - Disposizioni generali e contenuti prevalenti

Il presente Piano degli Interventi (P.I.) attua il Piano di Assetto del Territorio di Porto Tolle approvato in conferenza dei servizi e ratificato dalla G.R. del Veneto con deliberazione n. 1163 del 25.06.2012 e pubblicato sul BURV n. 56 in data 17.07.2012.

Il presente P.I. non contempla tutti i tematismi previsti dall'art. 17 e 44 della L.R. n.11/2004.

Il PI ha una validità quinquennale con decorrenza a partire dalla sua definitiva approvazione. Alla scadenza di suddetto termine decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture ed aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, ad accordi pubblico-privato, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'art.34 della L.R. n.11/2004. In tali ipotesi, fino a nuova disciplina urbanistica, sia applica l'art.33 della L.R. 11/2004 ("Aree non pianificate").

2.1.4. Il Piano degli Interventi nella nuova Legge Urbanistica

La disciplina del piano degli interventi è radicalmente innovativa, in particolare quando impone la contestuale programmazione dei tempi di attuazione delle previsioni e delle risorse finanziarie a ciò indispensabili e quando consente forme di partecipazione dei privati nella fase di definizione degli obiettivi e contenuti del piano.

L'art. 17 della legge, individua il contenuto del piano degli interventi, mentre, l'art. 12, chiarisce che "il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture della mobilità".

Il Piano degli Interventi in coerenza e in attuazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a:

- suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite dallo specifico atto d'indirizzo;
- individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di Piano Urbanistico Attuativo o di comparti urbanistici;
- definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA;
- individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
- definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
- definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
- individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;
- definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione;
- individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi e l'utilizzo di eventuali compensazioni;
- dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole;
- dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica.

2.1.5. Elaborati della Variante al PI

Gli obiettivi e i contenuti della seconda variante al Piano degli Interventi del Comune di Porto Tolle sono contenuti nella Relazione Programmatica.

Il progetto di piano è rappresentato da una serie di elaborati grafici ed illustrativi/descrittivi riferiti, per successivi approfondimenti di scala, all'intero territorio comunale, corrispondenti al seguente elenco:

- 1 Elaborato 01a - Zonizzazione Intero Territorio Comunale - Sezione A (sc. 1:5.000);
- 2 Elaborato 01b - Zonizzazione Intero Territorio Comunale - Sezione B (sc. 1:5.000);
- 3 Elaborato 01c - Zonizzazione Intero Territorio Comunale - Sezione C (sc. 1:5.000);

- 4 Elaborato 01d - Zonizzazione Intero Territorio Comunale - Sezione D (sc. 1:5.000);
- 5 Elaborato 01e - Zonizzazione Intero Territorio Comunale - Sezione E (sc. 1:5.000);
- 6 Elaborato 01f - Zonizzazione Intero Territorio Comunale - Sezione F (sc. 1:5.000);
- 7
- 8 Elaborato 01g - Zonizzazione Intero Territorio Comunale - Sezione G (sc. 1:5.000);
- 9 Elaborato 01h - Zonizzazione Intero Territorio Comunale - Sezione H (sc. 1:5.000);
- 10 Elaborato 01i - Zonizzazione Intero Territorio Comunale - Sezione I (sc. 1:5.000);
- 11 Elaborato 01l - Zonizzazione Intero Territorio Comunale - Sezioni L - L' (sc. 1:5.000);
- 12 Elaborato 01m - Zonizzazione Intero Territorio Comunale - Sezione M (sc. 1:5.000);
- 13 Elaborato 01n - Zonizzazione Intero Territorio Comunale - Sezione N (sc. 1:5.000);
- 14 Elaborato 01o - Zonizzazione Intero Territorio Comunale - Sezioni O - O' (sc. 1:5.000);
- 15 Elaborato 01p - Zonizzazione Intero Territorio Comunale - Sezioni P - P' (sc. 1:5.000);
- 16 Elaborato 02a - Zone significative - Ca' Tiepolo - A (sc. 1:2.000);
- 17 Elaborato 02b - Zone significative - Ca' Tiepolo - B (sc. 1:2.000);
- 18 Elaborato 02c - Zone significative - Donzella/ Ca' Venier (sc. 1:2.000);
- 19 Elaborato 02d - Zone significative - Tolle/ Ca' Zuliani (sc. 1:2.000);
- 20 Elaborato 02e - Zone significative - Boccasette/ Pila (sc. 1:2.000);
- 21 Elaborato 02f - Zone significative - Ca' Mello/ Polesine Camerini (sc. 1:2.000);
- 22 Elaborato 02g - Zone significative - Scardovari (sc. 1:2.000);
- 23 Elaborato 02h - Zone significative - S. Giulia/ Barricata (sc. 1:2.000);
- 24 Elaborato 03a - Vincoli e Tutele - Sezione A (sc. 1:5.000);
- 25 Elaborato 03b - Vincoli e Tutele - Sezione B (sc. 1:5.000);
- 26 Elaborato 03c - Vincoli e Tutele - Sezione C (sc. 1:5.000);
- 27 Elaborato 03d - Vincoli e Tutele - Sezione D (sc. 1:5.000);
- 28 Elaborato 03e - Vincoli e Tutele - Sezione E (sc. 1:5.000);
- 29 Elaborato 03f - Vincoli e Tutele - Sezione F (sc. 1:5.000);
- 30 Elaborato 03g - Vincoli e Tutele - Sezione G (sc. 1:5.000);
- 31 Elaborato 03h - Vincoli e Tutele - Sezione H (sc. 1:5.000);
- 32 Elaborato 03i - Vincoli e Tutele - Sezione I (sc. 1:5.000);
- 33 Elaborato 03l - Vincoli e Tutele - Sezioni L - L' (sc. 1:5.000);
- 34 Elaborato 03m - Vincoli e Tutele - Sezione M (sc. 1:5.000);
- 35 Elaborato 03n - Vincoli e Tutele - Sezione N (sc. 1:5.000);
- 36 Elaborato 03o - Vincoli e Tutele - Sezioni O - O' (sc. 1:5.000);
- 37 Elaborato 03p - Vincoli e Tutele - Sezioni P - P' (sc. 1:5.000);
- 38 Elaborato 04 - Schede Normative degli Accordi pubblico/ privato;
- 39 Elaborato 05 - Schede Attività economiche fuori zona;
- 40 Elaborato 06 - Norme Tecniche Operative;
- 41 Elaborato 07 - Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
- 42 Elaborato 08 - Modifiche e/o integrazioni ai Quadri di Ripristino Ambientale;
- 43 Elaborato 09 - Relazione Programmatica;
- 44 Elaborato 10 - Registro dei crediti edilizi;
- 45 Elaborato 11 - Valutazione di Incidenza Ambientale;
- 46 Elaborato 12 - Valutazione di Compatibilità Idraulica;
- 47 Elaborato 13 - Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento nonché gli elaborati di progetto in formato digitale.

Tutte le indicazioni cartografiche e normative del vigente P.R.G. (che ha acquistato valenza di piano degli interventi) che non vengono modificate negli elaborati di variante al P.I. rimangono efficaci.

Nel caso in cui si riscontrassero lacune o discordanze fra le indicazioni di tavole in scala diversa, le previsioni urbanistiche previste nelle tavole di maggior dettaglio (esempio scala 1:2000) prevalgono sempre su quelle previste nelle tavole di minor dettaglio (esempio scala 1:5000).

Qualora vi fossero discordanze tra planimetrie generali e schede normative prevalgono le prime per le indicazioni di carattere generale (perimetri, viabilità, etc), le seconde per le indicazioni specifiche (parametri, allineamenti, etc.).

Nel caso di discordanza tra tavole e norme, prevalgono le norme.

I dati dimensionali dello stato di fatto riportati sulle Schede Normative relative agli interventi di trasformazione, derivano da un rilievo di tipo urbanistico del territorio ed hanno la funzione di dare la consistenza dell'oggetto schedato. Nel caso di discordanze, ai fini del progetto saranno da ritenersi validi i dati derivanti dal rilievo effettivo.

Le destinazioni urbanistiche (zonizzazione) di zona vanno rilevate dalla lettura contestuale delle tavole in scala 1:5000 e 1:2000.

L'indicazione delle reti stradali primarie o secondarie deve intendersi come previsione di massima, essendo possibile, all'atto esecutivo, apportare delle varianti a condizione che non modifichino sostanzialmente il tracciato previsto.

Negli elaborati grafici del PI sono indicati i limiti delle aree di vincolo ex lege e delle fasce di rispetto (stradale, idraulico, paesaggistico, etc.). Le predette grafie devono intendersi come indicative, conseguentemente i limiti effettivi dovranno essere verificati in sede di redazione dei progetti delle opere per le varie tipologie di vincolo. Detta norma vale anche per le fasce di rispetto non indicate graficamente nel PI, ma determinate dall'Ente di tutela, che non costituiscono variante al piano. Per quanto non indicato nelle tavole del PI riguardo : vincoli, tutele e compatibilità, si fa riferimento a quanto previsto dalle tavole e norme del P.A.T. e alle norme sovraordinate di riferimento.

Salvo quanto previsto dalle norme sovraordinate di riferimento, in caso di difformità tra le grafie del P.A.T. e del PI, prevalgono queste ultime.

2.1.6.Art. 4 - Applicazione del P.I.

Il PI si applica a tutto il territorio comunale secondo le prescrizioni di cui alle presenti norme e le indicazioni delle tavole di progetto.

2.1.7. Art. 5 - Attuazione del P.I.

Il P.I. è attuato mediante:

1. interventi edilizi diretti;
2. Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) di iniziativa pubblica, privata o congiunta, anche a seguito di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art.6 L.R. 11/2004 o accordi di programma, ai sensi dell'art.7 della L.R. 11/2004;
3. progetti di coordinamento urbanistico;
4. intervento unitario/ permesso di costruire convenzionato;
5. comparti urbanistici, come definiti all'art.21 della L.R. 11/2004.

Le scelte strutturali e le azioni strategiche individuate nel P.A.T. trovano attuazione nel P.I. preferibilmente attraverso pratiche di perequazione urbanistica.

La formazione di P.U.A. può riguardare anche zone ed aree non assoggettate dal P.I. alla formazione di detti strumenti.

Gli strumenti di attuazione e gli interventi diretti devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni del P.I. indicate nelle planimetrie, nelle presenti norme e nel prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.

Il piano urbanistico attuativo (PUA) può essere d'iniziativa pubblica o privata o, congiuntamente, di iniziativa pubblica e privata. Esso definisce l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica di un insediamento ed assume, in considerazione degli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia.

Lo strumento urbanistico attuativo (PUA) prevede una progettazione urbanistica intermedia fra il P.I. e l'intervento edilizio diretto.

Il PUA è prescritto in qualsiasi zona qualora si renda necessario riorganizzare i sistemi delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria, relative all'insediamento, nonché nelle zone di espansione, o dove espressamente indicato nelle Tavole del P.I.

L'ambito territoriale del singolo P.U.A., qualora non sia conforme allo strumento urbanistico generale, è determinato mediante provvedimento del Consiglio Comunale.

Nel caso in cui il P.U.A. non sia esteso all'intero ambito della zona, l'ambito del P.U.A. è determinato dal Consiglio Comunale quale stralcio (comparti disciplinati dall'art. 21 della L.R. 11/2004) sulla base di un "progetto di coordinamento urbanistico" esteso all'intero ambito di cui all'art. 5.2, che dovrà comunque attenersi alle previsioni della scheda normativa o al "progetto di coordinamento urbanistico". La determinazione degli ambiti comprende, a titolo esemplificativo:

1. la specificazione degli spazi pubblici da prevedere nel P.U.A., computando anche i servizi già previsti dal P.I. all'interno dell'ambito o in aree esterne funzionalmente collegate;
2. le modalità da seguire per il conseguimento delle relative dotazioni.

Al fine di coordinare gli interventi di attuazione del P.I., il Comune si riserva comunque la facoltà di inquadrare i singoli P.U.A. in ambiti per i quali è prevista la formazione di un "progetto di coordinamento urbanistico".

Sono strumenti urbanistici attuativi del Piano degli Interventi:

i piani di iniziativa pubblica/privata, o congiuntamente di iniziativa pubblica e privata comprendenti:

1. il Piano Particolareggiato (P.P.) di cui alla L. 1150/1942;
2. il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) ai sensi della L.S.167/62 e successive modificazioni;
3. il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) ai sensi dell'art. 27 della L.S. 865/71;
4. il Piano di Recupero di Iniziativa pubblica (P.R.i.pu.) previsto dall'art. 28 della L. 457/78;
5. il Piano di Lottizzazione (P.d.L.);
6. il Piano di Recupero di iniziativa privata (P.R.i.pr.);
7. il Programma Integrato.

Rispetto al PI gli strumenti urbanistici attuativi possono prevedere modificazioni del proprio perimetro (ex art. 11, comma 2, L.R. n. 61/85), con il limite massimo del 10% e trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, se non indicate esplicitamente come vincolanti dal PI, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzioni delle superfici per servizi.

Le modifiche di cui al comma precedente non costituiscono Variante al P.I.

Gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica possono prevedere modifiche con un limite massimo di aumento del 15% in termini volumetrici e/o di superficie coperta relativamente ad alcuni parametri tecnici, quali:

1. la densità massima territoriale o fondiaria;
2. l'indice massimo di copertura territoriale o fondiario;
3. l'altezza degli edifici;
4. la lunghezza delle fronti.

Modificazioni percentuali superiori ai parametri di cui al comma precedente costituiscono Variante al PI.

Le superfici degli ambiti di P.U.A. dovranno essere verificate e definite in sede di redazione dello strumento attuativo con rilievo che attesterà i valori reali; verranno di conseguenza aggiornate le quantità edificatorie in base all'indice di edificabilità territoriale e a quello di superficie coperta massima.

Per aree di espansione a destinazione residenziale previste dal P.I. aventi una capacità edificatoria inferiore o uguale a mc. 3000, l'Amministrazione può concedere l'attuazione degli interventi tramite intervento unitario, così come disciplinato dall'art. 0 delle presenti N.T.O., ovvero, mediante permesso di costruire convenzionato di cui alla L. n. 164/2014. In ogni caso dovranno essere ricavati gli standard di cui all'art. 11 delle presenti N.T.O.

PROGETTI DI COORDINAMENTO URBANISTICO

Il progetto di coordinamento urbanistico è lo strumento volto a garantire l'unità formale e funzionale dell'intervento attuato anche per stralci funzionali. Qualora l'Amministrazione Comunale ne ravvisi l'opportunità e non sia diversamente prescritto nelle tavole e norme di PI, può essere redatto per iniziativa pubblica o privata e non è sostitutivo al PUA.

Il P.U.A. può essere limitato ad una parte funzionale di una più ampia area soggetta a Piano urbanistico attuativo obbligatorio. In tal caso dovrà essere predisposto un apposito piano, di carattere preliminare, contenente previsioni di massima estese a tutta la zona assoggettata dal P.I. a Piano urbanistico attuativo.

Il Progetto di coordinamento urbanistico dovrà contenere gli elaborati grafici necessari a dimostrare il raggiungimento dell'obiettivo del piano, ovvero verificare la congruenza dello stralcio proposto rispetto al disegno complessivo dell'area in modo da assicurarne la fattibilità in termini di accessibilità e realizzazione delle aree a standard.

Il Piano attuativo relativo allo stralcio dovrà prevedere ed assicurare la realizzazione delle aree a servizi, gli idonei volumi di invaso a garanzia dell'invarianza idraulica e le attrezzature relative al proprio ambito di intervento, in modo tale da risultare completo e funzionale.

Il Progetto di Coordinamento Urbanistico sarà recepito dall'Amministrazione Comunale ed approvato dalla Consiglio Comunale.

L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni relative a P.U.A., ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti; in tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

PROGETTAZIONE UNITARIA - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

Il PI, fatto salvo quanto dettato dall'Art. 18 bis della L.R. n.11/2004, definisce aree che per loro caratteristiche e dimensioni non necessitano di piano urbanistico attuativo, ma dove gli interventi sono subordinati alla presentazione di progetto unitario che analizzi lo stato di fatto e predisponga uno schema planivolumetrico per l'armonico inserimento dei nuovi elementi edilizi, per il recupero e riordino degli esistenti, con particolare riguardo alle tipologie, agli allineamenti, alle sistemazioni esterne.

Il progetto unitario, presentato dagli aventi diritto secondo quanto previsto dall'Art. 20, comma 6, della L.R. n.11/2004, sarà recepito dall'Amministrazione Comunale che lo considererà base per le successive richieste di titoli abilitativi afferenti agli interventi edilizi o urbanistici e quindi, piano guida per la definizione di un complessivo disegno urbano ed architettonico. È ammessa l'attuazione anche per stralci; in tal caso il rilascio di ciascun singolo permesso di costruire avverrà previa verifica del rispetto delle previsioni del progetto unitario già approvato.

Sono ammesse varianti al progetto unitario qualora da parte degli interessati vengano proposte soluzioni migliorative dell'ipotesi originaria e più funzionali alle esigenze delle eventuali diverse ditte interessate, fatto salvo l'interesse pubblico prevalente.

L'ambito soggetto ad intervento unitario non necessita di strumento urbanistico attuativo; tuttavia si rende necessario il reperimento delle dotazioni di aree di cui agli articoli 31 e 32 della L.R. n.11/2004. Non vige l'obbligo di ricavare nuove dotazioni territoriali solo nel caso di ricomposizioni volumetriche esistenti che non comportano aumento della capacità insediativa (nuovi abitanti teorici).

Negli ambiti soggetti a progetto unitario il costo delle eventuali dotazioni pubbliche poste a carico dei soggetti richiedenti in forza della specifica convenzione con l'Amministrazione comunale (è ammesso l'utilizzo dell'atto unilaterale d'obbligo) è scomputabile, per le categorie omogenee di cui all'Art. 16, commi 7, 7-bis e 8, del D.P.R. n. 380/2001, dal contributo per il rilascio del titolo abilitativo riferito agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

È facoltà del Comune richiedere il progetto unitario anche in ambiti dove esso non è prescritto dalle tavole di PI qualora la particolare entità delle opere renda necessaria una rilettura complessiva dell'ambito oggetto di intervento ed eventualmente delle aree limitrofe.

Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato di cui all'Art. 28-bis del D.P.R. n. 380/2001.

INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO

L'intervento edilizio diretto è finalizzato alle trasformazioni edilizie e urbanistiche previste dalle leggi in materia ed è ammesso in tutti i casi in cui l'edificazione non sia obbligatoriamente preceduta dall'approvazione di un Piano urbanistico Attuativo (PUA).

Gli interventi diretti sono quelli realizzabili senza la preliminare approvazione di un P.U.A. e si configurano come:

attività edilizia libera;

attività edilizia subordinata al rilascio di titolo abilitativi ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

Gli elaborati dell'intervento edilizio diretto coincidono con quelli del titolo abilitativo od autorizzazione che lo rendono possibile; essi sono indicati nel DPR n.380/2001 e nel Regolamento Edilizio.

2.1.8. Tempistiche e procedura

La procedura per la formazione del Piano degli Interventi è regolata dall'art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004 ed è di seguito descritta:

- 1 Il Sindaco predisporre un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del Comune nel corso di un apposito Consiglio Comunale.
- 2 Il Piano degli Interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L'adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.
- 3 Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
- 4 Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva il piano.
- 5 Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Regione ed è depositata presso la sede del Comune per la libera consultazione.
- 6 Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione sul BUR dell'avvenuta approvazione da effettuarsi a cura del Comune.
- 7 Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'art. 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'art. 33.
- 8 Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo.
- 9 L'approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace.

2.1.9. Art. 6 - Accordi tra soggetti pubblici e privati

Il Comune, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/2004 e s.m.i., può concludere accordi con soggetti privati per assumere, nella pianificazione, proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali accordi, previsti dall'art. 6 della L.R. n.11/2004, sono finalizzati alla determinazione di eventuali previsioni aventi contenuto discrezionale in atti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Il P.I. recepisce i seguenti accordi ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 alcuni individuati nel P.A.T. come azioni strategiche, tra Pubblica Amministrazione e soggetti privati, volti al perseguimento di interessi pubblici attraverso trasformazioni urbanistiche:

PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA CONCLUSIONE ACCORDO AI SENSI DELL'art. 6 DELLA L.R. N. 11/2004. CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.51 Reg. Delib. – Seduta del 25.07.2016

– ditte Sviluppo Barricata S.r.l. ACCORDO 1 – (SCHEDA NORMATIVA N. 1)

PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA CONCLUSIONE ACCORDO AI SENSI DELL'art. 6 DELLA L.R. N. 11/2004. CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 Reg. Delib. – Seduta del 25.07.2016 – ditta Immobiliare Padana S.S. – ACCORDO 2 – (SCHEDA NORMATIVA N. 2)

Il contenuto degli accordi pubblico-privato è parte integrante del P.I.

In tali zone gli interventi edificatori si realizzeranno attraverso la predisposizione di Piani urbanistici attuativi (PUA) di cui all'art. 19 della L.R. 11/2004 o interventi diretti se puntualmente individuati nelle relative schede urbanistiche. Le aree di cui al presente articolo sono soggette a compensazione e perequazione urbanistica.

Si richiamano in questa sede le disposizioni dell'art. 17 della Legge n. 164/2014 di conversione del cd. Decreto Legge Sblocca Italia (DL n. 133/2014), che modifica l'art. 16 del DPR 38/01, in riferimento all'attuazione dei permessi di costruire convenzionati.

2.1.10. Art. 7 - Ambiti disciplinati da schede normative

Per particolari ambiti territoriali la disciplina degli interventi, in attuazione del P.I., avviene attraverso schede normative con previsioni particolareggiate, all'interno delle quali sono indicati i comparti, le aree e le opere di urbanizzazione mancanti, gli edifici da destinare a demolizione, restauro o ristrutturazione, il progetto planivolumetrico delle masse e gli allineamenti delle stesse sugli spazi pubblici, le eventuali destinazioni d'uso prescritte o ammesse per gli edifici e/o altre norme puntuali di P.I., saranno inoltre indicati gli interventi ammessi prescrittivi e quelli indicativi.

Le schede normative sono predisposte sia per ambiti soggetti ad intervento diretto che per ambiti soggetti a Piano Urbanistico Attuativo PUA, Progettazione Unitaria/permesso di costruire convenzionato o progetto di coordinamento urbanistico. L'ambito di intervento coincide con quello indicato nella scheda stessa (salvo diverse indicazioni indicate nella stessa).

Al fine di promuovere l'avvio degli interventi previsti dalle schede normative, il Comune potrà attivarsi autonomamente per eseguire le opere di urbanizzazione che fossero ritenute strategiche per innescare i processi di trasformazione da parte dei privati. L'onere sostenuto per l'esecuzione di detti lavori verrà recuperato, a posteriori e sulla base dei costi reali, all'atto del rilascio delle relative autorizzazioni con convenzioni attuative, all'interno dei comparti.

Le schede normative n. 1, 2 e 3 fanno riferimento agli accordi pubblico/privati stipulati di cui al precedente **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

2.1.11. Art. 8 - Aree con piani attuativi vigenti

Nelle aree residenziali o produttive in cui esiste alla data di adozione del P.I. un piano urbanistico attuativo convenzionato, l'edificazione è regolata dalle norme vigenti all'atto del convenzionamento.

Il piano ha efficacia per dieci anni, rimanendo fermo a tempo indeterminato soltanto l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano stesso.

La costruzione di nuovi edifici è ammessa a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione.

Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano, lo stesso diventa inefficace per le parti non attuate.

Per i P.U.A. convenzionati non ancora decaduti, l'applicazione dei nuovi indici di zona, qualora assegnati dal P.I., è condizionata all'adozione di una specifica variante di adeguamento del P.U.A. vigente, con conseguente riconvenzionamento del medesimo.

Per i P.U.A. attuati, ossia per i quali è intervenuto il trasferimento al Comune delle opere di urbanizzazione collaudate in forza della convenzione, il P.I. può modificare i parametri urbanistico-edilizi e quindi introdurre nuove modalità attuative, da assoggettare a nuovo convenzionamento qualora richiedenti dotazioni integrative di servizi.

2.1.12. Art. 9 - Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale

Il Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale (Prontuario), di cui all'art. 17 della LR 11/2004, contiene indicazioni e prescrizioni per la progettazione degli interventi urbanistici, infrastrutturali, impiantistici, edilizi ed ambientali degli interventi di attuazione del PI e costituisce supporto per la corretta progettazione e attuazione urbanistica ed edilizia.

Il Prontuario contiene sia norme a carattere imperativo, sia indirizzi per la progettazione e la realizzazione delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio comunale.

In sede di redazione, valutazione e approvazione dei progetti degli interventi pubblici e privati, le disposizioni del Prontuario devono essere obbligatoriamente considerate e devono essere espressamente motivate eventuali diverse soluzioni che si discostino dalle stesse.

Le disposizioni del Prontuario hanno natura regolamentare. Le disposizioni a carattere non imperativo e cogente, possono essere modificate con delibera del Consiglio comunale, senza che ciò costituisca variazione del PI e non sono quindi assoggettate alla procedura di variazione del piano stesso.

2.1.13. Art. 10 - Convenzioni

La convenzione urbanistica che regola l'attuazione del PUA, o dove prevista dalle presenti NTO, è redatta secondo lo schema allegato in appendice alle presenti norme e dovrà comunque prevedere:

1. la cessione delle aree e l'esecuzione delle opere previste nel PUA e calcolate anche a scomputo degli oneri di urbanizzazione;
2. i termini per la cessione e l'esecuzione delle opere di cui al punto precedente;
3. congrue garanzie fidejussorie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione computati con il valore delle opere più l'imposta di valore aggiunto (I.V.A.);
4. trascrizione a cura e spese delle Ditte lottizzanti.

La convenzione che regola gli interventi delle presenti norme, è redatta secondo lo schema tipo allegato in appendice alle presenti norme.

2.1.14. Art. 11 - Suddivisione del territorio in tessuti insediativi

Il presente P.I. suddivide il territorio comunale di Porto Tolle in tessuti insediativi.

I tessuti insediativi individuati vengono declinati in sistemi, di seguito elencati:

- SISTEMA DEI BENI STORICO CULTURALI
- SISTEMA RESIDENZIALE
- SISTEMA PRODUTTIVO E DELLA VALORIZZAZIONE TURISTICA
- SISTEMA DELLA PESCA PROFESSIONALE SPORTIVA E DEL TURISMO IN ACQUE INTERNE
- SISTEMA AGRICOLO E UNITÀ DEL PAESAGGIO AGRARIO
- SISTEMA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE
- SISTEMA PAESISTICO E AMBIENTALE
- SISTEMA DELLA VIABILITÀ GENERALE E TURISTICA

2.1.15. Art. 12 - Aree per servizi e dimensionamento degli strumenti urbanistici attuativi

AREE PER SERVIZI

Le zone per servizi ed attrezzature indicate nelle tavole di Piano sono destinate alla realizzazione di opere e di servizi pubblici o di interesse comune.

Le zone di cui al presente capo comprendono aree di proprietà pubblica, aree da acquisire alla proprietà pubblica, aree di proprietà e/o in gestione a enti pubblici, e/o di diritto pubblico, gestori di servizi pubblici, e/o ONLUS, aree di proprietà privata ma di uso pubblico ed aree che, pur mantenendo un regime dei suoli privato, rivestono un particolare interesse pubblico per le loro caratteristiche intrinseche (parchi, orti botanici, etc.), per effetto di convenzioni con il comune.

La dotazione minima di aree destinate a standard urbanistici primari e secondari deve soddisfare quanto previsto nel dimensionamento di ciascun ATO del Comune di Porto Tolle, ai sensi degli artt.31 e 32 della LR n.11/2004, destinando a ciascun abitante teorico uno standard urbanistico pari a 30 mq/abitante.

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., lo standard per abitante teorico è quantificato in 150 mc. di volume residenziale lordo.

Le articolazioni quantitative minime degli standard previste risultano essere:

STANDARD URBANISTICI PER DESTINAZIONI RESIDENZIALI	
Art. 31 comma 3a LR n.11/2004	30 mq/abitante
1) Standard urbanistici primari	10 mq/abitante
2) Standard urbanistici secondari	20 mq/abitante
Art. 31 comma 2e LR n.11/2004	
PUA di aree di nuova formazione con destinazione residenziale:	Comunque spazi riservati a parco, gioco e sport nella misura di almeno mq. 3 per abitante teorico
Art. 32 comma 4 LR n.11/2004	
PUA con le destinazioni di cui all'art. 32, c.4 L.R. 11/04: ha oppure > 50.000 mc	3 10 mq/abitante di standard aggiuntivi agli standard urbanistici 1) e 2) fatto salvo quanto previsto all'art.32 comma 2 LR n.11/2004

STANDARD URBANISTICI PER ALTRE DESTINAZIONI	
Art. 31 comma 3b LR n.11/2004	
Industria ed artigianato	10 mq/100 mq superficie della singola zona
Art. 31 comma 3c LR n.11/2004	
Commercio e direzionale	100 mq/100 mq superficie lorda di pavimento e quanto previsto al Capo V LR n.15/2004 per le attività commerciali
Art. 31 comma 3d LR n.11/2004	
Turismo	15 mq/100 mc.
Insedimenti all'aperto	10 mq/100 mq
Nei Centri Storici è ammessa anche la stipula di convenzioni con parcheggi esterni pubblici o privati.	
Per gli insediamenti a carattere commerciale e direzionale almeno la metà delle aree per servizi è da riservare esclusivamente a parcheggio, fatte salve le quantità di aree a parcheggio stabilite dalla D.G.R.V. n. 1047/2013 "Regolamento Regionale ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 50/2012" e dalle presenti N.T.O.	

La ripartizione della dotazione minima degli standard urbanistici tra primari e secondari (punti 1 e 2 della tabella) può essere ridefinita dall'Amministrazione Comunale in relazione al tipo di intervento, alle necessità del contesto in cui l'intervento si colloca e alle esigenze espresse dalla collettività.

Nel rispetto della nuova filosofia della L.R. 11/2004, che privilegia una ripartizione delle dotazioni di tipo qualitativo e non quantitativo, possono essere apportate modifiche alle destinazioni delle zone a servizi per trasformarne l'uso vigente in uno degli altri usi pubblici previsti, senza che ciò comporti variante al P.I., ma nel rispetto delle dotazioni minime stabilite dal dimensionamento approvato.

DIMENSIONAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI

Le aree per servizi devono avere dimensione e caratteristiche idonee alla loro funzione in conformità a quanto previsto dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) della L.R.V 11/2004. Qualora all'interno del PUA tali aree non siano reperibili, o lo siano parzialmente, è consentita la loro monetizzazione ovvero la compensazione ai sensi dell'articolo 37 della L.RV11/2004.

I PUA relativi a nuovi insediamenti, ivi comprese le ristrutturazioni urbanistiche e le riconversioni volumetriche, devono contenere almeno la dotazione minima di aree per opere di urbanizzazione primaria, salvo quanto previsto dal comma 7. Qualora le dimensioni di PUA con destinazione residenziale, turistico-ricettiva e direzionale superino i tre ettari o i 50.000 mc. devono essere reperite dotazioni aggiuntive di aree per servizi di almeno 10 mq. Ogni abitante teorico insediabile, salvo quanto previsto al comma 7.

Nel caso in cui il comune accerti che l'intervento attuativo non necessiti, o necessiti parzialmente, delle opere di urbanizzazione, è consentito compensare la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione con la realizzazione di altre opere finalizzate al miglioramento dell'arredo urbano e delle infrastrutture per un importo equivalente.

Il conseguimento degli standard, di cui al presente articolo, è assicurato con la cessione di aree o vincolo di destinazione d'uso pubblico; può essere in parte assicurato anche mediante forme di convenzionamento con aree di proprietà privata. La cessione delle aree da destinare alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è gratuita e regolamentata dalle leggi e dalle disposizioni vigenti e dalle presenti norme.

Nel caso di un P.U.A., le cui opere di urbanizzazione non vengono cedute all'Amministrazione comunale, queste ultime possono rimanere completamente di proprietà privata, con i relativi oneri completamente a carico del lottizzante.

Il valore delle opere cedute o vincolate è scomputabile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio del titolo abilitativo, ammettendosi la compensazione anche tra diverse categorie di opere di urbanizzazione e corrispondenti aree a standard. Lo scomputo dal contributo di urbanizzazione è possibile per:

- a) le opere di urbanizzazione primaria;
- b) le opere di urbanizzazione secondaria quando le aree sono reperite ed attrezzate.

La monetizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria non consente alcuno scomputo.

Gli interventi di nuova edificazione nei lotti liberi di completamento, che comprendono aree destinate a parcheggi pubblici o a verde pubblico, dovranno essere realizzati contestualmente alle opere suddette. In tal caso l'intervento è sottoposto a convenzione.

In caso di utilizzazione dell'Indice Territoriale, ogni area a standard, individuata all'interno dell'ambito di intervento dell'area a destinazione omogenea di zona soggetta a Piano Urbanistico Attuativo, concorre alla determinazione della quantità edificabile massima consentita, come da normativa di zona.

In caso di utilizzazione dell'indice Fondiario, nelle zone dove è previsto l'intervento edilizio diretto, le aree destinate a standard non sono computabili al fine della determinazione della quantità edificabile massima consentita, come da normativa di zona.

Per le infrastrutture varie appartenenti alla rete principale e alla rete secondaria, le fasce di rispetto stradali non sono utilizzabili a verde pubblico, così come prescritto dall'Art. 43 delle Norme Tecniche del P.T.C.P. della Provincia di Rovigo.

2.1.16. Compatibilità con gli strumenti di Pianificazione

Il P.I. si attua nel rispetto ed in coerenza alle indicazioni riportate negli strumenti di pianificazione di livello superiore, con particolare attenzione al PAT, al PRG ed alle sue Varianti.

Rispetto alla pianificazione comunale sono state recuperate tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nelle tavole e nelle norme che potevano avere ripercussioni immediate sulla gestione delle trasformazioni.

Il piano degli interventi entra nel dettaglio delle previsioni individuate dal PAT attraverso una rilettura delle previsioni del PRG vigente condotta, verificando e recependo i vincoli presenti:

- Vincoli Paesaggistici (D. Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.);
- Vincoli derivanti degli altri strumenti di pianificazione (PTRC, PTCP, PAT, PRG, Piano Paesaggistico);
- Vincolo idrogeologico;
- Vincoli di altro tipo (rispetto stradale, metanodotti, elettrodotti, cimiteriali, depuratori, forestale, ecc.);

2.1.17. Monetizzazione e collocazione delle aree a standard secondari

È sempre facoltà dell'Amministrazione accettare o richiedere, nei termini previsti della legislazione vigente, la monetizzazione delle opere di urbanizzazione.

A tal fine annualmente il Consiglio Comunale stabilirà con propria deliberazione, tenuto conto dei prezzi medi dei terreni nella zona, l'importo a mq di tale monetizzazione, fermo restando che la realizzazione delle opere è soddisfatta dal versamento degli oneri di urbanizzazione secondaria da effettuarsi all'atto del rilascio del permesso di lottizzare.

Quando il perimetro della zona soggetta a PUA, progetto di coordinamento urbanistico o intervento unitario preventivo comprende aree a standard e/o la viabilità di progetto è da intendersi che questa dovrà essere realizzata e ceduta nel contesto del piano attuativo della zona stessa.

2.1.18. Art. 13 - Monetizzazione delle aree a parcheggio

Nelle aree del centro storico e nelle zone di tipo B e C1 l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di concedere la monetizzazione delle aree a parcheggio qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire le aree.

La quantificazione delle somme da corrispondere al Comune deve comprendere il costo, al valore di mercato, per l'acquisizione delle aree di sosta e manovra ed il costo per la realizzazione delle opere.

A tal fine annualmente il Consiglio Comunale stabilirà con propria deliberazione, tenuto conto dei prezzi medi dei terreni nella zona, l'importo a mq di tale monetizzazione.

2.1.19. Art. 14 - Opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono specificazioni di quelle di urbanizzazione primaria già definite dall'Art. 16, commi 7, 7-bis e 8, del D.P.R. n. 380/2001, in quanto ad esse strettamente connesse, strumentali e di completamento. La realizzazione di queste opere è regolata, oltre che dagli articoli comma 11 dell'art. 31 e 32 della L.R. n. 11/2004 e relativo atto di indirizzo di cui all'Art. 50, comma 1, lett. h) della medesima L.R. n. 11/2004, anche dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001.

Nello specifico gli interventi sono principalmente i seguenti:

- urbanizzazione primaria
 1. strade;
 2. spazi di sosta o di parcheggio;
 3. fognature;
 4. rete idrica;
 5. rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
 6. pubblica illuminazione;
 7. spazi di verde attrezzato;

8. infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative;
 9. cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;
 10. opere relative alla messa in sicurezza da un punto di vista idraulico e geologico dei terreni;
 11. opere di ripristino ambientale, bonifica ambientale dei terreni raccordi e svincoli stradali;
 12. barriere antirumore (preferibilmente in terra o con piantumazioni) ed altre misure atte ad eliminare l'inquinamento acustico (asfalto fonoassorbente);
 13. formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva, adatti alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio;
 14. piazzole di sosta per gli autobus;
 15. piste ciclabili con relativi stalli e percorsi ciclopeditoni urbani;
 16. spazi attrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (ecopiazze);
 17. interventi eco-tecnologici per il trattamento delle acque reflue (fitodepurazione);
 18. bacini di raccolta per il riutilizzo delle acque piovane.
- urbanizzazione secondaria
 1. strutture per l'istruzione;
 2. strutture per l'assistenza, i servizi sociali e sanitari;
 3. strutture per la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
 4. strutture per attività culturali, associative, politiche, delegazioni comunali, centri sociali e attrezzature culturali;
 5. chiese e altri edifici religiosi;
 6. gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport (compresi impianti sportivi di quartiere), i parchi urbani, le aree boscate pubbliche;
 7. gli spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi, compresi i mercati di quartiere;
 8. i parcheggi, gli spazi di sosta pubblici, le attrezzature per la mobilità e la rete di percorsi ciclopeditoni urbani ed extra urbani;
 9. gli elementi di riqualificazione urbana.

2.1.20.Art. 15 - Norme di tutela idraulica e idrogeologica

Al fine di realizzare una dinamica dell'uso del suolo rispettosa dei principi di salvaguardia idrogeologica e di riduzione del rischio idraulico, sulla base del quadro conoscitivo e delle informazioni acquisite, nonché in coerenza con quanto previsto dalla D.G.R. n° 2948 del 06/10/2009, le nuove urbanizzazioni, la modifica in corso d'opera delle esistenti e la costruzione di complessi immobiliari anche se privi di strumento attuativo, potranno avere luogo previa autorizzazione idraulica degli Enti competenti.

Sulla base di dette norme è quindi necessario valutare la compatibilità idraulica dei nuovi strumenti urbanistici; in particolare la procedura deve essere applicata "agli strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico". Dalla valutazione si deve desumere "che non venga aggravato l'esistente livello di rischio idraulico né viene pregiudicata la possibilità di riduzione attuale e futura di tale livello".

La valutazione deve indicare "le misure compensative introdotte nello strumento urbanistico ai fini del rispetto delle condizioni esposte".

Gli interventi, sia puntuali, che di trasformazione urbanistica dovranno attenersi a quanto previsto dalla compatibilità idraulica approvata dai consorzi di competenza e dal Genio Civile.

In tutto il territorio comunale la pianificazione urbanistica, coerentemente con i livelli di pianificazione di grado superiore, in particolare provinciale, è tenuta a fare sì che le nuove urbanizzazioni non contribuiscano ad aggravare le condizioni di pericolosità geomorfologica e idraulica-idrogeologica.

Si richiamano in questa sede tutte le disposizioni contenute negli Artt. 14, 30, 31 e 31 bis delle N.T. del P.A.T. di Porto Tolle.

2.1.21.Art. 16 - Parcheggi privati

Tutti gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso o con aumento delle unità immobiliari, devono reperire spazi per la sosta ed il parcheggio nella misura di 1mq ogni 10 mc di costruito (L. 122/1989) e comunque entro un minimo di 18 mq., all'interno del medesimo lotto di proprietà. Nelle zone A e B se fisicamente non possibile la sua monetizzazione.

Nel computo della superficie da destinare a parcheggio è compreso lo spazio necessario alla manovra degli automezzi. Non vengono ricomprese, invece, le superfici relative alle rampe e alle strade.

Per gli edifici commerciali ed assimilabili si dovrà fare riferimento agli standard minimi previsti dalla L.R 50/2012.

Per le nuove edificazioni e nei casi di ristrutturazione globale dell'edificio con ricavo di nuove unità, in corrispondenza degli accessi carrai, l'accesso fronte strada dovrà essere arretrato in modo da ospitare un'auto in fase di ingresso. Solo ove ciò non sia possibile, è prescritto l'obbligo di sistemi di automazione degli accessi carrabili.

2.1.22.Art. 17 - Disposizioni generali relative all'edificabilità

Qualora un lotto edificabile risulti compreso in zone territoriali omogenee diverse, il volume realizzabile sarà dato dalla somma dei volumi generati dall'indice di ciascuna zona per la superficie ricadente nella zona di appartenenza. Le altre prescrizioni saranno quelle della zona a maggiore indice di edificabilità.

Per le costruzioni su lotti in confine con zone urbanistiche di diversa tipologia, dovranno essere osservate distanze dai confini pertinenti al rispettivo tipo di zona solo nel caso di proprietari diversi su cui si effettua l'intervento, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente.

Nelle zone soggette a vincoli idrogeologici, cimiteriali, ferroviari, paesaggistici, militari, ecc. dovranno essere osservate le norme previste dalle relative disposizioni di legge qualora più restrittive di quelle del PI. L'ampliamento degli edifici ricadenti entro le fasce di rispetto di strade o di corsi d'acqua, è consentito se l'edificio ampliato non sopravanza verso il fronte, da cui il rispetto viene calcolato.

Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovora, serbatoi, tralicci, impianti di risalita, centrali per trasmissioni telefoniche e radio TV, impianti di depurazione ecc. e sottoposti al preventivo parere dei competenti uffici, sono valutati caso per caso in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali; detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e collocarsi al di fuori degli spazi pubblici riservati alle attività collettive. Essi non vengono considerati fabbricati ai fini delle distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati dai quali debbono distare secondo quanto disposto dal Codice Civile e dal D.M. 1404/68 e D.M. 1444/68.

Le distanze previste dalle norme di zona possono essere ridotte in attuazione di piani attuativi con previsioni plani volumetriche.

Ad eccezione del Centro Storico, alle cui specifiche norme si rinvia, è sempre ammesso l'adeguamento igienico sanitario dei vani esistenti (a ml. 2,70 se abitabili e a ml. 2,40 se accessori) in deroga agli indici e senza che questo abbia rilievo ai fini della verifica delle distanze.

Per gli interventi su edifici esistenti dotati di agibilità o di vecchia realizzazione è ammesso il mantenimento delle caratteristiche dei locali abitabili/accessori non conformi alle disposizioni di cui al presente PI a condizione che gli stessi non subiscano modifiche (superficie, altezza, forma).

2.1.23.Art. 18 - Cessione di cubatura

È ammessa la cessione di cubatura solo tra lotti ricompresi nella medesima ATO (così come individuate dal P.A.T.), ad esclusione della ZTO "E - Agricola".

Alla cessione di cubatura si applicano le norme in tema di trasferimento dei diritti reali immobiliari, mediante atto di asservimento e trascrizione nel registro dei volumi.

È possibile utilizzare la cubatura acquisita, in conformità allo strumento urbanistico vigente, presentando all'ufficio la seguente documentazione:

titolo di proprietà o di giuridica disponibilità dell'immobile;

documentazione attestante la legittimazione della costruzione (licenza edilizia, concessione, permesso di costruire, condono, etc.);

planimetria con estratto di P.A.T. e PI, Ortofoto ed estratto catastale e documentazione fotografica, con individuazione esatta dell'immobile/area da cui viene prelevata la volumetria e dell'immobile/area dove viene utilizzata tale volumetria.

2.1.24.Art. 19 - Destinazioni d'uso per le zone residenziali

Nelle zone residenziali sono ammesse tutte le destinazioni compatibili con la residenza (oltre alla residenza stessa):

- Artigianato di servizio: inteso come l'attività, svolta da imprese artigiane, diretta alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici;
- a titolo esemplificativo e non esaustivo: acconciatura ed estetica, barbiere, estetista e pedicure, ovvero altri servizi ad es. in ambito medicale, ottico, odontotecnico o a servizi di autotrasporto merci e persone, di pulizia, di grafica e fotografia, edilizia e finiture edili, impiantistica elettrica e termoidraulica;
- Artigianato artistico: inteso come l'impresa artigiana che opera nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, che possono comprendere sia realizzazioni di opere di valore estetico (es. lavorazione metalli preziosi, creazioni di ceramiche) oppure attività di restauro e ripristino di beni di interesse artistico;
- Uffici;
- Locali di spettacolo e ritrovo;
- Ristoranti, bar;
- Attività commerciali al dettaglio e con superfici di vendita rientranti nei limiti della L.R. n.50/2012 e s.m.i.;
- Attività produttive a condizione che: il volume occupato dall'attività sia inferiore a 1001 mc. e la superficie utile di calpestio minore di 251 mq. con un indice di copertura inferiore a 0,50 mq./mq.; le caratteristiche tipologiche e costruttivo-edilizie non siano contrastanti con l'edilizia al contorno;

Le sopracitate tipologie di destinazione d'uso sono sempre consentite purché le stesse non siano moleste e non rechino pregiudizio all'igiene e al decoro. Tutti i nuovi interventi ricadenti all'interno delle zone residenziali, dovranno in ogni caso contenere apposita relazione contenente la Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui alla L. n. 447/1995.

Gli insediamenti commerciali sono in ogni caso consentiti nei limiti e con le caratteristiche previste dalla L.R. n. 50/2012 e s.m.i..

Sono pure ammesse le attrezzature stradali complementari quali distributori e relativi spazi di sosta, officine, etc., purché rispondenti agli indici stereometrici di zona. Eventuali ampliamenti dovranno trovare posto inserendosi in maniera organica nel fabbricato esistente.

Le destinazioni d'uso vietate in zone residenziali sono:

- le attività classificate insalubri, al cui riguardo si fa comunque rinvio alla normativa vigente in materia di industrie insalubri di prima e seconda classe di cui al D.M. 05/09/1994;

- tutte le attività che possono recare pregiudizio alla salubrità, all'igiene ed al decoro degli spazi.

2.1.25. Art. 18 - Cessione di cubatura

È ammessa la cessione di cubatura solo tra lotti ricompresi nella medesima ATO (così come individuate dal P.A.T.), ad esclusione della ZTO "E - Agricola".

Alla cessione di cubatura si applicano le norme in tema di trasferimento dei diritti reali immobiliari, mediante atto di asservimento e trascrizione nel registro dei volumi.

È possibile utilizzare la cubatura acquisita, in conformità allo strumento urbanistico vigente, presentando all'ufficio la seguente documentazione:

titolo di proprietà o di giuridica disponibilità dell'immobile;

documentazione attestante la legittimazione della costruzione (licenza edilizia, concessione, permesso di costruire, condono, etc.);

planimetria con estratto di P.A.T. e PI, Ortofoto ed estratto catastale e documentazione fotografica, con individuazione esatta dell'immobile/area da cui viene prelevata la volumetria e dell'immobile/area dove viene utilizzata tale volumetria.

2.1.26. Art. 19 - Destinazioni d'uso per le zone residenziali

Nelle zone residenziali sono ammesse tutte le destinazioni compatibili con la residenza (oltre alla residenza stessa):

- Artigianato di servizio: inteso come l'attività, svolta da imprese artigiane, diretta alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici;
- a titolo esemplificativo e non esaustivo: acconciatura ed estetica, barbiere, estetista e pedicure, ovvero altri servizi ad es. in ambito medicale, ottico, odontotecnico o a servizi di autotrasporto merci e persone, di pulizia, di grafica e fotografia, edilizia e finiture edili, impiantistica elettrica e termoidraulica;
- Artigianato artistico: inteso come l'impresa artigiana che opera nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, che possono comprendere sia realizzazioni di opere di valore estetico (es. lavorazione metalli preziosi, creazioni di ceramiche) oppure attività di restauro e ripristino di beni di interesse artistico;
- Uffici;
- Locali di spettacolo e ritrovo;
- Ristoranti, bar;
- Attività commerciali al dettaglio e con superfici di vendita rientranti nei limiti della L.R. n.50/2012 e s.m.i.;
- Attività produttive a condizione che: il volume occupato dall'attività sia inferiore a 1001 mc. e la superficie utile di calpestio minore di 251 mq. con un indice di copertura inferiore a 0,50 mq./mq.; le caratteristiche tipologiche e costruttivo-edilizie non siano contrastanti con l'edilizia al contorno;

Le sopracitate tipologie di destinazione d'uso sono sempre consentite purché le stesse non siano moleste e non rechino pregiudizio all'igiene e al decoro. Tutti i nuovi interventi ricadenti all'interno delle zone residenziali, dovranno in ogni caso contenere apposita relazione contenente la Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui alla L. n. 447/1995.

Gli insediamenti commerciali sono in ogni caso consentiti nei limiti e con le caratteristiche previste dalla L.R. n. 50/2012 e s.m.i..

Sono pure ammesse le attrezzature stradali complementari quali distributori e relativi spazi di sosta, officine, etc., purché rispondenti agli indici stereometrici di zona. Eventuali ampliamenti dovranno trovare posto inserendosi in maniera organica nel fabbricato esistente.

Le destinazioni d'uso vietate in zone residenziali sono:

- le attività classificate insalubri, al cui riguardo si fa comunque rinvio alla normativa vigente in materia di industrie insalubri di prima e seconda classe di cui al D.M. 05/09/1994;
- tutte le attività che possono recare pregiudizio alla salubrità, all'igiene ed al decoro degli spazi.

2.1.27. Art. 20 - Destinazioni d'uso per le zone produttive, direzionali e commerciali

Tali zone sono riservate esclusivamente alla costruzione di edifici a carattere industriale o artigianale di produzione, commerciale all'ingrosso, commerciale/direzionali, commerciale per grandi strutture di vendita, compresi gli uffici aziendali, i magazzini, le autorimesse, le attrezzature ricreative destinate agli addetti, nonché gli alloggi ed i locali per le mostre permanenti e per la commercializzazione dei prodotti, secondo i limiti stabiliti dalla norma di zona.

Non sono ammesse le attività che possono avere carattere nocivo o pericoloso e il deposito o lo stoccaggio di materie maleodoranti e insalubri.

La dotazione di standard della zona dovrà essere conforme a quanto prescritto dall'art. 31 della L.R. 11/2004 per ciascuna delle diverse destinazioni d'uso produttiva o direzionale o commerciale o alberghiera ed al D.M. 2 Aprile 1968, n. 1444. Nel caso che il Piano Attuativo preveda attività commerciali, per esse dovranno essere rispettati, in aggiunta, anche gli standard previsti dalla normativa di settore vigente.

Negli articoli specifici per ogni zona territoriale omogenea appartenente al sistema produttivo, verranno elencate le destinazioni d'uso ammesse.

2.1.28. Art. 21 - Destinazioni d'uso per le zone turistico-ricettive

Tali zone sono riservate esclusivamente ad accogliere strutture ricettive e per la villeggiatura così come definite dalla L.R. n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", a cui si rinvia integralmente.

La dotazione degli standard minimi di zona dovrà essere conforme a quanto prescritto dall'art. 31, comma 3, lett. d) della L.R. n.11/2004, la quale quantifica le dotazioni minime di aree per servizi relative alla destinazione turistica in mq. 15 ogni 100 mc, oppure in mq. 10 ogni 100 mq. nel caso di insediamenti all'aperto.
Sono fatte salve le quantità di dotazioni per strutture ricettive disciplinate dall'art. 30 della L.R. n. 33/2002.

2.1.29. Art. 22 - Destinazioni d'uso per le zone rurali

Nel territorio agricolo (Z.T.O. E) sono ammesse, in coerenza con quanto stabilito dal P.A.T. e dalla L.R. n. 11/2004, le sole destinazioni d'uso connesse all'attività agricola, siano esse destinate alla residenza che a strutture agricolo-produttive.

I fabbricati non più funzionali all'attività agricola classificati da una relazione tecnico agronomica da parte di un agronomo abilitato, potranno subire variazioni di destinazioni d'uso con destinazioni residenziali, con volumetria non superiore a 400 mc., purché non assoggettate a vincolo di destinazione d'uso.

Per quanto concerne le destinazioni d'uso ammesse in Z.T.O. NRA e ZTO NED, si rinvia agli specifici articoli delle presenti N.T.O.

Per i fabbricati individuati singolarmente o come ambito nelle cartografie di piano come Ambiti di edifici non più funzionali all'attività agricola, giustificati da una relazione tecnica agronomica da parte di un tecnico abilitato, potranno essere ristrutturati con aumento della volumetria esistente per un massimo pari al 10%, per esigenze di adeguamento igienico sanitario e tecnologico funzionale, con destinazioni d'uso residenziali e turistico-ricettive. Dovranno essere inoltre ricavati gli standard di legge, in base alle destinazioni d'uso proposte; potranno essere ricavati spazi da adibirsi ad attrezzature pertinenziali (a titolo esemplificativo: aree di sosta attrezzata per camper, etc.) all'attività svolta. Potranno essere inoltre essere accorpati al volume principale annessi legittimati precari.

2.1.30. Art. 23 - Disposizioni per le zone ricadenti in ambiti di interesse paesaggistico e ambientale

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Disciplina:

Le seguenti disposizioni valgono per tutte le zone territoriali omogenee ricadenti all'interno delle aree individuate dal Piano di Area del Delta del Po.

Nelle zone di interesse paesaggistico-ambientale valgono le stesse norme di cui agli articoli per ogni Z.T.O. delle presenti N.T.O. Si mantengono le potenzialità edificatorie previste dalle norme dei rispettivi articoli ma garantendo la qualità ambientale nella conservazione e nella trasformazione degli insediamenti esistenti e nella formazione di quelli di nuovo impianto.

Deve inoltre essere prevista un'adeguata progettazione degli spazi aperti e delle sistemazioni a verde delle aree scoperte circostanti sia per le nuove costruzioni che per interventi sui fabbricati esistenti.

Per le recinzioni compresi i casi di demolizione e di ricostruzione dovranno essere seguite le eventuali indicazioni dei sussidi operativi del Piano di Area e di P.I., ad esclusione delle aree ricadenti nel tessuto consolidato (così individuato dal P.A.T.) e delle aree di espansione assoggettabili a P.U.A.

In caso di presenza di elementi esistenti, o di progetto, che costituiscono punti detrattori della qualità ambientale ed urbana, devono essere usati tutti gli accorgimenti utili per mitigare l'impatto visivo quali ad esempio: l'uso di particolari materiali e colori, sistemi costruttivi e mascherature con idonee piantumazioni secondo le indicazioni dei sussidi operativi.

Per le nuove costruzioni, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e per gli ampliamenti, tutti i componenti visibili, compresi quelli esistenti, dovranno essere tinteggiati con particolare attenzione ai rapporti cromatici dei diversi elementi (fabbricati, pavimentazioni, recinzioni, ecc.) rispettando le eventuali indicazioni del regolamento del colore.

I piani attuativi dovranno essere corredati dalle previsioni planovolumetriche dei fabbricati e dalle sistemazioni della viabilità interna, degli accessi e degli spazi scoperti come sopracitato.

Gli allargamenti e la nuova viabilità secondaria e di servizio, come classificata dovrà prevedere, su almeno un lato, quinte arboree, con messa a dimora di specie tipiche dei luoghi secondo le eventuali indicazioni dei sussidi operativi del Piano di Area e di P.I.

Nel caso di incongruenze tra le zone del P.d.A. individuate nella cartografia della presente Variante n.2 al P.I. e le cartografie approvate del Piano d'Area stesso, sono prevalente queste ultime.

2.2. Art. 24 - Centri Storici

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Naturalista
Dott. For. Enrico Longo
Via dei Bersaglieri, 30
45010 Rosolina - RO

Valutatore
Arch. Daniele Lazzarin
Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata
Comune di Porto Tolle - RO

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina:

L'individuazione e la perimetrazione, eseguita ai sensi della legge 31 maggio 1980, n. 80 è definita secondo gli atlanti provinciali pubblicati a cura della Regione Veneto.

Il P.I. verifica la perimetrazione in base alla qualità e alle caratteristiche dell'esistente; individua inoltre gli spazi esterni (parchi, giardini, piazze, slarghi, corridoi e percorsi di collegamento) e formula le relative norme per la progettazione di un sistema integrato di spazi che costituiscano un collegamento tra centro storico, zone di recente edificazione e il sistema delle aree di interesse paesistico-ambientale.

Tutti gli interventi sono soggetti all'approvazione di un piano attuativo secondo quanto previsto al comma precedente. In mancanza di tale piano sono consentiti solo interventi che non comportino alterazioni delle caratteristiche storiche del sito e quelli previsti dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001.

Sono inoltre ammessi gli interventi sui fabbricati e nelle aree vincolate ai sensi dell'ex art. 10 della L.R. 24/85 da attuarsi mediante un piano attuativo secondo le previsioni delle schede e della relativa normativa. Sono inoltre ammesse le destinazioni d'uso previste dall'Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. delle presenti N.T.O.

Sono in ogni caso fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi se già approvati e convenzionati.

Nelle zone di interesse paesistico-ambientale i P.U.A. dovranno garantire:

1. la qualità ambientale nella conservazione e nella trasformazione degli insediamenti esistenti e nella formazione di quelli di nuovo impianto.
2. Deve inoltre essere prevista un'adeguata progettazione degli spazi aperti e delle sistemazioni a verde delle aree scoperte circostanti sia per le nuove costruzioni che per interventi sui fabbricati esistenti.
3. Per le recinzioni compresi i casi di demolizione e di ricostruzione dovranno essere seguite le eventuali indicazioni dei sussidi operativi del Piano di Area e del P.I.
4. In caso di presenza di elementi esistenti, o di progetto, che costituiscono punti detrattori della qualità ambientale ed urbana, devono essere usati tutti gli accorgimenti utili per mitigare l'impatto visivo quali ad esempio: l'uso di particolari materiali e colori, sistemi costruttivi e mascherature con idonee piantumazioni secondo le indicazioni dei sussidi operativi.
5. Per le nuove costruzioni, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e per gli ampliamenti, tutti i componenti visibili, compresi quelli esistenti, dovranno essere tinteggiati con particolare attenzione ai rapporti cromatici dei diversi elementi (fabbricati, pavimentazioni, recinzioni, ecc.) rispettando le eventuali indicazioni del regolamento del colore.
6. I P.U.A. dovranno essere corredati dalle previsioni planivolumetriche dei fabbricati e dalle sistemazioni della viabilità interna, degli accessi e degli spazi scoperti come sopracitato.
7. Gli allargamenti e la nuova viabilità secondaria e di servizio, dovrà prevedere, su almeno un lato, quinte arboree, con messa a dimora di specie tipiche dei luoghi secondo le eventuali indicazioni dei sussidi operativi del Piano di Area e di P.R.G.

2.3. Art. 25 - Beni storico culturali

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina:

Le modalità di intervento dell'attività edilizia per i manufatti definiti Beni storico-culturali vengono di seguito disciplinate in riferimento agli Elaborati 01 e 02 nei quali tali manufatti sono individuati secondo cinque categorie e le cui schede urbanistiche sono allegate alla Var. 1/98 del P.R.G. ed anche riportati nel Piano di Settore delle zone Agricole – L.R. n. 24/85:

- edifici soggetti a vincolo monumentale (art. 10 D.Lgs. 42/2004);
- casoni lagunari e di valle di particolare valore ambientale;
- edifici rurali e manufatti di valore ambientale;
- corti agricole di valore ambientale;
- ville padronali e palazzi;
- manufatti di archeologia industriale.

Per gli ambiti relativi alle cinque categorie di beni storico-culturali, evidenziati nell'allegata cartografia con apposita simbologia, valgono le seguenti norme e disposizioni generali:

1. Per tutti gli edifici è confermata la destinazione d'uso attuale o rilevabile storicamente attraverso la documentazione storica e/o catastale. Sono tuttavia ammesse le attività culturali, il turismo ed il tempo libero, le attività agrituristiche

e turistico-ricettive, etc., purché le suddette destinazioni siano compatibili con il tipo edilizio del bene e previa opportuna sistemazione delle aree scoperte circostanti.

2. Salvo diverse indicazioni eventualmente riportate nelle relative Schede Urbanistiche, per tutti gli edifici di cui al titolo, sono sempre ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001, compreso l'adeguamento igienico-sanitario. Esclusivamente per gli edifici rurali e manufatti di valore ambientale è ammesso anche l'ampliamento, per una sola volta, per l'adeguamento degli standard abitativi o per le altre funzioni ammesse, per un volume massimo di 100 mc.
3. Esclusivamente per i casoni lagunari e di valle sono ammesse ricostruzioni con forme, materiali e tecniche coerenti con i preesistenti, correttamente inseriti nel contesto ambientale-paesaggistico e giustificati da esigenze produttive per l'attività di pesca o per finalità di uso turistico nell'ambito di percorsi naturalistici e didattici.
4. Per tutti gli interventi consentiti devono essere utilizzati materiali e tecniche coerenti a quelle preesistenti. In caso di consolidamento di strutture murarie a vista, o ritenute di particolare valore architettonico, devono essere rispettate le caratteristiche di continuità, pesantezza ed omogeneità e quindi, in primo luogo, applicando la tecnica a "scuci e cucì" con l'uso di elementi e materiali dello stesso tipo. In caso di presenza di elementi decorativi e/o strutturali interessanti, prima della loro sostituzione devono essere esaminate e perseguite tutte le possibilità per il loro consolidamento e riutilizzo in sito.
5. Norme più dettagliate, per i fabbricati e corti rurali di cui ai punti 2 e 3 elencati nel comma 1 del presente articolo, sono riportate nella Scheda Urbanistica riferita allo specifico fabbricato.
6. I manti di copertura, gli infissi e i serramenti devono essere realizzati con forme, materiali e tecniche originarie e/o coerenti con l'assetto storico-tipologico dell'edificio e/o con le caratteristiche ambientali.
7. Per gli spazi distributori e i vari elementi caratteristici (originarie pavimentazioni, aie, porticati, ecc.) devono essere ripristinati e/o rifatti secondo i disegni originari e gli usi tradizionali.
8. Per tutti gli interventi edilizi che comportino evidente miglioramento delle condizioni igieniche è ammessa la deroga ai regolamenti vigenti per ciò che riguarda i parametri di aerilluminazione ed i limiti di altezza utile netta dei piani.
9. per gli interventi sugli edifici di cui al punto 5) e 6) elencati nel comma 1 del presente articolo, devono essere inoltre rispettate le norme di cui all' 2.54, 2.55, **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** delle presenti N.T.O.

2.4. Art. 26 - Zona B1 - Residenziale semiestensiva di completamento

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

In queste zone sono ammessi prevalentemente gli insediamenti residenziali. Sono tuttavia consentite tutte le destinazioni compatibili con la residenza, così come definite dall' **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** delle presenti N.T.O.

Sono escluse tutte le attività produttive, artigianali e commerciali che, a giudizio del Responsabile del Servizio risultino moleste, pericolose o in contrasto con il carattere residenziale della zona.

Ogni intervento edificatorio è subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, al rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente per le zone di completamento e a quanto di seguito stabilito:

- Tipi edilizi consentiti: gli edifici possono essere del tipo singolo a blocco, in linea composto;
- Indice di fabbricabilità fondiaria: 2,50 mc/mq Per gli edifici residenziali esistenti che raggiungono il limite di densità edilizia previsto, è ammesso l'adeguamento di vani abitabili all'altezza minima interna di m 2,70, anche se comporta una variazione in aumento delle volumetrie, purché non determini un aumento della superficie utile;
- Altezza dei fabbricati: non può superare i m 13,00;
- Superficie coperta: la superficie coperta non può superare il 50% della superficie fondiaria;
- Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a 1/2 dell'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m 5,00 o a confine, per le murature in aderenza. Sono ammesse le sopraelevazioni in corrispondenza delle murature preesistenti purché vengano rispettate le distanze tra i fabbricati e le relative norme del Codice Civile. L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di m 2,70 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica delle distanze dai confini.
- Distanza dal ciglio della strada: secondo gli allineamenti preesistenti rilevati in fronte di 100,00 m.
- Distacco tra i fabbricati o tra corpi di fabbrica: non può essere inferiore a m 10,00. Qualora i fabbricati preesistenti nei lotti finitimi all'edificio da edificare o ampliare e prospicienti il medesimo siano ad una distanza inferiore a m. 5,00 dal confine comune, è ammesso il rispetto dei soli m 5,00 dal confine di proprietà, mantenendo comunque una distanza tra fabbricati non inferiore a 1/2 dell'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di m 6,00.

Per le sopraelevazioni sono ammesse le edificazioni in corrispondenza delle murature preesistenti, mantenendo comunque una distanza non inferiore a 1/2 dell'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di m 6,00.

Con riferimento ai due precedenti commi, una distanza inferiore a m 10,00 è ammessa esclusivamente per la parte fronteggiante pareti non finestate.

Nelle nuove costruzioni devono essere previsti i parcheggi nella misura e nelle modalità stabilite dall'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** delle presenti N.T.O.

Diversificazioni tipologiche e di altezza, minori distacchi e distanze, sia tra i fabbricati che dalle strade e dai confini, sono ammessi solo a seguito dell'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, con prescrizioni planivolumetriche, di cui all'art. 19 della L.R. 11/2004.

2.5. Art. 27 - Zona B2 - Residenziale estensiva di completamento

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

In queste zone sono ammessi prevalentemente gli insediamenti residenziali. Sono tuttavia consentite tutte le destinazioni compatibili con la residenza, così come definite dall' **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** delle presenti N.T.O.

Sono escluse tutte le attività produttive, artigianali e commerciali che, a giudizio del Responsabile d'Area, risultino moleste, pericolose o in contrasto con il carattere residenziale della zona.

Ogni intervento edificatorio è subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, al rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente per le zone di completamento e a quanto di seguito stabilito:

- Tipi edilizi consentiti: gli edifici possono essere del tipo casa singola isolata, casa abbinata, casa a schiera, casa a blocco, in linea o composto;
- Indice di fabbricabilità fondiaria: 1,50 mc/mq. Per gli edifici residenziali esistenti che raggiungono il limite di densità edilizia previsto, è ammesso l'adeguamento di vani abitabili all' altezza minima interna di m 2,70, anche se comporta una variazione in aumento delle volumetrie, purché non determini un aumento della superficie utile;
- Altezza dei fabbricati: non può superare i m 10,00;
- Superficie coperta: la superficie coperta non può superare il 40% della superficie fondiaria;
- Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a m 5,00 o a confine, per le murature in aderenza. Sono ammesse le sopraelevazioni in corrispondenza delle murature preesistenti purché vengano rispettate le distanze tra i fabbricati e le relative norme del Codice Civile.
- L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di m 2,70 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica delle distanze dai confini;
- Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a m 5,00; nel caso di allineamenti preesistenti rilevati su un fronte minimo di m 100, il Responsabile d'Area può autorizzare distanze inferiori.
- L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di m 2,70 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica della distanza dalle strade;
- Distacco tra i fabbricati o tra corpi di fabbrica: non può essere inferiore a m 10,00.
- Qualora i fabbricati preesistenti nei lotti finitimi all'edificio da edificare o ampliare e prospicienti il medesimo siano ad una distanza inferiore a m 5,00 dal confine comune, è ammesso il rispetto dei soli m 5,00 da l confine di proprietà, mantenendo comunque una distanza tra fabbricati non inferiore a 2/3 dell'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di m 6,00.

Per le sopraelevazioni sono ammesse le edificazioni in corrispondenza delle murature preesistenti, mantenendo comunque una distanza non inferiore ad 1/2 dell'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di m 6,00 tra pareti finestrate.

Con riferimento ai due precedenti commi, una distanza inferiore a m 10,00 è ammessa esclusivamente per la parte fronteggiante ai due precedenti commi, una distanza inferiore a m 10,00 è ammessa esclusivamente per la parte fronteggiante ai due precedenti commi.

L'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di m 2,70 e comportante una variazione dell'altezza complessiva degli edifici, non viene considerato al fine della verifica del distacco tra i fabbricati.

Nelle nuove costruzioni devono essere previsti parcheggi nella misura e nelle modalità stabilite dall'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** delle presenti N.T.O.

Diversificazioni tipologiche, minori distacchi e distanze, sia tra i fabbricati che dalle strade, sono ammesse solo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Urbanistici Attuativi, con prescrizioni planovolumetriche, redatti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 11/2004

2.6. Art. 28 - Zona C1 - Residenziale estensiva soggetta a piano attuativo

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Tali zone sono destinate prevalentemente alla costruzione di abitazioni. Sono tuttavia consentite tutte le destinazioni compatibili con la residenza, così come definite dall' **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** delle presenti N.T.O.

Sono escluse tutte le attività produttive, artigianali e commerciali che, a giudizio del Responsabile d'Area, risultino moleste, pericolose o in contrasto con il carattere residenziale della zona.

In queste zone ogni intervento edificatorio è subordinato alla predisposizione di un piano attuativo, all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e, ove mancanti, alla sottoscrizione di un atto unilaterale di impegno per la loro realizzazione mediante una convenzione con l'Amministrazione.

Il Piano attuativo è soggetto all'approvazione della Giunta Comunale.

Il rilascio dei certificati di agibilità è soggetto alla ultimazione di tali opere, alla verifica di conformità a seguito di collaudo favorevole, alla cessione delle aree e delle opere previste dal P.I. o alla formazione di vincolo perpetuo di destinazione d'uso per le opere di urbanizzazione primaria previste dal presente articolo.

Si prescrive inoltre quanto segue:

- Tipi edilizi consentiti: gli edifici possono essere del tipo unifamiliare e/ o bifamiliare, a schiera, a blocco, in linea o composto;
- Indice di fabbricabilità fondiaria: 1,5 mc/mq;
- Numero dei piani abitabili: non può essere superiore a 2 oltre al piano terra;
- Altezza dei fabbricati: non può superare i m. 10,50;
- Superficie coperta: la superficie coperta non può superare il 35% della superficie fondiaria;
- Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore a m 5,00;
- Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a m 5,00;
- Distacco tra i fabbricati o corpi di fabbrica: non può essere inferiore a m 10,00.

Nelle nuove costruzioni devono essere previsti parcheggi nella misura e nelle modalità stabilite dall'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** delle presenti N.T.O.

2.7. Art. 29 - Zona C2 - Residenziale di espansione

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Tali zone sono destinate esclusivamente alla costruzione di abitazioni. Sono tuttavia consentite tutte le destinazioni compatibili con la residenza, così come definite dall' **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** delle presenti N.T.O.

Sono escluse tutte le attività produttive, artigianali e commerciali che, a giudizio del Responsabile d'Area, risultino moleste, pericolose o in contrasto con il carattere residenziale della zona.

L'edificazione è subordinata all'approvazione, e alla relativa realizzazione, di un piano urbanistico attuativo che deve interessare l'intera zona di intervento nella zonizzazione.

In questa zona devono essere previste opere di urbanizzazione primaria e secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dall'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** delle presenti N.T.O.

Si prescrivono inoltre quanto segue:

- Tipi edilizi consentiti: gli edifici possono essere del tipo unifamiliare e/o bifamiliare, a schiera, a blocco, in linea o composto;
- Indice di fabbricabilità territoriale: 1,2 mc/mq;
- Altezza dei fabbricati: non può superare i m 10,50;
- Superficie coperta: la superficie coperta non può essere superiore al 40% della superficie fondiaria;
- Distanza dai confini di proprietà: non può essere inferiore ad 1/2 dell'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m 5,00 ed è obbligatoria in ogni caso;
- Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a m 5,00;
- Distacco tra i fabbricati e i corpi di fabbrica: non può essere inferiore a m 10,00.

Nelle nuove costruzioni devono essere previsti parcheggi nella misura e nelle modalità stabilite dall'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** delle presenti N.T.O.

Diversificazioni tipologiche e di altezza, minori distacchi e distanze, sia tra i fabbricati che dalle strade e dai confini, possono essere ammessi solo a seguito dell'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, con previsioni planovolumetriche, di cui all'art. 19 della L.R. 11/2004.

2.8. Art. 30 - Zona C3 - Residenziale di P.E.E.P. approvato

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;
Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Entro tali zone sono valide esclusivamente le norme tecniche già contenute negli elaborati del Piano delle aree per l'Edilizia Economica e Popolare.

Eventuali variazioni generali dovranno uniformarsi alle presenti norme, con particolare riferimento a quanto previsto per le Zone C2, anche per le zone di interesse paesaggistico-ambientale.

In caso di decadenza dello strumento attuativo si applicano le norme relative alle Zone C2 come al comma precedente oltre a quanto previsto dalla legislazione statale in materia.

2.9. Art. 31 - Zona C4 - Residenziale con P.U.A. approvato

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;
Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Entro tali zone sono valide esclusivamente le norme tecniche già contenute negli elaborati del P.U.A. approvato.

Eventuali variazioni generali dovranno uniformarsi alle presenti norme, con particolare riferimento a quanto previsto per le Zone C2 anche per le zone di interesse paesaggistico-ambientale.

In caso di decadenza dello strumento attuativo, per le parti non ultimate, si applica la norma relativa alle Zone C2 come riportato al comma precedente.

2.10. Art. 32 - Zona C5 - Residenziale con Piano di Trasferimento Approvato

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
Piano di Area del Delta del Po;
Piano di Trasferimento.

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;
Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Entro tali zone sono valide esclusivamente le norme tecniche già contenute negli elaborati del Piano di Trasferimento approvato.

2.11. Art. 33 - Zona D1/1 - Produttiva soggetta a Piano di Recupero di Iniziativa pubblica (Area ex Zuccherificio)

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;
Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Trattasi dell'Area dell'ex Zuccherificio di Ca' Tiepolo oggetto di Piano di Recupero.
Entro tali aree rimangono valide le disposizioni dettate dal P.U.A. di riferimento approvato.

2.12.Art. 34 - Zona D1/2 - Produttiva con P.U.A. approvato

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;
Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Entro le zone dotate di Piano Urbanistico Attuativo approvato rimangono valide le previsioni e Norme Tecniche specifiche.

Eventuali varianti dovranno uniformarsi alle presenti norme, con particolare riferimento a quanto prescritto per le zone D1/3 anche per le zone di interesse paesistico-ambientale. In caso di decadenza dello strumento attuativo, nelle parti non attuate, si applicano le norme relative alla zona D1/3 anche per le zone di interesse paesaggistico-ambientale.

Per quanto riguarda le destinazioni d'uso sono ammesse anche quelle previste per la zona D1/3 escluse le attività commerciali della grande distribuzione (supermercati, ipermercati). I parcheggi delle attività commerciali devono essere previsti almeno nella misura di 80 mq ogni 100 mq di superficie lorda dei fabbricati.

2.13. Art. 35 - Zona D1/3 - Produttiva di completamento

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;
Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Sono le parti del territorio da destinare ad insediamenti di carattere industriale e artigianale.

In queste zone possono inoltre insediarsi attività del settore terziario, attività direzionali a servizio delle attività produttive, servizi avanzati e attrezzature commerciali anche se non legate ad attività produttive.

In tali zone sono ammessi anche gli insediamenti produttivi agroindustriali.

Sono previste in particolare le seguenti destinazioni d'uso:

- attività artigianali e industriali;
- mostre di esposizioni;
- laboratori di ricerca e analisi;
- attività annonarie e di stoccaggio;
- attività commerciali all'ingrosso, anche se non legate all'attività produttiva ed altre assimilabili;
- attività di manutenzione e lavorazione dei prodotti connesse con le attività commerciali e di stoccaggio;
- attività di spedizione merci e corrieri;
- attività direzionali (uffici pubblici e privati);
- servizi reali all'Impresa (banche, terziario avanzato e specializzato);
- attività doganali;
- parcheggi;
- impianti ed attività a servizio del traffico automobilistico e nautico (officine meccaniche per automezzi e natanti, garage, distributori di carburante, ecc.);
- impianti tecnici legati all'attività produttiva;
- attrezzature ed impianti di natura ricreativa, sociale e socio-sanitaria per gli addetti o ad integrazione delle attività produttive (mense, impianti di ristorazione, attrezzature sportive, alberghi, ecc.)

Eventuali attività non espressamente indicate possono essere classificate per analogie e complementarietà alle attività economiche sopraesposte. Nell'ambito delle zone produttive è ammessa la compresenza di attrezzature tecnologiche e/o di servizio di interesse pubblico.

Sono inoltre ammesse le abitazioni del custode o del proprietario purché non superino i 500 mc. per unità produttiva.

Le abitazioni devono aggregarsi e comporsi in modo corretto agli edifici alla produzione, possibilmente in aderenza ad essi.

Per le abitazioni non collegate alle attività produttive esistenti alla data di adozione del P.I., sono ammesse solo opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, senza possibilità di incremento di volume.

Entro il limite di questa zona le attività non possono avere carattere nocivo o pericoloso ed è vietato il deposito di materie maleodoranti e insalubri. L'utilizzazione della zona può avvenire direttamente con concessione edilizia purché siano presenti le opere di urbanizzazione primaria o esista il formale impegno del concessionario alla loro realizzazione. Negli interventi di nuova edificazione e/o ampliamento dell'esistente nell'ambito della proprietà devono essere previsti parcheggi funzionali all'attività stessa nella misura del 50% della superficie coperta dei fabbricati.

Alla domanda di permesso di costruire si deve allegare una relazione tecnica inerente al ciclo delle lavorazioni previste, nonché una descrizione particolareggiata sulla consistenza delle acque di rifiuto, dei fumi, delle esalazioni, delle polveri e dei rumori e sui mezzi adottati per la loro neutralizzazione. Le acque di scarico, i fumi, le esalazioni e le polveri non devono comunque risultare nocive all'uomo e all'ambiente.

Si prescrive inoltre quanto segue:

- Superficie del lotto: non può essere inferiore a mq. 1.500;
- Superficie coperta: non può essere superiore al 50% della superficie fondiaria;
- Altezza dei fabbricati: non può essere superiore a m 10,00 con esclusione dei volumi tecnici; possono essere consentite altezze superiori sulla base di documentate esigenze dei cicli produttivi;
- Distanza dai confini: non può essere inferiore ai 2/3 dell'altezza del fabbricato, con un minimo di m 5,0; è consentita l'edificazione in aderenza sul confine, a condizione che le costruzioni abbiano le stesse caratteristiche e le richieste di concessione avvengano congiuntamente;
- Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a m 5,00 lungo le strade con larghezza inferiore a m 7,00; a m 7,50 lungo le strade con larghezza compresa tra m 7,00 e m 15,00; m 10,00 lungo le strade con larghezza superiore a m 15,00;
- Distacco tra fabbricato o corpi di fabbrica: tra fabbricati posti su lotti diversi non può essere inferiore all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più alto, con un minimo di m 10,00; tra fabbricati posti sullo stesso lotto, ove siano insediate funzioni produttive afferenti ad una stessa attività, non si applicano vincoli di distacco purché i diversi corpi di fabbrica costituiscano pertinenze non autonomamente utilizzabili o impianti tecnologici. Per eventuali altri fabbricati (casa del custode, casa del proprietario, ecc.) il distacco non può essere inferiore all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più alto con un minimo di m 10,00.

Distanze e distacchi inferiori, rispetto a quanto sopra previsto, sono subordinati all'approvazione di piani urbanistici attuativi con indicazioni planivolumetriche di cui all'art. 19 della L.R. 11/2004.

L'utilizzazione della zona può avvenire a seguito della approvazione di un piano urbanistico attuativo che preveda opere di urbanizzazione primaria e secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dall'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** delle presenti N.T.O., con le integrazioni di cui all'art. 2, secondo comma della Legge 24.03.1989 n. 122.

2.14. Art. 36 - Zona D2/1 - Artigianale e commerciale di completamento

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

La zona di cui al titolo è destinata all'insediamento di attività artigianali e commerciali, del direzionale a servizio del produttivo, nonché attrezzature commerciali all'ingrosso e della grande distribuzione.

Sono inoltre ammesse le abitazioni del custode e del proprietario purché non superino i 500 mc per unità produttiva. L'utilizzazione della zona può avvenire con permesso di costruire purché siano presenti le opere di urbanizzazione primaria o esista formale impegno del concessionario alla loro realizzazione.

Si prescrive inoltre quanto segue:

- Superficie del lotto: non può essere inferiore a mq 1.000;
- Superficie coperta: non può essere superiore al 40% della superficie fondiaria;
- Altezza dei fabbricati: non può essere superiore a m 10,00 esclusi i volumi tecnici; possono essere consentite altezze superiori sulla base di documentate esigenze dei cicli produttivi;
- Distanza dai confini: non può essere inferiore ai 2/4 dell'altezza del fabbricato, con un minimo di m 5,00; è consentita l'edificazione sul confine nel caso di edifici in aderenza;
- Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a m 5,00 per strade non più larghe di m 7,00 a m 7,50 per strade con larghezza da m 7,00 a m 15,00, a m 10,00 per strade con larghezza superiore a m 15,00;
- Distacco tra fabbricati o corpi di fabbrica: tra fabbricati posti su lotti diversi non può essere inferiore all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più alto, con un minimo di m 10,00; tra fabbricati posti sul lotto, ove siano insediate funzioni produttive afferenti ad una stessa fabbrica costituiscano pertinenza non autonomamente utilizzabili o impianti tecnologici. Per eventuali altri fabbricati (casa del custode, casa del proprietario, ecc.) il distacco non può essere inferiore all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più alto con un minimo di m 10,00.

Le cabine elettriche, se necessarie all'azienda, possono essere costruite con distacchi minimi dalle strade di m 5,00 e dai fabbricati preesistenti di m 6,00. Distanze e distacchi inferiori, rispetto a quanto sopra previsto sono subordinati all'approvazione di piani urbanistici attuativi con indicazioni planivolumetriche di cui all'art. 19 della L.R. 11/2004.

2.15. Art. 37 - Zona D2/2 - Artigianale e commerciale con P.U.A. Approvato

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;
Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Entro le zone dotate di Piano Attuativo approvato rimangono valide le previsioni e le Norme Tecniche del Piano stesso. Eventuali varianti dovranno uniformarsi alle presenti norme con particolare riferimento a quanto prescritto per le zone D2/3. In caso di decadenza dello strumento attuativo, in quanto non attuato, si applicano le norme relative alla zona D2/3 come previsto dal comma precedente.

2.16. Art. 38 - Zona D2/3 - Artigianale e commerciale di previsione

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;
Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Nelle zone di cui al titolo, sono previste sia le destinazioni d'uso che le norme di edificabilità prescritte per la zona D2/1. L'utilizzo della zona può avvenire a seguito dell'approvazione di un piano urbanistico attuativo che preveda le opere di urbanizzazione primaria e secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dall'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** delle presenti N.T.O., con le integrazioni di cui all'art. 2 secondo comma, L. n. 122 del 24.03.1989.

2.17. Art. 39 - Zona D2/4 - Artigianale e commerciale soggetta a Piano di Recupero

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;
Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Nelle zone di cui al titolo, sono previste sia le destinazioni d'uso che le norme di edificabilità prescritte per la zona D2/1. L'utilizzo della zona può avvenire a seguito dell'approvazione di un piano urbanistico attuativo che preveda le opere di urbanizzazione primaria e secondaria in misura non inferiore a quanto previsto dall'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** delle presenti N.T.O., con le integrazioni di cui all'art. 2 secondo comma, L. n. 122 del 24.03.1989.

2.18. Art. 40 - Zona D3/1 - Commerciale e direzionale di previsione e con P.U.A. approvato

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;
Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

La zona di cui al titolo, è destinata all'insediamento di attività commerciali, direzionali, e di piccolo artigianato. In particolare sono previste le seguenti destinazioni d'uso:

- grande distribuzione;
- mostre ed esposizioni;

- attrezzature ed impianti ricreativi e ricettivi (mense, impianti di ristorazione, attrezzature sportive, alberghi, ecc.);
- attività direzionali (uffici pubblici e privati);
- servizi reali all'impresa (banche, terziario avanzato e specializzato);
- residenza limitatamente al piano secondo;
- eventuali attività non espressamente indicate possono essere classificate per analogia e complementarietà;

Sono escluse le attività artigianali e industriali.

Per quanto riguarda gli interventi edilizi e urbanistici gli stessi sono subordinati all'approvazione di un piano attuativo con previsioni planivolumetriche, riferito all'intera zona ed elaborato ai sensi dell'art. 19 della L.R. 11/2004 integrato da:

- progetto di massima in scala 1:200 per tutti i manufatti previsti, con individuazione delle destinazioni d'uso ai diversi piani e dei percorsi orizzontali e verticali;
- delimitazione delle unità minime di intervento;
- progetto dettagliato delle zone per il parcheggio degli autoveicoli e per la viabilità interna;
- progetto dettagliato delle aree verdi con la messa a dimora di almeno due piante autoctone.

Si prescrive inoltre quanto segue:

- Superficie coperta: non può essere superiore al 30% della superficie territoriale dell'intera zona;
- Altezza dei fabbricati: non può essere superiore a m 12,00 con esclusione dei volumi tecnici;
- Distanza dai confini: non può essere inferiore ai 2/3 dell'altezza del fabbricato, con un minimo di m 5,00; è consentita l'edificazione sul confine nel caso di edifici in aderenza;
- Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a m 5,00 per strade non più larghe di m 7,00, a m 7,50 per strade con larghezza compresa tra m 7,00 e m 15,00; a m 10,00 per strade con larghezza superiore a m 15,00;
- Distacco tra fabbricati o corpi di fabbrica: tra fabbricati posti su lotti diversi non può essere inferiore all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più alto, con un minimo di m 10,00; tra fabbricati posti sullo stesso lotto, ove siano insediate funzioni produttive afferenti ad una stessa attività, non si applicano vincoli di distacco purché i diversi corpi di fabbrica costituiscano pertinenze non autonomamente utilizzabili o impianti tecnologici.

Per eventuali altri fabbricati (casa del custode, casa del proprietario, ecc) il distacco non può essere inferiore all'altezza del fabbricato o corpo di fabbrica più alto.

Per attività esistenti, nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti è consentita la costruzione dell'alloggio del titolare o del custode nel limite di mc 500 anche ai piani inferiori al secondo.

2.19. Art. 41 - Zona D3/2 - Attrezzature ricettive per il turismo all'aria aperta con P.U.A. approvato

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

L.R. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Entro le zone dotate di Piano Attuativo Approvato, rimangono valide le previsioni e le norme tecniche del Piano stesso. Eventuali varianti dovranno uniformarsi alle presenti norme, con particolare riferimento per le zone D3/3 anche per le zone di interesse paesistico-ambientale.

In caso di decadenza dello strumento attuativo, in quanto non attuato, si applicano le norme relative alla Zona D3/3 secondo quanto previsto al comma precedente.

2.20. Art. 42 - Zona D3/3 - Attrezzature ricettive per il turismo all'aria aperta di previsione

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

L.R. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

L.R. 33/2002 e s.m.i.;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Trattasi delle aree di cui all'art. 26 della L.R. 11/2013.

Nei siti per le attrezzature per il turismo all'aria aperta come individuati negli elaborati grafici di progetto o di nuova individuazione da parte dell'Amministrazione Comunale o comunque nelle aree già destinate a tale scopo, i campeggi

devono essere realizzati ponendo la massima cura nella predisposizione e nell'attrezzatura della zona interessata, al fine di salvaguardare tutte le emergenze naturalistiche e paesaggistiche esistenti e migliorandole.

È fatto divieto di procedere all'abbattimento delle specie arboree esistenti, salvo casi di comprovata necessità e/o di poca rilevanza naturalistico-paesaggistica nel qual caso è prescritto il reimpianto di essenze arboree di analoga specie.

Le piantagioni esistenti vanno opportunamente integrate con specie autoctone o naturalizzate al fine di ombreggiare ed arredare convenientemente i piazzali di sosta scoperti; devono inoltre essere previste quinte arboree ed arbustive per il mascheramento delle strutture di servizio suscettibili di alterare lo stato dell'ambiente ed il paesaggio. Per la realizzazione delle infrastrutture necessarie va prescritto l'utilizzo di tipologie costruttive a basso impatto ambientale l'inserimento paesaggistico del nuovo insediamento.

L'utilizzazione della zona deve avvenire mediante formazione di un piano urbanistico attuativo planivolumetrico con previsioni unitarie e delle unità minime d'intervento comprendente tutte le opere e gli impianti necessari descrivendo in dettaglio l'uso dei materiali da impiegare e così pure il sistema del verde e superficie pavimentata, nonché gli indispensabili allacciamenti.

Gli standard di riferimento devono essere quelli previsti dalla normativa di settore.

Per la costruzione di impianti fissi al servizio del campeggio la densità territoriale è di 0,20 m3/m2.

Le costruzioni, da definire in forma planivolumetrica con il progetto attuativo dovranno osservare i seguenti limiti:

- numero dei piani: due compreso piano terra;
- altezza massima: m 7,50;
- distanze tra fabbricati e corpi di fabbrica: m 10,00;
- distanza dai confini: m 5,00;
- distanza dal ciglio della strada: m 10,00.

È consentita la costruzione di fabbricati ad uso ricettivo (bungalows o simili) come previsto dalla normativa regionale di riferimento (L.R. 11/2013) o sue successive modificazioni. In ogni caso la volumetria complessiva delle strutture ricettive aggiunta a quella degli impianti fissi di servizio non potrà superare i parametri fissati dall'art. 30 della L.R. n. 33/2002.

All'interno di dette zone sono localizzati i singoli complessi ricettivi all'aperto, così come definiti dalla L.R. 11/2013 o sue successive modificazioni, i quali sono soggetti a vincolo decennale di destinazione d'uso ai sensi della Legge 17 maggio 1983, n. 217.

Tutti i complessi ricettivi sono tenuti al rispetto dei requisiti obbligatori previsti dalla classificazione di cui alla L.R. n. 11/2013 e sue successive modificazioni per ciascuna categoria di struttura ricettiva.

Nel caso in cui i complessi non rispondano ai predetti requisiti minimi, essi devono adeguarsi nei termini e con le modalità prescritte dalla L.R. n. 11/2013 e sue successive modificazioni.

La realizzazione delle opere di adeguamento ai requisiti minimi è soggetta a permesso di costruire, ai sensi del D.P.R. 380/2001. L'esercizio dello stesso è soggetto a titolo abilitativo ai sensi della L.R. n. 11/2013, previa relativa classificazione del complesso da parte della Amministrazione Comunale. L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata nei modi e alle condizioni di cui alla L.R. 11/2013 e sue successive modificazioni.

Nel rispetto della classificazione in categorie di cui alla L.R. 11/2013 è consentita la dotazione di ristoranti, bar e degli altri servizi accessori (complementari) allegata alla succitata legge, purché in proporzione alle necessità degli utenti e unicamente riservati agli stessi, così come previsto dalla suddetta L.R. 11/2013. Il piano attuativo potrà prevedere anche aree destinate al tempo libero con attrezzature per uso pubblico purché dotate di adeguati parcheggi o aree di sosta non compresi in quelli di servizio al campeggio.

Sono ammessi interventi di manutenzione, adeguamento, risanamento, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione sempre ai fini dello adeguamento alle prescrizioni di cui alla L.R. 11/2013 purché venga rispettato l'indice massimo di 0,20 m3/m2.

Per quanto non specificatamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2013.

Deve inoltre essere prevista un'adeguata progettazione degli spazi aperti e delle sistemazioni a verde delle aree scoperte circostanti sia per le nuove costruzioni che per interventi sui fabbricati esistenti.

Per le recinzioni compresi i casi di demolizione e ricostruzione dovranno essere seguite le eventuali indicazioni dei sussidi operativi del P.d.A. e del P.I.

Per le nuove costruzioni, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e per gli ampliamenti, tutti i componenti visibili, compresi quelli esistenti, dovranno essere tinteggiati con particolare attenzione ai rapporti cromatici dei diversi elementi (fabbricati, pavimentazioni, recinzioni, ecc.) rispettando le eventuali indicazioni del regolamento del colore approvato.

I piani attuativi dovranno essere corredati dalle previsioni planivolumetriche dei fabbricati e dalle sistemazioni della viabilità interna, degli accessi e degli spazi scoperti come sopracitato.

Gli allargamenti e la nuova viabilità secondaria e di servizio, come classificata all'art. 53, dovrà prevedere su almeno un lato quinte arboree, con messa a dimora di specie tipiche dei luoghi secondo le eventuali indicazioni dei sussidi operativi del P.d.A. e del P.I.

Le norme sopracitate valgono anche nelle aree di interesse paesistico-ambientale.

2.21. Art. 43 - Zona D4/1 - Portuale fluviale esistente

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Per tali strutture è consentito l'ampliamento sino al raddoppio dei posti barca esistenti alla data di approvazione del P.A.T.

Il piano attuativo dovrà prevedere la nuova localizzazione della esistente passerella che connette alla zona di balneazione; la sua diminuzione e rimozione potrà avvenire solo successivamente il collaudo del nuovo elemento di connessione.

2.22. Art. 44 - Zona D4/2 - Portuale fluviale di progetto

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Le zone di cui al titolo individuano aree su cui localizzare strutture portuali.

Per tali zone valgono le seguenti prescrizioni:

- è consentita la costruzione, oltre che delle opere portuali, delle opere edilizie necessarie e finalizzate allo svolgimento delle funzioni di cui sopra: edifici per attività di servizio direzionali, edifici e magazzini per il controllo e il rimessaggio, officine e impianti per la distribuzione del carburante, strutture tecniche per la cantieristica ed eventuali altre strutture che si rendessero necessarie per lo svolgimento della attività sopraelencate.

Il P.U.A. potrà essere elaborato anche dai privati proprietari o concessionari degli immobili e delle aree in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale ed in ottemperanza degli indirizzi che lo stesso fornirà.

L'Amministrazione Comunale potrà fare proprio il P.U.A. così definito.

Deve inoltre essere prevista un'adeguata progettazione degli spazi aperti e delle sistemazioni a verde, delle aree scoperte circostanti sia per le nuove costruzioni che per interventi sui fabbricati esistenti.

Per le recinzioni compresi i casi di demolizione e ricostruzione dovranno essere seguite le eventuali indicazioni dei sussidi operativi.

Per le nuove costruzioni, per interventi di ristrutturazione edilizia e per gli ampliamenti, tutti i componenti visibili, compresi quelli esistenti, dovranno essere tinteggiati con particolare attenzione ai rapporti cromatici dei diversi elementi (fabbricati, pavimentazioni, recinzioni, ecc.) rispettando le eventuali indicazioni del regolamento del colore.

I piani attuativi dovranno essere corredati dalle previsioni planivolumetriche dei fabbricati e dalle sistemazioni della viabilità interna, degli accessi e degli spazi scoperti come sopraccitato e dovranno essere redatti secondo quanto previsto al titolo II° della L.R. 27.06.1985 n. 61 e tener conto:

- un rapporto di copertura non superiore al 25% della superficie territoriale corrispondente alla somma di tutte le aree che, in conseguenza delle previsioni del piano attuativo risulteranno emerse a seguito degli eventuali imbonimenti, con l'esclusione dei pontili e delle dighe foranee;
- delle possibili alterazioni delle componenti storico-culturali e naturalistico-ambientali dei siti investiti dall'intervento;
- dei problemi indotti dal traffico sulle vie di acqua e di terra;
- dell'impatto sull'ambiente;
- dei costi delle infrastrutture tecnologiche necessarie;
- delle attrezzature di supporto a terra esistenti e previste;
- dei fenomeni di degrado in atto sulle sponde e sui fondali, nonché quelli indotti dal previsto intervento;
- del pescaggio, lunghezza, etc. delle imbarcazioni per cui è previsto l'attracco, nonché degli altri parametri tecnico-settoriali;
- è richiesta l'autorizzazione dell'autorità competente.

La realizzazione delle attrezzature previste entro gli spazi acquei deve avvenire contestualmente a quella delle strutture di servizio a terra, e degli sbocchi a mare e/o a fiume.

Nel caso di piano attuativi approvati, vale quanto previsto dagli stessi.

Gli allargamenti e la nuova viabilità secondaria e di servizio dovrà prevedere su almeno un lato quinte arboree, con messa a dimora di specie tipiche dei luoghi secondo le eventuali indicazioni dei sussidi operativi del P.d.A. e del P.I.

Data la specificità delle infrastrutture e dei manufatti necessari al suo funzionamento, ulteriori norme relative ai parametri urbanistici vengono rinviate alla formazione dello strumento attuativo, unico momento possibile per la verifica dimensionale e localizzativa delle diverse componenti dell'infrastruttura portuale.

Fino all'utilizzazione portuale prevista dalle presenti norme, nelle aree o specchi d'acqua interessati possono essere autorizzate attività agricole, di pesca professionale e acquacoltura.

2.23. Art. 45 – Zona D5 – Aree per rimessaggio barche

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;
Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Tali aree sono destinate al rimessaggio di natanti da diporto e pesca.
Entro tali zone è consentita la realizzazione di strutture leggere, rimovibili ed ecocompatibili, per il deposito di materiale e attrezzature e/o per attività connesse alla funzione di rimessaggio barche, per un massimo complessivo di 150 mc.
Tali strutture dovranno avere copertura piana ed altezza massima pari a m. 3,50.

2.24. Art. 46 - Zona D6 - Produttiva/ Agroindustriale

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;
Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Trattasi di zone destinate a produzioni di tipo agroindustriale.
E' sempre consentita la presenza delle quantità di edificato a destinazione direzionale necessarie al funzionamento delle attività consentite.

E' inoltre consentita la realizzazione della residenza per la custodia degli impianti nella misura di 600 mc. per ciascuna attività.

La qualità delle aree ed il ruolo strategico di tali interventi rendono necessaria una progettazione particolarmente approfondita.

Gli interventi sono subordinati alla approvazione di un P.U.A. interessante l'interezza dell'ambito di intervento previsto nella zonizzazione. Nel caso di ampliamenti di attività esistenti non necessita la predisposizione del Piano Attuativo preventivo.

Il P.U.A. potrà essere elaborato anche dai privati proprietari degli immobili in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale ed in ottemperanza degli indirizzi che lo stesso fornirà.

Il Piano Particolareggiato dovrà essere corredato da un planivolumetrico che, lasciando libere le modalità edificatorie degli impianti specificamente produttivi, definisca l'organizzazione delle aree per la eventuale localizzazione dei servizi ed attrezzature generali nonché gli spazi di pertinenza delle unità produttive che affacciano gli elementi viari. Tale elaborato definirà allineamenti per i corpi di servizio delle unità produttive (uffici, magazzini, residenza del custode, ecc.) dettando anche eventuali indicazioni costruttive e di uso dei materiali per la formazione degli stessi; detterà altresì le modalità generali per la organizzazione degli spazi aperti posti tra gli stessi e gli elementi viari pubblici (lastricature, percorsi, piantumazioni, recinzioni, ecc.).

Il P.U.A. sarà altresì corredato da un elaborato che definisca le caratteristiche tecniche e dei materiali per la formazione degli elementi della viabilità (meccanica e pedonale), degli spazi di sosta e della alberature che dovranno essere previste in relazione agli stessi ed a schermatura dell'intervento complessivo.

All'interno della zona in oggetto le attività e i depositi di sostanze e materiali non possono avere carattere nocivo per l'uomo e per l'ambiente.

Alla domanda di concessione edilizia, conseguente all'approvazione dello strumento urbanistico attuativo e relativa agli impianti da costruirsi, deve essere allegata una relazione tecnica prodotta da professionista qualificato che descriva dettagliatamente il ciclo di lavorazione, con particolare riguardo alle caratteristiche quantitative e qualitative delle acque di scarico, dei fumi, delle esalazioni, delle polveri, dei rumori, ed ai mezzi che si intendono impiegare per la neutralizzazione delle emissioni. La relazione inoltre deve porre in evidenza, attraverso la costruzione dell'albero degli eventi, i rischi di incidenti rilevanti, come definiti dalla Direttiva del Consiglio CEE del 24.06.1982 n. 501, recepita dal D. P.R. n. 175 del 17.05.1988, e specificare quali siano i dispositivi di sicurezza adottati.

Nella formazione del P.U.A. valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- superficie minima del lotto industriale: m² 2.000;
- rapporto di copertura massimo: 50%;

- altezza massima: m 10,00, volumi tecnici esclusi. Altezze superiori possono essere consentite solo per documentate esigenze dei cicli di produzione;
 - distanza dai confini, dal ciglio della strada e distacchi tra i fabbricati: saranno determinati in sede di elaborati del P.U.A. dalle tavole definenti i contenuti planivolumetrici come stabilito dall'art. 19 della L.R. 11/2004.
- E' ammessa all'interno di questa zona la compresenza di attrezzature tecnologiche o di interesse collettivo.

2.25. Art. 47 – Zona D7 – Aree per la sosta attrezzata

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;
Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

L'area di cui al presente articolo è destinata, oltre che alla sosta di autoveicoli per i turisti in transito, ad ospitare tutte quelle attrezzature di servizio necessarie e funzionali per incentivare il turismo di visitazione nell'area del Delta del Po.

Per tali aree deve essere predisposto un progetto unitario che tenga conto delle peculiarità del luogo in cui si inserisce e che preveda in particolare:

- la piantumazione di specie arboree e/o arbustive autoctone;
- la predisposizione di spazi di sosta temporanea per autoveicoli, camper, roulotte, case mobili, etc.;
- la valorizzazione delle preesistenze architettoniche, ambientali e morfologiche del sito;
- la riqualificazione della viabilità minore ordinaria in fregio alle aree di sosta attrezzata;
- l'inserimento di funzioni che incentivino il turismo di visitazione nell'area del Delta del Po;
- piccoli manufatti per i servizi agli utenti con tipologie e materiali tipici dei luoghi;
- impianti per la distribuzione carburanti;
- l'organizzazione di un sistema per la raccolta dei rifiuti.

E' consentita la realizzazione di modeste strutture necessarie alle funzioni dell'area quali: piccoli servizi per il turismo di visitazione, gazebo, tettoie di ricovero, piccoli magazzini, cestini portarifiuti, ecopiazzole, illuminazione, ecc..

La pavimentazione dei percorsi pedonali e veicolari deve essere del tipo permeabile con il divieto assoluto di manti continui di asfalto o cemento.

Tutte le strutture, le attrezzature e gli elementi di arredo devono essere realizzate con materiali e forme tradizionali e garantire risultati estetici di qualità.

Il volume delle nuove costruzioni da realizzare di cui al precedente comma 3, non deve superare l'indice territoriale di 0,10 mc/mq con un solo piano fuori terra, per un massimo complessivo di 300 mc.

Tutta l'area dovrà essere opportunamente piantumata e schermata per mitigare l'impatto visivo e arredata con pavimentazioni che tengano conto delle eventuali indicazioni dei sussidi operativi del P.d.A.

2.26. Art. 48 - Zona D8/1 - Ricettivo turistica di previsione

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
L.R. n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;
Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

La zona di cui al titolo è destinata all'insediamento di attività ricettive quali: alberghi, case albergo, pensioni, locande, bungalows, ristoranti, attività commerciali, per il tempo libero e lo svago, e comunque tutte le attività complementari alle attività ricettivo-turistiche così come definite dalla L.R. n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e s.m.i.

Limitatamente ad ogni singola attività ricettiva è ammessa l'abitazione del custode o del proprietario nel limite massimo di 500 mc.

L'utilizzazione della zona deve avvenire mediante la preliminare predisposizione di un piano urbanistico attuativo planivolumetrico con previsioni unitarie per tutta la zona e delle unità minime d'intervento, il quale oltre ai tipi edilizi deve prevedere la sistemazione delle parti scoperte; da sistemare a verde e a specchi d'acqua oltre ai vari spazi funzionali

all'attività avendo cura di riprodurre nell'organizzazione dell'insieme caratteristiche ambientali tipologiche della zona del Delta del Po.

Indice di fabbricabilità territoriale: non può superare 1,0 mc/mq.

Superficie coperta: non può essere superiore al 30% della superficie del lotto

Altezza dei fabbricati: l'altezza prevalente degli edifici non può superare i m 7,50 sono ammesse altezze fino a 10,50 m solo per gli edifici destinati ad attrezzature ricettive di uso pubblico;

Distanza dai confini: non può essere inferiore a 1/2 dell'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m 5,00;

Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a m 10,00

Distacco tra i fabbricati o tra corpi di fabbrica: non può essere inferiore a m 10,00

Per le nuove costruzioni, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e per gli ampliamenti, tutti i componenti visibili, compresi quelli esistenti, dovranno essere tinteggiati con particolare attenzione ai rapporti cromatici dei diversi elementi (fabbricati, pavimentazioni, recinzioni, ecc.) rispettando le eventuali indicazioni del regolamento del colore.

I piani attuativi dovranno essere corredati dalle previsioni planivolumetriche dei fabbricati e dalle sistemazioni della viabilità interna, degli accessi e degli spazi scoperti come sopracitato.

Gli accessi, gli allargamenti e la nuova viabilità secondaria e di servizio, dovrà prevedere su almeno un lato quinte arboree, con messa a dimora di specie tipiche dei luoghi secondo le eventuali indicazioni dei sussidi operativi del P.d.A. e del P.I.

Per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere si dovranno rispettare gli standards previsti dall'Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. delle presenti N.T.O.

2.27. Art. 49 - Zona D8/2 - Riqualficazione paesaggistico ambientale

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Tali interventi possono riguardare aree attualmente destinate prevalentemente all'agricoltura in tutto o in parte e comprese in più ampie aziende agricole.

In queste zone deve essere favorita la formazione di nuclei di vegetazione e di quinte arboree e/o arbustive di nuovo impianto e l'ampliamento ed arricchimento di quelle esistenti sia lungo il perimetro delle zone coltivate adiacenti, delle zone umide, dei corsi d'acqua o di altri elementi fisici presenti sul territorio al fine di pervenire ad una maggiore articolazione del paesaggio che permetta, tra l'altro, la costruzione di habitat idonei alle specie animali e vegetali.

In tali aree potranno essere limitate in tutto o in parte le aree coltivate con la creazione di un'alternanza di zone umide, boschive e prative realizzate anche attraverso interventi di sistemazione idraulico-agraria.

In tali ambiti possono essere predisposti percorsi pedonali, ciclabili ed equestri realizzati secondo le modalità per l'equipaggiamento paesistico indicati nei sussidi operativi del Piano di Area. E' possibile predisporre piccoli servizi per il turismo di visitazione e per il tempo libero con tipologie edilizie tipiche del luogo e con materiali tradizionalmente impiegati in tali zone.

Le modificazioni dello stato attuale sono subordinate all'approvazione di un piano urbanistico attuativo che deve interessare l'intera area e corredato dalle previsioni planivolumetriche dei fabbricati, dalla sistemazione della viabilità interna, degli accessi, delle aree scoperte e con la previsione delle unità minime d'intervento.

Sono ammesse nuove costruzioni, ampliamenti ed interventi di ristrutturazione edilizia sui fabbricati esistenti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.

Tipi edilizi consentiti: i nuovi edifici possono essere del tipo unifamiliare e/o bifamiliare a schiera, a blocco, in linea o composto.

Indice di fabbricabilità territoriale: non può superare 0,10 m3/m2. esclusi i servizi comuni.

Superficie coperta: non può essere superiore al 10% della superficie dell'area interessata dall'intervento.

Altezza dei fabbricati: per le nuove costruzioni non deve superare i m 3,50; per i fabbricati esistenti non sono ammessi aumenti dell'altezza attuale o, se in parte crollati, di quella preesistente supportata da idonea documentazione. Sono ammesse altezze fino a m 10,00 solo per edifici destinati ad attrezzature per l'osservazione paesaggistica.

Distanze dai confini: non può essere inferiore a m 10,00. In caso di fabbricati esistenti potrà essere mantenuta quella attuale.

I nuovi fabbricati dovranno rispettare la tipologia edilizia del luogo con l'uso di materiali tradizionali.

Tutti gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dall'2.1.30 anche per le zone di interesse paesistico ambientale.

2.28. Art. 50 - Zona D9 - Attrezzature per la balneazione

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;
L.R. n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"
Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;
Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

La zona di cui al titolo è destinata all'insediamento di attività ricettive quali: pensioni, locande, bungalows, ristoranti, attività commerciali, per il tempo libero e lo svago, e comunque tutte le attività complementari alle attività ricettivo-turistiche così come definite dalla L.R. n.11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e s.m.i..

Limitatamente ad ogni singola attività ricettiva è ammessa l'abitazione del custode o del proprietario nel limite massimo di 500 mc.

Il volume dell'attività ricettiva non potrà superare il 40% del volume complessivo di zona.

Per tali zone comprese nelle aree di interesse paesistico-ambientale vale quanto previsto all'2.88 delle presenti N.T.O.

L'utilizzazione della zona deve avvenire mediante la preliminare predisposizione di un piano urbanistico attuativo planivolumetrico con previsioni unitarie per tutta la zona e delle unità minime d'intervento, il quale, oltre ai tipi edilizi, deve prevedere la sistemazione delle parti scoperte, da sistemare a verde e a specchi d'acqua oltre ai vari spazi funzionali all'attività avendo cura di riprodurre nell'organizzazione dell'insieme caratteristiche ambientali tipologiche della zona del Delta del Po con materiali tipici dei luoghi.

Indice di fabbricabilità territoriale: non può superare 0,60 mc/mq

Superficie coperta: non può essere superiore al 25% della superficie dell'area interessata dall'intervento;

Altezza dei fabbricati: l'altezza prevalente degli edifici non può superare i m 5,00 sono ammesse altezze fino a m 10,00 solo per gli edifici destinati ad attrezzature per l'osservazione paesaggistica;

Distanza dai confini: non può essere inferiore a 1/2 dell'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m 5,00.

Deve inoltre essere prevista un'adeguata progettazione degli spazi aperti e delle sistemazioni a verde e a parcheggio delle aree scoperte circostanti sia per le nuove costruzioni che per interventi sui fabbricati esistenti.

Per le recinzioni compresi i casi di demolizione e ricostruzione dovranno essere seguite le eventuali indicazioni dei sussidi operativi del P.d.A.

Per le nuove costruzioni, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e per gli ampliamenti, tutti i componenti visibili, compresi quelli esistenti, dovranno essere tinteggiati con particolare attenzione ai rapporti cromatici dei diversi elementi (fabbricati, pavimentazioni, recinzioni, ecc.) rispettando le eventuali indicazioni del regolamento del colore.

I piani attuativi dovranno essere corredati dalle previsioni planivolumetriche dei fabbricati e dalle sistemazioni della viabilità interna, degli accessi e degli spazi scoperti come sopracitato.

Gli accessi, gli allargamenti e la nuova viabilità secondaria e di servizio, dovrà prevedere su almeno un lato quinte arboree, con messa a dimora di specie tipiche dei luoghi secondo le eventuali indicazioni dei sussidi operativi del P.d.A. e del P.I.

2.29. Art. 51 - Zona D10 - Aree a destinazione turistico-residenziale di previsione (case per villeggiatura)

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
L.R. n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", artt. 2;
Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;
Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;
Elab. 04 Schede normative degli accordi pubblico/ privato;

Disciplina di zona:

Tali aree sono destinate alla realizzazione di complessi per la ricezione turistica e la villeggiatura.

Per tali aree valgono le disposizioni normative della L.R. n.11/2013 e s.m.i.

Tali zone non sono localizzate negli elaborati grafici in scala 1:5.000 e 1:2.000, ma vengono disciplinate nelle schede degli accordi pubblico privato (Elab.04 Schede normative degli accordi pubblico/privato).

2.30. Art. 52 - Attività economiche fuori zona da confermare e/o ampliare

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;
Elab. 05 - Schede Attività economiche fuori zona;

Disciplina di zona:

Tali zone, con carattere puntiforme, risultano già utilizzate con manufatti di carattere produttivo e turistico-ricettivo, pur non essendo organicamente inserite nell'ambito di una corretta pianificazione.

L'individuazione di tali ambiti definiti ed individuati, per i quali è stata predisposta specifica scheda, consentirà di mantenere innanzitutto le attività esistenti, nonché di rendere possibili eventuali ampliamenti dei manufatti, per incentivare l'occupazione nell'azienda o per adeguamenti di vario genere.

Per le eventuali attività individuate nelle planimetrie di progetto della presente Variante n.2 al P.I., per le quali non è stata predisposta la relativa scheda di censimento, saranno possibili i soli interventi disciplinati dal D.P.R. n. 380/2001, art. 3, lett. a), b), c), d) ed ampliamenti finalizzati all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico per un massimo di mc 80.

Gli ampliamenti di edifici di attività economiche dovranno osservare le prescrizioni normative di cui alle schede di riferimento, ed inoltre dovranno garantire:

- la realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti e delle aree di standards di legge in relazione all'attività svolta;
- adeguate forme di prevenzione dell'inquinamento e di salvaguardia dell'ambiente, da realizzarsi, specie sui confini verso la campagna, con schermi alberati di medio ed alto fusto, per attenuare l'impatto ambientale;
- l'eventuale ampliamento dovrà in ogni caso essere effettuato ponendo particolare attenzione alla ricomposizione unitaria dei vari edifici preesistenti; quindi, preliminarmente ad ogni intervento, dovranno essere demolite eventuali superfetazioni stratificatesi nel tempo.

Per le eventuali attività esistenti non individuate e non schedate dalla presente Variante n.2 al P.I. saranno possibili i soli interventi di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. n. 380/2001.

2.31. Art. 53 - Zona D.10.01 Pesca professionale: pontili attrezzati coperti – cavane, pontili e passerelle

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

Variante n.1 al Piano degli Interventi - Settore Pesca;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Le zone di cui al presente articolo sono indicate per la realizzazione delle seguenti strutture, a servizio esclusivo degli addetti alla pesca professionale:

- TIPOLOGIA 1: PONTILI ATTREZZATI COPERTI strumentali all'attività della pesca professionale a mare, per vivai, ed al servizio di attività di cui ai Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 sez. VII, compresi i servizi igienici e di ristoro funzionali alla prolungata permanenza degli operatori della pesca. I pontili attrezzati possono essere altresì utilizzati come punto di ristoro con lo scopo di sviluppare l'attività di ititurismo, purché autorizzate dalle amministrazioni competenti: Azienda ULSS e quant'altro previsto dalla normativa vigente. Tale attività non preclude la destinazione originale.
- TIPOLOGIA 2: CAVANE E PONTILI SCOPERTI attrezzati per l'attracco ed il ricovero di imbarcazioni per la pesca professionale;
- TIPOLOGIA 3: PASSERELLE attrezzate per l'attracco di imbarcazioni per la pesca professionale.

TIPOLOGIA 1 - PONTILI ATTREZZATI COPERTI

La costruzione di pontili è subordinata al rilascio del titolo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.s. m.m. i.i. ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) **Tipologie:** le costruzioni dovranno essere realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, seguendo lo schema edilizio previsto dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, scheda tecnica 1.1.
- b) **Caratteristiche costruttive:** ogni intervento edificatorio è subordinato a quanto di seguito stabilito:
 - Tipologie edilizie consentite: fabbricato singolo, fabbricati binati, fabbricati in linea;
 - Dimensioni planimetriche del fabbricato variabili fino a un massimo di m 12,00 di larghezza e m 6,00 di profondità. Lungo il perimetro del fabbricato è consentita la realizzazione di un percorso di servizio avente larghezza massima pari a m 1,00. All'interno del pontile è consentita la realizzazione di pareti divisorie e servizi igienici;
 - Altezza minima in gronda: m 2,20- 2,50;
 - Altezza media min.: m 2,70 – max.: m 3,20;
 - Distacco tra i fabbricati: non può essere inferiore a m 6,00 o in aderenza;
 - Accesso dalla sommità arginale: con passerella ad inclinazione variabile, gradinata o piazzale in quota. La posizione dell'accesso può variare rispetto al lato del fabbricato parallelo la strada;
 - Ingresso al fabbricato: è consentito su tutti e quattro i lati del pontile;

- Aperture: lungo le pareti perimetrali è possibile inserire porte e/o finestre al fine di consentire le attività lavorative e l'ingresso di luce ed aerazione naturale;
 - Struttura portante a contatto con l'acqua: la struttura di sostegno può essere realizzata con pali in legno e/o cemento e/o con strutture galleggianti;
 - La costruzione della piattaforma di servizio (Ps) indicata sulla scheda tecnica 1.1 è facoltativa. La Ps non può essere realizzata in corrispondenza del fronte fiume/laguna/mare. La piattaforma di sbarco (Psb) può essere costruita su tutti e quattro i lati del pontile e dovrà avere lunghezza massima pari alle dimensioni della piattaforma sottostante;
 - La passerella di accesso può essere al servizio fino a un massimo di due pontili.
- a) **Allineamenti:** è obbligatorio l'allineamento tra pontili. L'Amministrazione Comunale, sulla base dello stato di fatto, sentiti gli organi competenti (Ufficio Genio Civile Regione Veneto, Agenzia Interregionale per il fiume PO, Amministrazione Provinciale), definirà gli allineamenti prima del rilascio dei singoli Titoli Edilizi.
- b) **Materiali Impiegati:** le costruzioni dovranno essere realizzate in legno e/o in pannelli sandwich aventi spessore minimo di mm 40 e finitura tipo legno, gli infissi esterni dovranno essere in legno e/o pvc e/o alluminio con finitura tipo legno, le superfici vetrate dovranno essere in vetro o materiale sintetico, come plexiglas, metacrilato o policarbonato, comunque trasparente. E' vietato l'uso di policarbonato alveolare a doppia parete e profilati metallici e/o pannelli lasciati a vista, color alluminio, dorati, bronzati, lucidi, specchiati, cromati o comunque riflettenti. Il pontile potrà essere isolato dal punto di vista termico ed acustico, con pannelli posizionati all'interno ed a ridosso delle pareti perimetrali. Nella costruzione dei pontili elementi di ferro, acciaio e/o calcestruzzo sono consentiti con la sola funzione strutturale. Sono altresì consentite strutture in ferro all'interno ed all'esterno del capanno per il sollevamento dei mitili dalla barca al pontile ed all'esterno per il trasporto dei mitili dal pontile alla strada arginale (nastri trasportatori). La copertura del capanno, ad una o più falde, dovrà essere realizzata con l'impiego di canna palustre e/o con lastre in fibrocemento tipo onduline di tonalità rosso mattone e/o con pannelli sandwich termoisolanti in bilaminato metallico con forma tipo onduline e/o lamiera grecata e colorati rosso mattone per le parti esterne a vista e/o con pannelli solari integrati, pendenza delle falde compresa tra il 20% e 35%. Per le sistemazioni esterne nei servizi a terra (vedi all. sub. 4.1, le pavimentazioni dovranno essere eseguite con l'impiego di materiale calcareo sciolto e/o massetti autobloccanti, oltre a prevedere la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive di tipo autoctono.
- c) **Tinteggiature:** le pareti esterne dovranno preferibilmente essere tinteggiate con vernice coprente. Sono ammessi anche trattamenti con vernici protettive trasparenti, comunque mordenzate della tonalità noce chiaro. L'opera morta di eventuali strutture galleggianti dovrà essere verniciata in colore grigio chiaro, bianco o beige chiaro; l'opera viva potrà essere trattata con vernice antivegetativa. Le strutture portanti dovranno essere verniciate, per le parti emerse fuori terra, con tinte color legno.

TIPOLOGIA 2: CAVANE E PONTILI SCOPERTI

La costruzione delle cavane è subordinata al rilascio del Titolo Edilizio ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) **Tipologie:** le costruzioni dovranno essere realizzate nelle dimensioni, nella forma e secondo le schede tecniche 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 previste dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale. E' consentito l'accostamento in aderenza tra la tipologia 1.1 - Pontile attrezzato coperto e tipologia 2 - Cavane e pontili scoperti. Tale accostamento deve essere conforme alla scheda tecnica 2.5. Di norma la profondità della cavana deve coincidere con la profondità della piattaforma; è comunque consentito un prolungamento della cavana di max m. 1,00 sul lato fiume/laguna/mare;
- b) **Caratteristiche costruttive:** ogni intervento edificatorio è subordinato a quanto di seguito stabilito:
- Tipologie edilizie consentite: fabbricato singolo, fabbricati binati, fabbricati in linea. Nel caso di realizzazione di sistemi binati e/o in linea, i fabbricati accostati dovranno presentare la medesima forma planimetrica e volumetrica.
 - Dimensioni planimetriche variabili secondo i diversi tipi edilizi previsti nel prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale con le seguenti limitazioni:
 - Scheda tecnica 2.2: lunghezza totale max: m 24,00 – larghezza totale max: m 18,00;
 - All'interno del fabbricato è consentita la realizzazione di pareti divisorie e servizi igienici;
 - Nel caso di realizzazione di cavane a pareti inclinate, dovrà comunque essere rispettato il parallelismo tra almeno 2 pareti tra loro opposte;
 - Distacco tra i fabbricati: non può essere inferiore a m 6,00 o in aderenza. Limitatamente alla zona di Pila è ammessa la costruzione di strutture in aderenza una all'altra, oppure distanziate della misura minima di 50 cm;
 - Accesso dalla sommità arginale: con passerella ad inclinazione variabile, gradinata o piazzale in quota. La posizione dell'accesso può variare rispetto al lato del fabbricato parallelo la strada;
 - Ingresso al fabbricato: è consentito su tutti e quattro i lati;
 - Aperture: lungo le pareti perimetrali è possibile inserire porte e/o finestre al fine di consentire le attività lavorative e l'ingresso di luce ed aerazione naturale;
 - Struttura portante a contatto con l'acqua: la struttura di sostegno può essere realizzata con pali in legno e/o cemento e/o con strutture galleggianti;
 - La passerella di accesso può essere al servizio di una o più cavane.
- c) **Prescrizioni specifiche:** la scheda tecnica 2.2 potrà essere realizzata esclusivamente con tipologia singola e se il ricovero per le attrezzature da pesca è posizionato parzialmente sulla terra ferma.
- d) **Materiali Impiegati:** le costruzioni dovranno essere realizzate in legno e/o in pannelli sandwich aventi spessore minimo di mm 40 e finitura tipo legno, gli infissi esterni dovranno essere in legno e/o pvc e/o alluminio con finitura

tipo legno, le superfici vetrate dovranno essere in vetro o materiale sintetico, come plexiglas, metacrilato o policarbonato, comunque trasparente. E' vietato l'uso di policarbonato alveolare a doppia parete e profilati metallici e/o pannelli lasciati a vista, color alluminio, dorati, bronzati, lucidi, specchiati, cromati o comunque riflettenti. Il fabbricato potrà essere isolato dal punto di vista termico ed acustico, con pannelli posizionati all'interno ed a ridosso delle pareti perimetrali. Elementi di ferro, acciaio e/o calcestruzzo sono consentiti con la sola funzione strutturale. La copertura del capanno, ad una o più falde, dovrà essere realizzata con l'impiego di canna palustre e/o con lastre in fibrocemento tipo onduline di tonalità rosso mattone e/o con pannelli sandwich termoisolanti in bilaminato metallico con forma tipo onduline e/o lamiera grecata e colorati rosso mattone per le parti esterne a vista e/o con pannelli solari integrati, pendenza delle falde compresa tra il 20% e 35%.

- e) **Tinteggiature:** le pareti esterne dovranno preferibilmente essere tinteggiate con vernice coprente. Sono ammessi anche trattamenti con vernici protettive trasparenti, comunque mordenzate della tonalità noce chiaro. L'opera morta di eventuali strutture galleggianti dovrà essere verniciata in colore grigio chiaro, bianco o beige chiaro; l'opera viva potrà essere trattata con vernice antivegetativa. Le strutture portanti dovranno essere verniciate, per le parti emerse fuori terra, con tinte color legno.

TIPOLOGIA 3: PASSERELLE

La costruzione delle passerelle è subordinata al rilascio del Titolo Edilizio ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) **Tipologie:** le costruzioni dovranno essere realizzate nelle dimensioni, nella forma e secondo la scheda tecnica 3.1 prevista dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.
- b) **Caratteristiche costruttive:** ogni intervento edificatorio è subordinato a quanto di seguito stabilito:
- Tipologie edilizie consentite: le passerelle possono essere accostate alla tipologia 2.1 e 2.3 – Cavane e pontili scoperti;
 - Distacco tra passerelle: non può essere inferiore a m 6,00;
 - Accesso dalla sommità arginale: con passerella ad inclinazione variabile, gradinata o piazzale in quota. La posizione dell'accesso può variare rispetto alla passerella parallela la strada. La lunghezza della passerella di accesso è determinata dalla distanza tra sommità arginale e acqua;
 - Struttura portante a contatto con l'acqua: la struttura di sostegno può essere realizzata con pali in legno e/o cemento e/o con strutture galleggianti;
- c) **Materiali Impiegati:** le costruzioni dovranno essere realizzate in legno e/o calcestruzzo e/o strutture galleggianti in c.a.v e materiale alleggerito.
- d) **Tinteggiature:** le parti esterne dovranno preferibilmente essere tinteggiate con vernice coprente di colore chiaro, da scegliere nelle tonalità delle terre naturali e degli ossidi. Sono ammesse anche trattamenti con vernici protettive trasparenti, comunque mordenzate della tonalità noce chiaro. L'opera morta di eventuali strutture galleggianti dovrà essere verniciata in colore grigio chiaro, bianco o beige chiaro; l'opera viva potrà essere trattata con vernice antivegetativa. Le strutture portanti dovranno essere verniciate, per le parti emerse fuori terra, con tinte color legno.

Limitatamente alla zona di Palazzo Rastelli - Valle San Carlo è consentita la sola edificazione delle tipologie indicate alle schede tecniche 2.3 e 3.1.

Nelle zone soggette a piano urbanistico attuativo, l'edificazione è subordinata all'approvazione e realizzazione di un P.U.A. che deve interessare l'interezza dell'ambito di intervento nella zonizzazione.

Sono salvaguardati gli attracchi esistenti localizzati all'interno della presente zonizzazione. Sono inoltre salvaguardate tutte le strutture esistenti utilizzate a scopo istituzionale dagli Enti competenti. Per questa tipologia di manufatti sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.

Le strutture e le attrezzature non dovranno costituire impedimento per la navigazione, né ostacolo alcuno per la sicurezza idraulica. Al fine della sicurezza degli utilizzatori delle strutture per la pesca e per le indispensabili attività di manutenzione delle opere consorziali (Consorzio di Bonifica Delta del Po), le nuove costruzioni, dovranno mantenere una distanza dalle opere che rientrino nelle attività istituzionale del Consorzio di Bonifica Delta del Po (idrovoce con tubazioni di scarico poste a cavaliere sulle arginature, opere di derivazione irrigua e qualsiasi altra opera consorziale) di almeno 100 m. Nelle lagune, i manufatti dovranno essere realizzati ad una distanza tale da consentire la movimentazione dei natanti utilizzati per la manutenzione delle opere di prima difesa dalle mareggiate.

Dovranno essere privilegiate le strutture autolivellanti alle variazioni idrometriche del corso d'acqua o strutture miste parte insistenti su pali e parti mobili galleggianti. Sulle arginature esistenti e realizzate con difese di sponda in pietrame si possono utilizzare strutture prettamente su pali fissi. A carico del concessionario l'area di pertinenza della struttura dovrà essere mantenuta e assicurata la sicurezza spondale. Sulle arginature non realizzate attraverso presidi di sponda in pietrame dovrà essere mantenuta la vegetazione esistente anche sull'area di pertinenza della struttura. Sui presidi di sponda dovranno essere privilegiate le strutture di collegamento a campata unica in maniera da utilizzare sul suolo il minor numero possibile di pali. Per le strutture fisse, dovrà essere prevista, ove tecnicamente possibile, una quota d'intradosso del piano di calpestio superiore alla locale quota di massima piena. Le strutture dovranno assicurare la permanenza della connessione delle aree e delle fasce con vegetazione naturale e spontanea o di nuovo impianto, condizione fondamentale per favorire la presenza della biodiversità.

Dovrà essere rispettato l'art. 51 delle NTA del PAT.

Antistante le strutture, è consentito il posizionamento di attrezzature fisse destinate alla pesca, previa autorizzazione degli Enti competenti.

Le strutture realizzate nella zona di Pila tra gli stanti 67 - 68 saranno oggetto di specifica scheda urbanistica, codice n. 01, che definisca l'assetto planimetrico dell'intervento.

2.32. Art. 54 - Zona D.10.02 Pesca professionale: aree destinate all'acquacoltura – delimitazione rotte

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

Variante n.1 al Piano degli Interventi - Settore Pesca;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Le zone di cui al presente articolo sono indicate per la realizzazione di aree destinate all'acquacoltura (allevamento di mitili, ostriche e vongole) a servizio esclusivo degli addetti alla pesca professionale. Sono consentiti le seguenti attività:

- **ALLEVAMENTO VONGOLE:** le aree destinate all'allevamento delle vongole saranno delimitate con pali in legno, di diametro mm 50-100, posizionati ad interasse di m. 5,00-10,00. Lungo il perimetro sarà collocata l'adeguata cartellonistica per evidenziarne la destinazione d'uso.
- **ALLEVAMENTO MITILI:** le strutture destinate all'allevamento dei mitili avranno forma geometrica regolare e saranno realizzate con palificate in legno, calcestruzzo, pvc e resina;
- **ALLEVAMENTO OSTRICHE:** le strutture destinate all'allevamento delle ostriche avranno forma geometrica regolare e saranno realizzate con palificate in legno, calcestruzzo, metallo, pvc e resina. Data la necessità di dotare le strutture di attrezzature per la movimentazione delle ostriche, è consentito il posizionamento di pannelli fotovoltaici e/o di pale eoliche per la produzione dell'energia elettrica necessaria al funzionamento delle stesse;
- **DELIMITAZIONE ROTTE:** la delimitazione delle rotte, sarà realizzata con pali in legno, di diametro mm 50-100, posizionati ad interasse di m. 5,00-10,00.

All'interno della zonizzazione, per mutate condizioni del sito dovute ad eventi naturali, è consentito variare la perimetrazione delle aree sopra descritte.

Gli interventi disciplinati dal presente articolo rientrano nelle attività edilizie libere di cui art. 6 DPR 380/01 s.m.i.

Non dovranno costituire impedimento per la navigazione, né ostacolo alcuno per la sicurezza idraulica. Dovrà essere mantenuta una distanza di sicurezza pari a m 100,00 in presenza di impianti consorziali e di opere di derivazione consorziali a scopi irrigui. Nelle lagune, i manufatti dovranno essere realizzati ad una distanza tale da consentire la movimentazione dei natanti utilizzati per la manutenzione delle opere di prima difesa dalle mareggiate.

2.33. Art. 55 - Zona D.11 Pesca professionale e pesca sportiva

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

Variante n.1 al Piano degli Interventi - Settore Pesca;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Le zone di cui al presente articolo sono indicate per la realizzazione delle seguenti strutture, a servizio degli addetti alla pesca professionale e per la pesca sportiva:

- **TIPOLOGIA 1: CAVANE E PONTILI SCOPERTI** attrezzati per l'attracco ed il ricovero di imbarcazioni per la pesca professionale e la pesca sportiva;
- **TIPOLOGIA 2: PASSERELLE** attrezzate per l'attracco di imbarcazioni per la pesca professionale e la pesca sportiva.

TIPOLOGIA 1: CAVANE E PONTILI SCOPERTI

La costruzione delle cavane è subordinata al rilascio del Titolo Edilizio ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) **Tipologie:** le costruzioni dovranno essere realizzate nelle dimensioni, nella forma e secondo la scheda tecnica 2.1 prevista dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.
- b) **Caratteristiche costruttive:** ogni intervento edificatorio è subordinato a quanto di seguito stabilito:
 - Tipologie edilizie consentite: fabbricato singolo, fabbricati binati, fabbricati in linea. Nel caso di realizzazione di sistemi binati e/o in linea, i fabbricati accostati dovranno presentare la medesima forma planimetrica e volumetrica.
 - All'interno del fabbricato è consentita la realizzazione di pareti divisorie e servizi igienici;
 - Nel caso di realizzazione di cavane a pareti inclinate, dovrà comunque essere rispettato il parallelismo tra almeno 2 pareti tra loro opposte;
 - Distacco tra i fabbricati: non può essere inferiore a m 6,00 o in aderenza.
 - Accesso dalla sommità arginale: con passerella ad inclinazione variabile, gradinata o piazzale in quota. La posizione dell'accesso può variare rispetto al lato del fabbricato parallelo la strada;
 - Ingresso al fabbricato: è consentito su tutti e quattro i lati;

- Aperture: lungo le pareti perimetrali è possibile inserire porte e/o finestre al fine di consentire le attività lavorative e l'ingresso di luce ed aerazione naturale;
 - Struttura portante a contatto con l'acqua: la struttura di sostegno può essere realizzata con pali in legno e/o cemento e/o con strutture galleggianti;
 - La passerella di accesso può essere al servizio di una o più cavane.
- c) **Materiali Impiegati:** le costruzioni dovranno essere realizzate in legno e/o in pannelli sandwich aventi spessore minimo di mm 40 e finitura tipo legno, gli infissi esterni dovranno essere in legno e/o pvc e/o alluminio con finitura tipo legno, le superfici vetrate dovranno essere in vetro o materiale sintetico, come plexiglas, metacrilato o policarbonato, comunque trasparente. E' vietato l'uso di policarbonato alveolare a doppia parete e profilati metallici e/o pannelli lasciati a vista, color alluminio, dorati, bronzati, lucidi, specchiati, cromati o comunque riflettenti. Il fabbricato potrà essere isolato dal punto di vista termico ed acustico, con pannelli posizionati all'interno ed a ridosso delle pareti perimetrali. Elementi di ferro, acciaio e/o calcestruzzo sono consentiti con la sola funzione strutturale. La copertura del capanno, ad una o più falde, dovrà essere realizzata con l'impiego di canna palustre e/o con lastre in fibrocemento tipo onduline di tonalità rosso mattone e/o con pannelli sandwich termoisolanti in bilaminato metallico con forma tipo onduline e/o lamiera grecata e colorati rosso mattone per le parti esterne a vista e/o con pannelli solari integrati, pendenza delle falde compresa tra il 20% e 35%.
- d) **Tinteggiature:** le pareti esterne dovranno preferibilmente essere tinteggiate con vernice coprente. Sono ammessi anche trattamenti con vernici protettive trasparenti, comunque mordenzate della tonalità noce chiaro. L'opera morta di eventuali strutture galleggianti dovrà essere verniciata in colore grigio chiaro, bianco o beige chiaro; l'opera viva potrà essere trattata con vernice antivegetativa. Le strutture portanti dovranno essere verniciate, per le parti emerse fuori terra, con tinte color legno.
- e) **Prescrizioni Ambientali:** Sono assolutamente vietate la diminuzione e la riduzione della vegetazione ripariale presente e assimilabile all'Habitat Prioritario 91E0 Foreste alluvionali residue di *Alnion glutinoso-incanae* del sito Natura 2000.

TIPOLOGIA 2: PASSERELLE

La costruzione delle passerelle è subordinata al rilascio del Titolo Edilizio ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) **Tipologie:** le costruzioni dovranno essere realizzate nelle dimensioni, nella forma e secondo la scheda tecnica 3.1 prevista dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.
- b) **Caratteristiche costruttive:** ogni intervento edificatorio è subordinato a quanto di seguito stabilito:
- Distacco tra passerelle: non può essere inferiore a m 6,00;
 - Accesso dalla sommità arginale: con passerella ad inclinazione variabile, gradinata o piazzale in quota. La posizione dell'accesso può variare rispetto alla passerella parallela la strada. La lunghezza della passerella di accesso è determinata dalla distanza tra sommità arginale e acqua;
 - Struttura portante a contatto con l'acqua: la struttura di sostegno può essere realizzata con pali in legno e/o cemento e/o con strutture galleggianti;
- c) **Materiali Impiegati:** le costruzioni dovranno essere realizzate in legno e/o calcestruzzo e/o strutture galleggianti in c.a.v e materiale alleggerito;
- d) **Tinteggiature:** le parti esterne dovranno preferibilmente essere tinteggiate con vernice coprente di colore chiaro, da scegliere nelle tonalità delle terre naturali e degli ossidi. Sono ammesse anche trattamenti con vernici protettive trasparenti, comunque mordenzate della tonalità noce chiaro. L'opera morta di eventuali strutture galleggianti dovrà essere verniciata in colore grigio chiaro, bianco o beige chiaro; l'opera viva potrà essere trattata con vernice antivegetativa. Le strutture portanti dovranno essere verniciate, per le parti emerse fuori terra, con tinte color legno.

All'interno della presente zonizzazione è consentita la realizzazione di attracchi per il turismo di visitazione. La costruzione degli attracchi è subordinata al rilascio del Titolo Edilizio e secondo le schede tecniche 2.1, 2.2 e 3.1.

Sono inoltre salvaguardate tutte le strutture esistenti utilizzate a scopo istituzionale dagli Enti competenti. Per questa tipologia di manufatti sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.

Le strutture e le attrezzature non dovranno costituire impedimento per la navigazione, né ostacolo alcuno per la sicurezza idraulica Al fine della sicurezza degli utilizzatori delle strutture per la pesca e per le indispensabili attività di manutenzione delle opere consorziali (Consorzio di Bonifica Delta del Po), le nuove costruzioni, dovranno mantenere una distanza dalle opere che rientrino nelle attività istituzionali del Consorzio di Bonifica Delta del Po (idrovoce con tubazioni di scarico poste a cavaliere sulle arginature, opere di derivazione irrigua e qualsiasi altra opera consorziale) di almeno 100 m. Nelle lagune, i manufatti dovranno essere realizzati ad una distanza tale da consentire la movimentazione dei natanti utilizzati per la manutenzione delle opere di prima difesa dalle mareggiate.

Dovranno essere privilegiate le strutture autolivellanti alle variazioni idrometriche del corso d'acqua o strutture miste parte insistenti su pali e parti mobili galleggianti. Sulle arginature esistenti e realizzate con difese di sponda in pietrame si possono utilizzare strutture prettamente su pali fissi. A carico del concessionario l'area di pertinenza della struttura dovrà essere mantenuta e assicurata la sicurezza spondale. Sulle arginature non realizzate attraverso presidi di sponda in pietrame dovrà essere mantenuta la vegetazione esistente anche sull'area di pertinenza della struttura. Sui presidi di sponda dovranno essere privilegiate le strutture di collegamento a campata unica in maniera da utilizzare sul suolo il minor numero possibile di pali. Per le strutture fisse, dovrà essere prevista, ove tecnicamente possibile, una quota d'intradosso del piano di calpestio superiore alla locale quota di massima piena. Le strutture dovranno assicurare la permanenza della connessione delle aree e delle fasce con vegetazione naturale e spontanea o di nuovo impianto, condizione fondamentale per favorire la presenza della biodiversità.

Dovrà essere rispettato l'art. 51 delle NTA del PAT.

Antistante le strutture, è consentito il posizionamento di attrezzature fisse destinate alla pesca, previa autorizzazione degli Enti competenti.

2.34. Art. 56 - Zona D.12 Strutture ricettive alberghiere

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

Variante n.1 al Piano degli Interventi - Settore Pesca;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Le zone di cui al presente articolo sono indicate per la realizzazione di strutture ricettive alberghiere ai sensi della L.R. 11 del 14 Giugno 2013 s.m.i. " Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

E' consentita l'edificazione previa approvazione e realizzazione di un piano urbanistico attuativo che deve interessare almeno un comparto all'interno dell'ambito di intervento della zonizzazione. In particolare:

- COMPARTO D.12.01: Strutture ricettive alberghiere, ai sensi degli artt. 23-24-25-26-27-27bis della L.R. 11/2013 s.m.i.;
- COMPARTO D.12.02: Strutture ricettive alberghiere, ai sensi degli artt. 23-24-25 della L.R. 11/2013 s.m.i..

L'edificazione è subordinata al rilascio del Titolo Edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.s. m.m. i.i. ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) **Tipologie:** le costruzioni dovranno essere realizzate nelle dimensioni, nella forma e secondo i tipi edilizi previsti dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, scheda tecnica 5.1. Fermo restando il rispetto della tipologia prevista, le caratteristiche costruttive potranno subire alcune modeste variazioni in sede di esecuzione del PUA.
- b) **Caratteristiche costruttive:** ogni intervento edificatorio è subordinato a quanto di seguito stabilito:
 - Dimensioni planimetriche del fabbricato variabili fino a un massimo di m 12,00 di larghezza e m 6,00 di profondità. Lungo il perimetro del fabbricato è consentita la realizzazione di un percorso di servizio e/o di un'area scoperta avente larghezza massima pari m 5,00. Le dimensioni dell'area pavimentata (coperta e scoperta) sono variabili fino ad un massimo di m 18,00 di larghezza e m 13,00 di profondità;
 - Altezza minima in gronda: m 2,20- 2,50;
 - Altezza media min.: m 2,70 – max.: m 3,20;
 - Distacco tra i fabbricati: non può essere inferiore a m 6,00 o in aderenza;
 - Accesso dalla sommità arginale: con passerella ad inclinazione variabile, gradinata o piazzale in quota. La posizione dell'accesso può variare rispetto al lato del fabbricato parallelo la strada;
 - Ingresso al fabbricato: è consentito su tutti e quattro i lati;
 - All'interno del manufatto è consentita la realizzazione di pareti divisorie allo scopo di realizzare vani con varie destinazioni d'uso (vani principali, locali tecnici, vani di servizio, servizi igienici, ecc.);
 - Aperture: lungo le pareti perimetrali è possibile inserire porte e/o finestre al fine di consentire l'ingresso di luce ed aerazione naturale;
 - E' consentita la realizzazione di portici e/o pergolati, comunque armonicamente inseriti e/o integrati con il manufatto principale;
 - Struttura portante a contatto con l'acqua: la struttura di sostegno sarà realizzata con strutture galleggianti. In sede di approvazione del P.U.A. potranno essere definite altre tipologie di strutture di sostegno, anche fisse (pali in legno e/o cemento);
 - Servizi a terra: ogni intervento edificatorio è subordinato alla presenza dei sottoservizi necessari ed adeguati spazi destinati a parcheggio.
- c) **Materiali Impiegati:** le costruzioni dovranno essere realizzate in legno e/o in pannelli sandwich aventi spessore minimo di mm 40 e finitura tipo legno, gli infissi esterni dovranno essere in legno e/o pvc e/o alluminio con finitura tipo legno, le superfici vetrate dovranno essere in vetro o materiale sintetico, come plexiglas, metacrilato o policarbonato, comunque trasparente. E' vietato l'uso di policarbonato alveolare a doppia parete e profilati metallici e/o pannelli lasciati a vista, color alluminio, dorati, bronzati, lucidi, specchiati, cromati o comunque riflettenti. Il manufatto potrà essere isolato dal punto di vista termico ed acustico, con pannelli posizionati all'interno ed a ridosso delle pareti perimetrali. Elementi di ferro, acciaio e/o calcestruzzo sono consentiti con la sola funzione strutturale. La copertura del capanno, ad una o più falde, dovrà essere realizzata con l'impiego di canna palustre e/o con lastre in fibrocemento tipo onduline di tonalità rosso mattone e/o con pannelli sandwich termoisolanti in bilaminato metallico con forma tipo onduline e/o lamiera grecata e colorati rosso mattone per le parti esterne a vista e/o con pannelli solari integrati, pendenza delle falde compresa tra il 20% e 35%.
- d) **Tinteggiature:** le pareti esterne dovranno preferibilmente essere tinteggiate con vernice coprente. Sono ammessi anche trattamenti con vernici protettive trasparenti, comunque mordenzate della tonalità noce chiaro. L'opera morta di eventuali strutture galleggianti dovrà essere verniciata in colore grigio chiaro, bianco o beige chiaro; l'opera viva

potrà essere trattata con vernice antivegetativa. Le strutture portanti dovranno essere verniciate, per le parti emerse fuori terra, con tinte color legno.

Non dovranno costituire impedimento per la navigazione, né ostacolo alcuno per la sicurezza idraulica.

Al fine della sicurezza degli utilizzatori delle strutture per la pesca e per le indispensabili attività di manutenzione delle opere consorziali (Consorzio di Bonifica Delta del Po), le nuove costruzioni, dovranno mantenere una distanza dalle opere che rientrino nelle attività istituzionale del Consorzio di Bonifica Delta del Po (idrovore con tubazioni di scarico poste a cavaliere sulle arginature, opere di derivazione irrigua e qualsiasi altra opera consorziale) di almeno 100 m. Nelle lagune, i manufatti dovranno essere realizzati ad una distanza tale da consentire la movimentazione dei natanti utilizzati per la manutenzione delle opere di prima difesa dalle mareggiate.

Dovranno essere privilegiate le strutture autolivellanti alle variazioni idrometriche del corso d'acqua o strutture miste parte insistenti su pali e parti mobili galleggianti. Sulle arginature esistenti e realizzate con difese di sponda in pietrame si possono utilizzare strutture prettamente su pali fissi. A carico del concessionario l'area di pertinenza della struttura dovrà essere mantenuta e assicurata la sicurezza spondale. Sulle arginature non realizzate attraverso presidi di sponda in pietrame dovrà essere mantenuta la vegetazione esistente anche sull'area di pertinenza della struttura. Sui presidi di sponda dovranno essere privilegiate le strutture di collegamento a campata unica in maniera da utilizzare sul suolo il minor numero possibile di pali. Per le strutture fisse, dovrà essere prevista, ove tecnicamente possibile, una quota d'intradosso del piano di calpestio superiore alla locale quota di massima piena. Le strutture dovranno assicurare la permanenza della connessione delle aree e delle fasce con vegetazione naturale e spontanea o di nuovo impianto, condizione fondamentale per favorire la presenza della biodiversità.

Dovrà essere rispettato l'art. 51 delle NTA del PAT.

Le linee di attraversamento delle arginature con sottoservizi dovranno essere in aereo o poste a cavaliere dell'arginatura, limitandone il più possibile il numero e concentrando le stesse in un ridotto numero di sezioni.

Nel caso di struttura ricettiva realizzata ai sensi della L.R. n. 11/2013, art. 27 bis - locazioni turistiche non è consentito trasferire la residenza nell'immobile, data la specificità dei manufatti e dei luoghi. Le strutture ricettive ai sensi del su citato art. 27 bis possono essere realizzate secondo i requisiti dimensionali e strutturali riportati nell'allegato D alla DGR n. 419 del 31/03/2015.

2.35. Art. 57 - Case galleggianti

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

Variante n.1 al Piano degli Interventi - Settore Pesca;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Le case galleggianti si possono realizzare nei punti indicati in cartografia. La costruzione delle case galleggianti è subordinata al rilascio del Titolo Edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.s. m.m. i.i. ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) **Tipologie:** le costruzioni dovranno essere realizzate nelle dimensioni, nella forma e secondo i tipi edilizi previsti dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, scheda tecnica 5.1.
- b) Caratteristiche costruttive: ogni intervento edificatorio è subordinato a quanto di seguito stabilito:
 - Dimensioni planimetriche del fabbricato variabili fino a un massimo di m 12,00 di larghezza e m 6,00 di profondità. Lungo il perimetro del fabbricato è consentita la realizzazione di un percorso di servizio e/o di un'area scoperta avente larghezza massima pari m 5,00. Le dimensioni dell'area pavimentata (coperta e scoperta) sono variabili fino ad un massimo di m 18,00 di larghezza e m 13,00 di profondità;
 - Altezza minima in gronda: m 2,20- 2,50;
 - Altezza media min.: m 2,70 – max.: m 3,20;
 - Distacco tra i fabbricati: non può essere inferiore a m 10,00.
 - Accesso dalla sommità arginale: con passerella ad inclinazione variabile, gradinata o piazzale in quota. La posizione dell'accesso può variare rispetto al lato del fabbricato parallelo la strada;
 - Ingresso al fabbricato: è consentito su tutti e quattro i lati;
 - All'interno della casa galleggiante è consentita la realizzazione di pareti divisorie allo scopo di realizzare vani con varie destinazioni d'uso (vani principali, locali tecnici, vani di servizio, servizi igienici, ecc.);
 - Aperture: lungo le pareti perimetrali è possibile inserire porte e/o finestre al fine di consentire l'ingresso di luce ed aerazione naturale;
 - E' consentita la realizzazione di portici e/o pergolati, comunque armonicamente inseriti e/o integrati con il manufatto principale;
 - Struttura portante a contatto con l'acqua: la struttura di sostegno sarà realizzata con strutture galleggianti;
 - Servizi a terra: ogni intervento edificatorio è subordinato alla presenza dei sottoservizi necessari ed adeguati spazi destinati a parcheggio, che garantiscano lo stazionamento di un autoveicolo entro un raggio di ml 200 dal punto in cui la passerella di accesso alla casa galleggiante tocca l'argine.
- c) **Materiali Impiegati:** le costruzioni dovranno essere realizzate in legno e/o in pannelli sandwich aventi spessore minimo di mm 40 e finitura tipo legno, gli infissi esterni dovranno essere in legno e/o pvc e/o alluminio con finitura

tipo legno, le superfici vetrate dovranno essere in vetro o materiale sintetico, come plexiglas, metacrilato o policarbonato, comunque trasparente. E' vietato l'uso di policarbonato alveolare a doppia parete e profilati metallici e/o pannelli lasciati a vista, color alluminio, dorati, bronzati, lucidi, specchiati, cromati o comunque riflettenti. Il manufatto potrà essere isolato dal punto di vista termico ed acustico, con pannelli posizionati all'interno ed a ridosso delle pareti perimetrali. Elementi di ferro, acciaio e/o calcestruzzo sono consentiti con la sola funzione strutturale. La copertura del capanno, ad una o più falde, dovrà essere realizzata con l'impiego di canna palustre e/o con lastre in fibrocemento tipo onduline di tonalità rosso mattone e/o con pannelli sandwich termoisolanti in bilaminato metallico con forma tipo onduline e/o lamiera grecata e colorati rosso mattone per le parti esterne a vista e/o con pannelli solari integrati, pendenza delle falde compresa tra il 20% e 35%.

- d) **Tinteggiature:** le pareti esterne dovranno preferibilmente essere tinteggiate con vernice coprente. Sono ammessi anche trattamenti con vernici protettive trasparenti, comunque mordenzate della tonalità noce chiaro. L'opera morta di eventuali strutture galleggianti dovrà essere verniciata in colore grigio chiaro, bianco o beige chiaro; l'opera viva potrà essere trattata con vernice antivegetativa. Le strutture portanti dovranno essere verniciate, per le parti emerse fuori terra, con tinte color legno.
- e) **Prescrizioni Ambientali:** Sono assolutamente vietate la diminuzione e la riduzione della vegetazione ripariale presente e assimilabile all'Habitat Prioritario 91E0 Foreste alluvionali residue di *Alnion glutinoso-incanae* del sito Natura 2000.

Non dovranno costituire impedimento per la navigazione, né ostacolo alcuno per la sicurezza idraulica.

In ogni punto identificato in cartografia potrà essere costruita solamente una casa galleggiante. Ogni casa galleggiante avrà una tolleranza di spostamento di 50 metri a monte o a valle rispetto alla localizzazione cartografica.

Al fine della sicurezza degli utilizzatori delle strutture per la pesca e per le indispensabili attività di manutenzione delle opere consorziali (Consorzio di Bonifica Delta del Po), le nuove costruzioni, dovranno mantenere una distanza dalle opere che rientrino nelle attività istituzionale del Consorzio di Bonifica Delta del Po (idrovoce con tubazioni di scarico poste a cavaliere sulle arginature, opere di derivazione irrigua e qualsiasi altra opera consorziale) di almeno 100 m. Nelle lagune, i manufatti dovranno essere realizzati ad una distanza tale da consentire la movimentazione dei natanti utilizzati per la manutenzione delle opere di prima difesa dalle mareggiate.

Dovranno essere privilegiate le strutture autolivellanti alle variazioni idrometriche del corso d'acqua o strutture miste parte insistenti su pali e parti mobili galleggianti. Sulle arginature esistenti e realizzate con difese di sponda in pietrame si possono utilizzare strutture prettamente su pali fissi. A carico del concessionario l'area di pertinenza della struttura dovrà essere mantenuta e assicurata la sicurezza spondale. Sulle arginature non realizzate attraverso presidi di sponda in pietrame dovrà essere mantenuta la vegetazione esistente anche sull'area di pertinenza della struttura. Sui presidi di sponda dovranno essere privilegiate le strutture di collegamento a campata unica in maniera da utilizzare sul suolo il minor numero possibile di pali. Per le strutture fisse, dovrà essere prevista, ove tecnicamente possibile, una quota d'intradosso del piano di calpestio superiore alla locale quota di massima piena. Le strutture dovranno assicurare la permanenza della connessione delle aree e delle fasce con vegetazione naturale e spontanea o di nuovo impianto, condizione fondamentale per favorire la presenza della biodiversità.

Dovrà essere rispettato l'art. 51 delle NTA del PAT.

Le linee di attraversamento delle arginature con sottoservizi dovranno essere in aereo o poste a cavaliere dell'arginatura, limitandone il più possibile il numero e concentrando le stesse in un ridotto numero di sezioni.

2.36. Art. 58 - Strutture di protezione (barene)

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

Variante n.1 al Piano degli Interventi - Settore Pesca;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Nei punti indicati in cartografia, previo parere favorevole degli organismi preposti alla tutela idraulica del territorio (Autorità di bacino – Agenzia Interregionale per il fiume PO e/o Genio Civile) è ammessa la costruzione di barene artificiali, da realizzare secondo lo schema indicato dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, scheda tecnica 6.1, per la protezione dai venti e dalle correnti causate dalle piene del fiume.

A tale scopo, è inoltre consentita la realizzazione di barene con forme geometriche necessarie alla difesa idraulica (lineari, circolari, ecc.), utilizzando materiali conformi alla su indicata scheda tecnica 6.1.

Tali strutture dovranno essere posizionate ad una distanza minima di 70 metri dagli Habitat con codice 1110 – 1140 – 1210 – 1310 – 1320 – 1410 – 1420 – 1510 – 2110 – 2120 - 2130 del sito Natura 2000. In sede di ottenimento del titolo edilizio, tale distanza può variare in aumento o in diminuzione a seguito di stesura di specifica Vinca che preveda studi puntuali sugli Habitat interessati.

2.37. Art. 59 - Bilancioni

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

Variante n.1 al Piano degli Interventi - Settore Pesca;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Nei punti indicati in cartografia, è consentito il posizionamento di Bilancioni da pesca previa autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale ai sensi del "Regolamento Disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Provincia di Rovigo". I bilancioni da pesca possono essere utilizzati come punto di ristoro con lo scopo di sviluppare l'attività di ititurismo, purché autorizzate delle amministrazioni competenti: Azienda ULSS e quant'altro previsto dalla normativa vigente.

Tali strutture dovranno essere realizzate secondo la scheda tecnica 7.1 del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) **Caratteristiche costruttive:** ogni intervento edificatorio è subordinato a quanto di seguito stabilito:
- Accesso dalla sommità arginale: con passerella ad inclinazione variabile, gradinata o piazzale in quota. La posizione dell'accesso può variare rispetto al lato del fabbricato parallelo la strada;
 - Ingresso al fabbricato: è consentito su tutti e quattro i lati;
 - All'interno del pontile è consentita la realizzazione di pareti divisorie allo scopo di realizzare vani con varie destinazioni d'uso (locali turistico/ricettivi, locali tecnici, di servizio, servizi igienici, ecc.);
 - Aperture: lungo le pareti perimetrali è possibile inserire porte e/o finestre al fine di consentire l'ingresso di luce ed aerazione naturale;
 - Struttura portante a contatto con l'acqua: la struttura di sostegno può essere realizzata con pali in legno e/o cemento e/o con strutture galleggianti;
 - Servizi a terra: ogni intervento edificatorio è subordinato alla presenza dei sottoservizi necessari ed adeguati spazi destinati a parcheggio.
- b) **Materiali Impiegati:** le costruzioni dovranno essere realizzate in legno e/o in pannelli sandwich aventi spessore minimo di mm 40 e finitura tipo legno, gli infissi esterni dovranno essere in legno e/o pvc e/o alluminio con finitura tipo legno, le superfici vetrate dovranno essere in vetro o materiale sintetico, come plexiglas, metacrilato o policarbonato, comunque trasparente. E' vietato l'uso di policarbonato alveolare a doppia parete e profilati metallici e/o pannelli lasciati a vista, color alluminio, dorati, bronzati, lucidi, specchiati, cromati o comunque riflettenti. Il manufatto potrà essere isolato dal punto di vista termico ed acustico, con pannelli posizionati all'interno ed a ridosso delle pareti perimetrali. Elementi di ferro, acciaio e/o calcestruzzo sono consentiti con la sola funzione strutturale. La copertura del capanno, ad una o più falde, dovrà essere realizzata con l'impiego di canna palustre e/o con lastre in fibrocemento tipo onduline di tonalità rosso mattone e/o con pannelli sandwich termoisolanti in bilaminato metallico con forma tipo onduline e/o lamiera grecata e colorati rosso mattone per le parti esterne a vista e/o con pannelli solari integrati, pendenza delle falde compresa tra il 20% e 35%.
- c) **Tinteggiature:** le pareti esterne dovranno preferibilmente essere tinteggiate con vernice coprente. Sono ammessi anche trattamenti con vernici protettive trasparenti, comunque mordenzate della tonalità noce chiaro. L'opera morta di eventuali strutture galleggianti dovrà essere verniciata in colore grigio chiaro, bianco o beige chiaro; l'opera viva potrà essere trattata con vernice antivegetativa. Le strutture portanti dovranno essere verniciate, per le parti emerse fuori terra, con tinte color legno.

In ogni area identificata in cartografia potrà essere costruito solamente un bilancione. Ogni bilancione avrà una tolleranza di spostamento di 50 metri a monte o a valle rispetto alla localizzazione cartografica.

Al fine della sicurezza degli utilizzatori delle strutture per la pesca e per le indispensabili attività di manutenzione delle opere consorziali (Consorzio di Bonifica Delta del Po), le nuove costruzioni, dovranno mantenere una distanza dalle opere che rientrino nelle attività istituzionale del Consorzio di Bonifica Delta del Po (idrovoce con tubazioni di scarico poste a cavaliere sulle arginature, opere di derivazione irrigua e qualsiasi altra opera consorziale) di almeno 100 m. Nelle lagune, i manufatti dovranno essere realizzati ad una distanza tale da consentire la movimentazione dei natanti utilizzati per la manutenzione delle opere di prima difesa dalle mareggiate.

Dovranno essere privilegiate le strutture autolivellanti alle variazioni idrometriche del corso d'acqua o strutture miste parte insistenti su pali e parti mobili galleggianti. Sulle arginature esistenti e realizzate con difese di sponda in pietrame si possono utilizzare strutture prettamente su pali fissi. A carico del concessionario l'area di pertinenza della struttura dovrà essere mantenuta e assicurata la sicurezza spondale. Sulle arginature non realizzate attraverso presidi di sponda in pietrame dovrà essere mantenuta la vegetazione esistente anche sull'area di pertinenza della struttura. Sui presidi di sponda dovranno essere privilegiate le strutture di collegamento a campata unica in maniera da utilizzare sul suolo il minor numero possibile di pali. Per le strutture fisse, dovrà essere prevista, ove tecnicamente possibile, una quota d'intradosso del piano di calpestio superiore alla locale quota di massima piena. Le strutture dovranno assicurare la permanenza della connessione delle aree e delle fasce con vegetazione naturale e spontanea o di nuovo impianto, condizione fondamentale per favorire la presenza della biodiversità.

Dovrà essere rispettato l'art. 51 delle NTA del PAT.

Le linee di attraversamento delle arginature con sottoservizi dovranno essere in aereo o poste a cavaliere dell'arginatura, limitandone il più possibile il numero e concentrando le stesse in un ridotto numero di sezioni.

Antistante le strutture, è consentito il posizionamento di attrezzature fisse destinate alla pesca, previa autorizzazione degli Enti competenti.

2.38. Art. 60 - Area servizi

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

Variante n.1 al Piano degli Interventi - Settore Pesca;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Nei punti indicati in cartografia, è consentito il posizionamento, in corrispondenza dell'argine, di aree servizi che potranno essere realizzate secondo la scheda tecnica 4.1. La costruzione è subordinata al rilascio del titolo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.s. m.m. i.i. e delle autorizzazioni necessarie.

Le strutture dei servizi igienici dovranno essere realizzate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) **Caratteristiche costruttive:** ogni intervento edificatorio è subordinato a quanto di seguito stabilito:

- Ingresso al fabbricato: è consentito su tutti e quattro i lati;
- All'interno del fabbricato è consentita la realizzazione di pareti divisorie allo scopo di realizzare vani con varie destinazioni d'uso (locali tecnici, di servizio, servizi igienici, ecc.);
- Aperture: lungo le pareti perimetrali è possibile inserire porte e/o finestre al fine di consentire l'ingresso di luce ed aerazione naturale;
- Servizi a terra: ogni intervento edificatorio è subordinato alla presenza dei sottoservizi necessari ed adeguati spazi destinati a parcheggio.

b) **Materiali Impiegati:** le costruzioni dovranno essere realizzate in legno e/o in pannelli sandwich aventi spessore minimo di mm 40 e finitura tipo legno, gli infissi esterni dovranno essere in legno e/o pvc e/o alluminio con finitura tipo legno, le superfici vetrate dovranno essere in vetro o materiale sintetico, come plexiglas, metacrilato o policarbonato, comunque trasparente. E' vietato l'uso di policarbonato alveolare a doppia parete e profilati metallici e/o pannelli lasciati a vista, color alluminio, dorati, bronzati, lucidi, specchiati, cromati o comunque riflettenti. Il fabbricato potrà essere isolato dal punto di vista termico ed acustico, con pannelli posizionati all'interno ed a ridosso delle pareti perimetrali. Elementi di ferro, acciaio e/o calcestruzzo sono consentiti con la sola funzione strutturale. La copertura del capanno, ad una o più falde, dovrà essere realizzata con l'impiego di canna palustre e/o con lastre in fibrocemento tipo onduline di tonalità rosso mattone e/o con pannelli sandwich termoisolanti in bilaminato metallico con forma tipo onduline e/o lamiera grecata e colorati rosso mattone per le parti esterne a vista e/o con pannelli solari integrati, pendenza delle falde compresa tra il 20% e 35%.

c) **Tinteggiature:** le pareti esterne dovranno preferibilmente essere tinteggiate con vernice coprente. Sono ammessi anche trattamenti con vernici protettive trasparenti, comunque mordenzate della tonalità noce chiaro. L'opera morta di eventuali strutture galleggianti dovrà essere verniciata in colore grigio chiaro, bianco o beige chiaro; l'opera viva potrà essere trattata con vernice antivegetativa. Le strutture portanti dovranno essere verniciate, per le parti emerse fuori terra, con tinte color legno.

Gli interventi edificatori come anche le piantumazioni sulle arginature del Po, classificate opere idrauliche di seconda categoria, sono vietate ai sensi del R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".

2.39. Art. 61 - Alaggi

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

Variante n.1 al Piano degli Interventi - Settore Pesca;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Nelle aree di zonizzazione, nei punti indicati in cartografia, a servizio esclusivo degli addetti alla pesca professionale, si potranno realizzare alaggi in calcestruzzo armato, aventi dimensioni di m 5,00 - 10,00 di larghezza e m 10,00-20,00 di lunghezza fuori acqua, attrezzati, se necessario, di impianti di sollevamento.

Nelle specifiche aree, la fruizione degli alaggi è consentita anche da utilizzatori in possesso di imbarcazioni con lunghezza massima pari a m 6,00 e ove siano presenti adeguati spazi destinati a parcheggio.

In località Scardovari, in prossimità dello stante n. 95, l'utilizzo dell'alaggio è consentito anche a pescatori sportivi riuniti in forma associativa.

2.40. Art. 62 - Pontili per alaggio barche

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

Variante n.1 al Piano degli Interventi - Settore Pesca;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Nei punti indicati in cartografia, a servizio esclusivo degli addetti alla pesca professionale è consentito il posizionamento di pontili per alaggio barche.

La costruzione di pontili è subordinata al rilascio del titolo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.s. m.m. i.i. ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) **Tipologie:** le costruzioni dovranno essere realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, seguendo la scheda tecnica 8.1 prevista dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.
- b) **Caratteristiche costruttive:** Ogni intervento edificatorio è subordinato a quanto di seguito stabilito:
 - Distacco tra i fabbricati o tra corpi di fabbrica: non può essere inferiore a m 6,00 o in aderenza.
 - La piattaforma può essere coperta in modo totale o parziale con una tettoia;
 - Sulla struttura possono essere realizzati locali di servizio (es: uffici, servizi igienici, vani tecnici, ecc.), i quali dovranno rispettare le normative vigenti in materia igienico-sanitaria. E' consentita la realizzazione di impianti di distribuzione carburanti, necessari all'attività della pesca.
 - Sulla piattaforma potranno essere realizzati scivoli per l'alaggio in calcestruzzo armato;
 - Accesso dalla sommità arginale: con rampe carrabili e/o pedonali. Antistante il pontile, è consentita la realizzazione di un piazzale per la manovra dei veicoli;
 - Struttura portante a contatto con l'acqua: la struttura di sostegno può essere realizzata con pali in legno e/o cemento e/o c.a.v. e/o palancole in c.a.v./ferro/acciaio con finitura tipo legno;
 - Acque reflue da lavaggio: dovranno essere previsti sistemi di raccoglimento delle acque reflue da lavaggio (es. vasche di raccoglimento sottostanti la piattaforma, ecc.);
 - Servizi a terra: ogni intervento edificatorio è subordinato alla presenza dei sottoservizi necessari ed adeguati spazi per manovra e fermata dei veicoli.
- c) **Attrezzature:** è consentito, all'esterno ed all'interno dei locali, il posizionamento di attrezzature finalizzate alla destinazione specifica del pontile (es. gru, gruppi elettrogeni, ecc.);
- d) **Materiali Impiegati:** le costruzioni soprastanti la piattaforma dovranno essere realizzate in legno e/o in pannelli sandwich aventi spessore minimo di mm 40 e finitura tipo legno, gli infissi esterni dovranno essere in legno e/o pvc e/o alluminio con finitura tipo legno, le superfici vetrate dovranno essere in vetro o materiale sintetico, come plexiglas, metacrilato o policarbonato, comunque trasparente. E' vietato l'uso di policarbonato alveolare a doppia parete e profilati metallici e/o pannelli lasciati a vista, color alluminio, dorati, bronzati, lucidi, specchiati, cromati o comunque riflettenti. Il pontile potrà essere isolato dal punto di vista termico ed acustico, con pannelli posizionati all'interno ed a ridosso delle pareti perimetrali. Elementi di ferro, acciaio e/o calcestruzzo sono consentiti con la sola funzione strutturale. La copertura del capanno, ad una o più falde, dovrà essere realizzata con l'impiego di canna palustre e/o con lastre in fibrocemento tipo onduline di tonalità rosso mattone e/o con pannelli sandwich termoisolanti in bilaminato metallico con forma tipo onduline e/o lamiera grecata e colorati rosso mattone per le parti esterne a vista e/o con pannelli solari integrati, pendenza delle falde compresa tra il 20% e 35%. La piattaforma e gli accessi potranno essere realizzati in legno e/o in calcestruzzo armato.
- e) **Tinteggiature:** le pareti esterne dovranno preferibilmente essere tinteggiate con vernice coprente. Sono ammessi anche trattamenti con vernici protettive trasparenti, comunque mordenzate della tonalità noce chiaro. L'opera morta di eventuali strutture galleggianti dovrà essere verniciata in colore grigio chiaro, bianco o beige chiaro; l'opera viva potrà essere trattata con vernice antivegetativa. Le strutture portanti dovranno essere verniciate, per le parti emerse fuori terra, con tinte color legno.
- f) **Prescrizioni ambientali:** Tali strutture dovranno essere posizionate ad una distanza minima di 70 metri dagli Habitat con codice 1110 – 1140 – 1210 – 1310 – 1320 – 1410 – 1420 – 1510 – 2110 – 2120 - 2130 del sito Natura 2000. In sede di ottenimento del titolo edilizio, tale distanza può variare in aumento o in diminuzione a seguito di stesura di specifica Vinca che preveda studi puntuali sugli Habitat interessati.

Al fine della sicurezza degli utilizzatori delle strutture per la pesca e per le indispensabili attività di manutenzione delle opere consorziali (Consorzio di Bonifica Delta del Po), le nuove costruzioni, dovranno mantenere una distanza dalle opere che rientrino nelle attività istituzionale del Consorzio di Bonifica Delta del Po (idrovore con tubazioni di scarico poste a cavaliere sulle arginature, opere di derivazione irrigua e qualsiasi altra opera consorziale) di almeno 100 m.

Dovranno essere privilegiate le strutture autolivellanti alle variazioni idrometriche del corso d'acqua o strutture miste parte insistenti su pali e parti mobili galleggianti. Sulle arginature esistenti e realizzate con difese di sponda in pietrame si possono utilizzare strutture prettamente su pali fissi. A carico del concessionario l'area di pertinenza della struttura dovrà essere mantenuta e assicurata la sicurezza spondale. Sulle arginature non realizzate attraverso presidi di sponda in pietrame dovrà essere mantenuta la vegetazione esistente anche sull'area di pertinenza della struttura. Sui presidi di sponda dovranno essere privilegiate le strutture di collegamento a campata unica in maniera da utilizzare sul suolo il minor numero possibile di pali. Per le strutture fisse, dovrà essere prevista, ove tecnicamente possibile, una quota d'intradosso del piano di calpestio superiore alla locale quota di massima piena. Le strutture dovranno assicurare la permanenza della connessione delle aree e delle fasce con vegetazione naturale e spontanea o di nuovo impianto, condizione fondamentale per favorire la presenza della biodiversità.

Dovrà essere rispettato l'art. 51 delle NTA del PAT.

2.41. Art. 63 - Pontili per scarico mitili

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

Variante n.1 al Piano degli Interventi - Settore Pesca;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Nei punti indicati in cartografia, è consentito il posizionamento di pontili per scarico mitili.

La costruzione di pontili è subordinata al rilascio del titolo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.s. m.m. i.i. ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) **Tipologie:** le costruzioni dovranno essere realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, seguendo la scheda tecnica 9.1 prevista dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.
- b) **Caratteristiche costruttive:** ogni intervento edificatorio è subordinato a quanto di seguito stabilito:
 - Distacco tra i fabbricati o tra corpi di fabbrica: non può essere inferiore a m 6,00 o in aderenza.
 - La piattaforma può essere coperta in modo totale o parziale con una tettoia;
 - Sulla struttura possono essere realizzati locali di servizio (es: uffici, servizi igienici, vani tecnici, ecc.), i quali dovranno rispettare le normative vigenti in materia igienico-sanitaria; E' consentita la realizzazione di impianti di distribuzione carburanti, necessari all'attività della pesca;
 - Sulla piattaforma potranno essere realizzati scivoli per il posizionamento di nastri trasportatori in calcestruzzo armato;
 - Accesso dalla sommità arginale: con rampe carrabili e/o pedonali. Antistante il pontile, è consentita la realizzazione di un piazzale per la manovra dei veicoli. la posizione dell'accesso può variare rispetto al lato del fabbricato parallelo la strada;
 - Struttura portante a contatto con l'acqua: la struttura di sostegno può essere realizzata con pali in legno e/o cemento e/o c.a.v. e/o palancole in c.a.v./ferro/acciaio con finitura tipo legno;
 - La costruzione della piattaforma di sbarco (Psb) è facoltativa. Essa può essere costruita coperta e su tutti e quattro i lati del pontile;
 - Servizi a terra: ogni intervento edificatorio è subordinato alla presenza dei sottoservizi necessari ed adeguati spazi per manovra e fermata dei veicoli.
- c) **Attrezzature:** è consentito, all'esterno ed all'interno dei locali, il posizionamento di attrezzature finalizzate alla destinazione specifica del pontile (es. nastri trasportatori, gruppi elettrogeni, ecc.).
- d) **Materiali Impiegati:** le costruzioni dovranno essere realizzate in legno e/o in pannelli sandwich aventi spessore minimo di mm 40 e finitura tipo legno, gli infissi esterni dovranno essere in legno e/o pvc e/o alluminio con finitura tipo legno, le superfici vetrate dovranno essere in vetro o materiale sintetico, come plexiglas, metacrilato o policarbonato, comunque trasparente. E' vietato l'uso di policarbonato alveolare a doppia parete e profilati metallici e/o pannelli lasciati a vista, color alluminio, dorati, bronzati, lucidi, specchiati, cromati o comunque riflettenti. Il pontile potrà essere isolato dal punto di vista termico ed acustico, con pannelli posizionati all'interno ed a ridosso delle pareti perimetrali. Elementi di ferro, acciaio e/o calcestruzzo sono consentiti con la sola funzione strutturale. La copertura del capanno, ad una o più falde, dovrà essere realizzata con l'impiego di canna palustre e/o con lastre in fibrocemento tipo onduline di tonalità rosso mattone e/o con pannelli sandwich termoisolanti in bilaminato metallico con forma tipo onduline e/o lamiera grecata e colorati rosso mattone per le parti esterne a vista e/o con pannelli solari integrati, pendenza delle falde compresa tra il 20% e 35%. La piattaforma e gli accessi potranno essere realizzati in legno e/o in calcestruzzo armato.
- e) **Tinteggiature:** le pareti esterne dovranno preferibilmente essere tinteggiate con vernice coprente. Sono ammessi anche trattamenti con vernici protettive trasparenti, comunque mordenzate della tonalità noce chiaro. L'opera morta di eventuali strutture galleggianti dovrà essere verniciata in colore grigio chiaro, bianco o beige chiaro; l'opera viva potrà essere trattata con vernice antivegetativa. Le strutture portanti dovranno essere verniciate, per le parti emerse fuori terra, con tinte color legno.
- f) **Prescrizioni ambientali:** Tali strutture dovranno essere posizionate ad una distanza minima di 70 metri dagli Habitat con codice 1110 – 1140 – 1210 – 1310 – 1320 – 1410 – 1420 – 1510 – 2110 – 2120 - 2130 del sito Natura 2000. In sede di ottenimento del titolo edilizio, tale distanza può variare in aumento o in diminuzione a seguito di stesura di specifica Vinca che preveda studi puntuali sugli Habitat interessati.

Al fine della sicurezza degli utilizzatori delle strutture per la pesca e per le indispensabili attività di manutenzione delle opere consorziali (Consorzio di Bonifica Delta del Po), le nuove costruzioni, dovranno mantenere una distanza dalle opere che rientrino nelle attività istituzionale del Consorzio di Bonifica Delta del Po (idrovoce con tubazioni di scarico poste a cavaliere sulle arginature, opere di derivazione irrigua e qualsiasi altra opera consorziale) di almeno 100 m.

Dovranno essere privilegiate le strutture autolivellanti alle variazioni idrometriche del corso d'acqua o strutture miste parte insistenti su pali e parti mobili galleggianti. Sulle arginature esistenti e realizzate con difese di sponda in pietrame si possono utilizzare strutture prettamente su pali fissi. A carico del concessionario l'area di pertinenza della struttura dovrà essere manutenzionata e assicurata la sicurezza spondale. Sulle arginature non realizzate attraverso presidi di sponda in pietrame dovrà essere mantenuta la vegetazione esistente anche sull'area di pertinenza della struttura. Sui presidi di sponda dovranno essere privilegiate le strutture di collegamento a campata unica in maniera da utilizzare sul suolo il minor numero possibile di pali. Per le strutture fisse, dovrà essere prevista, ove tecnicamente possibile, una quota

d'intradosso del piano di calpestio superiore alla locale quota di massima piena. Le strutture dovranno assicurare la permanenza della connessione delle aree e delle fasce con vegetazione naturale e spontanea o di nuovo impianto, condizione fondamentale per favorire la presenza della biodiversità.
Dovrà essere rispettato l'art. 51 delle NTA del PAT.

2.42. Art. 64 - Pontile guardiania

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

Variante n.1 al Piano degli Interventi - Settore Pesca;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Nei punti indicati in cartografia, è consentito il posizionamento di piattaforme con capanni per le guardianie previa autorizzazione degli Enti competenti.

La costruzione di pontili è subordinata al rilascio del titolo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.s. m.m. i.i. ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) **Tipologie:** le costruzioni dovranno essere realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, seguendo lo schema edilizio previsto dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale all. sub. 10.1. La costruzione del punto di osservazione indicato sull'allegato sub. 10.1 è facoltativo. Esso può essere costruito su tutti e quattro i lati della piattaforma.
- b) **Caratteristiche costruttive:** ogni intervento edificatorio è subordinato a quanto di seguito stabilito:
 - Ingresso al fabbricato: è consentito su tutti e quattro i lati;
 - All'interno del pontile è consentita la realizzazione di pareti divisorie e servizi igienici;
 - Aperture: lungo le pareti perimetrali è possibile inserire porte e/o finestre al fine di consentire l'ingresso di luce ed aerazione naturale;
 - Struttura portante a contatto con l'acqua: la struttura di sostegno può essere realizzata con pali in legno e/o cemento e/o con strutture galleggianti;
 - La piattaforma può essere scoperta o coperta con una tettoia.
- c) **Materiali Impiegati:** le costruzioni dovranno essere realizzate in legno e/o in pannelli sandwich aventi spessore minimo di mm 40 e finitura tipo legno, gli infissi esterni dovranno essere in legno e/o pvc e/o alluminio con finitura tipo legno, le superfici vetrate dovranno essere in vetro o materiale sintetico, come plexiglas, metacrilato o policarbonato, comunque trasparente. E' vietato l'uso di policarbonato alveolare a doppia parete e profilati metallici e/o pannelli lasciati a vista, color alluminio, dorati, bronzati, lucidi, specchiati, cromati o comunque riflettenti. Il pontile potrà essere isolato dal punto di vista termico ed acustico, con pannelli posizionati all'interno ed a ridosso delle pareti perimetrali. Elementi di ferro, acciaio e/o calcestruzzo sono consentiti con la sola funzione strutturale. La copertura del capanno, ad una o più falde, dovrà essere realizzata con l'impiego di canna palustre e/o con lastre in fibrocemento tipo onduline di tonalità rosso mattone e/o con pannelli sandwich termoisolanti in bilaminato metallico con forma tipo onduline e/o lamiera grecata e colorati rosso mattone per le parti esterne a vista e/o con pannelli solari integrati, pendenza delle falde compresa tra il 20% e 35%.
- d) **Tinteggiature:** le pareti esterne dovranno preferibilmente essere tinteggiate con vernice coprente. Sono ammessi anche trattamenti con vernici protettive trasparenti, comunque mordenzate della tonalità noce chiaro. L'opera morta di eventuali strutture galleggianti dovrà essere verniciata in colore grigio chiaro, bianco o beige chiaro; l'opera viva potrà essere trattata con vernice antivegetativa. Le strutture portanti dovranno essere verniciate, per le parti emerse fuori terra, con tinte color legno.
- e) **Prescrizioni ambientali:** Tali strutture dovranno essere posizionate ad una distanza minima di 70 metri dagli Habitat con codice 1110 – 1140 – 1210 – 1310 – 1320 – 1410 – 1420 – 1510 – 2110 – 2120 – 2130 del sito Natura 2000. In sede di ottenimento del titolo edilizio, tale distanza può variare in aumento o in diminuzione a seguito di stesura di specifica Vinca che preveda studi puntuali sugli Habitat interessati.

2.43. Art. 65 - Briccole per ormeggi

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

Variante n.1 al Piano degli Interventi - Settore Pesca;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Lungo i rami del Po, nelle sacche e lagune, a servizio esclusivo delle strutture per la pesca (pontili, cavane, passerelle, bilancioni, case galleggianti, ecc.), potranno essere posizionate briccole in legno e/o cemento per l'ormeggio delle imbarcazioni.

Non dovranno costituire impedimento per la navigazione, né ostacolo alcuno per la sicurezza idraulica. La costruzione delle briccole è subordinata al rilascio del titolo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.s. m.m. i.i. Tali manufatti dovranno essere posizionati ad una distanza minima di 70 metri dagli Habitat con codice 1110 – 1140 – 1210 – 1310 – 1320 – 1410 – 1420 – 1510 – 2110 – 2120 - 2130 del sito Natura 2000. In sede di ottenimento del titolo edilizio, tale distanza può variare in aumento o in diminuzione a seguito di stesura di specifica Vinca che preveda studi puntuali sugli Habitat interessati.

2.44. Art. 66 - Pontile vagliatura vongole

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

Variante n.1 al Piano degli Interventi - Settore Pesca;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

All'interno dello specchio acqueo, lungo i rami del Po, nelle sacche e lagune, è consentito il posizionamento di piattaforme galleggianti per la vagliatura delle vongole, previa comunicazione al comune di Porto Tolle. Tali opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee andranno immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera b del DPR 06 giugno 2001 n. 380.

Al fine della sicurezza degli utilizzatori delle strutture per la pesca e per le indispensabili attività di manutenzione delle opere consorziali (Consorzio di Bonifica Delta del Po), le nuove costruzioni, dovranno mantenere una distanza dalle opere che rientrino nelle attività istituzionale del Consorzio di Bonifica Delta del Po (idrovoce con tubazioni di scarico poste a cavaliere sulle arginature, opere di derivazione irrigua e qualsiasi altra opera consorziale) di almeno 100 m.

Dovranno essere privilegiate le strutture autolivellanti alle variazioni idrometriche del corso d'acqua o strutture miste parte insistenti su pali e parti mobili galleggianti. Sulle arginature esistenti e realizzate con difese di sponda in pietrame si possono utilizzare strutture prettamente su pali fissi. A carico del concessionario l'area di pertinenza della struttura dovrà essere mantenuta e assicurata la sicurezza spondale. Sulle arginature non realizzate attraverso presidi di sponda in pietrame dovrà essere mantenuta la vegetazione esistente anche sull'area di pertinenza della struttura. Sui presidi di sponda dovranno essere privilegiate le strutture di collegamento a campata unica in maniera da utilizzare sul suolo il minor numero possibile di pali. Per le strutture fisse, dovrà essere prevista, ove tecnicamente possibile, una quota d'intradosso del piano di calpestio superiore alla locale quota di massima piena. Le strutture dovranno assicurare la permanenza della connessione delle aree e delle fasce con vegetazione naturale e spontanea o di nuovo impianto, condizione fondamentale per favorire la presenza della biodiversità.

Dovrà essere rispettato l'art. 51 delle NTA del PAT.

2.45. Art. 67 - Porti turistici

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

Variante n.1 al Piano degli Interventi - Settore Pesca;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Limitatamente alla zona di Pila è consentita l'edificazione di un porto turistico disciplinato dalle norme del piano urbanistico attuativo approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 17.01.2011.

2.46. Art. 68 Punti e/o ambiti di ormeggio esistenti e di progetto

Nei luoghi, o all'interno degli ambiti delimitati da apposita simbologia, come indicati negli elaborati grafici di progetto è consentita, previa autorizzazione degli enti competenti, l'installazione di punti d'ormeggio costituiti da pontili e/o piattaforme, fissi o galleggianti, per l'attracco di imbarcazioni da diporto o sportiva, come indicato nei Sussidi Operativi allegati o nel Prontuario per la qualità architettonica della Variante n. 1 al P.I.

Le strutture devono essere realizzate con dimensioni, materiali e tecniche costruttive che siano in sintonia con le esigenze ecologico-naturalistiche dell'ambiente e devono essere localizzate in modo tale da non alterare l'aspetto consolidato del paesaggio.

Gli interventi possono essere eseguiti con permesso di costruire diretto sulla base di un progetto esecutivo che descriva in modo analitico l'esatta ubicazione, dimensioni, materiali, colori, opere di sistemazione dell'area circostante, percorsi ed adeguati spazi destinati a parcheggio con sicuri accessi per le persone e gli autoveicoli.

2.47.Art. 69 - Variazioni modeste alle tipologie

Qualora le esigenze degli utenti non siano soddisfatte dalle tipologie individuate dalle presenti NTO, sono consentite modeste variazioni alle tipologie esistenti, con un limite massimo del 10% rispetto alle dimensioni indicate, purché interessino un numero minimo di 3 strutture e previa approvazione di specifico Piano Attuativo.

2.48.Art. 70 - Norme transitorie

Limitatamente alla zona di Pila, nel caso di Pontili e Cavane preesistenti preventivamente autorizzate, è consentita la permanenza della tipologia localizzata a valle dello stante 66 per m 35,00.

2.49.Art. 71 - Zona agricola "E"

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

L.R. 11/2004 e s.m.i. e Atti di indirizzo;
P.A.T. di Porto Tolle;
Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;
Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Nelle zone agricole sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal P.A.T. e dal P.I., esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola e comunque nel rispetto delle indicazioni di cui all'art.44 della L.R. 11/2004, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con DGRV n. 3178/2004.

Sono ammessi esclusivamente gli interventi in funzione della conduzione delle aziende agricole e quelli ammessi dalle disposizioni legislative regionali (art. 44 LR 11/2004 e DGRV n. 3178/2004):

- a) per interventi agrituristici è sempre consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui alla L.R. n.11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
- b) sono consentiti interventi per la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno, privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palesemente mobili, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, legnaie nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo, che dovranno avere una superficie complessiva massima di 20 mq. (pari alla somma della superficie dei singoli manufatti presenti sul mappale), altezza media non superiore a 2,50 ml; tali manufatti (per la cui sup. massima si rimanda all'art. 15 lett. l punto 4), salvo la loro realizzazione in area vincolata, sono subordinati a titolo abilitativo;
- c) sono consentiti interventi di ricomposizione, accorpamento delle superfetazioni esistenti;
- d) In funzione dell'attività agricola è consentita la realizzazione di serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici, secondo quanto disposto dall'Art. 44, comma 6 bis, della L.R. n. 11/2004, aventi le caratteristiche tecnologiche ed elementi funzionali accessori di cui alla specifica D.G.R.V n. 315/2014.
- e) le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue agli edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo; esse inoltre dovranno essere in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale, nel rispetto degli allineamenti piano altimetrici delle preesistenze.
- f) sono consentiti impianti sportivi, ad uso strettamente privato, quali campi da tennis, da bocce, piscine, ecc. in prossimità delle abitazioni, ed in ogni caso entro un raggio massimo di 30 ml dalla casa di abitazione. Le piscine non possono avere superficie maggiore di 50 mq e non devono essere poste in aree troppo emergenti e visibili;
- g) eventuali nuove strade necessarie al collegamento dei fondi o per esigenze produttive agricole devono di norma utilizzare i tracciati esistenti (capezzagne, sentieri, ecc.) e comunque seguire gli allineamenti fondiari avendo cura di prevedere modalità costruttive atte a garantire un corretto inserimento ambientale. Non è consentita l'asfaltatura delle strade poderali;
- h) la creazione di nuovi accessi nella pubblica viabilità è consentita esclusivamente nel caso di riscontrare necessità al fine di una razionale utilizzazione del fondo;
- i) dovrà essere prevista la salvaguardia dei filari alberati esistenti, dei fossi di scolo e dei canali irrigui, evitando tombinature non indispensabili alla funzionalità del fondo.

Per le aggregazioni edilizie, gli edifici e i manufatti individuati ai sensi dell'ex art. 10 della L.R. 24/85 che presentano caratteristiche di beni culturali o ambientali, gli interventi e le destinazioni d'uso ammessi sono individuati in appositi elaborati di rilevazione.

Per tali zone si prescrivono i seguenti indici stereometrici:

numero massimo di piani abitabili: 2 più il sottotetto;

altezza massima dei fabbricati: 7.50 m, salvo il caso di costruzioni particolari o speciali, come silos, serbatoi idrici, etc;

Distanze dei fabbricati dal confine stradale: a ml. 30 dalle strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente e dalle strade comunali e provinciali con sede superiore o uguale a ml. 10,50; a ml. 20 dalle strade provinciali e comunali non comprese nella categoria precedente.

Come disciplinato dall'art. 48, comma 7ter, lett. e) della L.R. n.11/2004, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404 e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare.

Distanza dai confini: non potrà essere inferiore a m 5,00.

Per quanto attiene alle particolari prescrizioni sugli aspetti tipologici architettonici, morfologici e di inserimento ambientale e paesaggistico dell'edilizia rurale, si rimanda a quanto delineato dal Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale.

2.50. Art. 72 - Unità di intervento in zona agricola

Al fine dell'applicazione delle presenti norme l'unità di intervento urbanistico-edilizia è da intendersi costituita dall'azienda agricola singola o associata, composta dai terreni in proprietà, in affitto o in possesso a mezzo di altro titolo e sottoposti ad una gestione tecnico-economica unitaria.

Al fine del dimensionamento dell'intervento vengono computate le superfici dei terreni in proprietà nonché dei terreni in affitto risultanti da atto scritto (certificati catastali, contratti o atti sostitutivi di notorietà) avente data certa anteriore alla data di presentazione della domanda del titolo abilitativo. Per i terreni in affitto il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al consenso del proprietario, comunque indispensabile per la trascrizione del vincolo.

Le aree sottoposte a particolari vincoli di tutela o rispetto, anche se concorrono alla determinazione del carico urbanistico ed edilizio dell'azienda rimangono soggette alle rispettive norme di tutela e di vincolo, ivi compresa l'inedificabilità assoluta qualora prescritta.

2.51. Art. 73 - Demolizioni, ricostruzioni e ampliamenti dei fabbricati esistenti in zona agricola E

Nelle zone agricole sono ammesse la demolizione e la demolizione con ricostruzione dei fabbricati privi di valenza storico-architettonica-ambientale, comunque non soggetti a vincolo monumentale e artistico.

L'ampliamento delle residenze, con l'esclusione dei fabbricati vincolati e/o tutelati dalle presenti N.T.O., è ammesso fino al volume massimo dell'intero fabbricato, compreso l'esistente, di 800 mc. conformemente all'art. 44 della L.R. 11/04 e alle presenti norme.

Sono comunque consentiti ampliamenti di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, solamente per edifici puntualmente individuati dal P.I.

2.52. Art. 74 - NRA - Nuclei residenziali in ambito agricolo

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

L.R. 11/2004;

P.A.T. di Porto Tolle;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Trattasi di aree caratterizzate da preesistenze insediative utilizzabili per l'organizzazione dei centri rurali, in cui gli agglomerati abitativi, situati al di fuori del centro edificato, in diversi casi hanno perso le caratteristiche di abitazioni rurali, dove inoltre sono presenti edifici con destinazioni d'uso commerciale e produttiva.

E' consentito l'intervento diretto per i seguenti interventi edilizi:

a) NUOVE COSTRUZIONI

- la saturazione e l'edificabilità dei lotti liberi.

b) INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI

Sono sempre ammessi, per tutti gli edifici esistenti, anche in assenza della disponibilità della superficie minima del rapporto di densità edilizia della condizione di imprenditore agricolo a titolo principale o secondario i seguenti interventi:

- per gli edifici tutelati ai sensi dell'ex art. 10 della L.R. 24/85 le modalità di intervento di seguito descritte con specifici gradi di protezione.
- la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità;
- restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione;
- l'ampliamento massimo fino a mc 800 ai sensi dell'art. 44 L.R. 11/2004.

Non sono ammessi:

- la costruzione di nuovi annessi rustici e la variazione d'uso di fabbricati residenziali ad annessi rustici;
- gli allevamenti zootecnici intensivi;

- le serre di qualsiasi tipo.

Ogni intervento edificatorio nelle zone NRA è inoltre sottoposto alle seguenti norme:

c) **EDIFICAZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI NEI LOTTI LIBERI**

- Indice di edificabilità fondiaria: 0,60 m³/ m²; nel rispetto dell'indice di edificabilità fondiaria ogni costruzione unifamiliare non potrà superare il volume di m³ 600 ed ogni costruzione bifamiliare il volume di m³ 1000;
- tipologia edilizia: abitazioni unifamiliari o bifamiliari;
- numero massimo dei piani abitabili: n. 2;
- altezza massima degli edifici: m 7,50;
- distanza minima dalla strada: m 10,00;
- distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00 o a confine nelle costruzioni in aderenza;
- distanza minima tra edifici con pareti finestrate: m 10,00; nel caso di costruzioni preesistenti, ad una distanza dal confine inferiore a m 5,00 è ammesso il rispetto della sola distanza dal confine di proprietà di m 5,00.
- distanza minima tra edifici senza pareti finestrate: m 5,00 o in aderenza.

d) **AMPLIAMENTI DI EDIFICI RESIDENZIALI**

- Volume massimo ammesso per ogni unità abitativa: m³ 800;
- numero massimo dei piani abitabili: n. 2;
- altezza massima degli edifici: m 7,50;
- distanza minima dalla strada: m 10,00; nel caso in cui il fabbricato da ampliare sia ad una distanza dalla strada inferiore a m 10,00, con l'ampliamento non si deve sopravanzare verso la strada l'edificio esistente;
- distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00 o a confine nelle costruzioni in aderenza;
- distanza minima tra edifici con pareti finestrate: m 10,00; nel caso di costruzioni preesistenti, ad una distanza dal confine inferiore a m 5,00 è ammesso il rispetto della sola distanza dal confine di proprietà di m 5,00.
- distanza minima tra edifici senza pareti finestrate: m 5,00 o in aderenza.

e) **AMPLIAMENTI PER ADEGUAMENTI IGIENICO-SANITARI, PER DOTAZIONE DI SERVIZI IGIENICI E PER LA ELIMINAZIONE DI SCALE ESTERNE**

Detto tipo di ampliamento non dovrà modificare il numero dei piani dell'edificio, ma solo le altezze dei singoli locali interni ed eventualmente la superficie coperta per l'adeguamento dei locali abitabili alle dimensioni minime previste nel Regolamento Edilizio, e potrà prevedere la formazione dei servizi igienici mancanti, e la ricomprensione nel volume dell'edificio di scale esterne.

I nuovi parametri dimensionali dovranno far riferimento alle prescrizioni del Regolamento Edilizio.

L'adeguamento igienico sanitario, la costruzione di servizi igienici e la eliminazione di scale esterne sono sempre consentiti senza prescrizioni inerenti la distanza dai fabbricati, dai confini di proprietà e l'altezza dei fabbricati. Nel caso di interventi su edifici ubicati ad una distanza dalla strada inferiore a m 10,00 l'ampliamento non deve sopravanzare l'edificio esistente sul fronte strada. Le scale esterne possono essere sempre eliminate anche se ubicate nelle fasce di rispetto tra il fabbricato e la strada.

f) **DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI IN LOCO**

Nel caso di demolizioni e ricostruzioni in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità il fabbricato dovrà essere riedificato nel luogo originario anche in deroga ai parametri metrici delle presenti N.T.O. e di Legge.

g) **DESTINAZIONI D'USO**

Nella zona N.R.A. per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti e le ristrutturazioni sono ammessi destinazioni d'uso residenziali e compatibili così come definite dall'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** delle presenti N.T.O. Sono fatte salve inoltre le destinazioni d'uso esistenti difformi da quelle previste nel 1° comma del presente punto 5, normate dal successivo Art. 59.

Per gli edifici da tutelare ai sensi dell'art. 10 della ex L.R. 24/85 sono ammesse le destinazioni d'uso previste al seguente art. 8.

h) **MODALITA' DI INTERVENTO NELLE SOTTOZONE NRA INTERESSATE DALLA COSTRUZIONE DI PIU' DI DUE EDIFICI SU LOTTI CONTIGUI.**

Nel caso di costruzione di più di due fabbricati da ubicarsi su lotti contigui, a norma dell'art. 11 della ex L.R. 24/85 è necessario dotare l'area di tutti i servizi connessi alla residenza.

Il rilascio del permesso di costruire sarà quindi subordinato all'obbligo di realizzare detti servizi mancanti nell'area.

L'Amministrazione al fine di garantire una migliore dotazione di opere di urbanizzazione primaria, negli interventi diretti può prevedere l'obbligo di reperire le eventuali dotazioni carenti che verranno scomputati dagli oneri di urbanizzazione.

2.53. Art. 75 - NED - Nuclei di edificazione diffusa

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle

Piano di Area del Delta del Po

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina:

Sono interessati da tale disciplina i nuclei e i fabbricati sorti lungo le vecchie arterie di comunicazione del capoluogo con i paesi limitrofi, identificati nel PAT come "ambiti di urbanizzazione diffusa" caratterizzate da una edificazione in linea, o corte e in certi casi isolate, piccole proprietà terriere che non hanno i requisiti contemplati dalle norme che della L.R. n. 11/04 che disciplinano le zone agricole. Nelle aree di cui al presente articolo gli interventi di ristrutturazione, di ricostruzione e di ampliamento devono accordarsi al contenuto edificato in cui risultano inseriti. Pertanto l'involucro edilizio deve rispettare la stereometria, la composizione formetrica, i tipi di finitura di cui alle presenti norme. In deroga alle presenti norme riguardanti la distanza dalla strada, i fabbricati devono porsi in allineamento con gli edifici esistenti salvo particolari prescrizioni.

Sono consentite tutte le utilizzazioni esistenti previste per le zone residenziali, nonché le abitazioni agricole e gli annessi rustici. Sono escluse le nuove stalle e gli ampliamenti di quelle esistenti, gli allevamenti, le funzioni incompatibili con il carattere prevalentemente abitativo della zona, le destinazioni d'uso che possono comportare notevole affluenza di pubblico, aumento del traffico pesante o comunque richiedere tipologie edilizie non coerenti con la tipologia abitativa della zona e con i caratteri dell'ambiente.

Interventi ammessi: Gli interventi ammessi sono quelli dell'art. 3, lettere a), b), c), d), e), f) del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;

Modalità di intervento: Intervento diretto per le lettere a), b), c), d) dell'art. 3 D.P.R. n.380/2001 per gli edifici esistenti; è ammessa la demolizione con ricostruzione a parità di volume.

Per gli interventi di cui all'art.3, lettera e), del D.P.R. n. 380/2001 è previsto l'intervento diretto solo a seguito della specifica individuazione dei lotti interessati all'interno degli elaborati di progetto del P.I.; le tipologie di lotti sono le seguenti:

Lotto tipo A: rappresenta il lotto riservato alla nuova edificazione con un volume massimo di 600 mc;

Lotto tipo B: rappresenta il lotto riservato alla nuova edificazione con un volume massimo di 800 mc;

Altezza massima del fabbricato: 7,50 m.

Distanza minima dalle strade: in allineamento con fabbricati preesistenti; in assenza di allineamenti min. 5.00 m.

Distanza dai confini di proprietà: è obbligatoria e non potrà essere inferiore a 5.00 m.

Distanza dai fabbricati: non può essere inferiore a 10.00 m.

Destinazioni d'uso consentite: sono ammesse destinazioni d'uso a carattere residenziale così come descritte all'art. 19 delle presenti N.T.O.

Parcheggi: all'interno tali zone i parcheggi privati vanno reperiti nelle misure e con le modalità di cui all'art. 12 delle presenti N.T.O.

L'amministrazione al fine di garantire una migliore dotazione di opere di urbanizzazione primaria negli interventi diretti con "edificabilità puntuale su lotto inedito" può prevedere l'obbligo di intervenire attraverso progettazione urbanistico-edilizia unitaria mediante intervento diretto con convenzione attuativa o atto unilaterale d'obbligo.

È ammesso il recupero ai fini residenziali degli annessi agricoli esistenti. Sono escluse dalle presenti norme gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo documentato della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate, inseriti all'interno dei Nuclei di edificazione diffusa, che saranno normati con quanto previsto dall'art. 44 della L.R. 11/04 e dalle presenti norme in materia.

Gli interventi sui fabbricati vincolati ex art. 10 L.R. n.24/85' dovranno rispettare le prescrizioni dettate dai corrispondenti elaborati di rilevazione.

Sono inoltre consentiti interventi di demolizione e ricostruzione che possono prevedere l'accorpamento di volumi accessori esistenti in unico edificio, anche su diversa area di sedime, nel caso di cambio di destinazione d'uso compatibile. Gli interventi sono consentiti con le prescrizioni sopra riportate. Sono consentiti inoltre interventi di ristrutturazione con suddivisioni in più unità ed eventuali sopraelevazioni ed ampliamenti per adeguamenti igienici, fino ad un massimo di 1.000 mc.

L'edificazione è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e, in ogni caso, in conformità a quanto disposto dalla legislazione vigente.

Tutti i nuovi insediamenti dovranno inoltre rispettare tutte le direttive e le prescrizioni per il corretto inserimento ambientale, paesaggistico ed architettonico, delineate dal Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale.

2.54. Art. 76 - Edifici di valore ambientale vincolati in zona agricola

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

L.R. 11/2004 e s.m.i. e Atti di indirizzo

P.A.T. di Porto Tolle

Piano di Area del Delta del Po;

P.R.G. Vigente;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina

Si tratta di edifici che rivestono interesse di carattere storico ambientale secondo la tradizione locale della casa rurale. Nel rispetto dei parametri quantitativi espressi dalla ex L.R. 24/85 per gli edifici censiti sono consentite esclusivamente le operazioni descritte nel 1 comma dell'art. 10.

Sono tuttavia consentiti, quando previsti specificatamente dalle schede allegate, la costruzione di nuovi volumi, fisicamente indipendenti da quelli esistenti, purché nel rispetto delle tipologie e forme esistenti, impiegando materiali tipici della zona.

Ferme restando le specifiche norme contenute nel presente articolo e finalizzate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale, nei casi in cui tali edifici sia singoli che costituenti aggregazioni complesse (corti agricole) svolgano un ruolo produttivo agricolo, resta confermata per la proprietà la possibilità di accedere alle modalità di intervento definite per le specifiche sottozone agricole in cui tali edifici ricadono.

Dovrà essere prevista inoltre un'adeguata progettazione delle aree immediatamente contermini all'edificato verso gli spazi aperti e delle sistemazioni a verde degli spazi scoperti.

Si individuano tre categorie di edifici da sottoporre, in conformità a quanto evidenziato nelle schede, a tre diversi gradi di protezione:

1) RISANAMENTO CONSERVATIVO: EDIFICI CON GRADO DI PROTEZIONE 1

Riguarda edifici e strutture murarie per i quali è prescritta la conservazione unitaria degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia, in quanto concorrono a determinare, insieme, il valore storico ambientale dell'edificio.

L'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

1. conservazione e ripristino delle facciate esterne, dei volumi esistenti, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti, nonché dell'intero apparato decorativo (cornicioni, marcapiani lesene, ecc.);
2. conservazione e ripristino dell'impianto strutturale originario verticale e orizzontale; i solai possono essere sostituiti senza modificazione della quota di calpestio originaria e delle originarie modalità costruttive e dei materiali;
3. conservazione e ripristino dei collegamenti originari verticali ed orizzontali, in quanto legati alla tipologia fondamentale dell'edificio;
4. conservazione e ripristino delle aperture originarie su tutte le facciate nella posizione, nella forma, nella dimensione e nei materiali dei contorni, in quanto legate alla morfologia fondamentale dell'edificio;
5. conservazione e ripristino delle aperture originarie a livello stradale per gli accessi agli edifici;
6. conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole, lapidi antiche, ecc., nonché degli spazi scoperti pavimentati o sistemati a orto o a giardino;
7. possibilità di aggregare, eccezionalmente, unità abitative adiacenti troppo piccole o suddividere unità abitative troppo grandi per un adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri architettonici e della struttura tipologica degli edifici in questione; possibilità di limitati spostamenti, e/o costruzioni e/o demolizioni di tramezzature;
8. possibilità di utilizzare soffitte e sottotetti, purché ciò non comporti l'alterazione anche parziale, del profilo altimetrico originario, nei limiti della normativa igienico - sanitaria;
9. possibilità di inserire scale secondarie, e altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, la tipologia e la struttura dell'edificio, con la tassativa esclusione di volumi tecnici eccedenti le coperture esistenti;
10. possibilità di inserire servizi igienici illuminati artificialmente, dotati di ventilazione forzata e punti cottura, sistemati in nicchia all'interno di locale dotato di illuminazione e aerazione naturale. Ove sia prioritario il rispetto delle strutture dell'organismo edilizio per tali servizi è prescritto l'uso di elementi leggeri prefabbricati;
11. conservazione e ripristino degli infissi originari che vanno eventualmente sostituiti con gli stessi materiali e soluzioni originarie;
12. conservazione e ripristino degli intonaci originari, che devono essere eseguiti con malte e tinte analoghe a quelle originarie. Le tinteggiature dovranno essere date con colori a calce: sono vietate le tinteggiature lavabili, plastiche e simili, e comunque dovranno essere rispettate le apposite prescrizioni previste dal PIANO COLORE per le zone agricole;
13. possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari a m 2,40; nel caso non sia raggiungibile tale altezza minima dovrà essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione;
14. obbligo di eliminare le superfetazioni, poggiali, ecc., ed in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio. E' fatto esplicito divieto di mantenere terrazze o poggiali aggiunti nonché costruirne di nuovi.

2) RISTRUTTURAZIONE PARZIALE: EDIFICI CON GRADO DI PROTEZIONE 2

Riguarda edifici minori rappresentativi della tradizionale tipologia agricola locale di cui interessa conservare le caratteristiche architettoniche esistenti esterne od interne quale documento di cultura architettonica e recuperarne, laddove modificati, i caratteri originari; l'intervento dovrà dare luogo ad un organismo edilizio che ripristini gli originali caratteri deducibili dall'organismo esistente. Al fine di dare piena utilizzazione a tali edifici le altezze massime e quelle medie potranno essere adeguate a quelle necessarie per il raggiungimento delle altezze minime abitabili.

L'intervento potrà prevedere anche la ricostruzione di parti per le quali il degrado statico e/o dei materiali evidenzia impossibilità di recupero. Tali operazioni dovranno prevedere (come pure i consentiti aumenti di altezza per l'adeguamento dei minimi di altezza abitabili) il ripristino delle facciate secondo i caratteri originari degli andamenti delle pendenze e sporgenze dei tetti, nonché dell'apparato decorativo (cornicioni, riquadrature delle forometrie, lesene, ecc.). Ricostruzioni di parti ed interventi di restauro dell'esistente dovranno attenersi alle indicazioni costruttive e di uso dei materiali previsti all'apposito articolo 48. Sono consentite le sostituzioni dei solai per gli slittamenti necessari al raggiun-

gimento delle altezze minime abitabili. Si consente la modificazione dell'impianto distributivo interno con tramezzature leggere per ottenere unità abitative dotate di tutti i servizi necessari. E' consentita l'installazione di servizi igienici e di cucine dotati di impianto di condizionamento d'aria ed ad aerazione e ventilazione forzata. E' fatto obbligo di eliminare le superfetazioni, ed in genere le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o contrastino con i caratteri originari degli edifici.

E' fatto esplicito divieto di mantenere terrazze e poggiali aggiunti al corpo originario e di costruirne di nuovi. Nei casi relativi ai gradi di protezione 1 e 2 è consentito il recupero a fini residenziali, nel rispetto delle prescrizioni della sottozona in cui l'edificio è ubicato, di annessi rustici preesistenti in appoggio ai fabbricati e su conforme parere dell'I.P.A. che dichiara i medesimi non più funzionali ai fini produttivi, purché non precari aventi le caratteristiche di superfetazione, nel rispetto integrale delle precedenti prescrizioni nonché delle seguenti:

- i collegamenti interni verticali e orizzontali dovranno essere inseriti con il minimo di alterazione della struttura tipologica dell'edificio;
- i porticati, le vaste aperture dei fienili e in genere gli spazi liberi tra pilastro e pilastro sull'esterno, possono essere chiusi solo mediante finestratura in modo da rispettare la forma dell'apertura stessa. E' consentita la apertura di finestre sul tetto senza però modificarne il profilo;
- i materiali con cui si eseguono i lavori di sistemazione dovranno essere quelli tradizionalmente usati nelle architetture coeve, in particolare i pavimenti dovranno essere in cotto o in legno, la struttura lignea del tetto e dei solai, ove costituiscano elemento caratterizzante, nonché la struttura dei pilastri dovranno essere a vista.

3) DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE: EDIFICI CON GRADO DI PROTEZIONE 3

Trattasi di edifici fortemente contrastanti sia con il sistema ambientale in cui si collocano, sia con i manufatti edilizi contestuali o più generalmente di corpi edilizi di servizio alla residenza o alla produzione agricola. Questi corpi, di edificazione relativamente recente, trovano collocazione generalmente all'interno di organismi complessi (corti agricole); altre volte, con minor frequenza, quali elementi aggregati o autonomi di edifici isolati di pregio. Qualsiasi tipo di intervento, con l'esclusione della sola ordinaria manutenzione, richiesto per il restauro o la ristrutturazione degli edifici contestuali, dovrà obbligatoriamente prevedere la demolizione dei manufatti contrassegnati con il grado di protezione 3. Le cubature di tali corpi di fabbrica potranno essere recuperate per la formazione di nuovo edificato da utilizzarsi per le funzioni consentite. Le nuove edificazioni dovranno essere realizzate secondo progetti armonici con gli edifici contestuali di pregio di cui riprenderanno i caratteri tipologici, formali ed architettonici.

Nella loro progettazione è fatto obbligo di attenersi alle indicazioni costruttive ed all'uso dei materiali descritti nel successivo articolo 12.

Le cubature recuperate dovranno dar luogo alla formazione di uno o più manufatti edilizi autonomi nel caso di elementi complessi secondo le caratteristiche e gli aggregati delle "corti agricole" tipiche del luogo; di un unico manufatto edilizio autonomo se contestuali ad edifici isolati con grado di protezione 1; eventualmente anche in continuità fisica degli edifici esistenti nel caso di manufatti isolati con grado di protezione 2.

Per questi interventi oltre agli elaborati afferenti la concessione edilizia dovranno essere presentati planivolumetrici relativi all'intera area oggetto dell'intervento descrittivi delle modalità di sistemazione delle stesse (parti lastricate, percorsi pedonali, piantumazioni, ecc.).

2.55. Art. 77 - Destinazioni d'uso degli edifici vincolati ai sensi dell'ex art. 10 L.R. 24/85'

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

L.R. 11/2004 e s.m.i. e Atti di indirizzo;

P.A.T. di Porto Tolle;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina

Ai fini di perseguire il fondamentale obiettivo della conservazione del patrimonio di valore storico-ambientale appare opportuno incentivare il riutilizzo previe le opportune operazioni di restauro conservazione e ristrutturazione secondo le specifiche modalità previste per ciascuna edificio o sistemi di edifici (corti agricole).

A tal fine appare indispensabile rendere il più possibile articolate le destinazioni d'uso consentite per tali manufatti.

Per gli edifici, di cui al presente punto, individuati nella cartografia di piano, descritti nelle apposite schede e regolati da specifici gradi di protezione sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- a) residenza, attività commerciali e direzionali, per il tempo libero e lo svago e quelle complementari;
- b) attività agrituristiche (con ristorazione, alloggi, vendita e degustazione dei prodotti agricoli, ecc.);
- c) ricezione turistica (con ristorazione, alloggi e/o stanze, attività promozionali turistiche, impianti sportivi purché compatibili con le peculiarità del sito);
- d) ateliers d'artigianato (restauro di oggetti d'uso, di mobili, ecc.), laboratori per la produzione di ceramiche, vetri e ferri artistici, studi di fotografia e professionali, piccoli laboratori legati alla produzione e all'uso di tecnologie informatiche;
- e) attrezzature pubbliche e servizi sociali (sedi o dipendenze di strutture per anziani e disabili, sedi di organizzazioni o di clubs sportivi e giovanili, attrezzature dell'assistenza pubbliche o private).

Nella destinazione d'uso residenziale è consentita la formazione di servizi sportivi e del tempo libero connessi alla residenza quali: campo da tennis, piscina, elementi di arredo degli spazi verdi, ecc.

2.56. Art. 78 - Edifici esistenti aventi destinazione agrituristica o diversa da quella agricola

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

L.R. 11/2004 e s.m.i. e Atti di indirizzo;
P.A.T. di Porto Tolle;
L.R. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
Piano di Area del Delta del Po;

Disciplina:

Per gli edifici esistenti aventi destinazione d'uso agrituristica valgono le norme di cui ai precedenti articoli. Per tutti gli altri edifici o locali già esistenti all'adozione del Piano nei quali si svolgono attività industriali, artigianali, artigianali di servizio, commerciali, direzionali o simili, e che si ritengono compatibili, per le specifiche attività che vi si svolgono, con la zona agricola, sono previsti i seguenti interventi solo per esigenze relative all'adeguamento dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro, alla legislazione vigente e per l'applicazione delle leggi vigenti, senza variazioni delle attività svolte:

- recinzione delle aree di proprietà interessate dalle attività di cui sopra;
- ristrutturazione e/o ampliamento, da realizzarsi anche in fasi successive fino ad un massimo del 30% della superficie lorda adibita, anche su più piani, alla attività non di tipo agricolo;
- utilizzo di tutta l'area di proprietà per lo svolgimento all'aperto delle attività produttive o commerciali, che inoltre, a norma dell'art. 76 punto b) della L.R. 61/85 può essere utilizzata per deposito di materiali o esposizioni a cielo aperto;
- l'ampliamento non può in ogni caso superare la superficie lorda di m² 300,00, anche su più piani;
- nel progetto di ampliamento deve essere prevista l'area per la sosta dei veicoli e per la sistemazione a verde nella misura complessiva del 10% della superficie del fondo su cui insiste l'edificio;
- parte del volume del fabbricato per una cubatura massima di 600 m³, può essere utilizzata a fini residenziali (abitazione del custode o del proprietario) e in questo caso l'eventuale aumento di superficie di calpestio non riduce o elimina la possibilità dell'ampliamento dei 300 m² di cui sopra;
- non sono consentite né le variazioni di destinazioni d'uso né modifiche al tipo di attività svolta; alla eventuale cessazione dell'attività esistente il fabbricato sarà sottoposto alla normativa della zona urbanistica su cui è ubicato.
- distanza dalle strade: non sopravanzare il fabbricato esistente verso la strada;
- distanza minima fra edifici con pareti finestrate: m 10,00;
- distanza minima fra fabbricati senza pareti finestrate: pari all'altezza dell'edificio più alto con un minimo di m 5,00 o in aderenza.

2.57. Art. 79 - Impianti di acquacoltura

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

L.R. 11/2004 e s.m.i. e Atti di indirizzo;
P.A.T. di Porto Tolle;
Piano di Area del Delta del Po;

Disciplina

Tali impianti sono consentiti in ZTO E.

Le prescrizioni per i fabbricati di pertinenza fanno riferimento alla normativa per gli annessi rustici. Per l'impianto vero e proprio (vasca) valgono le seguenti prescrizioni:

- distanza minima dai confini di proprietà: m 20,00;
- distanza minima dalle abitazioni: m 20,00;
- distanza minima dai fabbricati non a servizio dell'impianto: m 10,00.

2.58. Art. 80 - Sottozona E5 - Aree di rimboschimento

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

L.R. 11/2004 e s.m.i. e Atti di indirizzo;
P.A.T. di Porto Tolle;
Piano di Area del Delta del Po (art. 21 N.T.A.);

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;
Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;
Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina

Tali aree sono destinate al rimboschimento, alla formazione ed al potenziamento di nuclei di vegetazione arboreo - arbustiva, adatti alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzioni di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio.

Questi interventi possono riguardare anche aree attualmente destinate all'agricoltura in tutto o in parte e comprese in più ampie aziende agricole.

E' possibile predisporre piccoli servizi per il turismo di visitazione e per il tempo libero con tipologie edilizie tipiche del luogo e con materiali tradizionalmente impiegati in tali zone. Sono ammesse nuove costruzioni e interventi sui fabbricati esistenti secondo quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente all'adozione delle presenti norme per tali aree.

Le modificazioni dello stato attuale sono subordinate all'approvazione di un piano urbanistico attuativo che deve interessare l'intera area e corredato dalle previsioni planivolumetriche dei fabbricati, dalla sistemazione della viabilità interna e degli accessi.

Devono essere predisposti, all'interno di tali aree, percorsi pedonali, ciclabili ed equestri, punti panoramici, slarghi, realizzati secondo le modalità per l'equipaggiamento paesistico indicate nei sussidi operativi allegati al Piano di Area e al P.I.

E' vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, comprese serre permanenti o semifisse o provvisorie e l'apertura di nuove strade.

Sono vietati la raccolta, l'asporto o comunque il danneggiamento della flora spontanea ai sensi della Legge Regionale 15.09.1974 n. 53 e successive modifiche e integrazioni.

Al di fuori delle strade asfaltate è vietato l'accesso con mezzi motorizzati, tranne per i casi di tutela della pubblica incolumità e di protezione civile, per operazioni di miglioramento o di ripristino ambientale.

E' vietato l'asporto di materiali e comunque l'alterazione dell'apparato boscato.

E' vietato il campeggio.

Sono ammesse le opere di difesa idrogeologica e marina.

Sono ammessi gli interventi volti al ripristino e alla conservazione dell'ambiente naturale nonché operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico, come il rimboschimento ed il reinserimento di specie vegetali e animali autoctone.

E' ammessa la manutenzione delle reti tecnologiche, previa definizione delle misure da adottare contestualmente per la tutela e/o il ripristino dell'ambiente e previa verifiche tecniche che non ne permettano un'ubicazione alternativa.

Sono consentiti interventi di manutenzione della viabilità esistente, con esclusione dell'allargamento della sezione stradale entro le aree boscate e dell'asfaltatura delle strade bianche.

Sono consentiti cambi di destinazione d'uso purché non risultino pregiudizievoli per la situazione ambientale in atto.

Sono ammessi per gli immobili esistenti non stabilmente abitati, debitamente concessionati, gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001; per gli edifici esistenti debitamente concessionati e stabilmente abitati, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001. Tali interventi devono essere realizzati nel rispetto delle tipologie e dei materiali tipici del luogo secondo quanto indicato nei sussidi operativi allegati o nei prontuari all'uso predisposti.

Per le aree individuate negli elaborati di progetto quali Aree di rimboschimento l'Amm.ne Comunale stabilisce specifiche misure per la tutela, il ripristino e la valorizzazione delle caratteristiche peculiari dei luoghi e dei sistemi ecologici ed ambientali localizzati nell'ambito di cui al presente articolo.

In particolare detta programmazione dovrà arrivare, previo accurato rilievo di tutta la zona, a definirne i diversi gradi di salvaguardia e fruizione mediante un piano attuativo. In tale sede potranno essere individuati idonei percorsi naturalistici opportunamente attrezzati, a condizione di non compromettere l'assetto naturalistico ambientale dei luoghi e utilizzando preferibilmente i tracciati esistenti. In dette aree sono confermate le norme di cui al presente articolo.

2.59. Art. 81 - Zona F - Servizi e attrezzature pubblici e di interesse generale

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Le zone di cui al titolo comprendono tutte le aree destinate a spazi per attrezzature e servizi pubblici di interesse comunale.

Queste aree sono generalmente di proprietà pubblica o possono essere preordinate all'acquisizione, anche mediante esproprio, da parte del Comune o degli Enti competenti.

2.60. Art. 82 - Zona F1 - Istruzione

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

La zona di cui al titolo è destinata all'insediamento delle attrezzature per l'istruzione, quali asili nido, scuole elementari, scuole medie, scuole superiori, ed alle eventuali abitazioni per i custodi.

Nell'ambito di questa zona sono ammesse anche le attrezzature sportive di supporto alle attrezzature scolastiche, quali palestre, campi da tennis, ecc.

In questa zona il P.I. si attua attraverso intervento diretto.

Si prescrive quanto segue:

- Superficie coperta: non può essere superiore al 50% per gli ampliamenti di strutture esistenti e al 40% per le attrezzature di progetto;
- Altezza dei fabbricati: non può essere superiore a m 10,00, salvo esigenze particolari documentate;
- Distacco tra i fabbricati: non può essere inferiore a m 5,00;
- Distanza dalle strade: non può essere inferiore a m 5,00 o nel rispetto degli allineamenti preesistenti in caso di ampliamento.

2.61. Art. 83 - Zona F2 - Attrezzature di interesse comune

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

La zona di cui al titolo è destinata alle attrezzature civiche, culturali, ricreative, agli uffici pubblici, alle attrezzature sanitarie, assistenziali e religiose, ai pubblici servizi e ad altro a questi assimilabile.

All'interno di questa zona vengono confermate le funzioni terziarie esistenti o previste da strumenti urbanistici attuativi.

In queste zone il P.I. si attua attraverso intervento diretto.

Si prescrive inoltre quanto segue:

- Superficie coperta: non può essere superiore al 50% della superficie fondiaria;
- Altezza dei fabbricati: non può essere superiore a m 13,00 salvo esigenze particolari documentate;
- Distanza dai confini: non può essere inferiore a m 5,00 o a confine per le murature in aderenza. Sono ammesse le sopraelevazioni in corrispondenza delle murature preesistenti, fatte salve le distanze tra i fabbricati e le relative norme del Codice Civile;
- Distanza tra gli edifici o tra corpi di fabbrica: non può essere inferiore a m 10,00. Qualora i fabbricati preesistenti nei lotti finitimi all'edificio da edificare o ampliare e prospicienti il medesimo siano ad una distanza inferiore ai m 5,00 dal confine comune, è ammesso il rispetto dei soli m 5,00 dal confine di proprietà, mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di m 6,00. Tale possibilità, in osservanza al punto 2 del D.M. 02 aprile 1968 n. 1.444, è attuabile esclusivamente per la parte fronteggiante pareti non finestrate. per le sopraelevazioni sono ammesse le edificazioni in corrispondenza delle murature preesistenti, mantenendo comunque una distanza non inferiore all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di m 6,00 per la parte fronteggiante pareti non finestrate;
- Distanza dalle strade: non può essere inferiore a m 5,00 o nel rispetto degli allineamenti preesistenti in caso di ampliamento.

Le attrezzature comuni previste all'interno delle zone di cui al presente articolo possono essere realizzate da parte di privati che a tal fine devono stipulare una specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale. In questa convenzione deve essere convenuto che:

- le quantità edificabili per le attrezzature (sale riunioni, uffici postali, farmacie, ambulatori ed altre funzioni similari), non possono essere inferiori al 50% della volumetria che si prevede di realizzare.

Le presenti prescrizioni possono essere derogate sulla base di programmi d'intervento (piani particolareggiati o progetti esecutivi) d'iniziativa dell'Ente Pubblico.

2.62. Art. 84 - Zona F3/1 - Verde pubblico

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

La zona di cui al titolo è destinata alla creazione di aree verdi piantumate ed opportunamente attrezzate per il gioco di bambini.

All'interno di questa zona possono essere insediate anche attrezzature ricreative, culturali e per il ristoro.

L'insieme delle attrezzature sopraelencate, in ogni singola area adibita a verde pubblico, non può superare l'indice di densità fondiaria di 0,2 mc/mq.

Tali attrezzature possono essere approntate esclusivamente dal Comune che ha la facoltà di darle in gestione a privati.

Per gli edifici residenziali esistenti in tale zona, alla data di approvazione del P.I., sono sempre ammessi la ordinaria e la straordinaria manutenzione, il restauro e la ristrutturazione. Gli ampliamenti sono ammessi invece una volta nella misura massima di 150 mc. per abitante residenziale alla data della richiesta.

per l'ampliamento valgono le prescrizioni di altezza, numero dei piani e distanza dai confini e dalle strade previste per la zona D3.

Per quanto riguarda l'area del vecchio faro di Pila ogni intervento deve essere preceduto da un P.U.A. ai sensi dell'art. 19 della L.R. 11/2004.

2.63. Art. 85 - Zona F3/2 - Verde sportivo attrezzato

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

La zona di cui al titolo è destinata all'insediamento di attrezzature sportive e per il tempo libero.

In questa zona possono sorgere anche eventuali attrezzature a servizio degli impianti (locali di ristoro e sedi di associazioni sportive), attrezzature ricettive per gli atleti.

E' vietata la costruzione di edifici residenziali, ad eccezione di quelli strettamente necessari per i custodi.

L'attuazione delle opere sopra descritte compete agli Enti Pubblici (Amministrazione Comunale, Amministrazione Provinciale, Federazioni e Associazioni Sportive del C.O.N.I.) ed ai privati.

Il volume edificabile per i locali di ristoro, per le sedi delle associazioni sportive, per le attrezzature ricettive degli atleti e per le abitazioni del personale di custodia è determinato in relazione alle caratteristiche delle opere da attuare e non può superare l'indice fondiario di 0,5 mc/mq.

E' consentito l'intervento sui fabbricati esistenti secondo quanto previsto dall'art. 44 della L.R. n. 11/2004.

E' ammesso il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati esistenti in relazione al riutilizzo dell'area secondo quanto previsto dal presente articolo.

Si prescrive inoltre quanto segue:

- Altezza dei fabbricati: non può superare i m 8,00, salvo diverse documentate esigenze per quanto concerne gli impianti sportivi coperti;
- Parcheggi primari: mq. 10 ogni 100 mc. di costruzione. Per bar e ristoranti devono essere inoltre previsti parcheggi aggiuntivi nella misura di 1 mq/mq. di superficie lorda di pavimento.

2.64. Art. 86 - Zona F3/3 - Verde pubblico soggetto a Piano di Recupero di iniziativa pubblica

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

La presente zona riguarda l'ambito del vecchio faro di Pila.

Gli interventi ammessi dovranno rispettare quanto previsto al precedente 2.62 (Zona F3/1 - Verde pubblico) e dovranno essere preceduti dalla realizzazione di un P.U.A. (art. 19 L.R. 11/2004) con i contenuti del Piano di Recupero, di iniziativa pubblica.

2.65. Art. 87 - Zona F4/1 - Attrezzature tecnologiche

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

In queste zone sono ammesse solo ed esclusivamente le costruzioni ad uso pubblico funzionali alle esigenze degli impianti quali cabine di decompressione del gas, sottostazioni E.N.E.L. limitatamente allo stretto necessario non si prescrivono indici di edificabilità trattandosi di piccoli interventi.

Si fa obbligo che questi interventi siano studiati con un attento inserimento ambientale circostante, prevedendo il suo mascheramento con un sistema di verde.

2.66. Art. 88 - Zona F4/2 - Attrezzature per la produzione di energia

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Per l'area interessata dalla centrale termoelettrica e dalle relative attrezzature di servizio, in località Polesine Camerini, il Comune e le Autorità competenti, definiscono le operazioni più opportune per abbattere l'impatto negativo creato da tutti quegli elementi detrattori dell'ambiente, dall'inquinamento delle acque, dell'aria e dal rumore, anche attraverso la riconversione del combustibile impiegato, riconoscendo nel contempo la valenza tecnologica degli impianti produttivi presenti come elementi di differenziazione dell'utilizzo del territorio.

Il Comune, inoltre, d'intesa con le Autorità interessate, prevede l'esercizio di attività di tipo agricolo e di allevamento in grado di inserirsi correttamente nel contesto circostante, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dai processi produttivi della centrale termoelettrica.

Nel quadro degli obiettivi di miglioramento ambientale e di differenziazione dell'utilizzo del territorio, di cui al comma 1 del presente articolo, sono consentiti, ove previsto dal Piano Energetico Nazionale, ampliamenti della capacità produttiva della Centrale Termoelettrica purché essi comportino una riduzione dell'impatto determinato dagli elementi detrattori dell'ambiente o realizzino soluzioni tecnologiche innovative anche per quanto riguarda la tutela dell'ambiente.

2.67. Art. 89 - Zona F5 - Parcheggio

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

La zona di cui al titolo è vincolata alla conservazione, all'ampliamento o alla creazione ex-novo di spazi pubblici per la sosta dei veicoli e delle persone.

Gli ambiti di pertinenza dei parcheggi, individuati nelle tavole di P.I., hanno carattere indicativo ed in fase di esecuzione possono essere oggetto di limitate modifiche per l'eventuale non corrispondenza delle indicazioni cartografiche con lo stato di fatto.

Nelle aree residenziali sia di espansione che di completamento la profondità dei parcheggi non può essere inferiore a m 5,00; mentre nelle aree produttive lo stesso non può essere inferiore a m 8,00 per quelli destinati ai veicoli per il trasporto merci.

Le opere previste dal presente articolo si attuano con intervento diretto, per i quali deve essere preventivamente approvato uno strumento urbanistico attuativo. In questo caso, gli indici da osservare sono quelli previsti dalle norme specifiche di zona.

2.68. Art. 90 - Zona F6 - Sosta attrezzata

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;
Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

L'area di cui al presente articolo è destinata, oltre che alla sosta di autoveicoli per i turisti in transito, ad ospitare tutte quelle attrezzature di servizio necessarie e funzionali per incentivare il turismo di visitazione nell'area del Delta del Po. Per ogni area di sosta attrezzata deve essere predisposto un progetto unitario che tenga conto delle peculiarità del luogo in cui si inserisce e che preveda in particolare:

- la piantumazione di specie arboree e/o arbustive autoctone;
- la predisposizione di spazi di sosta temporanea per autoveicoli, camper, roulotte, case mobili, etc.;
- la valorizzazione delle preesistenze architettoniche, ambientali e morfologiche del sito;
- la riqualificazione della viabilità minore ordinaria in fregio alle aree di sosta attrezzata;
- l'inserimento di funzioni che incentivino il turismo di visitazione nell'area del Delta del Po;
- piccoli manufatti per i servizi agli utenti con tipologie e materiali tipici dei luoghi;
- impianti per la distribuzione carburanti;
- l'organizzazione di un sistema per la raccolta dei rifiuti.

E' consentita la realizzazione di modeste strutture necessarie alle funzioni dell'area quali: piccoli servizi per il turismo di visitazione, gazebo, tettoie di ricovero, piccoli magazzini, cestini portarifiuti, ecopiazze, illuminazione, ecc..

La pavimentazione dei percorsi pedonali e veicolari deve essere del tipo permeabile con il divieto assoluto di manti continui di asfalto o cemento.

Tutte le strutture, le attrezzature e gli elementi di arredo devono essere realizzate con materiali e forme tradizionali e garantire risultati estetici di qualità.

Il volume delle nuove costruzioni da realizzare non deve superare l'indice territoriale di 0,10 mc/mq con un solo piano fuori terra.

Tutta l'area dovrà essere opportunamente piantumata e schermata per mitigare l'impatto visivo e arredata con pavimentazioni che tengano conto delle eventuali indicazioni dei sussidi operativi del P.d.A.

2.69. Art. 91 - Zona F7 - Interscambio

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;
Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Tali zone sono previste per limitare e regolamentare l'afflusso di autoveicoli verso le aree destinate a balneazione e turismo di visitazione e turistico-ricettive.

Queste zone devono prevedere aree a parcheggio, attrezzature per il gioco dei bambini, aree per lo scambio tra mezzi di trasporto pubblici e privati. Possono essere realizzate anche attrezzature di ristoro e servizi pubblici per una volumetria massima di 0,1 mc/mq con un solo piano fuori terra. Tutta l'area dovrà essere opportunamente piantumata e schermata per mitigare l'impatto visivo e arredata con pavimentazioni che tengano conto delle eventuali indicazioni dei sussidi operativi del P.d.A.

L'attuazione delle opere sopra descritte può competere sia agli Enti Pubblici che ai privati; in tal caso l'uso sarà regolamentato attraverso una convenzione tra l'Amm.ne Comunale ed i privati che ne cureranno la gestione.

2.70. Art. 92 - Zona F8 - Balneazione organizzata

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;
Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Per quanto riguarda i cordoni litoranei degli scanni, classificati a scopo di valorizzazione turistica negli elaborati grafici come spiagge organizzate con strutture leggere, oltre a quanto disposto dall'art. 6 ai commi 5, 7, 8 delle norme del Piano di Area, si dovrà fare riferimento allo specifico piano particolareggiato dell'arenile.
Le indicazioni grafiche del P.I. sono puramente indicative e la loro corretta localizzazione verrà definita dal sopraccitato piano particolareggiato dell'arenile.

2.71. Art. 93 - Direttive e prescrizioni derivanti dal Piano d'Area delta del Po

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
Piano di Area del Delta del Po;

Disciplina:

I seguenti articoli riferiti al Sistema Paesistico Ambientale, fanno riferimento alla specifica zonizzazione, con relativa normativa, effettuata dal Piano d'Area.

Le eventuali disposizioni del Piano d'Area non riportate nei presenti articoli, prevalgono e/o integrano su questi ultimi.

2.72. Art. 94 - Zona P1 - Paleoalvei

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina di zona:

I tracciati degli antichi rami deltizi, come individuati negli elaborati grafici di progetto e ricadenti all'interno di zone agricole, devono essere riquilificati dal punto di vista ambientale e paesaggistico mediante Quadri di Ripristino Ambientale d'intesa con l'Amm.ne Provinciale e gli Enti competenti.

I tracciati di cui al precedente comma vanno evidenziati mediante la sistemazione di opportune quinte arboree e/o arbustive adatte alle condizioni climatiche e podologiche della zona, da inserire lungo elementi fisici evidenti, ad esclusione delle aree già oggetto di attività di coltivazione e di insediamenti agricoli e produttivi esistenti.

Negli ambiti di cui al 1° comma, ubicati all'esterno dei centri edificati, delle zone edificabili, previsti dalle presenti norme e dalla cartografia allegata, è vietata la costruzione di manufatti di qualsiasi tipo, ad eccezione di costruzioni a servizio del fondo agricolo o di attività agrituristiche, o per esigenze della bonifica idraulica e dell'irrigazione, nel rispetto degli indirizzi e delle modalità indicati nei sussidi operativi allegati o nei prontuari di cui all'art. 5 delle norme del P.d.A. e della legislazione vigente in materia.

Per i fabbricati esistenti destinati ad abitazione e stabilmente abitati come residenza primaria, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, l'adeguamento igienico-sanitario nonché l'ampliamento fino a 800 mc, compreso l'esistente, per ogni unità abitativa.

Nel caso di incongruenze tra le zone del P.d.A. individuate nella cartografia della presente Variante n.2 al P.I. e le cartografie approvate del Piano d'Area stesso, sono prevalenti queste ultime.

2.73. Art. 95 - Zona P2 - Golene

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina di zona:

Queste zone, come individuate negli elaborati grafici di progetto, devono essere conservate e tutelate.

E' consentita la formazione di percorsi naturalistico-didattici opportunamente attrezzati e localizzati, comprese piccole strutture di supporto per il turismo di visitazione, a condizione di non compromettere l'assetto naturalistico-ambientale dei siti e ove sia escluso, anche mediante l'installazione di efficaci dispositivi di allarme e di interdizione, il pericolo di improvvise piene.

E' consentito il ripristino ed il recupero di fabbricati esistenti nonché la realizzazione, attraverso un P.U.A. secondo le norme di cui all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** delle presenti N.T.O., di ormeggi, approdi fluviali e pontili galleggianti; sono consentiti altresì i lavori per la realizzazione di infrastrutture di attraversamento delle aste fluviali.

Sono vietate tutte le attività estrattive, fatte salve quelle per il mantenimento della regolare regimazione delle acque e quelle necessarie per il reperimento di materiali destinati a opere di difesa idraulica. Sono ammesse attività di acquacoltura.

Per le aree boscate vanno limitati il più possibile i tagli boschivi, fatti salvi quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento o per un'effettiva necessità di sicurezza idraulica.

Va favorito il rimboschimento con bosco di latifoglie miste autoctone, mantenuto sia ceduo che di alto fusto, anche favorendo la progressiva riduzione dell'estensione delle aree a pioppicoltura, purché compatibile con il buon regime idraulico a giudizio dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di incongruenze tra le zone del P.d.A. individuate nella cartografia della presente Variante n.2 al P.I. e le cartografie approvate del Piano d'Area stesso, sono prevalenti queste ultime.

2.74. Art. 96 - Zona RE - Recupero ecologico strutturale (Polesine Camerini)

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina di zona:

Tali aree situate in zona agricola possono essere trasformate con una strategia di conservazione e recupero dei beni naturali, unitamente alla loro valorizzazione economica, inserendole nel sistema turistico e di visitazione. In tali aree possono essere individuate e realizzate:

- attrezzature ricettive per il turismo all'aria aperta;
- attrezzature sportive;
- percorsi pedonali, ciclabili, equestri ed acquatici;
- zone di riqualificazione paesaggistico-ambientale;
- zone di rimboschimento;
- impianti di acquacoltura e/o pesca sportiva.

Tale zona deve avere un'estensione di almeno 30 Ha ed essere compresa all'interno dell'azienda agricola. La trasformazione in aree diverse non può interessare una superficie superiore al 50% di tutta la zona mantenendo per la rimanente l'utilizzazione di tipo agricolo.

Tutti gli interventi sono subordinati all'approvazione di un piano urbanistico attuativo che deve interessare l'intera azienda agricola e deve essere corredato dalle previsioni planivolumetriche dei fabbricati, delle unità minime d'intervento, da un piano generale delle zone a verde, della viabilità interna e dagli accessi. Nella cartografia tali aree risultano perimetrate con un'indicazione di massima del loro utilizzo.

Nel caso di incongruenze tra le zone del P.d.A. individuate nella cartografia della presente Variante n.2 al P.I. e le cartografie approvate del Piano d'Area stesso, sono prevalenti queste ultime.

2.75. Art. 97 - QR - Quadri di ripristino ambientale

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina di zona:

Gli elaborati grafici di progetto individuano alcune aree identificate con "QUADRI DI RIPRISTINO AMBIENTALE" che rappresentano zone particolarmente significative per qualità paesaggistico-ambientali e per lo sviluppo di attrezzature turistiche. L'utilizzazione della zona deve avvenire mediante formazione di un piano urbanistico attuativo planivolumetrico con previsione delle unità minime d'intervento e per le quali è previsto uno studio più accurato degli interventi ammissibili. Le aree interessate sono:

- QR1: Isola di Polesine Camerini (recupero ecologico strutturale);
- QR2: Boccasette (attrezzature per la balneazione e collegamento con la spiaggia (AGGIORNATO dalla presente Variante n.2 al P.I.);
- QR3: Boccasette (attrezzature per la balneazione) (AGGIORNATO dalla presente Variante n.2 al P.I.);
- QR4: Boccasette (zona ricettivo-turistica e di interscambio);
- QR5: Pila (zona ricettivo-turistica);
- QR6: S. Giulia (zona ricettivo-turistica);

- QR7: Bonelli-Barricata (attrezzature ricettive per il turismo all'aria aperta e attrezzature per la balneazione);
- QR8: Ca' Mello (zona di riqualificazione ambientale e verde sportivo attrezzato)

Gli elaborati grafici riguardanti ogni quadro di ripristino ambientale sono allegati alla normativa e seguono lo stesso schema di riferimento usato per la redazione del P.d.A. In particolare contengono:

- l'individuazione delle aree, il riferimento alla cartografia ed alla normativa del P.I.;
- le direttive generali da osservare nella redazione dei piani attuativi e planivolumetrici previsti per la realizzazione degli interventi;
- le prescrizioni che prevalgono e approfondiscono la normativa generale di riferimento riguardanti i tipi edilizi, la viabilità, la sistemazione degli spazi aperti, pavimentazioni, materiali, ecc.;
- elaborati grafici di progetto.

Nel caso di incongruenze tra le zone del P.d.A. individuate nella cartografia della presente Variante n.2 al P.I. e le cartografie approvate del Piano d'Area stesso, sono prevalenti queste ultime.

2.76. Art. 98 - Zona P4E/P4P/P5 - Alberate, piantate e grandi alberi

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina di zona:

Le alberate, le piantate e i grandi alberi esistenti, individuati negli elaborati grafici di progetto, devono essere salvaguardati.

Vanno messe a dimora, inoltre, nuove alberate e piantate con specie autoctone come indicato negli elaborati grafici di progetto, e comunque lungo la rete idrografica, il perimetro delle zone coltivate, la viabilità e le strade di appoderamento ed in particolare lungo i principali percorsi legati al turismo di visitazione.

Sono vietati gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi, le piantate o le singole piante autoctone e/o naturalizzate, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e fito-sanitarie e di miglioramento fondiario salvaguardando il profilo paesaggistico con ripristino compensativo e senza asportazione di terreno e materiali.

Nel caso di incongruenze tra le zone del P.d.A. individuate nella cartografia della presente Variante n.2 al P.I. e le cartografie approvate del Piano d'Area stesso, sono prevalenti queste ultime.

2.77. Art. 99 - Zona RDZ1 - Rami deltizi

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina di zona:

In tali ambiti va favorito il restauro delle formazioni boscate esistenti, oltre al ripristino della vegetazione riparia, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica, mediante l'impiego di specie idonee da porre a dimora ad adeguata distanza dalle arginature in relazione alla velocità di corrente.

Lungo gli argini è consentita la formazione di percorsi ciclo-pedonali e/o equestri, nonché la costruzione di piccoli servizi per la fruizione turistica e della pesca sportiva e professionale secondo le modalità stabilite dai sussidi operativi allegati o a quelli del disciplinati dalla Variante n. 1 al Piano degli Interventi, nel rispetto delle norme del T.U. 25 luglio 1904 n. 523 sulle opere pubbliche.

All'interno degli argini dei rami deltizi è consentita l'edificazione di attrezzature e piccoli edifici per la pesca tradizionale, con le caratteristiche tipologiche e costruttive delineate dal Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale allegato alla Variante n. 1 al Piano degli Interventi, relativa al settore della pesca professionale e sportiva.

Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'Art. 13 delle N.T. del Piano d'Area approvato.

Nel caso di incongruenze tra le zone del P.d.A. individuate nella cartografia della presente Variante n.2 al P.I. e le cartografie approvate del Piano d'Area stesso, sono prevalenti queste ultime.

2.78. Art. 100 - Zona ARS - Argini di valore storico ambientale

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;

Naturalista
Dott. For. Enrico Longo
Via dei Bersaglieri, 30
45010 Rosolina - RO

Valutatore
Arch. Daniele Lazzarin
Responsabile Area Urbanistica – Edilizia Privata
Comune di Porto Tolle - RO

Piano di Area del Delta del Po;

Disciplina di zona:

Il presente piano salvaguarda gli argini di valore storico-ambientale individuati nell'elaborato grafico di progetto Tav. 13.1a, in scala 1:25.000 del P.R.G., quali segni del territorio che devono essere mantenuti e valorizzati.

Il Comune, il Consorzio di Bonifica e gli altri Enti competenti provvedono a valorizzare questi segni di terra anche attraverso una riduzione dei varchi oggi esistenti e, per gli argini di separazione idraulica, mediante opportune piantumazioni con specie tipiche dei luoghi.

E' vietato ogni intervento che ne interrompa la consistenza e la continuità e l'alterazione dei profili.

E' vietata la posa in opera della cartellonistica stradale, fatta salva la segnaletica per la visitazione, per l'indicazione dei percorsi e turistica.

Sono ammessi interventi finalizzati alla realizzazione di strutture per la pesca come definite dalle presenti N.T.O. e dal Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale allegato alla Variante n. 1 al Piano degli Interventi, relativa al settore della pesca professionale e sportiva.

Nel caso di incongruenze tra le zone del P.d.A. individuate nella cartografia della presente Variante n.2 al P.I. e le cartografie approvate del Piano d'Area stesso, sono prevalenti queste ultime.

2.79. Art. 101 - Zona RDZ2 - Alveo senile del Po

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina di zona:

Per le zone golenali ricomprese nell'alveo senile del Po di Maistra valgono le disposizioni di cui all'articolo 90 della presente Variante. Sono vietati interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi, fatte salve le opere di sistemazione, difesa idraulica e di mantenimento o miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque che devono essere effettuate utilizzando esclusivamente criteri di ingegneria naturalistica e devono interessare la parte arginale, ove possibile, verso l'area agricola senza portare alcuna modifica all'attuale conformazione dell'andamento del corso d'acqua o danneggiare le condizioni fisico-chimiche e biologiche presenti.

Sono ammessi manufatti strettamente necessari, a servizio della bonifica idraulica e dell'irrigazione, comprese barriere per impedire l'intrusione del cuneo salino dal mare.

E' consentita la formazione di percorsi ciclopeditoni e/o equestri lungo gli argini nonché la costruzione di piccoli servizi per la fruizione turistica (capanni, passerelle, tettoie, ecc.) secondo le modalità stabilite dai sussidi operativi allegati e nel rispetto delle norme del T.U. 25 luglio 1904 n. 523 e la costruzione di strutture per la pesca come definite all'art. 67 delle presenti N.T.A., ultimo comma.

Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'Art. 15 delle N.T. del Piano d'Area approvato.

Nel caso di incongruenze tra le zone del P.d.A. individuate nella cartografia della presente Variante n.2 al P.I. e le cartografie approvate del Piano d'Area stesso, sono prevalenti queste ultime.

2.80. Art. 102 - Equipaggiamento paesistico ambientale ed agricoltura ambientale

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Disciplina di zona:

Per quanto concerne gli indirizzi dettati dal Piano d'Area relativamente a: equipaggiamento paesistico-ambientale ed agricoltura ambientale, si rinvia a quanto disposto dagli articoli 64 e 65 delle N.T.A. del Piano d'Area approvato.

2.81. Art. 103 - Zona ZU - Zone umide, canneti e relitti palustri

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina di zona:

Nelle aree di cui al presente articolo, come individuate negli elaborati grafici di progetto, vanno effettuati tutti quegli interventi volti alla conservazione, alla tutela e al ripristino delle zone umide e degli ambiti interessati dalla presenza del canneto provvedendo a disciplinare attorno a questi una congrua fascia di rispetto nella quale possono essere ubicate piccole strutture collegate alle attività per il tempo libero o didattico-culturali.

In queste aree sono vietati interventi di bonifica e movimenti di terra e scavi. Sono altresì vietati attività o interventi che possono provocare distruzione, danneggiamento o modificazione delle consistenze e dello stato dei luoghi.

E' consentito l'utilizzo della canna palustre per fini agricoli o per la realizzazione di strutture leggere secondo gli usi della tradizione locale, in misura tale da non alterare in modo sostanziale la struttura dei luoghi.

Sono comunque consentiti gli interventi atti a migliorare la qualità del biotopo stesso, la circolazione delle acque.

E' prescritta la tutela delle componenti floro-faunistiche presenti nel relitto palustre di Ca' Mello; a tal fine deve essere assicurato l'apporto idrico all'area umida attraverso appositi gruppi di pompaggio alimentati dalla rete di bonifica e di irrigazione.

E' consentito l'utilizzo di valle Bonello per le attività sperimentali da parte di Veneto Agricoltura; queste devono comunque essere finalizzate al recupero e al ripristino ambientale delle aree destinate alla itticoltura nonché alla tutela delle componenti floro-faunistiche esistenti.

Nel caso di incongruenze tra le zone del P.d.A. individuate nella cartografia della presente Variante n.2 al P.I. e le cartografie approvate del Piano d'Area stesso, sono prevalenti queste ultime.

2.82. Art. 104 - Zona L1 - Scanni

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina di zona:

Queste zone, come individuate negli elaborati grafici di progetto, devono essere conservate e tutelate con interventi di manutenzione adeguata, rivolta principalmente al consolidamento dei litorali.

Sugli scanni individuati dalla cartografia come spiagge organizzate con strutture leggere è consentita la balneazione nel rispetto delle caratteristiche floristiche e faunistiche dei siti e dell'avifauna stanziale e/o di passo. Per l'attività di balneazione viene riservata tutta la fascia pianeggiante fronte mare, per una profondità di circa m 30,00.

Fatta eccezione per la zona destinata alla balneazione, tutta la rimanente area, che comprende i rilievi dunosi, le zone con presenza di vegetazione e tutta la parte interna che prospetta sulla laguna, è considerata zona di tutela e destinata esclusivamente alla visitazione a fini naturalistici e didattici. A tal fine è consentita la realizzazione di modeste strutture (percorsi, passerelle, cartelli di indicazione, ecc.), fermo restando il divieto di eseguire strutture permanenti. E' assolutamente vietata, in questi luoghi, l'installazione di capanni, tettoie o altre strutture per il soggiorno turistico anche giornaliero.

Sul lato ovest (interno) degli scanni è consentita la costruzione di pontili di attracco in legno ed ubicati in punti idonei per una ottimale accessibilità sia da terra sia dalla laguna, come indicativamente individuati nella cartografia allegata. Attorno o nelle immediate vicinanze di ogni pontile è consentita la realizzazione di attrezzature a servizio della balneazione quali servizi igienici, posti di ristoro, pronto soccorso, magazzino per attrezzature, ecc., per una superficie coperta complessiva massima di m³ 200, secondo le indicazioni contenute nei sussidi operativi allegati, anche su strutture galleggianti ancorate in prossimità del pontile.

Sono consentiti interventi, da parte degli organi interessati, per favorire la vivificazione delle lagune, per la difesa dal mare e i necessari adeguamenti per l'officiosità delle foci e la circolazione delle acque. Sono consentite altresì tutte quelle opere legate all'attività di acquacoltura, vallive e di pesca ed infrastrutture al loro servizio; le opere succitate devono comunque tenere conto delle componenti ambientali ed ecologiche presenti, adottando soluzioni e tecniche che rispettino i sistemi naturalistici.

Sono consentiti tutti quegli interventi atti a migliorare la qualità del biotopo.

La pulizia degli arenili deve essere effettuata manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici nel rispetto delle componenti florofaunistiche tipiche dei luoghi. Le formazioni dunose devono essere integralmente salvaguardate.

Fatta eccezione per gli interventi di cui ai commi precedenti, sono vietati movimenti di terra e scavi.

Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea di cui alla legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni.

La densità territoriale non può essere superiore a 0,02 mc/mq. Le costruzioni dovranno avere un solo piano con pavimento ad almeno 0,50 m sul livello del medio mare.

Per gli edifici esistenti o parti di essi sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia e ricostruzione purché confermati da documentazione storica e/o catastale. Tali edifici possono essere destinati ad uso turistico. Per i casoni lagunari dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 24 del Piano d'Area approvato.

Nel caso di incongruenze tra le zone del P.d.A. individuate nella cartografia della presente Variante n.2 al P.I. e le cartografie approvate del Piano d'Area stesso, sono prevalenti queste ultime.

2.83. Art. 105 - Zona L2 - Bonelli

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina di zona:

Queste zone, come individuate negli elaborati grafici di progetto, devono essere oggetto di interventi volti alla conservazione, alla tutela ed al ripristino dell'ambiente anche con interventi di manutenzione adeguata.

Sono consentiti interventi, da parte degli organi interessati, per favorire la vivificazione delle lagune, per la difesa dal mare e i necessari adeguamenti per l'officiosità della foce e la navigabilità del fiume. Sono consentite altresì tutte quelle opere legate all'attività di acquacoltura, vallive e di pesca ed infrastrutture al loro servizio; le opere succitate devono comunque tenere conto delle componenti ambientali ed ecologiche presenti, produttive presenti entro limiti tali da garantire la sicurezza dei natanti e la tutela dell'ambiente.

Queste aree sono considerate zone di tutela e destinate alla visitazione a fini naturalistici e didattici.

A tal fine è consentita la realizzazione di modeste strutture (percorsi, passerelle, cartelli di indicazione, ecc.), fermo restando il divieto di eseguire strutture permanenti. E' assolutamente vietata, in questi luoghi, l'installazione di capanni, tettoie o altre strutture per il soggiorno turistico anche giornaliero.

E' consentita la tradizionale attività del taglio della canna; tale raccolta è vietata nei periodi di riproduzione della fauna stanziale e di passo.

Per gli edifici esistenti o parti di essi sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia e ricostruzione purché confermati da documentazione storica e/o catastale. Tali edifici possono essere destinati ad uso turistico. Per i casoni lagunari dovranno essere osservate le norme di cui all' 2.3 delle presenti N.T.O.

Nel caso di incongruenze tra le zone del P.d.A. individuate nella cartografia della presente Variante n.2 al P.I. e le cartografie approvate del Piano d'Area stesso, sono prevalenti queste ultime.

2.84. Art. 106 - Zona L3 - Lagune, secche, velme, barene

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina di zona:

Gli ambienti di cui al presente articolo, come individuati negli elaborati grafici di progetto, devono essere salvaguardati e tutelati e gli enti competenti possono programmare interventi volti alla loro rivitalizzazione.

All'interno degli spazi acquei di cui al presente articolo è consentita la realizzazione di strutture connesse all'attività turistica e di pesca quali cavane, pontili, punti di guardiania, piattaforme di mitili ecc., comprese le relative strutture di supporto. Tali interventi non devono in nessun caso provocare alterazioni della morfologia dei canali e lagunare, né causare impedimenti alla circolazione delle acque ed al transito delle imbarcazioni; a tal fine devono essere riconosciuti idonei dalle autorità competenti. L'ubicazione di dette strutture riportata negli elaborati grafici di progetto può essere modificata se validamente motivata in sede di progettazione esecutiva.

La costruzione di piccoli pontili coperti, aventi la funzione di ricovero per le imbarcazioni e per le persone addette al controllo o alla sorveglianza notturna e di piattaforme di lavorazione, possono essere realizzati esclusivamente su uno specchio d'acqua destinato a vivaio, ed il soggetto richiedente deve essere una cooperativa, una società od altro gruppo organizzato di pescatori di professione. Il pontile di sorveglianza e la piattaforma di lavorazione possono essere completamente coperti e, per una superficie massima pari alla metà dell'intera superficie di calpestio, la struttura può essere anche chiusa sui quattro lati. Ogni soggetto interessato può chiedere la costruzione di un solo tipo di struttura.

Tutti i manufatti (cavane, pontili, punti di guardiania, piattaforme di lavorazione, ecc.), sia in terra sia in acqua, possono essere realizzati con permesso di costruire diretta, il cui rilascio è subordinato all'ottenimento di tutti i nulla-osta da parte degli enti competenti, e devono rispettare scrupolosamente forma, dimensioni e materiali indicati nel Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale allegato alla Variante n. 1 al Piano degli Interventi.

Sono consentiti la manutenzione e il ripristino degli impianti di viticoltura e/o acquacoltura presenti, nonché la posa in opera di nuovi impianti all'interno delle aree all'uopo abilitate a norma delle vigenti leggi.

Sono vietati interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi, fatte salve le opere di sistemazione, difesa idraulica e di mantenimento o miglioramento del ricambio o deflusso delle acque, nonché opere legate ad attività di acquacoltura e pesca, che devono essere effettuate privilegiando criteri di ingegneria naturalistica o comunque adottando soluzioni e tecniche che rispettino i sistemi ambientali ed ecologici presenti.

E' vietato il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora spontanea, fatta salva la raccolta delle macroalghe.

E' vietata l'alterazione della giacitura e dell'andamento dei canali e dei ghebbi, fatto salvo quanto previsto negli appositi progetti di vivificazione delle lagune e delle sacche, debitamente approvati dagli organi competenti ai fini di disinquinamento, rivitalizzazione e aumento della produttività degli ambienti lagunari; su tali opere è consentita la manutenzione costante volta al mantenimento dei progetti realizzati.

E' consentita la visitazione a fini naturalistici e didattici. A tal fine è consentita la realizzazione di modeste strutture (percorsi, passerelle, cartelli indicatori, etc.) che non contrastino con l'attività della pesca professionale.

Per gli edifici esistenti o parti di essi sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia e ricostruzione con destinazione produttiva o turistica anche secondo le norme contenute nelle specifiche schede urbanistiche. Per tutti gli edifici o parti di essi è confermata la destinazione d'uso attuale o rilevabile attraverso la documentazione storica e/o catastale.

Per quanto riguarda le cavane ed i pontili devono essere osservate le disposizioni del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale della Variante n.1 al P.I. oltre a quanto previsto dalle presenti N.T.O.

Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'Art. 8 delle N.T. del Piano d'Area approvato.

Nel caso di incongruenze tra le zone del P.d.A. individuate nella cartografia della presente Variante n.2 al P.I. e le cartografie approvate del Piano d'Area stesso, sono prevalenti queste ultime.

2.85. Art. 107 - Zona L4/1/2 - Oasi naturali soggette a rimboschimento

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina di zona:

Gli elaborati grafici di progetto riportano le riserve naturali dello Stato e le oasi naturali di protezione della fauna e della flora esistenti e di nuovo impianto.

Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'Artt. 11 e 21 delle N.T. del Piano d'Area approvato.

Nel caso di incongruenze tra le zone del P.d.A. individuate nella cartografia della presente Variante n.2 al P.I. e le cartografie approvate del Piano d'Area stesso, sono prevalenti queste ultime.

2.86. Art. 108 - Zona L5 - Riserve naturali di protezione

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina di zona:

L'Isola Batteria, attualmente gestita da Veneto Agricoltura, è individuata negli elaborati di progetto quale "Riserva Naturale Dello Stato". In tali aree può essere ripristinata, attraverso un piano di recupero di iniziativa pubblica comprendente l'intera zona, la destinazione originaria quale valle da pesca con eventuali porzioni di terreno agricolo giustificati da adeguata documentazione storica e/o catastale.

L'area fronteggiante il Po della Pila e contornata da argine vallivo identificata quale corte rurale e quindi sottoposta alla normativa di cui all'2.54 può essere destinata ad attività ricettivo-turistiche, culturali e didattiche.

Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia così come previsti dall'art. 3 lettere a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001 nonché eventuali adeguamenti ed ampliamenti per motivi igienico-strutturali.

Sono consentiti interventi di ricostruzione purché confermati da documentazione storica e/o catastale.

Tali edifici possono essere destinati ad uso turistico-ricettivo.

Tutti gli interventi devono essere realizzati con tecniche tali da rispettare le forme, la tipologia ed i materiali tipici della tradizione lagunare valliva.

Fino all'approvazione del P.U.A. che definirà l'utilizzo delle aree, sono consentite attività di pesca ed acquacoltura.

Per la zona di Punta Polesine deve essere rispettato quanto previsto per l'Isola Batteria.

Ulteriori direttive e prescrizioni sono riportate all'2.122 "Beni Demaniali e Patrimoniali dello Stato".

Nel caso di incongruenze tra le zone del P.d.A. individuate nella cartografia della presente Variante n.2 al P.I. e le cartografie approvate del Piano d'Area stesso, sono prevalenti queste ultime.

2.87. Art. 109 - Zona L7 - Valli da pesca, oasi naturali, peschiere storiche

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina di zona:

Le aree comprese nella zona valliva sono considerate aree produttive, destinate ad attività congruenti con le caratteristiche dei luoghi, quali la pesca ed il turismo.

Gli ambiti relativi vanno quindi tutelati salvaguardandone sia l'aspetto produttivo sia i valori paesaggistico ambientali.

Negli elaborati grafici di progetto, all'interno delle zone vallive, vengono riportati anche gli ambiti relativi alle oasi naturali di protezione della fauna e della flora esistenti. Per questi si applicano i disposti della legislazione vigente in materia, e in caso di contrasto relativo alle perimetrazioni, vale quanto riportato nei rispettivi provvedimenti istitutivi (Piano Faunistico Venatorio).

Per quanto concerne i casoni di valle valgono le norme contenute nell'articolo dal titolo "Beni storico-culturali" e nelle specifiche Schede Urbanistiche allegate.

Per gli edifici esistenti in valle, inclusi quelli a carattere produttivo, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia con adeguamento dei servizi. Sono ammesse nuove edificazioni di edifici e manufatti, secondo i parametri di seguito specificati, per documentate esigenze di adeguamento produttivo a fini ittici. Per tali interventi devono essere utilizzati materiali e tecniche che rispettino i valori paesaggistico-ambientali dei luoghi e che favoriscano la reversibilità delle opere.

Gli interventi sugli edifici esistenti e quelli relativi a nuove edificazioni e a manufatti tecnici quali chiaviche, sifoni di derivazione ed impianti idrovori, devono essere realizzati con tecniche tali da rispettare le forme della tradizione lagunare valliva.

Per tutti gli edifici è confermata la destinazione d'uso attuale o rilevabile storicamente attraverso la documentazione catastale. Sono tuttavia ammesse le attività culturali, il turismo ed il tempo libero, le attività agrituristiche e turistico-ricettive, purché le suddette destinazioni siano compatibili con il tipo edilizio del bene e previa opportuna sistemazione delle aree scoperte circostanti.

L'organizzazione e l'utilizzazione a fini turistici di edifici, strutture e di particolari ambiti all'interno dell'ambiente vallivo, debbono avvenire in seguito alla predisposizione ed approvazione di un piano attuativo che può prevedere, oltre alla dotazione di tutti i servizi necessari, anche la realizzazione di nuovi edifici e strutture. Il piano attuativo stabilirà la quantità in termini volumetrici delle nuove costruzioni, le loro dimensioni, la tipologia, i materiali, il corretto inserimento e la sistemazione complessiva dell'intervento.

In ogni caso, qualsiasi intervento di carattere turistico non deve pregiudicare o annullare l'esercizio dell'attività di allevamento ittico tradizionale.

Le nuove costruzioni realizzate e quelle esistenti destinate ad uso turistico devono essere assoggettate, prima del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità, ad un vincolo di destinazione d'uso decennale registrato e trascritto.

La realizzazione di cavane è ammessa solo a supporto dell'attività di acquacoltura e le stesse devono essere realizzate secondo quanto previsto dalle presenti N.T.O. e dagli schemi previsti dal Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale allegato alla Variante n. 1 al P.I.

Come frangiventi vivi si devono impiegare quinte arboree formate da specie autoctone o naturalizzate; per la realizzazione di apparati frangivento si possono impiegare cannucce od anche reti non permanenti.

Eventuali suddivisioni di aree o zone funzionali dell'azienda valliva devono essere eseguite esclusivamente con barriere in terra (arginelli) o vegetali costituite da siepi o filari di arbusti con l'utilizzo di essenze autoctone e/o naturalizzate. Eccezionalmente e per motivi di protezione e sicurezza è ammessa la recinzione dell'intera proprietà o delle singole peschiere costituita da pali in legno uniti da filo metallico, dell'altezza massima di ml 2,00 se eseguita su terreno asciutto e per i tratti ricadenti in acqua, la sua sporgenza media non deve superare i ml 1,00.

Sono consentiti, da parte degli organi competenti, gli interventi di difesa, di manutenzione e/o sistemazione arginale lungo le opere di difesa classificate.

E' vietata la combustione ed ogni altra alterazione dei luoghi, a tutela della flora spontanea igrofila e/o alofila.

Per Valle Chiusa prospiciente la spiaggia organizzata con strutture leggere di Boccasette è consentita la realizzazione dell'area di sosta come da Quadri di Ripristino Ambientale approvati.

ATTIVITÀ DI ACQUACOLTURA

Nelle valli da pesca vanno favorite le attività produttive tradizionali dell'acquacoltura tradizionale.

E' ammesso l'esercizio dell'acquacoltura integrata, utilizzante cioè nuove tecniche di supporto alla catena alimentare naturale, con particolare riguardo alla salvaguardia della qualità delle acque.

Per le attività di vallicoltura di cui sopra sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e di miglioramento fondiario e adeguamento produttivo a fini ittici, facendo ricorso a criteri di reversibilità delle opere e comunque nel rispetto dei caratteri peculiari del sito.

La superficie impegnata dal complesso unitario delle opere e dei manufatti, fatti salvi gli argini in terra battuta a scarpata naturale, destinati all'attività di acquacoltura non può superare:

- l'1,5 % della superficie totale sui complessi produttivi al di sotto di 100 ettari;

- l'1% per la parte eccedente i 100 ettari e fino a 400 ettari;
- lo 0,5% per la parte eccedente i 400 ettari.

Per complesso unitario delle opere e dei manufatti si intende l'insieme di più elementi costituiti da abitazioni, magazzini, casoni, colauri, vasche, compresi tutti i manufatti che organicamente sono a servizio dell'attività produttiva della valle, con relativi spazi di collegamento e/o pertinenza. Possono essere elementi singoli o nuclei aggregati, bene identificabili funzionalmente e spazialmente e comunque in reciproca relazione funzionale.

All'interno di tale complesso le opere e i manufatti in cemento armato o muratura destinati all'attività di acquacoltura intensiva non possono superare il 25% della porzione di superficie ottenuta ai sensi dei parametri suddetti; sono fatte salve le opere esistenti alla data di approvazione del presente Piano, la cui superficie eccede la quota così ottenuta. In sede di progetto esecutivo vanno comunque previsti opportuni interventi di mitigazione, da realizzarsi contestualmente all'opera, impiegando, preferibilmente, specie arbustive e/o arboree autoctone o naturalizzate.

Nella concessione edilizia deve essere individuata, su apposita planimetria, la porzione di territorio vallivo vincolata ai fini della realizzazione dei manufatti di cui ai commi precedenti; il vincolo è trascritto a cura e spese dell'interessato, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e su apposito registro fondiario con allegata planimetria presso il comune o i comuni interessati in analogia a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge regionale 5 marzo 1985, n.

Per i manufatti esistenti alla data di approvazione del presente Piano, il vincolo di cui al comma precedente si intende esteso sulla valle da pesca fino a concorrenza dell'estensione necessaria in seguito ai parametri fissati dal presente articolo. I vincoli di cui al presente comma sono ridotti o eliminati a seguito di eventuale demolizione o di eventuale mutamento dell'uso, parziali o totali, dei manufatti interessati.

Gli interventi di adeguamento produttivo a fini ittici devono essere in ogni caso dimensionati in funzione della possibilità di assorbimento in valle delle emissioni di sostanze organiche connesse all'allevamento stesso.

FLORA E FAUNA

Nelle zone vallive caratterizzate dalla presenza di biotopi di interesse naturalistico vanno tutelati gli specchi di acqua dolce e le singolari presenze floristiche e faunistiche; vanno salvaguardati i canneti, le barene e le formazioni arboree ed arbustive poste lungo gli argini e le aree perilagunari. Nelle valli da pesca salse o salmastre sono sottoposte a tutela, inoltre, le fitocenosi caratterizzate da associazioni vegetazionali igrofile e/o alofile.

Esclusivamente per i siti caratterizzati da presenze di colonie di uccelli nidificanti (aironi in garzaia, caradriformi, ecc.), siti particolari di nidificazione ed aree di concentrazione di avifauna acquatica svernante, non possono essere effettuati lavori manutentori (riescavo ed espurgo di canali, gorgi e peschiere; rinforzo e ripristino di argini, ecc.) durante i periodi caratterizzati dalla presenza fenologica continua delle entità, ed in particolare: per le colonie di uccelli nidificanti e per particolari siti di nidificazione dall'ultimo giorno di febbraio al 31 luglio; per le aree di concentrazione di avifauna acquatica svernante dal 1° settembre all'ultimo giorno di febbraio. Sono comunque consentiti lavori di manutenzione straordinaria per la salvaguardia del sistema vallivo.

Restano esclusi dal divieto di cui al precedente comma gli interventi finalizzati alla difesa del territorio deliziale dalle alluvioni, eseguiti dai competenti organi statali e regionali, nel rispetto di quanto disposto dal presente Piano e dalla legislazione vigente in materia.

Fatto salvo quanto disposto ai commi precedenti, sono vietati interventi arrecanti danno o disturbo nelle zone ospitanti emergenze faunistiche peculiari quali garzaie, siti di nidificazione particolare e aree di notevole importanza per lo svernamento degli uccelli acquatici.

E' consentita l'introduzione, ai fini dell'attività di acquacoltura, di specie animali e vegetali non autoctone purché compatibili con le biocenosi dei luoghi.

Sono consentiti i tagli e i decespugliamenti necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini di difesa classificati ai sensi del T.U. 25 luglio 1904 n. 523.

ARGINI

Negli ambiti di cui al presente articolo, relativamente ai percorsi di visitazione, vengono individuati gli argini da attrezzare per la libera percorribilità pedonale, equestre e ciclabile e gli argini con percorribilità regolamentata.

La libera percorribilità pedonale, equestre e ciclabile viene effettuata sugli argini periferici, più robusti e lontani dalle zone di particolare attività produttiva; gli argini interni, quelli che costeggiano zone particolarmente importanti e delicate per la produzione ittica, possono essere utilizzati come percorsi di visitazione da effettuarsi solo in alcuni periodi dell'anno, con un numero di persone e itinerari preventivamente concordati con i responsabili dell'azienda valliva. In tutti i casi deve essere assicurata la tutela dell'esercizio delle attività produttive delle valli, anche mediante l'impianto laterale ai percorsi, verso gli specchi vallivi e/o bacini vallivi, di idonee siepi di protezione.

Gli argini tra laguna e valli da pesca e quelli fra queste ultime e le terre emerse ed infine quelli di delimitazione dei canali demaniali devono avere caratteristiche tali da rispondere ai requisiti di difesa idraulica secondo le vigenti disposizioni in materia di Lavori Pubblici.

Gli argini di separazione tra valle e valle devono essere mantenuti e conservati per motivi di sicurezza idraulica e gestione produttiva e come testimonianza storica.

Quelli di separazione fra le singole valli da pesca e quelli interni ad una stessa valle devono essere realizzati o ripristinati:

- in rilevato terroso;
- con pendenze dell'eventuale sagomatura pari al 60%, rispetto al piano orizzontale, su entrambi i lati;
- con altezza massima, compresa la costipatura, di m 2,00 sul livello medio del mare;
- con protezione dell'unghia da effettuarsi mediante infissione di pali in legno;

- con rivestimenti antiersivi da effettuarsi con massi lapidei di pezzatura piccolo-media fino ad un'altezza massima di ml 1,30 sul livello medio del mare;
- con piantumazioni laterali di specie vegetali autoctone o tradizionali.

La realizzazione di nuova viabilità arginale di tipo carrabile è consentita solo se indispensabile alla gestione produttiva e alla manutenzione della valle, previo progetto che ne verifichi la compatibilità con l'ambiente circostante ed è sottoposta ad approvazione comunale.

PESCHIERE

Le peschiere esistenti, di impianto originario o storico, come evidenziate negli elaborati grafici di progetto, vanno salvaguardate e tutelate per il loro valore storico-testimoniale nonché paesaggistico ed ambientale.

E' vietato ogni intervento di alterazione della situazione in essere, se non per manutenzione e ripristino, tenendo conto anche di quanto disposto dal Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale per l'area in oggetto.

Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla difesa idraulica.

Elenco valli da pesca:

- n. 20 Chiusa o Palua
- n. 21 Ripiego
- n. 22 S. Carlo
- n. 23 Ca' Zuliani

Nel caso di incongruenze tra le zone del P.d.A. individuate nella cartografia della presente Variante n.2 al P.I. e le cartografie approvate del Piano d'Area stesso, sono prevalenti queste ultime.

2.88. Art. 110 - Aree di interesse paesistico ambientale

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
Piano di Area del Delta del Po (Art. 23 N.T.A.);

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina di zona:

Per le particolari caratteristiche di queste aree, che mantengono prevalentemente la destinazione agricola, devono essere tutelate e valorizzate le specificità ambientali e testimoniali in esse presenti.

All'interno delle aree di cui al presente articolo, come individuate negli elaborati grafici di progetto, devono essere salvaguardati sia gli edifici evidenziati con apposita simbologia sia il complesso degli elementi che costituiscono documenti significativi del paesaggio.

Per gli edifici esistenti, non identificati con apposita simbologia, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, come definiti alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001; è ammesso altresì l'adeguamento igienico-sanitario e l'ampliamento ai sensi dell'art. 44 della L.R. 11/2004. Gli ampliamenti devono comporsi volumetricamente con le preesistenze affinché il nuovo edificio, considerato nella sua globalità, risulti armonicamente definito.

Nel recupero del patrimonio edilizio esistente, qualunque sia stata la sua precedente destinazione o utilizzazione, sono ammesse le funzioni residenziale, agrituristica o turistico-ricettiva. L'utilizzazione del patrimonio immobiliare a fini turistici, deve avvenire previa predisposizione di un progetto esecutivo che preveda in dettaglio il recupero tipologico del fabbricato ed una adeguata sistemazione dell'area di pertinenza. In caso di costruzioni prive di valore storico-testimoniale tutta la volumetria o parte di essa può essere demolita e ricostruita, accorpandola ad altri fabbricati od in modo isolato. Può inoltre essere consentito un ampliamento massimo pari al 50% dell'esistente volumetria da realizzarsi, nei casi di tipologie esistenti particolari, anche con corpi di fabbrica staccati ed autonomi. Tutti gli edifici, quelli esistenti e le parti ampliate, destinati ad uso turistico devono essere assoggettati, prima del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità, ad un vincolo decennale di destinazione d'uso registrato e trascritto.

Analogamente, le aziende agricole, le attività di acquacoltura e di allevamento in genere che necessitano di interventi di riordino complessivo, con previsione di nuovi volumi o lo spostamento di quelli esistenti, devono predisporre una adeguata progettazione accompagnata da una relazione tecnico-economica che comprovi le reali esigenze di natura produttiva dell'azienda.

In queste zone è esclusa la nuova edificazione salvo che per previsioni puntuali di P.R.G. e per la costruzione e l'adeguamento di servizi pubblici o di interesse pubblico. Sono tuttavia ammesse le nuove costruzioni ai sensi dell'art. 44 della L.R. 11/2004.

All'interno delle aree di cui al presente articolo devono essere mantenute le piantate arboree esistenti; è ammessa la formazione di nuovi filari, macchie o boschi planiziali. In relazione all'entità degli interventi, il Dirigente può chiedere che essi siano oggetto di progetti specifici da autorizzare, sentito il parere del Servizio Forestale Regionale. E' ammesso esclusivamente l'utilizzo delle specie arboree comprese negli allegati Sussidi Operativi.

Per l'apertura di eventuali nuove strade, necessarie per il collegamento dei fondi o per esigenze produttive agricole, devono essere utilizzati esclusivamente i tracciati esistenti (capezzagne, sentieri, ecc.) avendo cura di prevedere modalità costruttive atte a garantire un corretto inserimento ambientale. Deve essere garantita la salvaguardia dei fossi

di scolo, evitando chiusure e tombinate. Deve essere evitata la modifica della parallelizzazione dei terreni agrari e qualsiasi intervento tendente a modificare le quote esistenti. In queste zone è fatto divieto di abbattere gli alberi isolati o i filari esistenti; gli eventuali esemplari malati, morti o gravemente danneggiati devono essere reintegrati. E' ammessa la tradizionale manutenzione/potatura di salici, aceri campestri, ecc..

E' ammessa la realizzazione di impianti per l'esercizio dell'acquacoltura d'acqua dolce, da realizzarsi nelle cave dismesse o mediante la creazione di idonee aree opportunamente delimitate da argini e senza abbassamento del piano campagna; l'abbassamento può essere consentito purché, a giudizio delle autorità competenti, (fra cui il Consorzio di Bonifica e l'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura), non sia compromesso l'esistente regime idraulico ed il terreno di risulta non venga asportato dall'azienda.

Gli impianti e l'esercizio di acquacoltura con acqua di mare devono essere realizzati esclusivamente in zone adiacenti gli ambienti marini o lagunari, nei quali soltanto deve avvenire l'espulsione dell'acqua salata; per le modalità tecniche di costruzione valgono le indicazioni del comma precedente.

Gli impianti di acquacoltura comprendono il complesso di strutture edilizie (magazzini, locali di ricovero attrezzature, abitazione del conduttore o custode della volumetria massima di 600 mc, vasche di allevamento coperte e scoperte, ecc.) e impianti (reti tecnologiche, impianti di pompaggio e trattamento delle acque ospitati anche in strutture coperte, ecc.). Per la realizzazione di questi impianti viene concesso il limite massimo del rapporto di copertura pari al 50% della superficie del fondo di proprietà e/o di pertinenza dell'impianto stesso. Per gli edifici da costruire, per quanto riguarda forma, estetica ed uso di materiali, devono essere scrupolosamente rispettate le tradizioni dell'edilizia tipica rurale.

Gli interventi di miglioratoria fondiaria, destinati a modificare le peculiari caratteristiche dei luoghi e il regime idraulico della zona, sono subordinati all'approvazione, da parte delle autorità competenti, di specifici progetti di intervento che ne verifichino un corretto inserimento ambientale.

In queste zone non è ammessa l'apertura di nuove cave o discariche; è fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di approvazione delle presenti norme.

Non è consentita l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, attrezzature ricettive, esercizi pubblici, servizi ed indicazioni riguardanti la visitazione turistica.

Queste aree costituiscono ambiti preferenziali per la realizzazione di parchi territoriali

Nel caso di incongruenze tra le zone del P.d.A. individuate nella cartografia della presente Variante n.2 al P.I. e le cartografie approvate del Piano d'Area stesso, sono prevalenti queste ultime.

2.89. Art. 111 - Strade di progetto e/o allargamenti stradali

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Le zone di cui al titolo risultano vincolate per la conservazione, l'ampliamento o la creazione ex novo di spazi pubblici per la viabilità.

Su esse potranno essere realizzati ampliamenti delle sedi stradali esistenti, fino ad una profondità massima di ml. 5,00, anche se non espressamente indicati sulle planimetrie del P.I..

La localizzazione dei tracciati viari deve essere considerata come indicativa e pertanto in fase di esecuzione essi potranno subire quelle contenute modifiche dovute alla eventuale non corrispondenza delle indicazioni cartografiche con lo stato di fatto.

Prima di dare inizio ai lavori, i tracciati sull'area, definiti con punti fissi di linee e di livello, dovranno essere approvati, previo sopralluogo del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La viabilità secondaria indicata nelle tavole del PI, che organizza i collegamenti all'interno degli insediamenti residenziali e produttivi, dovrà essere realizzata e ceduta al Comune dagli aventi titolo dei PUA o interventi unitari, nel caso detta viabilità sia interclusa in più ambiti di PUA, dovrà essere redatta una progettazione di coordinamento urbanistico che contempli una progettualità complessiva dei PUA interessati, con i relativi impegni prescrittivi di realizzo e cessione della relativa viabilità.

2.90. Art. 112 - Percorsi pedonali ciclabili, equestri, acquatici e di visitazione

Strumenti di pianificazione e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Piano di Area del Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

I percorsi pedonali, ciclabili, equestri di interesse paesistico sono del tipo promiscuo con il dimensionamento previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Tali percorsi si possono sviluppare lungo aree di uso pubblico o private riguardanti il turismo naturalistico, didattico e di visitazione.

Lungo gli stessi possono essere predisposti punti panoramici, torrette di osservazione e piccoli servizi per il turismo secondo quanto indicato nei sussidi operativi del P.d.A. Devono essere previste opportune piantumazioni al fine di attrezzare ed identificare i corridoi verdi per la visitazione del territorio.

Nel caso in cui i percorsi utilizzino in promiscuità strade esistenti rurali o arginali, si devono prevedere, se la sezione è inferiore a m 3,50, banchine o spazi dove ciclisti e pedoni possono ritirarsi senza pericolo, disagio o danno alle attività produttive.

In adiacenza ai percorsi di cui al presente articolo, le recinzioni dei fondi devono essere prive di elementi pericolosi come fili spinati, fili elettrificati e simili e gli animali devono essere trattenuti entro le pertinenze.

In fregio a tali percorsi è fatto divieto di installare insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici, nonché quelli che servono a descrivere le caratteristiche dei siti attraversati; vanno comunque segnalate e ripetute lungo gli itinerari di cui al presente articolo, le regole di comportamento in presenza di elementi critici, quali viabilità, pendenze, incroci, ecc.

E' vietata, di massima, la realizzazione di infrastrutture aeree su palificate.

La realizzazione di eventuali percorsi pedonali, ciclabili ed equestri deve avvenire, ove possibile, in sede propria ed adeguatamente separata dalla viabilità autoveicolare e deve essere assicurata la tutela delle attività acquacolturali presenti usando siepi di protezione con specie tipiche dei luoghi. Per quanto riguarda i percorsi di visitazione di uso pubblico saranno stipulate apposite convenzioni con gli enti gestori o con i privati.

Il P.I. con successive varianti operative potrà recepire quanto programmato dal P.A.T. relativamente agli itinerari turistici programmati.

2.91. Art. 113 - Vincolo monumentale

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei Beni culturali e del paesaggio, Art. 12;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina:

Sulle tavole del P.I. sono indicati con colore rosso i fabbricati e le eventuali loro pertinenze, soggetti a vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs 42/2004. Per l'esatta individuazione si rimanda ai relativi decreti di istituzione.

Gli interventi sui fabbricati e nelle pertinenze vincolate sono subordinati al preventivo parere della Autorità competente preposta alla tutela del vincolo.

2.92. Art. 114 - Aree di notevole interesse pubblico, Art. 136 D.Lgs. 42/2004

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei Beni culturali e del paesaggio, Art. 136;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina:

Gli elementi evidenziati a titolo ricognitivo nelle tavole di progetto del P.I. sono le aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) come "bellezze individue e bellezze d'insieme".

Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica degli atti di pianificazione paesistica di cui all'Art. 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14 marzo 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali".

All'interno del territorio di Porto Tolle viene individuato come Area di notevole interesse pubblico tutto l'ambito del Delta del Po.

Ogni intervento di trasformazione all'interno di detti ambiti dovrà necessariamente reperire il parere della Soprintendenza preposta alla tutela del vincolo.

2.93. Art. 115 - Vincolo paesaggistico art. 142, lett. c), D.Lgs 42/2004

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei Beni culturali e del paesaggio, Art. 142, lett. c);

L.R. n. 11/2004, Art. 45 decies ;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina:

Sono le fasce di vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 (ex 431/1985 "Galasso");

Sono sottoposti a vincolo paesaggistico: fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

Per gli interventi ricadenti all'interno delle fasce di vincolo paesaggistico, dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Soprintendenza.

Le aree comprese nelle fasce di tutela e di vincolo paesaggistico sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse.

L'edificazione dovrà essere coerente con quanto previsto dalla a D.G.R.V. n. 986 del 14 marzo 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali.

In merito alle disposizioni in materia di zone territoriali omogenee escluse dalla tutela paesaggistica si rinvia a quanto disciplinato dall'Art. 45 decies della L.R. n. 11/2004.

2.94. Art. 116 - Riserve istituite art. 142, lett. f), D.Lgs 42/2004

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei Beni culturali e del paesaggio, Art. 142, lett. f);

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina:

Sono le riserve istituite ai sensi dell'art. 142, lett. f) del D.Lgs. 42/2004.

Nel Comune di Porto Tolle è individuata quale riserva istituita la Riserva Naturale Regionale Bocche di Po istituita nel 1977.

2.95. Art. 117 - Territori coperti da foreste e boschi e vincolo di destinazione forestale

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei Beni culturali e del paesaggio, Art. 142, lett. g);

L.R. n. 52/1978, Art. 15;

L.R. n. 3/2013, Art. 31;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina:

Si riporta quanto indicato nella Tav. A. 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" : aree soggette a Vincolo Paesaggistico di cui all'art. 142 lett. g) del D. Lgs. n. 42/2004 relativo ai "territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo del rimboschimento"; l'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 si applica in base alla definizione di bosco di cui all'art. 14 della L.R. n. 52/1978, che istituisce il vincolo all'art. 15, così come modificata dalla L.R. n. 3/2013, Art. 31.

Il P.I. recepisce, nel merito, quanto stabilito dalla normativa di riferimento, vietando:

- a) qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo casi autorizzati della Giunta regionale e relative misure di compensazione;
- b) qualsiasi costruzione edilizia nei boschi;
- c) sulle aree di cui al comma 3 del presente articolo sono possibili i soli interventi da parte dell'autorità competente e quanto stabilito dalla specifica normativa di riferimento.

2.96. Art. 118 - Fascia di rispetto stradale

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

D. Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada" e D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento d'esecuzione e di attuazione";
P.A.T. di Porto Tolle;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina di zona:

Ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada" e D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento d'esecuzione e di attuazione", sono indicate le fasce di rispetto stradali da rispettarsi ai fini della sicurezza della viabilità, come riportato nella tabella in calce.

Le aree incluse nelle fasce di rispetto viarie sono inedificabili, ma possono essere computabili ai fini della determinazione della dimensione delle aziende agricole, per le finalità di edificabilità delle zone agricole stesse.

Sono ammessi solo interventi di cui alle lettere a), b), c), d), art. 3, del D.P.R. 380/2001. L'ampliamento di edifici esistenti connessi alla conduzione di fondi agricoli, laddove sia ammissibile sulla base dei parametri definiti per l'edificazione nelle zone agricole, deve avvenire in modo da non produrre volumi più vicini alla fonte della protezione di quelli esistenti.

Le fasce di rispetto stradali vengono calcolate in base alla classificazione e tipologia indicata nel D. Lgs. 285/92 ed alla rilevanza gerarchica dell'infrastruttura stradale.

Di seguito si riporta un prospetto riassuntivo con le distanze da rispettare in base alla tipologia delle infrastrutture viabilistiche.

PROSPETTO DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE (D.P.R. 495/1992) Distanze minime dal confine stradale per tipo di strada (esprese in metri) (art. 2 del D. Lgs. n. 285/92 – Nuovo Codice della Strada)

POSIZIONE	OPERE	Tipo A autostrade	Tipo B extraurbane principali	Tipo C extraurbane secondarie	Tipo D urbane di scorrimento	Tipo E urbane di quartiere	Tipo F locali
fuori dai centri abitati (art. 26 DPR 495/1992)	nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, ampliamenti verso strada	60 m	40 m	30 m			20 m 10 m se vicinali
	nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, ampliamenti verso strada nelle zone rese edificabili o trasformabili dal P.I., sia con INTERVENTO DIRETTO che previo P.U.A.	30 m	20 m	10 m			-
	nuovi canali, fossi ed escavazioni lateralmente alle strade	non inferiore alla profondità, con il minimo di 3 m					non inferiore alla profondità, con il minimo di 3 m
	costruzione e ricostruzione di muri di cinta lateralmente alle strade	5 m	5 m	5 m			-
	alberi da impiantare lateralmente alle strade	non inferiore alla massima altezza raggiungibile, con il minimo di 6 m					non inferiore alla massima altezza raggiungibile, con il minimo di 6 m
	siepi vive anche stagionali alte sino a 1 m siepi morte alte sino a 1 m realizzate con filo spinato, rete metallica e simili (su paletti in legno o cordoli e muretti alti sino a 30 cm)	1 m					1 m
	siepi vive, piantagioni e siepi morte alte più di 1 m o realizzate su cordoli e muretti alti più di 30 cm	3 m					1 m

nei centri abitati (art. 28 DPR 495/1992)	nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, ampliamenti su fronte strada	30 m			20 m	-	-
	nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, ampliamenti su fronte strada, in assenza di PRG/PF vigente	30 m			20 m	20 m	10 m
	costruzione e ricostruzione di muri di cinta lateralmente alle strade	3 m			2 m	-	-

2.97. Art. 119 - Fascia di rispetto elettrodotto

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

D.M. 29/05/2008;

L.R. n. 36 del 22.02.2001;

P.A.T. di Porto Tolle;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina di zona:

Nelle tavole del P.I. sono indicate le fonti di vincolo derivanti dagli elettrodotti che attraversano il territorio comunale;

Le fasce di rispetto degli elettrodotti devono essere calcolate in applicazione delle disposizioni specifiche di cui al D.M. 29/05/2008.

Le fasce di rispetto rappresentate nelle Tavole di Progetto del P.I. sono indicative; il Comune richiederà successivamente all'entrata in vigore del P.I., all'ente proprietario/gestore dell'elettrodotto di comunicare l'ampiezza aggiornata delle fasce di rispetto ed i dati utilizzati per il calcolo delle stesse.

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, asili nido, scuole per l'infanzia, ospedali e luoghi adibiti a permanenza di persone oltre le quattro ore giornaliere.

2.98. Art. 120 - Fascia di rispetto cimiteriale

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

R.D. n. 1265/1934;

Legge n. 166/2002;

L.R. n. 4/2015;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;

Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina:

Salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti nell'ambito delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative all'edificabilità di cui all'Art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni e a quanto previsto dall'art. 28 della legge n. 166 del 2002.

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 4/2015, nelle aree di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 41 della L.R. 11/2004, oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" e successive modificazioni, l'attuazione degli interventi urbanistici, pubblici o privati, compatibili con le esigenze di pubblico interesse attinenti il profilo sanitario, urbanistico e di tranquillità dei luoghi, è consentita previa approvazione da parte del consiglio comunale di un piano urbanistico attuativo con le procedure di cui all'articolo 20 della L.R. n.11/2004.

All'interno dell'area assoggettata a fascia di rispetto cimiteriale è consentita la realizzazione di un chiosco a carattere temporaneo e convenzionato con il Comune, di ridotte dimensioni da destinare alla vendita di fiori, piante e prodotti affini per una superficie coperta massima di 25 mq., con l'altezza max. utile di m. 3,00.

2.99. Art. 121 - Fascia di rispetto depuratore

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
Decreto Comitato Interministeriale del 04.02.1977;
Piano Regionale di Tutela delle Acque;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;
Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;
Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina:

Per gli impianti di depurazioni che trattano scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluta inedificabile di 100 metri dal perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto;

Per gli edifici esistenti nella fascia, qualora adibiti a permanenza di persone per non meno di 4 ore continuative, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro come definiti all'Art. 3, Comma 1, lett. a), b), c) del DPR 380/2001 e s.m.i..

2.100. Art. 122 - Fascia di rispetto discarica

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;
Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;
Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina:

Trattasi di aree di sedime di discariche autorizzate e relative aree di rispetto ubicate:

Alle discariche individuate si applica una fascia di rispetto pari a m. 100 misurati dal perimetro dell'area autorizzata nel rispetto ed in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e dagli Artt. 32 e 32 bis della L.R. 3/2000. Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto sono ammessi esclusivamente interventi conservativi ed adeguamento alle norme igienico sanitarie e sicurezza del lavoro, previo parere obbligatorio dell'U.S.S.L.

La fascia di rispetto della discarica si estingue automaticamente con la bonifica dell'attività autorizzata senza procedere ad una variante del P.I.

2.101. Art. 123 - Impianti per la distribuzione dei carburanti

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

DGR 7.12.99 n° 4433,;
P.A.T. di Porto Tolle

Disciplina di zona:

Nel rispetto del piano regionale per la razionalizzazione della rete carburanti e nel rispetto della legislazione vigente in materia, in tutte le zone ed aree e limitatamente alla fascia di rispetto stradale di cui al DM 1404/68, escluse quelle di cui al successivo punto, è consentita l'installazione di nuovi impianti commerciali per la distribuzione di carburanti al servizio della circolazione veicolare.

Nelle zone territoriali omogenee di tipo A e nelle zone per servizi alla residenza non è ammessa l'installazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti. Non sono inoltre ammessi nuovi impianti o ampliamento di impianti esistenti a distanza inferiore a 200 m. dagli immobili tutelati ai sensi .del DLgs n. 42/04.

Gli impianti possono comprendere, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, (pompe, pensiline, cisterne interrate, ecc.) anche le strutture per l'assistenza meccanica e lavaggio degli autoveicoli, le attività commerciali, i servizi di ristoro, i servizi igienici, ecc. solo se strettamente connesse con l'attività principale.

Tutti gli impianti per la distribuzione di carburanti devono rispettare le norme di cui alla DGR 7.12.99 n° 4433, che si intendono qui integralmente riportate, nella quale sono definiti criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati, comprese le allegate norme tecniche di esecuzione.

Per gli impianti esistenti è ammesso l'ampliamento solo a seguito di completo adeguamento alla normativa vigente.

2.102. Art. 124 - Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

D.Lgs. n. 259/2003;

P.A.T. di Porto Tolle;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina di zona:

Il presente articolo ha ad oggetto l'installazione delle infrastrutture per telecomunicazioni:

torri, tralicci; Impianti radio trasmettenti; Ripetitori di comunicazione elettronica; Stazioni radiobase per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS; Reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre; Reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile; Reti radio a larga banda punto-multipunto.

Tutte le infrastrutture per telecomunicazioni dovranno attenersi a quanto previsto dall'art.87 del D.lgs n.259/2003.

Il Comune, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dalle sopracitate norme, potrà dotarsi di specifico regolamento per l'insediamento di infrastrutture per le telecomunicazioni.

2.103. Art. 125 - Allevamenti zootecnici intensivi

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

Art. 50, L.R. 11/2004 , Atti di indirizzo lett. d in vigore dal 23/10/2005; Atti di indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004 (lettera d); Integrazione Atti di indirizzo D.G.R.V. n. 3650 del 25.11.2008; Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 158 del 31.05.2007, D.G.R.V. n. 856 del 12.05.2012, P.A.T. di Porto Tolle.

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina:

Sono le strutture agricole – produttive adibite ad allevamenti zootecnici intensivi, per i quali si applicano le disposizioni di cui alla DGR 856/2012.

Valgono le disposizioni del Piano di Tutela delle Acque e, per quanto attiene gli allevamenti zootecnici e la gestione dei relativi reflui, le disposizioni attuative alla Direttiva 91/676/CEE e DM 7 aprile 2006.

L'individuazione delle fonti di vincolo, riportate a titolo ricognitivo e non esaustivo negli elaborati grafici del P.A.T./ P.I. possono essere modificate e/o integrate, comprese le relative fasce di rispetto (essendo dinamiche), secondo le condizioni rilevabili al momento e acquisito il parere ULSS, senza che ciò costituisca variante al PI.

Gli interventi relativi agli allevamenti esistenti o di nuova costruzione potranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni applicative come previste dalla lett. d, art.50 LR 11/2004, DGR 856/2012 e nel rispetto delle successive disposizioni emanate dalla Regione Veneto.

In riferimento alla DGR 856/2012:

- in occasione della realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia, si devono rispettare le distanze reciproche stabilite dalle norme vigenti, qualora si sia già in presenza di un insediamento zootecnico;
- in deroga a quanto previsto al precedente punto, sono ammessi solamente gli interventi di cui alla DGR n.856/2012, ovvero sono ammessi solamente gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, quelli su lotti posti all'interno di un insediamento esistente, nonché quelli ricadenti in ambiti destinati dallo strumento urbanistico vigente (PI) a nuovi insediamenti residenziali, purché tra detti ambiti e l'allevamento sia interposto, anche parzialmente, un insediamento residenziale esistente.
- si precisa inoltre che per le aree residenziali in cui il Piano degli Interventi prevede nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche ricadenti parzialmente o totalmente all'interno delle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, l'efficacia di tali previsioni è obbligatoriamente subordinata al trasferimento, alla dismissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio, etc. Tali condizioni di efficacia devono essere richiamate nei certificati di destinazione urbanistica.

Per l'edificazione di nuovi allevamenti intensivi, o la modifica e/o ampliamento di quelli esistenti dovranno essere rispettate le direttive seguenti:

- a) riqualificazione, eventuale bonifica del sito e mediante il riordino degli insediamenti esistenti per le parti ritenute idonee, nonché ripristino della qualità ambientale anche attraverso la dotazione delle prescritte urbanizzazioni primarie e secondarie e dell'arredo urbano;
- b) forme di mitigazione ambientale mediante la realizzazione di fasce verdi di adeguata larghezza e piantumazione di essenze tradizionali volte a ridurre l'impatto visivo dell'intervento edilizio;
- c) impiego di materiali tradizionali con preferenza per quelli con caratteristiche bioecologiche, e in grado di contenere il consumo energetico;
- d) forme architettoniche semplici che si inseriscano compatibilmente con il contesto territoriale circostante, altezza limitata a due piani fuori terra, utilizzo di coperture verdi e/o tradizionali, serramenti in legno, intonaci a calce, uso della pietra o del mattone lavorata a vista;
- e) impiego di sistemi di depurazione delle acque reflue con applicazione sistemi naturali quali la fitodepurazione, recupero delle acque gialle, recupero acque piovane, ecc.;

- f) utilizzo di fonti rinnovabili di energia (solare termico, fotovoltaico, geotermico ecc.) su edifici diversi da quelli di nuova realizzazione per i quali corre già l'obbligo (almeno 1 KW per ogni unità abitativa e 5 KW per fabbricati industriali art.1 comma 289 Legge finanziaria 2008);
- g) percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato, ecc..

2.104. Art. 126 - Architetture del 900 individuate dal P.T.R.C.

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

Varianti 2013 al P.T.R.C.;
P.A.T. di Porto Tolle;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina di zona:

Corrispondono agli edifici individuati dalla Variante 2013 al P.T.R.C. come "Architetture del Novecento"
Per tali edifici si applicano le disposizioni dell'art. 62 della Variante al P.T.R.C. sopracitata.

2.105. Art. 127 - Verde privato

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 01/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Intero territorio comunale scala 1:5000;
Elab. 02/a, b, c, d, e, f, g, h - Zone significative, scala 1:2000;

Disciplina di zona:

Comprendono i parchi, giardini o aree verdi intercluse. Comprendono altresì superfici pertinenziali inedificate per le quali si rende opportuna la conservazione dello stato di fatto.

Entro tali aree è vietata qualsiasi nuova edificazione, fatta eccezione per l'installazione di arredi, quali panchine, fontane, vasche, etc.

Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. n. 380/2001; è inoltre ammesso un aumento di volume del 20% con un massimo di mc 150 per motivi igienico-sanitari.

In questi ambiti è prescritto il mantenimento delle alberature e del verde esistente di pregio; in essi è obbligatoria la manutenzione al fine di preservare le caratteristiche dei luoghi ed il loro rapporto con l'ambiente circostante.

2.106. Art. 128 - Fascia di tutela del PAI (Fascia C1)

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Delta del Fiume Po (P.A.I.);
P.A.T. di Porto Tolle;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina:

Corrispondono alle fasce C1 costituite da aree esterne all'alveo di piena e innondabili per tracimazione o rottura degli argini maestri.

Tali fasce sono costituite dalla porzione di territorio che si estende dal limite esterno della fascia A-B (alveo di piena) sino alla distanza di m. 150 da questo, ovvero, per le difese arginali a mare, dal piede sul lato campagna delle stesse, sino alla stessa distanza.

All'interno di tali fasce si applicano le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.A.I. Delta del Fiume Po.

2.107. Art. 129 - Fascia di tutela dal Fiume Po Art. 41, L.R. 11/2004 (ex Fascia Fluviale)

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;
P.R.G. Vigente;
L.R. n.11/2004, Art. 41, lett. g);

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina:

E' la fascia di tutela ai sensi dell'Art. 41, lett. g) della L.R. 11/2004.

La profondità della fascia è pari a ml. 300 a partire dal piede esterno degli argini maestri e metri 200 dal limite demaniale della spiaggia per le coste marine, limitatamente alle aree non urbanizzate e a quelle ad esse contigue.

Le aree comprese nelle zone di rispetto fluviale sono computabili, ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse. E' sempre ammesso l'adeguamento dei vani abitabili esistenti all'altezza minima interna di m 2,70.

Nel recupero del patrimonio edilizio esistente sono ammesse le modifiche di destinazioni d'uso diverse dalla residenza, previa approvazione di un P.U.A. di cui all'art. 19 della L.R. 11/2004 con i contenuti del Piano di Recupero.

In tali casi le zone nelle quali insistono gli edifici sono automaticamente dichiarate degradate con l'atto del Consiglio Comunale che delibera l'ambito territoriale del P.U.A.; devono in ogni caso essere realizzati gli standard minimi previsti dall'art. 31 della L.R. 11/2004. E' comunque sempre ammesso il cambio d'uso a fini residenziali.

Nella fascia di rispetto di m 300 e 200 regolate dall'art. 41, lett. g) della L.R. 11/2004, sono consentiti gli interventi:

- a) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;
- b) interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001, comprese la demolizione e fedele ricostruzione;
- c) ampliamenti di case di abitazione esistenti ove consentiti dal P.I.;
- d) ampliamenti di aziende agricole in possesso dei requisiti di cui all'art. 44 della L.R. 11/2004, sulla scorta di un piano aziendale.
- e) quanto previsto dal P.I. nell'ambito di corti di interesse culturale e ambientale.
- f) per quanto riguarda gli interventi ammessi nelle Z.T.O. NED - Nuclei di edificazione diffusa, rientranti all'interno della fascia di tutela, si rinvia all'2.53 delle presenti N.T.O.

Sono inoltre consentite le opere necessarie alla manutenzione e potenziamento delle alberature, del verde esistente, alla sistemazione idrogeologica dei terreni e alla costruzione dei manufatti necessari per la sorveglianza e la regolazione del regime idraulico.

Si dovranno in ogni caso osservare le seguenti prescrizioni con riferimento alla distanza dal piede dell'argine:

1. fino a 50 metri sono ammesse opere di cui all'art. 3 lettere a), b), c), d) del D.Lgs. n. 380/2001, compresa la demolizione con fedele ricostruzione, ed adeguamenti igienico-sanitari. Tutti gli interventi sono consentiti previo nulla-osta dell'ente preposto alla tutela idraulica.
2. fino a 100 metri non sono ammessi vani interrati o seminterrati ed altri scavi non connessi con le opere autorizzate;
3. fino a 200 metri dal limite demaniale delle coste marine e 300 metri dal piede esterno dell'argine del Fiume Po, non è consentita la perforazione di pozzi.

2.108. Art. 130 - Fascia di rispetto fluviale di trasferimento

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

P.R.G. Vigente;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina:

Queste zone individuano una fascia profonda 20 ml. dall'unghia arginale per alcuni rami deltizi del Po.

Esse sono vincolate in quanto ritenute indispensabili dal Magistrato al Po per ulteriori lavori di arginatura.

Gli edifici esistenti devono essere obbligatoriamente trasferiti. Fermo restando l'inedificabilità dell'area, sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di cui all'art. 3, lettere a, b, c, d del D.P.R. 380/2001 ed adeguamenti igienico sanitari previo nulla osta dell'Ufficio Operativo di Rovigo del magistrato per il Po.

Sono ammessi interventi in deroga a quanto citato dal comma precedente solo se puntualmente previsti mediante una scheda di riferimento o una normativa specifica per singolo intervento previo nulla-osta dall'Ufficio Operativo di Rovigo del Magistrato per il Po.

2.109. Art. 131 - Fascia di rispetto idraulico

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904

Elaborati grafici di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - scala 1:5.000;

Disciplina:

Per la rete idrografica presente nel territorio comunale e relativa servitù idraulica è prescritta l'osservanza dei disposti specificati di cui al R.D. 368/1904 e al R.D. 523/1904.

Prescrizioni:

- va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori, una fascia di almeno m 4,00 a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua, fatto salvo quanto specificatamente previsto dai Consorzi di Bonifica competenti;

- sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di m 10,00 su entrambi i lati del corso d'acqua, a partire dal piede dell'unghia arginale o del ciglio del corso d'acqua, con riduzione di tale limite solo previa deroga autorizzata dall'Ente competente (consorzio di Bonifica/ Genio Civile).

Gli interventi edilizi ammessi potranno essere autorizzati:

- purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte di rispetto;
- previo nulla osta dell'ente competente in materia.

Le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri negli ecosistemi interessati (L. n. 36/1995).

2.110. Art. 132 - Compatibilità geologica ai fini edificatori

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle;

Elaborati grafici di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle - Carta delle Fragilità - scala 1:25.000;

Disciplina:

Trattasi della definizione della compatibilità geologica ai fini urbanistici-edificatori che suddivide il territorio in tre zone (area idonea, area idonea a condizione, area non idonea) contraddistinte da differenti penalità geologiche sulla base dei parametri litologici, geomorfologici, idrogeologici dettagliatamente descritti nelle cartografie del quadro conoscitivo e nella relazione geologica del P.A.T. di Porto Tolle.

Tutte le nuove trasformazioni urbanistiche previste dal P.I., oltre alle prescrizioni dettate dalla relativa Valutazione di Compatibilità Idraulica, dovranno pertanto attenersi a quanto delineato dalle direttive e prescrizioni dell'Art. 29 – "Compatibilità geologica ai fini urbanistici, aree a bassa trasformabilità geologica" delle Norme Tecniche del P.A.T. oltre a fare riferimento all'elaborato Tav. 3 – Carta delle Fragilità del P.A.T., che individua le tipologie di tutela a cui corrispondono le adeguate limitazioni all'attività edificatoria.

2.111. Art. 133 - Aree SIC/ ZPS

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

Direttiva 79/409/CEE, Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 2009/147/Ce;

D.G.R.V. n. 2299/2014;

P.A.T. di Porto Tolle;

Piano di Gestione ZPS IT3270023 Delta del Po;

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina:

Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai siti di importanza comunitaria, di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, 2009/147/Ce, al D.P.R. 8 Settembre 1997, al D.P.R. 12 Marzo 2003, n.357, al D.M. 3 Aprile 2000, nonché alla deliberazione della Giunta Regionale n.448 del 21/02/2003, n. 2673 del 06/08/2004 e DGRV n. 3173 del 10/10/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'ambito ed in prossimità dei siti di importanza comunitaria, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A) ai sensi della direttiva 92/43/CEE, secondo quanto stabilito dalla D.G.R.V. 2299/2014 recante "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/Cee.

Fino all'approvazione del Piano di Gestione ZPS IT3270023 Delta del Po è vietato porre in essere comportamenti o atti in contrasto con gli obiettivi di valorizzazione e tutela stabiliti dallo stesso piano.

2.112. Art. 134 - Coni visuali

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.A.T. di Porto Tolle

Elaborati grafici di riferimento:

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina:

Nelle parti di territorio comprese nel raggio di 50 m dall'origine del cono visuale e con un angolo di 45° rivolto alla direttrice di sviluppo del paesaggio, è vietata l'interposizione di ostacoli (nuova edificazione e cartellonistica pubblicitaria) tra il punto di vista e/o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato che ne alterino in modo significativo la percezione.

2.113. Art. 135 - Elementi della rete ecologica comunale

Strumenti urbanistici e legislazione di riferimento:

P.T.C.P. di Rovigo;

P.A.T. di Porto Tolle

Elaborati grafici di riferimento:

P.T.C.P. di Rovigo;

Elab. 03/a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p - Vincoli e Tutele - scala 1:5000;

Disciplina:

Il P.I. in conformità al P.A.T. persegue il generale miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio comunale, individuando nella rete ecologica comunale il fattore preminente per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, di tutela della naturalità e del potenziamento della biodiversità.

Per la "Rete Ecologica Comunale" il P.I., nel rispetto di quanto sancito dalle N.T. del P.A.T., pone le seguenti prescrizioni generali:

- gli elementi vegetazionali lineari di connessione ricadenti all'interno della rete ecologica, quali filari e siepi ubicati lungo le rive dei corsi d'acqua ed a delimitazione di infrastrutture lineari vanno conservate;
- i nuclei boscati e le siepi interpoderali vanno conservati, quali elementi importanti per la qualità e la produttività degli agroecosistemi.
- siepi e filari e aree boscate di particolare valenza ambientale e naturalistica individuate dal P.T.C.P. di Rovigo, vanno conservate e tutelate.

Gli interventi per la realizzazione di infrastrutture, insediamenti produttivi ed attività produttive ed i Piani Urbanistici Attuativi (come definiti dalla L.R. n. 11/2004, art. 19), ricadenti all'interno degli ambiti individuati dalla rete ecologica, oltre ad osservare l'eventuale normativa vigente, devono garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti, oppure prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione, predisponendo apposito prontuario di mitigazione ambientale (L.R. n. 11/2004, art. 19, c. 2, lett. l).

Il P.I. individua gli elementi strutturanti la "Rete ecologica comunale", quali elementi portanti del sistema verde. La rete ecologica comprende, quali elementi costitutivi:

- *corridoi ecologici principali*: elementi fondamentali per la costruzione di connessioni ecologico-faunistiche tra le aree rurali, congruenti con le direttrici presenti nella rete ecologica provinciale e regionale e con specifica attenzione anche alle relazioni potenziali con gli ambiti esterni al P.A.T. che presentano idonee caratteristiche.
- Rappresentano l'elemento chiave delle reti ecologiche poiché consentono la mobilità delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno indispensabile per il mantenimento della biodiversità;
- *corridoi ecologici secondari*: riguardano elementi per la costruzione di connessioni secondarie del territorio sia rurale, che urbano, differenziandosi dai corridoi principali per una generale minore strutturazione, oppure per una maggiore frammentarietà;
- *aree di connessione naturalistica*: Per le aree di connessione naturalistica il P.I., in attuazione del P.A.T., identifica e persegue i seguenti obiettivi generali:
- Salvaguardia dell'integrità degli spazi agricoli e seminaturali;
- Aumento della biodiversità e della biocapacità, quest'ultima intesa come la capacità potenziale di un territorio di erogare dei servizi naturali, come ad esempio la cattura dell'energia solare, la regolazione del clima e della temperatura, il riciclo della materia organica, la produzione di ossigeno, la disponibilità di cibo, e così via.

I corridoi individuati dal PI sono suddivisi in corridoi ecologici principali e corridoi ecologici secondari per i quali il requisito essenziale non è tanto la larghezza della fascia utilizzata, quanto la continuità; per "continuità" non si intende necessariamente uno sviluppo ininterrotto di elementi naturali, ma la loro individuazione esprime un concetto di "connettività", spostando l'attenzione dai singoli elementi del territorio (che possono, anche in termini statistici, svolgere un'azione dubbia e/o limitata) a relazioni a scala più ampia. Tali patterns possono favorire i processi ecologici e mantenere vitali nel tempo popolazioni e comunità biologiche.

Per corridoi ecologici il P.I., in attuazione del P.A.T., identifica e persegue i seguenti obiettivi generali:

- Il completamento e/o la ricostruzione delle parti mancanti degli stessi;
- La riqualificazione in termini strutturali e vegetazionali dei tratti esistenti;

PRESCRIZIONI

L'edificazione e la trasformazione del territorio in genere, eccetto gli interventi funzionali alla regimazione idraulica e quelli relativi ad infrastrutture di rete, è possibile solo previa puntuale descrizione delle motivazioni che le rendono necessarie in riferimento alle finalità di tutela dell'area e della funzione agricola e/o compatibile con la stessa.

Gli interventi proposti dovranno essere in ogni caso mitigati e/o compensati predisponendo adeguate opere a verde in grado di garantire la funzionalità ecologica dell'area. Per gli interventi direttamente e/o indirettamente connessi con i corsi d'acqua si devono prevedere azioni concrete di tutela e conservazione/riqualificazione degli stati in atto, con eventuale ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale.

Ogni intervento ammesso sarà finalizzato anche alla riqualificazione dei caratteri paesistico-ambientali del contesto di appartenenza con il recupero dei valori locali nonché mirare a ridurre gli impatti rilevanti ed in particolare le emissioni inquinanti atmosferiche, acustiche nonché quelle idriche con soluzioni progettuali idonee al contesto ambientale e paesaggistico dei luoghi.

Nell'ambito di un corridoio ecologico è vietato:

- l'interruzione della continuità del corridoio per la realizzazione di recinzioni e manufatti che sortiscano l'effetto di barriera faunistica;
- l'apertura di cave e discariche;
- l'eliminazione o il deturpamento delle siepi esistenti. Sono sempre consentiti, invece, gli interventi di manutenzione delle stesse (es.: potatura).

Sono ammessi tutti quegli interventi utili al mantenimento ed al miglioramento della capacità di connessione dei corridoi ecologici, compresi gli interventi finalizzati alla mitigazione degli impatti provocati da tutti quegli elementi di origine antropica, quali, ad esempio, recinzioni che ostacolano il transito delle specie, strade e manufatti di ogni genere.

È ammessa la modifica della localizzazione dei corridoi stessi, così come individuata nelle tavole di progetto del P.I., conseguentemente agli interventi di trasformazione del territorio da attuare, purché le pratiche di autorizzazione siano accompagnate da una dettagliata descrizione delle azioni che giustificano il miglior esito progettuale.

Gli interventi progettuali non possono comunque eliminare o diminuire la capacità di connessione del corridoio oggetto di trasformazione, che dovrà necessariamente essere oggetto di compensazione al fine di mantenere inalterata la funzionalità ecologica del territorio. A tal fine si specifica che tutti i corridoi ecologici di progetto, derivanti da azioni compensative, dovranno utilizzare le strutture a siepe o a filare tipiche del luogo.

La trasformazione del territorio ricadente nelle aree di connessione naturalistica è possibile solo previa puntuale dimostrazione delle motivazioni che la rendono necessaria in riferimento alle finalità medesime dell'area e della funzione agricola e/o compatibile con la stessa.

Nelle aree di connessione naturalistica vanno conservati e potenziati gli elementi naturali della rete verde (siepi, filari, macchie boscate, etc.)

In queste zone è vietato:

- L'apertura di cave e discariche;
- L'insediamento di strutture produttive non agricole;
- Il mutamento permanente delle residue superfici boscate. In quelle di recente formazione è previsto il miglioramento strutturale e vegetazionale;
- L'introduzione di specie animali e vegetali che possono provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone;

Si possono apportare modifiche ai perimetri delle buffer zone, conseguenti gli interventi da attuare, solo previa puntuale descrizione delle motivazioni che le rendono necessarie. Gli interventi proposti dovranno essere in ogni caso mitigati e/o compensati predisponendo adeguate opere a verde in grado di garantire la funzionalità ecologica dell'area. È sempre ammessa ed incentivata la trasformazione del seminativo in superficie boscata.

2.114. Art. 136 - Le aree di trasformazione urbanistica

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA E COMPENSAZIONE NEGOZIATA:

A norma dell'art. 35 della L.R. 11/2004 gli ambiti individuati dal presente Piano possono essere assoggettabili a perequazione; seguono criteri e modalità per l'applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica, perseguendo l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

Il Piano degli Interventi (P.I.), i piani urbanistici attuativi (P.U.A.), i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata attuano la perequazione disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente, assicurando un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree. Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva derivante dall'indice di edificabilità attribuito, i piani urbanistici attuativi (P.U.A.), i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata, individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l'edificazione e le aree da cedere gratuitamente al Comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche ai sensi dell'art. 37.

Per i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi le modalità di attuazione della perequazione urbanistica saranno definite, nello specifico, in ciascun atto di programmazione negoziata.

Resta in capo all'Amministrazione Comunale, attraverso apposito provvedimento, la decisione della quantificazione minima per il soddisfacimento del criterio di perequazione/compensazione e della "convenienza pubblica", considerato che la integrale cessione a titolo gratuito, con vincolo o monetizzate delle aree e delle opere da destinare a standard di urbanizzazione primario e secondario risulta obbligatoria.

La "convenienza pubblica", in linea generale e di principio, va determinata in funzione del tipo di intervento (nuova urbanizzazione, ristrutturazione e/o riqualificazione urbanistica) e delle sue caratteristiche (situazione di partenza, complessità, tempistica, qualità costruttiva e ambientale, ecc.).

Nel caso in cui gli interventi possano assumere un rilevante interesse pubblico, l'Amministrazione comunale può, in concerto con i proprietari, procedere alla stipula di Accordi pubblico – privati. In tal caso, nell'ambito della procedura negoziata, potrà essere concordata la cessione, da parte del privato proponente, di opere, aree o servizi finalizzate a conseguire il rilevante interesse pubblico collegato all'intervento, fatte salve le dotazioni minime di aree per servizi di cui all'art. 32 della L.R. 11/04 e quanto previsto dall'art. 16 del DPR n. 380/01 e smi

Gli interventi oggetto di perequazione urbanistica devono essere definiti tramite progetto unitario, attuabile anche per stralci, tale da garantire l'unitarietà dell'intervento.

Gli accordi stipulati ai sensi dell'Art. 6 della L.R. n. 11/2004 potranno prevedere anche cessioni di aree, impegni a realizzare interventi di interesse pubblico o monetizzazione degli stessi nei modi e nelle forme consentite dalla legislazione vigente

Il Comune utilizza le aree cedute, qualora non già attrezzate, per realizzare servizi pubblici, servizi di uso pubblico, attrezzature di interesse generale, per la ricollocazione di volumetrie o attività trasferite da altre zone o le assegna ai soggetti interessati da provvedimenti di esproprio per la realizzazione di opere infrastrutturali o comunque di interesse pubblico all'interno del territorio comunale, a titolo di risarcimento.

Gli aventi diritto, sulla base di una convenzione, partecipano pro-quota alla divisione delle volumetrie edificabili e alla cessione di aree e/o vincolo di destinazione d'uso o realizzazione di servizi, indipendentemente dalla localizzazione del proprio fondo. La convenzione è parte integrante dell'eventuale P.U.A. o strumento ad esso assimilabile.

Qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune può procedere nella trasformazione urbanistica mediante formazione di P.U.A. di iniziativa pubblica.

Il Comune ha facoltà di anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche previste nell'area oggetto di perequazione.

Qualora non vi sia intesa tra gli aventi diritto, il Comune può procedere alla formazione di P.U.A. di iniziativa pubblica.

Il Comune ha facoltà di anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche previste nell'ambito di perequazione.

Gli standard urbanistici richiesti sono calcolati e collocati all'interno dell'ambito perequativo secondo le procedure e quantità di cui alle presenti norme.

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEL CREDITO EDILIZIO:

Ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/04 il PI individua le opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola definendo gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare.

Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma precedente.

Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, le opere, realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio.

Il P.I. determina l'entità del credito edilizio da attribuire agli immobili da demolire, secondo criteri che, partendo dal volume edilizio, prevedano l'applicazione di coefficienti parametrici correttivi che tengano conto della tipologia e destinazione d'uso dell'immobile, della vetustà, dello stato di conservazione, e dell'interesse pubblico sotteso alla demolizione dell'immobile.

L'entità del credito è determinata con specifica disposizione del Consiglio Comunale secondo criteri sopradescritti.

Viene attivato il registro dei crediti edilizi predisposto dal Comune. I Crediti edilizi sono liberamente commerciabili.

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPENSAZIONE URBANISTICA

L'art. 37 della L.R. 11/04 disciplina la compensazione urbanistica. E' l'istituto mediante il quale, secondo le procedure di legge, viene permesso ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, o in caso di sua reiterazione, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo, in alternativa all'indennizzo.

La quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative è determinata, per quantità e destinazioni d'uso, sulla base del principio dell'equivalenza del valore tra gli immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori compensativi concessi. Detta determinazione è disciplinata con apposito atto del Consiglio Comunale.

Ai soli fini compensativi, per la determinazione del valore degli immobili si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le opere private di pubblica utilità.

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (S.U.A.P.)

Per le attività produttive in zona propria ed impropria trova integrale applicazione: Art.13, comma 1, lett. n), L.R. n. 11 del 23.04.2004 L.R. n. 04 del 26.06.2008D. Lgs. n. 112 del 31.03.1998, D.P.R. 160/2010 E D.G.R.V. 832/2010, L.R. n. 55 del 31.12.2012, circolare regionale n. 1 del 20.01.2015.

2.115. Art. 137 - Misure di mitigazione e compensazione ambientale

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), redatta in fase di definizione del P.A.T., sulla base di quanto disposto dalla direttiva comunitaria 42/2001, prevede l'applicazione di misure di mitigazione e compensazione per ridurre e bilanciare gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente.

Da quanto premesso si specifica che i singoli strumenti urbanistici attuativi dovranno prevedere la realizzazione di una quota parte di quanto sopra riportato, in misura proporzionale al proprio specifico carico urbanistico e la relativa normativa di attuazione;

la localizzazione delle misure stesse dovrà essere stabilita in sede di P.U.A. ai sensi dell'art. 19 della L.R. 11/04, che prevede alla lettera m) la convenzione urbanistica, la quale disciplinerà i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e il privato interessato.

Si demanda ad apposito atto di Giunta Comunale la definizione delle modalità operative di dettaglio per la ripartizione delle incombenze sopra riportate tra le aree di progetto, nel rispetto delle disposizioni generali del presente articolo.

2.116. Art. 138 - Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. di P.U.A.

In merito alle ipotesi di esclusione dalla procedura di Assoggettabilità a V.A.S. di P.U.A., si richiama quanto disciplinato dalla D.G.R.V. n. 1717/2013.

Per nuove previsioni urbanistiche da assoggettarsi a P.U.A., la procedura di assoggettabilità alla V.A.S. dovrà essere avviata in sede di redazione dello strumento urbanistico attuativo.

2.117. Art. 139 - Monitoraggio V.A.S.

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi previsti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS al P.A.T. di Porto Tolle le componenti ambientali indicate (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

Componente o fattore	Criticità segnalata	Indicatori significativi del <u>quadro</u> <u>ambientale</u>	Indicatori significativi delle <u>politiche</u> <u>ambientali</u>
Aria	Inquinamento ed azioni climalteranti prodotte dalla centrale Enel	biossido di carbonio, ossidi di zolfo e di azoto.	Percentuale energia rinnovabile prodotta, indicatori di CO2 prodotta dalle attività residenziali, produttive e dal sistema della mobilità
Acqua	Fragilità idraulica, rischio idraulico	Aree a rischio idraulico	Riduzione delle aree a rischio idraulico, controllo dei nuovi insediamenti
Suolo	Subsidenza, fragilità idrogeologica, rischio erosione	estensione SAU	Investimenti per progetti finalizzati alla riduzione di rischio e fragilità idrogeologica, controllo dei nuovi insediamenti
Agenti fisici	Elettrosmog lungo gli elettrodotti principali	Campo elettrico e campo magnetico, controllo	Campo elettrico e magnetico in prossimità di residenze

Componente o fattore	Criticità segnalata	Indicatori significativi del <u>quadro ambientale</u>	Indicatori significativi delle <u>politiche ambientali</u>
		dell'espansione insediativa	e aree sensibili
Biodiversità	Pressione antropica sulle aree naturalistiche	Estensione aree tutelate, indicatori ecologici specifici	Estensione aree tutelate, indicatori ecologici specifici, Indicatori di attuazione degli indirizzi di tutela e valorizzazione espressi dalle azioni del PAT
Patrimonio culturale	Nessuna particolare		Indicatori di attuazione degli indirizzi di tutela e valorizzazione espressi dalle azioni del PAT
Popolazione	Invecchiamento, scarsa attrattività per l'immigrazione	Indici demografici	Indicatori di attuazione delle scelte del PAT finalizzata al miglioramento della qualità urbana
Sistemi economici	Nessuna particolare		Indicatori di attuazione delle scelte del PAT finalizzata alla diversificazione e all'arricchimento delle attività economiche, con particolari riguardo per quelle orientate all'agricoltura e al turismo sostenibile

2.118. Art. 140 - Energia prodotta da fonti rinnovabili

Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 387/2003, sono dichiarate di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti alle procedure di autorizzazione di cui all'Art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 e agli Articoli 4 e 6 del D.lgs. n.28/2011, oltre a quanto stabilito dal D.P.R. n.380/2001.

Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa/biogas/digestati, impianti fotovoltaici con moduli a terra ed impianti eolici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare, in sede di richiesta, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto, ed adeguata documentazione tecnica che giustifichi la sostenibilità ambientale dell'intervento in particolare per l'adeguatezza del sito sotto il profilo della mobilità, la salvaguardia dell'igiene pubblica e della salute e degli aspetti ambientali.

Gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole; in questo caso si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio

culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14 e da quanto previsto dalla L.R. n. 11/2004.

Gli impianti e le infrastrutture funzionali alla produzione di energia attraverso moduli fotovoltaici ubicati a terra, dovranno rispettare quanto previsto dalla D.G.R.V n. 119/CR del 23.10.12 e comunque gli elementi paesaggistici e del patrimonio storico-artistico del territorio;

In particolare le autorizzazioni dovranno:

- evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici;
- tutelare gli interessi storici, artistici, architettonici.

È esclusa l'installazione di nuovi impianti e infrastrutture funzionali alla produzione di energia rinnovabile, proveniente da biomassa/biogas/digestati, fotovoltaico con moduli a terra ed energia eolica, nelle seguenti aree:

- aree vincolate ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- aree vincolate ai sensi dell'articolo 157 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- aree naturali protette a diversi livelli, istituite ai sensi della L. n. 394/1992 e inserite nell'elenco delle aree naturali protette;
- geositi;
- aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, DOC, DOCG, produzioni tradizionali), art. 12, comma 7, D. Lgs. n. 387/2003;
- aree ad elevata utilizzazione agricola, individuate dal PTRC adottato con D.G.R. n. 372 del 17 febbraio 2009;
- ambiti territoriali di importanza paesaggistica;
- contesti figurativi di cui alla L.R. n.11/2004;
- invarianti di natura ambientale, geologica, paesaggistica;
- aree non idonee e idonee a condizione con particolari criticità e dissesti sotto il profilo idrogeologico;
- con visuali posti a tutela di vedute paesaggistiche.

I manufatti costituenti impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse e biogas dovranno inoltre rispettare le distanze reciproche così come disciplinato dalla D.G.R. n. 856 del 15.05.2012 a cui si rinvia integralmente.

2.119. Art. 141 - Infrastrutture

Particolare attenzione va posta alle misure di protezione per limitare l'inquinamento acustico, realizzando apposite barriere antirumore per le strade a maggiore intensità di traffico, preferibilmente in terra o con piantumazioni, utili anche per diminuire l'inquinamento da gas di scarico.

Devono essere favoriti la messa a dimora di alberi di specie autoctone caratteristiche del luogo in allineamento lungo i bordi stradali e l'interramento delle linee telefoniche.

Per le infrastrutture viarie, acquedotti, energetiche e ferroviarie di livello sovracomunale, nonché per le relative strutture, vale quanto stabilito dalla programmazione nazionale, regionale e provinciale in materia e da specifiche normative nazionali e regionali.

Le infrastrutture a rete, ad esclusione delle linee elettriche ad alta tensione, vanno di norma interrate; la realizzazione fuori terra è eccezionalmente consentita per comprovate motivazioni tecniche ed economiche.

2.120. Art. 142 - Canali e scoli artificiali

Gli enti competenti nella progettazione e realizzazione di canalizzazioni artificiali devono adottare soluzioni progettuali e tecniche costruttive le quali, oltre a rispettare la sicurezza idraulica, consentano la risalita delle sponde, nonché la ricomposizione paesaggistico-ambientale.

Per i corsi d'acqua pubblici esistenti non arginati (canali, scoli, scolmatori, ecc.), che non rispondono ai suesposti criteri di sicurezza, dovranno essere predisposti dagli enti competenti appositi progetti per la realizzazione di idonee misure di sicurezza e di ricomposizione ambientale.

2.121. Art. 143 - Sistemazioni idraulico agrarie con drenaggio tubolare sotterraneo

La esecuzione di sistemazioni idraulico-agrarie con drenaggio tubolare sotterraneo è consentita solo se in grado di garantire la compatibilità dell'intervento con l'assetto idraulico territoriale (in particolare dovrà essere recuperato, nell'ambito della rete di scolo aziendale, il volume di invaso sottratto) e se eseguita con sistemi che garantiscono il controllo dei deflussi al fine di ridurre il rilascio nelle acque degli elementi fertilizzanti apportati alle colture.

La eliminazione della rete minore di scolo, conseguenza delle sistemazioni con drenaggio tubolare sotterraneo, dovrà essere compensata con la realizzazione, nell'ambito della stessa azienda agricola, di nuovi elementi paesaggisticamente qualificanti quali formazioni boscate planiziali a banda o a siepe o area umida nella misura minima di mq 150 per ettaro di superficie interessata dalla sistemazione.

La Regione provvede al controllo della regolare esecuzione di quanto stabilito.

2.122. Art. 144 - Beni demaniali e patrimoniali dello Stato

L'applicazione delle previsioni e dei vincoli, delle destinazioni e delle limitazioni di cui al presente Piano nonché delle specifiche norme di tutela dal medesimo contemplate, in quanto riferite a territori e/o beni (ivi inclusi gli specchi acquei) appartenenti al Demanio oppure al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato, deve formare oggetto di specifica piena intesa con le competenti Amministrazioni Statali; l'approvazione dei progetti e degli interventi che comunque concernono gli stessi beni deve essere assentita dalle Amministrazioni stesse.

Sono sempre consentiti gli interventi e le opere da eseguirsi dalle Amministrazioni Statali o comunque insistenti su aree del Demanio statale, nonché l'esecuzione di opere pubbliche di interesse statale da realizzarsi dagli Enti istituzionalmente competenti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del D.P.R. n. 616/77.

Resta comunque salva l'esclusiva competenza dell'Amministrazione lavori pubblici, o per scelta o per valutazione, in ordine agli interventi da effettuare nell'area oggetto del presente Piano, ai fini della migliore tutela degli interessi idraulici i quali - per gli effetti di ogni previsione del medesimo Piano - hanno comunque carattere assolutamente preminente.

Tutti gli interventi, opere ed attività che interessano beni appartenenti al Demanio Marittimo ed al Demanio Fluviale e le relative pertinenze ed opere idrauliche sono soggetti in ogni caso alla disciplina dettata dalla legge in relazione ai medesimi beni, ed in particolare e rispettivamente, dal Codice della navigazione e dal T.U. 25.7.1904 n. 523 e successive modificazioni. Le attività minerarie di interesse statale, regolate dal R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, dovranno svolgersi secondo le modalità stabilite dalle relative norme regionali.

2.123. Art. 145 - Deroghe

In applicazione alla Legge Regionale n.11/2004 e dell'art. 14 D.P.R. 380/2001, sono richiamate le disposizioni che consentono al Sindaco di rilasciare concessioni in deroga alle norme e alle previsioni urbanistiche generali quando riguardino edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico purché non abbiano per oggetto la modifica delle destinazioni di zona; la deroga può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, definiti dalle N.T.O. del P.I.

2.124. Art. 146 - Disposizioni transitorie

Dalla data di adozione del presente P.I. e fino alla sua approvazione ed entrata in vigore si applicano le normali misure di salvaguardia.

Per i titoli autorizzativi rilasciati si intendono confermate le norme vigenti all'atto del rilascio, che varranno anche in caso di eventuali varianti, salvo che i relativi lavori siano stati regolarmente iniziati e vengano completati entro il termine di 3 anni dal loro inizio o entro il termine espressamente previsto nel titolo autorizzativo.

Negli elaborati grafici di progetto del P.I. sono riportati i limiti del Piano di Area del Delta del Po (approvato con P.C.R. 1000 del 5.10.94) e del Piano del Parco del Delta del Po vigente. In detti ambiti valgono pertanto le disposizioni delle specifiche norme tecniche dei piani sopracitati, a cui si rinvia integralmente.

2.125. Art. 147 - Tolleranze

Fatti salvi i diritti di terzi, le distanze dai confini, le misure minime fissate per legge e gli allineamenti verso gli spazi pubblici, per le opere realizzate, rispetto alle misure indicate nel progetto, sono ammesse tolleranze entro il limite dell'2%.

2.126. Art. 148 - Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente P.I. sono abrogate le disposizioni del precedente Piano e di ogni altra disposizione comunale incompatibile.

2.127. Identificazione degli articoli delle NTO valutabili

Nella seguente tabella sono riportati gli articoli reattivi alle NTO per la seconda variante al Piano degli Interventi del comune di Porto Tolle, distinti in valutabili e non valutabili dalla Valutazione d'Incidenza Ambientale.

Art. NTO	Descrizione articolo	Valutabile	Note
1	Richiamo alle disposizioni di legge	NO	Articoli descrittivi amministrativi
2	Disposizioni generali e contenuti prevalenti	NO	Articoli descrittivi amministrativi
3	Elaborati di variante	NO	Articoli descrittivi amministrativi
4	Applicazione del P.I.	NO	Articoli descrittivi amministrativi
5	Attuazione del P.I.	NO	Articoli descrittivi amministrativi
6	Accordi tra soggetti pubblici e privati	NO	Articoli descrittivi amministrativi
7	Ambiti disciplinari da schede normative	NO	Articoli descrittivi amministrativi
8	Aree con piani attuativi vigenti	NO	Già valutati in sede di PAT e PRG
9	Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale	NO	Già valutati in sede di PAT e PRG e o PI Piano Pesca
10	Convenzioni	NO	Già valutati in sede di PAT e

			PRG e o PI Piano Pesca
11	Suddivisione del territorio in tessuti insediativi	NO	Già valutati in sede di PAT e PRG e o PI Piano Pesca
12	Aree per i servizi e dimensionamento degli strumenti urbanistici attuativi	NO	Già valutati in sede di PAT e PRG e o PI Piano Pesca
13	Monetizzazione delle aree a parcheggio	NO	Già valutati in sede di PAT e PRG e o PI Piano Pesca
14	Opere Di urbanizzazione	NO	Già valutati in sede di PAT e PRG e o PI Piano Pesca
15	Norme di tutela idraulica a idrogeologica	NO	Già valutati in sede di PAT e PRG e o PI Piano Pesca
16	Parcheggi prlvati	NO	Già valutati in sede di PAT e PRG e o PI Piano Pesca
17	Disposizioni generali relative all'edificabilità	NO	Già valutati in sede di PAT e PRG e o PI Piano Pesca
18	Cessione di cubatura	NO	Già valutati in sede di PAT e PRG e o PI Piano Pesca
19	Destinazioni d'uso per le zone residenziali	NO	
20	Destinazioni d'uso per le zone produttive, direzionali e commerciali	NO	
21	Destinazioni d'uso per le zone turistico-ricettive	NO	
22	Destinazioni d'uso per le zone rurali	NO	
23	Disposizioni per le zone ricadenti in ambiti di interesse paesaggistico e ambientale	NO	
24	Centri storici	SI	
25	Beni storico culturali	NO	
26	Zona B1 – Residenziale semiestensiva di completamento	SI	
27	Zona B2 – Residenziale estensiva di completamento	SI	
28	Zona C1 – Residenziale estensiva soggetta a piano attuativo	SI	
29	Zona C2 – Residenziale di espansione	SI	
30	Zona C3 – Residenziale di P.E.E.P. approvato	SI	
31	Zona C4 – Residenziale con P.U.A. approvato	SI	
32	Zona C5 – Residenziale con Piano di Trasferimento Approvato	SI	
33	Zona D1/1 – Produttiva soggetta a Piano di Recupero di Iniziativa pubblica (Area ex Zuccherificio)	SI	
34	Zona D1/2 – Produttiva con P.U.A. approvato	SI	
35	Zona D1/3 – Produttiva di completamento	SI	
36	Zona D2/1 – Artigianale e ommerciale di completamento	SI	
37	Zona D2/2 – Artigianale e commerciale con P.U.A. approvato	SI	
38	Zona D2/3 – Artigianale e commerciale di previsione	SI	
39	Zona D2/4 – Artigianale e commerciale soggetta a Piano di Recupero	SI	
40	Zona D3/1 - Commerciale e direzionale di previsione e con P.U.A. approvato	SI	
41	Zona D3/2 - Attrezzature ricettive per il turismo all'aria aperta con P.U.A. approvato	NO	
42	Zona D3/3 - Attrezzature ricettive per il turismo all'aria aperta di previsione	SI	
43	Zona D4/1 - Portuale fluviale esistente	SI	
44	Zona D4/2 - Portuale fluviale di progetto	SI	
45	Zona D5 – Aree per rimessaggio barche	SI	
46	Zona D6 - Produttiva/ Agroindustriale	SI	
47	Zona D7 – Aree per la sosta attrezzata	SI	
48	Zona D8/1 - Ricettivo turistica di previsione	SI	
49	Zona D8/2 - Riqualficazione paesaggistico ambientale	SI	
50	Zona D9 - Attrezzature per la balneazione	SI	
51	Zona D10 - Aree a destinazione turistico-residenziale di previsione (case per villeggiatura)	SI	
52	Attività economiche fuori zona da confermare e/o ampliare	NO	
53	Zona D.10.01 Pesca professionale: pontili attrezzati coperti – cavane, pontili e passerelle	NO	Già valutato con VINCA per P.I. variante 1 tematismo Pesca
54	Zona D.10.02 Pesca professionale: aree destinate all'acquacoltura – delimitazione rotte	NO	Già valutato con VINCA per P.I. variante 1 tematismo Pesca
55	Zona D.11 Pesca professionale e pesca sportiva	NO	Già valutato con VINCA per P.I. variante 1 tematismo Pesca
56	Zona D.12 Strutture ricettive alberghiere	NO	Già valutato con VINCA per P.I.

			variante 1 tematismo Pesca
57	Case galleggianti	NO	Già valutato con VINCA per P.I. variante 1 tematismo Pesca
58	Strutture di protezione (barene)	NO	Già valutato con VINCA per P.I. variante 1 tematismo Pesca
59	Bilancioni	NO	Già valutato con VINCA per P.I. variante 1 tematismo Pesca
60	Area servizi	NO	Già valutato con VINCA per P.I. variante 1 tematismo Pesca
61	Alaggi	NO	Già valutato con VINCA per P.I. variante 1 tematismo Pesca
62	Pontili per alaggio barche	NO	Già valutato con VINCA per P.I. variante 1 tematismo Pesca
63	Pontili per scarico mitili	NO	Già valutato con VINCA per P.I. variante 1 tematismo Pesca
64	Pontile guardiania	NO	Già valutato con VINCA per P.I. variante 1 tematismo Pesca
65	Briccole per ormeggi	NO	Già valutato con VINCA per P.I. variante 1 tematismo Pesca
66	Pontile vagliatura vongole	NO	Già valutato con VINCA per P.I. variante 1 tematismo Pesca
67	Porti turistici	NO	Già valutato con VINCA per P.I. variante 1 tematismo Pesca
68	Punti e/o ambiti di ormeggio esistenti e di progetto	NO	Già valutato con VINCA per P.I. variante 1 tematismo Pesca
69	Variazioni modeste alle tipologie	NO	Non valutabile in quanto trasgredisce di una prescrizione.
70	Norme transitorie	NO	Non valutabile in quanto trasgredisce di una prescrizione.
71	Zona agricola "E"	SI	
72	Unità di intervento in zona agricola	NO	
73	Demolizioni, ricostruzioni e ampliamenti dei fabbricati esistenti in zona agricola E	SI	
74	NRA - Nuclei residenziali in ambito agricolo	SI	
75	NED - Nuclei di edificazione diffusa	SI	
76	Edifici di valore ambientale vincolati in zona agricola	NO	
77	Destinazioni d'uso degli edifici vincolati ai sensi dell'ex art. 10 L.R. 24/85'	NO	
78	Edifici esistenti aventi destinazione agrituristica o diversa da quella agricola	SI	
79	Impianti di acquacoltura	SI	
80	Sottozona E5 - Aree di rimboschimento	NO	
81	Zona F - Servizi e attrezzature pubblici e di interesse generale	SI	
82	Zona F1 - Istruzione	SI	
83	Zona F2 - Attrezzature di interesse comune	SI	
84	Zona F3/1 - Verde pubblico	SI	
85	Zona F3/2 - Verde sportivo attrezzato	SI	
86	Zona F3/3 - Verde pubblico soggetto a Piano di Recupero di iniziativa pubblica	SI	
87	Zona F4/1 - Attrezzature tecnologiche	SI	
88	Zona F4/2 - Attrezzature per la produzione di energia	SI	
89	Zona F5 - Parcheggio	SI	
90	Zona F6 - Sosta attrezzata	SI	
91	Zona F7 - Interscambio	SI	
92	Zona F8 - Balneazione organizzata	SI	
93	Direttive e prescrizioni derivanti dal Piano d'Area delta del Po	NO	
94	Zona P1 - Paleoalvei	NO	
95	Zona P2 - Golene	NO	
96	Zona RE - Recupero ecologico strutturale (Polesine Camerini)	NO	
97	QR - Quadri di ripristino ambientale	NO	
98	Zona P4E/P4P/P5 - Alberate, piantate e grandi alberi	NO	
99	Zona RDZ1 - Rami deltizi	NO	
100	Zona ARS - Argini di valore storico ambientale	NO	
101	Zona RDZ2 - Alveo senile del Po	NO	
102	Equipaggiamento paesistico ambientale ed agricoltura ambientale	NO	

103	Zona ZU - Zone umide, canneti e relitti palustri	NO	
104	Zona L1 - Scanni	NO	
105	Zona L2 - Bonelli	NO	
106	Zona L3 - Lagune, secche, velme, barene	NO	
107	Zona L4/1/2 - Oasi naturali soggette a rimboschimento	NO	
108	Zona L5 - Riserve naturali di protezione	NO	
109	Zona L7 - Valli da pesca, oasi naturali, peschiere storiche	NO	
110	Aree di interesse paesistico ambientale	NO	
111	Strade di progetto e/o allargamenti stradali	SI	
112	Percorsi pedonali ciclabili, equestri, acquatici e di visitazione	SI	
113	Vincolo monumentale	NO	
114	Aree di notevole interesse pubblico, Art. 136 D.Lgs. 42/2004	NO	
115	Vincolo paesaggistico art. 142, lett. c), D.Lgs 42/2004	NO	
116	Riserve istituite art. 142, lett. f), D.Lgs 42/2004	NO	
117	Territori coperti da foreste e boschi e vincolo di destinazione forestale	NO	
118	Fascia di rispetto stradale	NO	Già valutato in fase di PAT
119	Fascia di rispetto elettrodotto	NO	Già valutato in fase di PAT
120	Fascia di rispetto cimiteriale	NO	Già valutato in fase di PAT
121	Fascia di rispetto depuratore	NO	Già valutato in fase di PAT
122	Fascia di rispetto discarica	NO	Già valutato in fase di PAT
123	Impianti per la distribuzione dei carburanti	SI	
124	Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico	SI	
125	Allevamenti zootecnici intensivi	SI	
126	Architetture del 900 individuate dal P.T.R.C.	NO	
127	Verde privato	SI	
128	Fascia di tutela del PAI (Fascia C1)	NO	Già valutato in fase di PAT
129	Fascia di tutela dal Fiume Po Art. 41, L.R. 11/2004 (ex Fascia Fluviale)	NO	Già valutato in fase di PAT
130	Fascia di rispetto fluviale di trasferimento	NO	Già valutato in fase di PAT
131	Fascia di rispetto idraulico	NO	Già valutato in fase di PAT
132	Compatibilità geologica ai fini edificatori	NO	Già valutato in fase di PAT
133	Aree SIC/ ZPS	NO	Già valutato in fase di PAT
134	Coni visuali	NO	Già valutato in fase di PAT
135	Elementi della rete ecologica comunale	NO	Già valutato in fase di PAT
136	Le aree di trasformazione urbanistica	NO	Già valutato in fase di PAT
137	Misure di mitigazione e compensazione ambientale	NO	Già valutato in fase di PAT
138	Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. di P.U.A.	NO	Già valutato in fase di PAT
139	Monitoraggio V.A.S.	NO	Già valutato in fase di PAT
140	Energia prodotta da fonti rinnovabili	NO	Già valutato in fase di PAT
141	Infrastrutture	NO	Già valutato in fase di PAT
142	Canali e scoli artificiali	NO	Già valutato in fase di PAT
143	Sistemazioni idraulico agrarie con drenaggio tubolare sotterraneo	NO	Già valutato in fase di PAT
144	Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	NO	Già valutato in fase di PAT
145	Deroghe	NO	Già valutato in fase di PAT
146	Disposizioni transitorie	NO	Già valutato in fase di PAT
147	Tolleranze	NO	Già valutato in fase di PAT
148	Norme abrogate	NO	Già valutato in fase di PAT

2.128. Identificazione e misura degli effetti

2.128.1. Emissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso

Le azioni di Piano come evidenziato si trovano all'interno della Rete Natura 2000 pertanto si possono produrre impatti indiretti, perturbazioni e/o alterazioni indirette sulle componenti ambientali secondo:

Componente aria: la produzione di inquinanti e polveri. In fase di cantiere si tratta di interferenze indirette di tipo temporaneo, e di bassa entità, legate alla presenza di inquinanti (mezzi motore) e polveri prodotti dai mezzi meccanici. Sarà compito verificare l'utilizzo di mezzi a ridotte emissioni e il perfetto funzionamento dei mezzi secondo le norme vigenti in modo da garantire la maggiore salubrità dell'aria. In fase di esercizio non si verificano modificazioni significative rispetto alla situazione attuale. La produzione di rumore costituisce un impatto indiretto per la fauna che, tuttavia, risulta temporaneo e legato per lo più alla fase di cantiere, nonché di bassa entità; la variazione non è significativa rispetto alla situazione attuale.

Risorsa suolo: viene intressata superficialmente, in quanto la maggior parte delle opere si collocano in acqua. Si ritiene che la variazione non sia significativa.

Risorsa energetica: E' equivalente ai mezzi d'opera e da lavoro e si ritiene non sia significativa.

Risorsa acqua e Sottosuolo: Le acque superficiali vengono interessate direttamente in quanto trattasi di opere per lo più legate alla pesca. I reflui gli scarichi e gli impianti delle opere dovranno essere eseguiti secondo la normativa esistente e rispettando l'area in qui saranno relizzati in quanto le opere dovranno essere concesionate con permesso edilizio.

La produzione e la gestione di rifiuti: costituisce una problematica legata soprattutto alla fase di gestione (rifiuti urbani); in fase di cantiere si ritiene che la maggior parte del materiale di inerti sarà adeguatamente recuperata o smaltita. In fase di esercizio si tratta di una quantità non significativa di rifiuti urbani che verranno gestiti attraverso il sistema pubblico di smaltimento, che prevede la raccolta differenziata.

Illuminazione notturna: Il piano aderisce necessariamente alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente per la riduzione dell'impatto luminoso (L.R. 17/2009)

Impatti accidentali sulla fauna: Le opere da eseguirsi dovranno avere il permesso edilizio e dovranno avere una Valutazione d'incidenza appropriata per il singolo intervento la quale valuterà i possibili impatti. Si ritiene comunque che gli impatti siano improbabili.

2.128.2. Alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo

In relazione a quanto indicato nei capitoli precedenti, in cui sono state stimate le risorse utilizzate complessivamente dal piano, è ora possibile indicare, per ciascuna azione di piano, quale tipologia di risorse verranno eventualmente impiegate.

Analizzando gli articoli del Piano degli interventi si evidenzia come le opere da realizzarsi sono strutture per lo più leggere che abbisognano di Permesso edilizio e che possono essere cantierabili sia che debbano avere l'attacco a terra (nel nostro caso fondale e spondale) o che debbano trovarsi completamente in acqua. E' chiaro che le opere che si trovano esclusivamente sull'acqua come Pontoni, opere per la guardiania etc. siano strutture che verranno assemblate in cantieri fuori dall'area di collocamento le quali verranno trasportate per via fluviale e attraccate nelle zone interessate. Comunque si farà riferimento alle azioni in cantiere e a quelle in esercizio.

Cantiere										
Azioni derivanti dagli articoli di Piano	Fabbisogno di Trasporti	Emissioni inquinanti	Rumori e vibrazioni	Inquinamento luminoso	Consumo di suolo	Consumo di acqua	Consumo di energia	rifiuti		
Trasporto carico e scarico dei materiali	x	x	x							
Scavi	x	x	x		x					
Stoccaggio Materiali e attrezzature	x	x	x							
Realizzazione dell'opera	x	x	x							
Esercizio										
Scarichi reflui										
Frequentazione dell'area				x		x	x	x		
Aumento del traffico veicolare		x	x							

2.128.3. Elenco delle azioni

Analizzando la tabella precedente si è in grado di determinare, in via preventiva, quale azione sia in grado di determinare delle interferenze sull'ambiente.

Cantiere		
Azioni derivanti dagli articoli di Piano	Descrizione	Azione con potenziali effetti sull'ambiente
Trasporto carico e scarico dei materiali	Trasporto dei materiali da utilizzare nel cantiere, trasporto dei mezzi meccanici per raggiungere/lasciare il cantiere, trasporto del terreno in discarica	SI
Scavi	Scavi di sbancamento	SI

Stoccaggio materiali e attrezzature	Stoccaggio del terreno escavato e delle attrezzature utilizzate durante il cantiere	SI
Realizzazione dell'opera	Realizzazione delle strutture attraverso utilizzo di mezzi meccanici a motore; produzione di scarti di lavorazione	SI
Esercizio		
Scarichi reflui	Tutti gli scarichi saranno concessi se in regola con la normativa attuale.	NO
Frequentazione dell'area	Si tratta di un incremento non significativo dei fruitori dell'area legata all'ampliamento di zone turistico-ricettive, con conseguente incremento non significativo dei consumi di acqua, energia e produzione di rifiuti (che verranno differenziati e conferiti al servizio pubblico di smaltimento)	NO
Aumento del traffico veicolare	Incremento non significativo del numero di veicoli leggeri da e per le aree residenziali e le aree turistico-ricettive	NO

Osservando e analizzando gli articoli delle NTO che identificano le azioni concesse al Piano degli interventi, attraverso l'elenco dei fattori dell'allegato B della normativa Regionale sopracitata si è verificato quanto segue:

Codice	Descrizione	VERIFICA SUSSISTENZA
A	Agricoltura	-
A01	Coltivazione (incluse le aree di incremento dell'attività agricola)	-
A02	Modifiche delle pratiche colturali (incluse installazioni permanenti per colture non legnose)	-
A02.01	Intensificazione dell'agricoltura	-
A02.02	Cambiamento delle colture	-
A02.03	Rimozione delle aree a pascolo a favore di seminativi	-
A03	Mietitura - sfalcio - taglio dei prati	-
A03.01	Mietitura - sfalcio intensivo o intensificazione di mietitura - sfalcio	-
A03.02	Mietitura - sfalcio non intensivo	-
A03.03	Abbandono - mancanza di mietitura - sfalcio	-
A04	Pascolo	-
A04.01	Pascolo intensivo	-
A04.01.01	Pascolo intensivo di bovini	-
A04.01.02	Pascolo intensivo di ovini	-
A04.01.03	Pascolo intensivo di equini	-
A04.01.04	Pascolo intensivo di caprini	-
A04.01.05	Pascolo intensivo di bestiame misto	-
A04.02	Pascolo non intensivo	-
A04.02.01	Pascolo non intensivo di bovini	-
A04.02.02	Pascolo non intensivo di ovini	-
A04.02.03	Pascolo non intensivo di equini	-
A04.02.04	Pascolo non intensivo di caprini	-
A04.02.05	Pascolo non intensivo di bestiame misto	-
A04.03	Abbandono dei sistemi pastorali o mancanza di pascolo	-
A05	Allevamento del bestiame (escluso il pascolo)	-
A05.01	Allevamento del bestiame	Art. 125
A05.02	Alimentazione del bestiame	-
A05.03	Assenza di allevamento del bestiame	-
A06	Colture annuali e perenni (esclusa selvicoltura)	-
A06.01	Colture annuali per la produzione alimentare	-
A06.01.01	Colture intensive annuali per la produzione alimentare - intensificazione delle colture annuali per la produzione alimentare	-
A06.01.02	Colture non intensive annuali per la produzione alimentare	-
A06.02	Colture intensive perenni (compresi uliveti, frutteti e vigneti)	-
A06.02.01	Colture intensive perenni - intensificazione delle colture perenni	-
A06.02.02	Colture non intensive perenni	-

A06.03	Produzione di biocarburanti	-
A06.04	Abbandono della produzione colturale	-
A07	Uso agricolo di pesticidi, biocidi, ormoni, prodotti fitosanitari e altre sostanze chimiche	-
A08	Uso agricolo di fertilizzanti	-
A09	Irrigazione (compresa la temporanea transizione a condizioni mesiche o umide a causa dell'irrigazione)	-
A10	Sistemazione - ristrutturazione fondiaria	-
A10.01	Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive	-
A10.02	Rimozione di muretti a secco, terrapieni e argini	-
A11	Attività agricole non elencate in precedenza	-
B	Selvicoltura, foreste	-
B01	Piantagione forestale su terreni non boscati (aumento della superficie forestale su terreni non boscati)	-
B01.01	Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone	-
B01.02	Piantagione forestale su terreni non boscati di specie non autoctone	-
B02	Gestione e utilizzo delle foreste e delle piantagioni (incremento della superficie forestale)	-
B02.01	Reimpianto forestale (reimpianto a seguito del taglio raso)	-
B02.01.01	Reimpianto forestale di specie autoctone	-
B02.01.02	Reimpianto forestale di specie non autoctone	-
B02.02	Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli individui)	-
B02.03	Rimozione - pulizia - del sottobosco	-
B02.04	Rimozione di piante morti o morenti	-
B02.05	Selvicoltura naturalistica - Produzione legnosa non intensiva (uso di specie di legno morto e mantenimento di piante morte)	-
B02.06	Sfoltimento dello strato arboreo	-
B03	Sfruttamento forestale senza reimpianto o ricrescita naturale (diminuzione della superficie forestale)	-
B04	Uso forestale di pesticidi, biocidi, ormoni, prodotti fitosanitari e altre sostanze chimiche	-
B05	Uso forestale di fertilizzanti	-
B06	Pascolo nel bosco	-
B07	Attività forestali non elencate in precedenza (incluse erosione dovuta alla deforestazione, frammentazione, ecc.)	-
C	Attività mineraria ed estrattiva - produzione di energia	-
C01	Attività mineraria ed estrattiva	-
C01.01	Estrazione di sabbia e ghiaia	-
C01.01.01	Cave di sabbia e ghiaia	-
C01.01.02	Prelievo di materiali dai litorali	-
C01.02	Estrazione di argilla	-
C01.03	Estrazione di torba	-
C01.03.01	Prelievo di torba con taglio manuale	-
C01.03.02	Prelievo meccanico di torba	-
C01.04	Miniere	-
C01.04.01	Attività minerarie a cielo aperto	-
C01.04.02	Attività minerarie sotterranee	-
C01.05	Estrazione di sale - Saline	-
C01.05.01	Abbandono delle saline	-
C01.05.02	Conversione delle saline	-
C01.06	Prospezioni geotecniche e geofisiche	-
C01.07	Attività minerarie ed estrattive non elencate in precedenza	-
C02	Prospezioni ed estrazione di petrolio o di gas	-
C02.01	Trivellazioni esplorative	-
C02.02	Piattaforme e trivellazioni per la produzione	-
C02.03	Piattaforme petrolifere off shore (jack-up)	-
C02.04	Piattaforme petrolifere off shore galleggianti	-
C02.05	Navi da trivellazione (drillships)	-
C03	Produzione - utilizzo di energie da fonti rinnovabili (abiotiche)	-
C03.01	Produzione - utilizzo di energia geotermica	-
C03.02	Produzione - utilizzo di energia solare	-
C03.03	Produzione - utilizzo di energia eolica	-
C03.04	Produzione - utilizzo di energia dalle maree	-

D	Trasporti, reti di comunicazione e di servizio	-
---	--	---

D01	Strade, sentieri e ferrovie	-
D01.01	Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)	Art. 49, Art. 112
D01.02	Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)	Art. 111
D01.03	Parcheggi e aree di sosta	Art. 47, Art. 89, Art. 90, Art. 91
D01.04	Linee ferroviarie - Servizi ferroviari ad alta velocità	-
D01.05	Ponti - Viadotti	-
D01.06	Tunnel - Gallerie	-
D02	Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico	-
D02.01	Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche	-
D02.01.01	Linee elettriche e linee telefoniche sospese	-
D02.01.02	Cavidotti e linee telefoniche interrati o sommerse	-
D02.02	Gasdotti	-
D02.03	Tralicci e antenne per le telecomunicazioni	-
D02.09	Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)	-
D03	Rotte di navigazione, porti, costruzioni marittime	-
D03.01	Aree portuali	-
D03.01.01	Alaggio - scivoli di carico	-
D03.01.02	Moli, porti turistici e pontili da diporto	Art. 43, Art. 44
D03.01.03	Porti pescherecci	-
D03.01.04	Porti industriali	-
D03.02	Rotte e canali di navigazione	-
D03.02.01	Rotte e canali per navi da trasporto merci e navi cargo	-
D03.02.02	Rotte e canali per navi da trasporto passeggeri, da crociera e traghetti (inclusa l'alta velocità)	-
D03.03	Costruzioni e opere marittime	-
D04	Aeroporti, rotte di volo	-
D04.01	Aeroporti	-
D04.02	Aerodromi, eliporti	-
D04.03	Rotte di volo	-
D05	Miglioramento degli accessi per la fruizione dei siti	-
D06	Altre forme di trasporto e di comunicazione	-
E	Urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari	-
E01	Aree urbane, insediamenti umani	Art. 24, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 127
E01.01	Urbanizzazione continua	-
E01.02	Urbanizzazione discontinua	Art. 75
E01.03	Abitazioni disperse	Art. 74
E01.04	Altre forme di insediamento	Art. 42, Art. 48, Art. 71, Art. 73, Art. 81, Art. 82, Art. 83, Art. 91, Art. 92
E02	Aree industriali e commerciali	Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 46
E02.01	Fabbriche	Art. 88
E02.02	Magazzini di stoccaggio	-
E02.03	Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)	Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39
E03	Discariche	-
E03.01	Discariche per rifiuti non pericolosi	-
E03.02	Discariche per rifiuti pericolosi	-
E03.03	Discariche per rifiuti inerti	-
E03.04	Altre discariche	-
E03.04.01	Attività di ripascimento dei litorali – deposito di materiali dragati	-
E04	Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici	Art. 42,, Art. 87
E04.01	Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli	Art. 71, Art. 73
E04.02	Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici militari (escluso quanto elencato nella sezione D).	-

E05	Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti	Art. 123, Art. 47
E06	Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari	Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 50, Art. 51, Art. 127

E06.01	Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo	Art. 24, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 42, Art. 44, Art. 73, Art. 74, Art. 75
E06.02	Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici	Art. 24, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 42, Art. 44, Art. 73, Art. 74, Art. 75, Art. 84
F	Uso delle risorse biologiche diverso da quelli agricolo e forestale	-
F01	Acquacoltura in acque interne, di transizione e marine	-
F01.01	Piscicoltura intensiva – intensificazione della piscicoltura	-
F01.02	Acquacoltura - allevamento in sospensione	Art. 79
F01.03	Acquacoltura - allevamento sul fondo	Art. 79
F02	Pesca e raccolta in acque interne, di transizione e marine (incluse le catture accessorie e accidentali)	-
F02.01	Pesca professionale con attrezzi da pesca passivi (comprende anche gli ulteriori metodi di pesca non elencati in altre voci)	-
F02.01.01	Pesca con sistemi fissi – trappole - nasse	-
F02.01.02	Pesca con reti derivanti	-
F02.01.03	Pesca con palangaro (palamito) di profondità	-
F02.01.04	Pesca con palangaro (palamito) di superficie	-
F02.02	Pesca professionale con attrezzi da pesca attivi	-
F02.02.01	Pesca a strascico bentonica o di profondità	-
F02.02.02	Pesca a strascico pelagica	-
F02.02.03	Pesca bentonica o di profondità con sciabica	-
F02.02.04	Pesca pelagica con sciabica - cianciolo	-
F02.02.05	Pesca con draga - rastrello	-
F02.03	Pesca sportiva	-
F02.03.01	Cattura e raccolta di esche per la pesca	-
F02.03.02	Pesca con canna da pesca	-
F02.03.03	Pesca subacquea	-
F03	Caccia e raccolta di animali selvatici (terrestri e delle acque interne e salmastre)	-
F03.01	Caccia	-
F03.01.01	Danni causati di animali selvatici cacciabili (eccessiva densità di popolazione)	-
F03.02	Prelievo e raccolta di fauna	-
F03.02.01	Collezionismo (insetti, anfibi, rettili, ecc.)	-
F03.02.02	Prelievo dal nido	-
F03.02.03	Intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio, caccia e pesca di frodo	-
F03.02.04	Caccia di selezione e controllo dei predatori	-
F03.02.05	Cattura - uccisione accidentale	-
F03.02.09	Oltre forme di cattura o di raccolta non elencate in precedenza	-
F04	Prelievo - raccolta - rimozione di flora in generale	-
F04.01	Saccheggio di stazioni floristiche	-
F04.02	Raccolta (funghi, licheni, bacche, ecc)	-
F04.02.01	Raccolta con rastrelli, uncini, ecc.	-
F04.02.02	Raccolta manuale	-
F05	Prelievo - rimozione illegale della fauna marina	-
F05.01	Prelievo - rimozione illegale della fauna marina con esplosivi	-
F05.02	Prelievo di specie tutelate bentoniche e dei substrati rocciosi (incluso <i>Lithophaga lithophaga</i>)	-
F05.03	Prelievo - rimozione illegale della fauna marina con uso di veleni	-
F05.04	Bracconaggio	-
F05.05	Prelievo - rimozione illegale della fauna marina con uso di armi da fuoco	-
F05.06	Prelievo - rimozione illegale della fauna marina per collezionismo	-

F05.07	Prelievo - rimozione illegale della fauna marina con altri mezzi (incluse reti derivanti)	-
F06	Caccia, pesca e attività di raccolta non elencate in precedenza	-
F06.01	Allevamenti di selvaggina - Aziende faunistico venatorie - Aziende agriturismo venatorie	-
G	Disturbo e interferenze causati dall'uomo	-
G01	Attività sportive e ricreative all'aperto	Art. 91
G01.01	Sport nautici	-
G01.01.01	Sport nautici motorizzati	-
G01.01.02	Sport nautici non motorizzati	-

G01.02	Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati	Art. 49, Art. 112
G01.03	Attività con veicoli motorizzati	-
G01.03.01	Attività con veicoli motorizzati su strada	-
G01.03.02	Attività con veicoli motorizzati fuori strada	-
G01.04	Alpinismo, arrampicata, speleologia	-
G01.04.01	Alpinismo e arrampicata	-
G01.04.02	Speleologia	-
G01.04.03	Visite ricreative alle grotte attrezzate	-
G01.05	Volo a vela, deltaplano, parapendio, mongolfiera	-
G01.06	Sci, sci alpinismo, sci fuori pista, sci escursionismo	-
G01.07	Immersioni subacquee (con e senza autorespiratore)	-
G01.08	Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)	-
G02	Strutture per lo sport e il tempo libero	Art. 45, Art. 50, Art. 51, Art. 84, Art. 85, Art. 86, Art. 92
G02.01	Campi da golf	-
G02.02	Complessi sciistici	-
G02.03	Stadi	-
G02.04	Circuiti, piste	-
G02.05	Ippodromi	-
G02.06	Parchi divertimento [parchi a tema, parchi d'attrazione meccanici - luna park, parchi didattici, parchi acquatici, parchi di miniature, parchi ambientali (parchi faunistici, botanici, acquari), parchi avventura, family playground - parco giochi]	-
G02.07	Campi di tiro	-
G02.08	Campeggi e aree di sosta per ruotote e caravan	Art. 42, Art. 47
G02.09	Osservazione della fauna selvatica	-
G02.10	Altri complessi per lo sport e per il tempo libero	Art. 49
G03	Centri visita e centri interpretativi	-
G04	Aree ad uso militare e interventi militari nei disordini civili	-
G04.01	Manovre militari	-
G04.02	Abbandono delle strutture ad uso militare	-
G05	Altri disturbi ed interferenze causati dall'uomo	-
G05.01	Calpestio eccessivo	-
G05.02	Abrasioni e danni meccanici sulla superficie dei fondali marini (inclusi quelli derivanti da immersioni subacquee)	-
G05.03	Penetrazione, danni meccanici, disturbo della superficie sottostante i fondali marini (inclusi quelli derivanti da ancoraggi e ormeggi)	Art. 44
G05.04	Vandalismo	-
G05.05	Manutenzione intensiva dei parchi pubblici e pulizia delle spiagge	-
G05.06	Potatura, abbattimento per la sicurezza pubblica e per motivi fitosanitari - rimozione di alberi lungo le strade	-
G05.07	Misure di conservazione mancanti o errate	-
G05.08	Chiusura di grotte, ripari e gallerie	-
G05.09	Presenza di cancelli, recinzioni	-
G05.10	Sorvolo con aerei o altri mezzi (per scopi agricoli)	-

G05.11	Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli	-
H	Inquinamento	-
H01	Inquinamento delle acque superficiali	A05.01, D02.01.02, E01, E01.02, E01.04, E02, E02.01, E02.03, E04, E04.01, E05, E06, E06.01, E06.02, F01.01, F01.02, G01, G01.02, G02, G02.08, G02.10, G05.03
H01.01	Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti industriali	-
H01.02	Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a scaricatori e sfioratori di piena	-
H01.03	Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali	-
H01.04	Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a scaricatori e sfioratori di piena, deflusso delle acque in ambiente urbano	-
H01.05	Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad attività agricole e forestali	-
H01.06	Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto ai trasporti e alle infrastrutture di trasporto senza collegamento impianti o accorgimenti per il trattamento delle acque	-
H01.07	Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto a siti industriali dismessi	-

H01.08	Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)	-
H01.09	Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non elencate in precedenza	-
H02	Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)	-
H02.01	Inquinamento delle acque sotterranee per percolamento da siti contaminati	-
H02.02	Inquinamento delle acque sotterranee per percolamento da siti di smaltimento dei rifiuti	-
H02.03	Inquinamento delle acque sotterranee associato all'industria petrolifera	-
H02.04	Inquinamento delle acque sotterranee dovuto alle acque di miniera	-
H02.05	Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo (incluso lo smaltimento di acque contaminate nei pozzi)	-
H02.06	Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto ad attività agricole e forestali	-
H02.07	Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario	-
H02.08	Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto all'uso del suolo in area urbana	-
H03	Inquinamento marino e delle acque di transizione	-
H03.01	Inquinamento marino e delle acque di transizione dovuto a fuoriuscite di idrocarburi	D03.01.01
H03.02	Inquinamento marino e delle acque di transizione dovuto a scarico di sostanze chimiche	-
H03.02.01	Contaminazione da metalli o composti non di sintesi	-
H03.02.02	Contaminazione da composti di sintesi (inclusi pesticidi, antivegetativi, prodotti farmaceutici)	-
H03.02.03	Contaminazione da radionuclidi	-
H03.02.04	Contaminazione dovuta ad altre sostanze (inclusi gas)	-
H03.03	Macro-inquinamento marino (incluse materie plastiche inerti)	-
H04	Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi	A05.01, D02.01.02, E01, E01.02, E01.04, E02, E02.01, E02.03, E04, E04.01, E05, E06, E06.01, E06.02, F01.01, F01.02, G01, G01.02, G02, G02.08, G02.10, G05.03
H04.01	Piogge acide	-
H04.02	Immissioni di azoto e composti dell'azoto	-
H04.03	Altri inquinanti dell'aria	-
H05	Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)	-
H05.01	Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi	-
H06	Inquinamento dovuto a energia in eccesso (incluse le indagini geofisiche quando non ricomprese in H06.05)	-
H06.01	Inquinamento da rumore e disturbi sonori	-
H06.01.01	Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari	- A05.01, D02.01.02, E01, E01.02, E01.04, E02, E02.01, E02.03, E04, E04.01, E05, E06, E06.01, E06.02, F01.01, F01.02, G01, G01.02, G02, G02.08, G02.10, G05.03
H06.01.02	Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti	-
H06.02	Inquinamento luminoso	-
H06.03	Inquinamento termico (incluso il riscaldamento dei corpi idrici)	-
H06.04	Inquinamento elettromagnetico	-
H06.05	Esplorazioni sismiche, esplosioni	-

H07	Altre forme di inquinamento	-
I	Specie invasive, specie problematiche e organismi geneticamente modificati	-
I01	Specie alloctone invasive (vegetali e animali)	-
I02	Specie autoctone problematiche	-
I03	Introduzione di organismi geneticamente modificati (OGM)	-
I03.01	Inquinamento genetico (animale)	-
I03.02	Inquinamento genetico (vegetale)	-
J	Modifiche agli ecosistemi	-
J01	Incendi e spegnimento degli incendi	-
J01.01	Incendi	-
J01.02	Spegnimento degli incendi naturali	-
J01.03	Mancanza di incendi naturali	-
J02	Modifiche delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo	-
J02.01	Interramenti, bonifiche, prosciugamenti e drenaggi in generale	-
J02.01.01	Polderizzazione	-

J02.01.02	Recupero e bonifica di territori dal mare, da estuari o da paludi	-
J02.01.03	Drenaggio – interrimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere	-
J02.01.04	Interramenti, bonifiche, prosciugamenti e drenaggi dovuti all'attività estrattiva e mineraria	-
J02.02	Rimozione di sedimenti	-
J02.02.01	Rimozione e dragaggio di sedimenti limnici	-
J02.02.02	Rimozione e dragaggio costiero e degli estuari	-
J02.03	Canalizzazione e deviazione delle acque	-
J02.03.01	Deviazione delle acque su larga scala	-
J02.03.02	Canalizzazione	-
J02.04	Modifiche relative agli allagamenti	-
J02.04.01	Allagamenti	-
J02.04.02	Assenza di allagamenti	-
J02.05	Modifica del funzionamento idrografico in generale	-
J02.05.01	Modifica dei flussi d'acqua mareali e delle correnti marine	-
J02.05.02	Modifica alle strutture dei corsi d'acqua interni (inclusa l'impermeabilizzazione dei suoli nelle zone ripariali e nelle pianure alluvionali)	-
J02.05.03	Modifica dei corpi idrici lotici (inclusi la creazione di bacini, stagni, laghi artificiali per l'acquacoltura e la pesca sportiva)	-
J02.05.04	Bacini idrici di riserva, raccolte d'acqua – serbatoi d'acqua	-
J02.05.05	Installazione di piccoli impianti idroelettrici o costruzione di dighe a servizio di singoli edifici o mulini	-
J02.05.06	Modifica dell'esposizione al moto ondoso	-
J02.06	Prelievi d'acqua dalle acque superficiali	-
J02.06.01	Prelievi dalle acque superficiali per l'agricoltura	-
J02.06.02	Prelievi dalle acque superficiali per l'approvvigionamento idrico pubblico	-
J02.06.03	Prelievi dalle acque superficiali per usi industriali	-
J02.06.04	Prelievi dalle acque superficiali per il raffreddamento nei processi di produzione di elettricità	-
J02.06.05	Prelievi dalle acque superficiali per itticultura	-
J02.06.06	Prelievi dalle acque superficiali per la produzione di energia idroelettrica (escluso il raffreddamento)	-
J02.06.07	Prelievi dalle acque superficiali dalle cave o dalle miniere a cielo aperto	-
J02.06.08	Prelievi dalle acque superficiali per la navigazione	-
J02.06.09	Prelievi dalle acque superficiali per il trasferimento di acqua	-
J02.06.10	Altre prelievi d'acqua dalle acque superficiali	-
J02.07	Prelievi d'acqua dal sottosuolo	-
J02.07.01	Prelievi d'acqua dal sottosuolo per l'agricoltura	-
J02.07.02	Prelievi d'acqua dal sottosuolo per l'approvvigionamento idrico pubblico	-

J02.07.03	Prelievi d'acqua dal sottosuolo per usi industriali	-
J02.07.04	Prelievi d'acqua dal sottosuolo dalle aree estrattive	-
J02.07.05	Altre prelievi d'acqua dal sottosuolo	-
J02.08	Innalzamento del livello di falda - ricarica artificiale delle falde	-
J02.08.01	Ricarica artificiale delle falde acquifere	-
J02.08.02	Recapito nel sottosuolo di acque in precedenza estratte dal medesimo bacino	-
J02.08.03	Recapito nel sottosuolo di acque di falda dovuto ad attività estrattiva	-
J02.08.04	Altre forme di ricarica delle falde acquifere	-
J02.09	Infiltrazioni saline o altri tipi di infiltrazione nel sottosuolo	-
J02.09.01	Infiltrazioni saline nel sottosuolo	-
J02.09.02	Altri tipi di infiltrazione nel sottosuolo	-
J02.10	Gestione della vegetazione acquatica e ripariale a scopo di drenaggio	-
J02.11	Variazione dei sedimenti in sospensione, modifica del tasso di deposito delle sabbie, accumulo di sedimenti, scarico, deposito di materiali dragati	-
J02.11.01	Scarico, deposizione di materiali di dragaggio	-
J02.11.02	Altre variazioni dei sedimenti in sospensione o accumulo di sedimenti	-
J02.12	Arginamenti, terrapieni, spiagge artificiali in generale	-
J02.12.01	Opere di difesa dal mare, opere di protezione della costa,	-

	sbarramenti per la difesa e per la produzione di energia dalle maree	
J02.12.02	Argini e di difesa dalle alluvioni nei corpi d'acqua interni	-
J02.13	Abbandono della gestione dei corpi idrici	-
J02.14	Alterazione della qualità delle acque marine e costiere dovuta a cambiamenti di salinità indotti dall'uomo	-
J02.15	Altre variazioni delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo	-
J03	Altre modifiche agli ecosistemi	-
J03.01	Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie	-
J03.01.01	Modifiche della catena trofica (inclusa riduzione della disponibilità di prede o di carcasse)	-
J03.02	Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo	-
J03.02.01	Riduzione degli spostamenti o delle migrazioni – presenza di barriere agli spostamenti o alla migrazione	-
J03.02.02	Riduzione della capacità di dispersione	-
J03.02.03	Riduzione dello scambio genico	-
J03.03	Riduzione, mancanza o prevenzione dei fenomeni erosivi e di trasporto	-
J03.04	Ricerca applicata distruttiva degli ecosistemi	-
K	Processi naturali biotici e abiotici (escluse le catastrofi naturali)	-
K01	Processi naturali abiotici	-
K01.01	Erosione	-
K01.02	Sospensione - accumulo di sedimenti - interrimento	-
K01.03	Inaridimento	-
K01.04	Sommersione	-
K01.05	Salinizzazione del suolo	-
K02	Evoluzione delle biocenosi, successione ecologica	-
K02.01	Cambiamenti nella composizione delle specie (successione ecologica)	-
K02.02	Accumulo di sostanza organica	-
K02.03	Eutrofizzazione (naturale)	-
K02.04	Acidificazione (naturale)	-
K03	Relazioni interspecifiche della fauna	-
K03.01	Competizione	-
K03.02	Parassitismo	-
K03.03	Introduzione di malattie (presenza di organismi patogeni)	-
K03.04	Predazione	-
K03.05	Antagonismo derivante dall'introduzione di specie	-

K03.06	Antagonismo con animali domestici	-
K03.07	Altre forme di competizione interspecifica della fauna	-
K04	Relazioni interspecifiche della flora	-
K04.01	Competizione	-
K04.02	Parassitismo	-
K04.03	Introduzione di malattie (presenza di organismi patogeni)	-
K04.04	Mancanza di impollinatori	-
K04.05	Danni causati da erbivori (comprese le specie cacciabili)	-
K05	Riduzione della fertilità - depressione genetica	-
K05.01	Riduzione della fertilità - depressione genetica da inbreeding negli animali (inincrocio)	-
K05.02	Riduzione della fertilità - depressione genetica nelle piante (inclusa endogamia)	-
K06	Altre forme o forme miste di competizione interspecifica della flora	-
L	Eventi geologici, catastrofi naturali	-
L01	Attività vulcaniche	-
L02	Maremoti, tsunami	-
L03	Terremoti	-
L04	Valanghe	-
L05	Crolli, smottamenti, frane	-
L06	Crolli sotterranei	-
L07	Tempeste, cicloni	-
L08	Inondazioni (naturali)	-

L09	Incendi (naturali)	-
L10	Altre catastrofi naturali	-
M	Cambiamenti climatici	-
M01	Modifiche delle condizioni abiotiche	-
M01.01	Modifica delle temperature	-
M01.02	Fenomeni di siccità e diminuzione delle precipitazioni	-
M01.03	Presenza di inondazioni e aumento delle precipitazioni	-
M01.04	Modifiche del valore di pH	-
M01.05	Modifiche dei flussi e delle correnti d'acqua	-
M01.06	Modifiche dell'esposizione alle onde	-
M01.07	Modifiche del livello del mare	-
M02	Modifiche nelle condizioni biotiche	-
M02.01	Spostamento o alterazione degli habitat	-
M02.03	Declino o estinzione delle specie	-
M02.04	Modifiche della migrazione delle specie	-
X	Nessuna minaccia e pressione	-
XO	Minacce e pressioni provenienti da un altro Stato membro dell'UE	-
XE	Minacce e pressioni provenienti dall'esterno del territorio UE	-
U	Minaccia o pressione sconosciuta	-

In riferimento al calcolo delle aree dove si manifestano eventuali effetti, per i codici identificati con le lettere A, B, C, D, E, F, G e J, è riportato esclusivamente il perimetro dove la pressione, la minaccia o l'attività sono previsti, ovvero quello direttamente determinato dal piano, progetto o intervento. Va inoltre indicato per ciascun fattore se vi sia la possibilità di inquinamento, riportando tutti i fattori interessati rispetto ai codici identificati con le lettere H ed I.

Id_Zona	Art. NTO	Descrizione	Fattori	Perimeter	Possibilità inquinamento	DURATA	INTENSITA'	PERIODICITA'	FREQUENZA
1	45	Zona D5 – Aree per rimessaggio barche	G02	186,458 m	Elevata	Anni	Elevata	MAttino	Tutti i giorni
2	47	Zona D7 – Aree per la sosta attrezzata	D01.03 E05 G02.08	609,644 m	Elevata	Anni	Elevata	MAttino	Tutti i giorni
3	27	Zona B2/1 – Residenziale estensiva di completamento	E01 E06 E06.01 E06.02	349,112 m	Elevata	Anni	Elevata	24 ore su 24	Tutti i giorni
4	52	Attività economiche fuori zona da confermare e/o ampliare	E01.04 E04 E06 E06.02	279,934 m	Elevata	Anni	Elevata	24 ore su 24	Tutti i giorni
5	74	NRA – Nuclei residenziali in ambito agricolo	E01.02 E06.02	307,933 m	Elevata	Anni	Elevata	24 ore su 24	Tutti i giorni
6	42	Zona D3/3 – Attrezzature ricettive per il turismo all'aria aperta di previsione	E01.04 E04 E06.01 E06.02 G02.08	632,942 m	Elevata	Anni	Elevata	24 ore su 24	Tutti i giorni
7	42, 51	Accordo pubblico privato n.1	E01.04	1280 m	Elevata	Anni	Elevata	24 ore su 24	Tutti i giorni
8	48,51	Accordo pubblico privato n.2	E01.04	2222 m	Elevata	Anni	Elevata	24 ore su 24	Tutti i giorni

Per i codici identificati con le lettere H ed I va calcolata l'area massima di influenza sulla base di modelli o sulla base del principio di precauzione, va inoltre riportato l'elenco di tutti fattori di cui alle lettere A-G e J che li hanno determinati. Qualora alcuni dei parametri non fossero calcolabili, va considerata la situazione peggiore possibile in ragione del principio di precauzione con rispetto alle norme ambientali vigenti.

I fattori descritti dai codici identificati con le lettere K, L, M, XO, XE e U vanno calcolati esclusivamente se hanno

determinato l'elaborazione del piano, progetto o intervento oggetto dello studio per la valutazione di incidenza. In tali casi l'area di influenza corrisponde al perimetro dove la pressione o la minaccia sono state rilevate.

INQUINAMENTO	AREA INFLUENZA mq	Fattori	Probabilità accadimento	DURATA	INTENSITA'	PERIODICITA'	FREQUENZA
H01	2.738.791,00	D01.03 E01 E01.02 E01.04 E04 E05 E06 E06.01 E06.02 G02 G02.08	Elevata	Anni	24 ore su 24	Tutti i giorni	Anni
H03.01	238.815,00	G02	Elevata	Anni	24 ore su 24	Tutti i giorni	Anni
H04	2.738.791,00	D01.03 E01 E01.02 E01.04 E04 E05 E06 E06.01 E06.02 G02 G02.08	Elevata	Anni	24 ore su 24	Tutti i giorni	Anni
H06.01	2.738.791,00	D01.03 E01 E01.02 E01.04 E04 E05 E06 E06.01 E06.02 G02 G02.08	Elevata	Anni	24 ore su 24	Tutti i giorni	Anni
H06.01.01	2.738.791,00	D01.03 E01 E01.02 E01.04 E04 E05 E06 E06.01 E06.02 G02 G02.08	Elevata	Anni	24 ore su 24	Tutti i giorni	Anni

La struttura del Piano degli interventi è pensata per il potenziamento di strutture a servizio dell'attività per cui le incidenze interesseranno per lo più aree confinate e ben definite e non tutta la zonizzazione delle ZTO individuata.

Per una più precisa definizione dei fattori e dei possibili effetti, in questo studio, si considereranno le aree di influenza più estese possibili (considerando tutti gli habitat) in maniera che gli effetti in ambiti particolari siano considerati e non verranno però considerate le aree di incidenza delle attività del Piano in quelli ambiti (anche se rientranti nelle ZTO) in cui non sarà possibile il potenziamento strutturale.

2.129. Definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi


Come si è potuto constatare nei diversi fattori si è voluto utilizzare il principio di precauzione individuando un range spaziale dell'indagine entro un buffer che è di 250 m dai punti di generazione del possibile disturbo anche se in alcuni casi come per il rumore la normativa e lo studio sulla classificazione acustica avrebbe individuato dei range opportuni per ogni zona territoriale.

Tali limiti sono stati stimati come buffer in cui si potrebbero sentire i possibili effetti delle opere, soprattutto nella loro costruzione, provenienti dalla produzioni di rumore, di luce, di inquinamento degli acquiferi e dalle vibrazioni.


Attraverso la generazione di limiti spaziali delle possibili incidenze delle azioni del Piano, si è potuto determinare le aree all'interno delle quali organizzare le diverse analisi. In questo modo dalla figura sottostante si può desumere come sia l'area di analisi.

Per quanto riguarda gli inquinamenti dei fattori individuati si ritiene cautelativo utilizzare il seguente buffer:

Fattori	Buffer in metri
H01	250
H03.01	250
H04	250
H06.01	250
H06.01.01	250



Cartografia dei Buffer d'influenza del Piano in relazione alla ZPS IT3270023_Delta del Po



Cartografia dei Buffer d'influenza del Piano in relazione al SIC IT3270017_Delta del Po: tratto terminale e delta veneto

2.130. Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente

Nessun piano in atto che possa interagire.

3. FASE 3 – SCREENING - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI

3.1. Identificazione degli elementi siti della rete Natura 2000 interessati

Il Piano ricade direttamente all'interno dei seguenti siti:

IT3270017 DELTA DEL PO: TRATTO TERMINALE E DELTA VENETO

IT3270023 DELTA DEL PO.

IT3270017 DELTA DEL PO: TRATTO TERMINALE E DELTA VENETO	IT3270023 DELTA DEL PO.
<p>Identificazione del Sito Tipo di Sito: K Codice Sito: IT3270017 Data di compilazione: 06/1996 Data di aggiornamento: 07/2004 Rapporti con altri Siti natura 2000: IT3270022 - Golena di Bergantino IT3270023 - Delta del Po Nome del sito: Delta del Po: tratto terminale e delta veneto. Data proposta sito come SIC: 09/2005</p> <p>Localizzazione Centro Sito Longitudine: E 12° 16' 8" Latitudine: 44° 58' 45" Area: 25372,00ha Lunghezza Sito: 628 km Altezza: Min= 0, Max= 14, Media=1 Regione Biogeografica: continentale</p>	<p>Identificazione del Sito Tipo di Sito: J Codice Sito: IT3270023 Data di compilazione: 02/2005 Data di aggiornamento: 02/2005 Rapporti con altri Siti natura 2000: IT3270017 - SIC Delta del Po Nome del sito: Delta del Po Data classificazione sito come ZPS: 02/2005 Localizzazione Sito Longitudine: E 12° 21' 53" Latitudine: 44° 58' 50" Area: 25013,00 ha Lunghezza Sito: 482 km Altezza: Min= 0, Max= 3, Media=0 Regione Biogeografica: continentale</p>
<p>Insieme fluviale caratterizzato da un tratto di fiume di rilevanti dimensioni e portata, con sistema deltizio, sistemi dunali costieri, zone umide vallive, formazioni sabbiose (scanni) e isole fluviali con golene e lanche.</p>	<p>Insieme fluviale caratterizzato da un tratto di fiume di rilevanti dimensioni e portata, con sistema deltizio, sistemi dunali costieri, zone umide vallive, formazioni sabbiose (scanni) e isole fluviali con golene e lanche, con associazioni tipicamente appartenenti alla serie psammofila e, limitatamente ad alcune aree, lembi relitti di foreste. L'ambito costituito dai rami fluviali del Po ospita boschi igrofili di Salix sp. pl. e Populus alba. Nelle golene sono presenti praterie galleggianti di Trapa natans. Le singolari formazioni sabbiose alle foci, sui margini delle lagune, sono colonizzate da vegetazione psammofila e alofila. La parte valliva è caratterizzata dalla presenza di un complesso sistema di canneti, barene, canali e paludi con ampie porzioni utilizzate prevalentemente per l'allevamento del pesce. Il paesaggio naturale è caratterizzato da spazi d'acqua libera con vegetazione macrifitica sommersa e da ampi isolotti piatti che ospitano tipi e sintipi alofili.</p>
<p>Qualità e importanza: presenza di complesse associazioni vegetazionali, con estesi canneti e serie psammofila e alofile. Lembi forestali termofili e igrofili relitti.</p>	<p>Qualità e importanza: importante sito per la nidificazione, la migrazione e lo svernamento di uccelli acquatici. L'area degli scanni rappresenta un importante sito per la nidificazione di alcune specie Caradriformi. Alcune aree golenali con vasto canneto e copertura arborea consentono la nidificazione di Ardeidi, Rallidi e Passeriformi. Presenza di complesse associazioni vegetazionali, con estesi canneti e serie psammofila e alofile. Lembi forestali termofili e igrofili relitti. Presenza di specie vegetali rare o fitogeograficamente interessanti, molte di esse segnalate nel "Libro rosso delle Pianta d'Italia".</p>
<p>Vulnerabilità: fruizione turistica, pesca, acquacoltura, bonifiche ad uso agricolo, inquinamento delle acque.</p>	<p>Vulnerabilità: eccessiva fruizione turistica - ricreativa; lottizzazione. Pesca, acquacoltura. Bonifiche ad uso agricolo e inquinamento. Elevata pressione antropica (sfruttamento agricolo, subsidenza, erosione). Interramenti e interventi di itticultura intensiva.</p>

3.1.1. Caratterizzazione di Habitat e specie presenti nell'area di analisi

La descrizione dell'area di analisi di un ambiente così vasto porterebbe solo ad una descrizione bibliografica del territorio la quale si tralascia a scapito delle tabelle sottostanti le quali individuano la presenza e la conservazione di habitat e specie.

La caratterizzazione di Habitat e specie presenti nell'area di analisi sottesa appunto dai Buffer individuati precedentemente è stata svolta attraverso il metodo seguente:

1. Rilievi di Campagna;
2. Utilizzo del Piano di Gestione ZPS del Delta del Po
3. Vinca Piano del Parco Delta del Po
4. Utilizzo dei Formulari Standard;
5. Utilizzo del Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE
6. Utilizzo della Cartografia distributiva delle specie della Regione Veneto di cui alla DGR 2200/2014.

La struttura del Piano degli interventi è pensata per il potenziamento di strutture a servizio dell'attività per cui le incidenze interesseranno per lo più aree confinate e ben definite (cavane, pontili, etc..) e non tutta la zonizzazione delle ZTO individuata.

Per una più precisa definizione dei fattori e dei possibili effetti, in questo studio, si considereranno le aree di influenza più estese possibili (considerando tutti gli habitat) in maniera che gli effetti in ambiti particolari siano considerati e non verranno però considerate le aree di incidenza delle attività del Piano in quelli ambiti (anche se rientranti nelle ZTO) in cui non sarà possibile il potenziamento strutturale.

Gli habitat individuati e compresi nell'area di influenza potenziale sono:

Codice	Habitat	(%) Coperta	PRESENZA nell'area di analisi	Rappresentatività	Sup. relativa	Grado conservazione	Valutazione globale
1150	(*) Lagune costiere	45	si	C	A	C	B
1510	Steppe salate mediterranee	10	si	B	B	B	B
92A0	Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	10	no	A	C	B	B
1140	Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea	8	si	B	C	B	B
91E0	(*) Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior	8	si	B	C	B	B
1420	Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici	2	si	A	C	B	B
2190	Depressioni umide interdunari	2	no	B	C	B	B
1310	Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose	1	no	B	C	B	B
2270	(*) Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster	1	no	C	C	C	C
2130	(*) Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")	1	no	B	C	B	B
2250	(*) Dune costiere con Juniperus sp.	1	no	A	C	B	B
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche")	1	no	B	C	C	C
2160	Dune con presenza di Hippophae rhamnoides	1	no	B	A	B	B
2110	Dune mobili embrionali	1	no	B	C	C	C
1410	Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)	1	no	B	C	B	B
1320	Prati di Spartina (Spartinion maritimae)	1	no	A	B	B	B
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio- Holoschoenion	1	no	B	C	C	C
1130	Estuari	1	si	B	C	B	B
7210	(*) Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae	1	no	B	C	B	B
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	1	no	B	C	B	B
1110	Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina	1	si	B	C	B	B
9340	Foreste di Quercus ilex e di Quercus rotundifolia	1	no	B	C	B	B

SPECIE	ALLEGATI	PRIOR	N2K_CODE	CATEGORIA	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale	PRESENZA nell'AREA
Acanthocyclus robustus	NULL	N	NULL	Animalia					
Accipiter nisus	NULL	N	B-A086	Animalia	C	C	C	C	NO
Acipenser naccarii	II-IV	Y	H-1100	Animalia	C	C	C	A	SI
Acrocephalus arundinaceus	NULL	N	B-A298	Animalia	C	B	C	B	SI
Acrocephalus palustris	NULL	N	B-A296	Animalia	C	B	C	B	SI
Acrocephalus scirpaceus	NULL	N	B-A297	Animalia	C	B	C	B	SI
Actitis hypoleucos	NULL	N	B-A168	Animalia	C	B	C	B	SI
Adiantum capillus-veneris	NULL	N	NULL	Plantae	C	C	C	C	NO
Adrastus limbatus	NULL	N	NULL	Animalia					
Adrastus rachifer	NULL	N	NULL	Animalia					
Aegithalos caudatus	NULL	N	B-A324	Animalia	C	B	C	B	SI
Aglais io	NULL	N	NULL	Animalia					
Aglais urticae	NULL	N	NULL	Animalia					
Agraylea sexmaculata	NULL	N	NULL	Animalia					
Agriotes sordidus	NULL	N	NULL	Animalia					
Alauda arvensis	IIB	N	B-A247	Animalia	C	C	C	C	SI
Alburnus alburnus	NULL	N	H-5539	Animalia	C	C	C	C	SI
Alcedo atthis	I	N	B-A229	Animalia	C	B	C	C	SI
Alona affinis	NULL	N	NULL	Animalia					SI
Alona guttata	NULL	N	NULL	Animalia					SI
Alona quadrangularis	NULL	N	NULL	Animalia					SI
Alona rectangula	NULL	N	NULL	Animalia					SI
Alonella excisa	NULL	N	NULL	Animalia					SI
Anacamptis morio	NULL	N	NULL	Plantae	C	C	C	C	NO
Anas acuta	IIA-IIIB	N	B-A054	Animalia	B	B	C	B	SI
Anas clypeata	IIA-IIIB	N	B-A056	Animalia	A	B	C	B	SI
Anas crecca	IIA-IIIB	N	B-A052	Animalia	B	B	C	B	SI
Anas penelope	IIA-IIIB	N	B-A050	Animalia	A	B	C	B	SI
Anas platyrhynchos	IIA-IIIA	N	B-A053	Animalia	A	B	C	B	SI
Anas querquedula	IIA	N	B-A055	Animalia	B	B	C	B	SI
Anas strepera	IIA	N	B-A051	Animalia	B	B	C	B	SI
Anodonta anatina	NULL	N	NULL	Animalia	C	C	C	C	SI
Anodonta woodiana	NULL	N	NULL	Animalia	C	C	C	C	SI
Anser albifrons	IIB	N	B-A041	Animalia	C	B	C	B	SI
Anser anser	IIA-IIIB	N	B-A043	Animalia	C	B	C	B	SI
Anthus pratensis	NULL	N	B-A257	Animalia	D				SI

Apatura ilia	NULL	N	NULL	Animalia					
Aphanius fasciatus	II	N	H-1152	Animalia	C	C	C	C	SI
Apodemus sylvaticus	NULL	N	H-5551	Animalia	C	C	C	C	SI
Apus apus	NULL	N	B-A226	Animalia	D				SI
Ardea cinerea	NULL	N	B-A028	Animalia	C	B	C	B	SI
Ardea purpurea	I	N	B-A029	Animalia	C	B	C	C	SI
Ardeola ralloides	I	N	B-A024	Animalia	C	B	C	B	SI
Argutor vernalis	NULL	N	NULL	Animalia					
Aricia agestis	NULL	N	NULL	Animalia					
Arvicola amphibius	NULL	N	H-5559	Animalia	C	B	C	B	SI
Arvicola terrestris	NULL	N	H-5966	Animalia	C	B	C	B	SI
Asio otus	NULL	N	B-A221	Animalia	C	B	C	B	SI
Asio Flammeus					C	B	C	B	SI
Asplenium adiantum-nigrum	NULL	N	NULL	Plantae					
Asplenium ruta-muraria	NULL	N	NULL	Plantae					
Asplenium scolopendrium	NULL	N	NULL	Plantae					
Asplenium trichomanes	NULL	N	NULL	Plantae					
Athene noctua	NULL	N	B-A218	Animalia	D				SI
Aythya ferina	IIA-IIIB	N	B-A059	Animalia	B	B	C	B	SI
Aythya fuligula	IIA-IIIB	N	B-A061	Animalia	C	B	C	B	SI
Aythya nyroca	I	N	B-A060	Animalia	C	C	C	C	SI
Azolla filiculoides	NULL	N	NULL	Plantae					
Barbastella barbastellus	II-IV	N	H-1308	Animalia	C	C	C	C	NO
Barbus plebejus	II-V	N	H-1137	Animalia					SI
Bithynia tentaculata	NULL	N	NULL	Animalia	C	C	C	C	SI
Botaurus stellaris	I	N	B-A021	Animalia	C	C	C	C	SI
Bothriophorus atomus	NULL	N	NULL	Animalia					
Brachygluta abrupta	NULL	N	NULL	Animalia	C	C	C	C	SI
Brachygluta foveola	NULL	N	NULL	Animalia	C	C	C	C	SI
Bubulcus ibis	NULL	N	B-A025	Animalia	C	B	C	B	SI
Bucephala clangula	IIB	N	B-A067	Animalia	C	B	C	C	SI
Bufo bufo	NULL	N	H-2361	Animalia	C	C	C	C	SI
Bufo viridis	IV	N	H-1201	Animalia	C	C	C	C	SI
Buteo buteo	NULL	N	B-A087	Animalia	C	B	C	B	SI
Calidris alpina	NULL	N	B-A149	Animalia	B	B	C	B	SI
Calophrys rubi	NULL	N	NULL	Animalia					
Caprimulgus europaeus	I	N	B-A224	Animalia	C	C	C	C	NO
Carabus granulatus	NULL	N	NULL	Animalia					
Carabus italicus	NULL	N	NULL	Animalia					
Carassius auratus	NULL	N	H-5583	Animalia					
Carcharodon alcaae	NULL	N	NULL	Animalia					
Carduelis carduelis	NULL	N	B-A364	Animalia	C	B	C	B	SI
Caretta caretta	II-IV	Y	H-1224	Animalia	C	C	C	C	SI
Celastrina argiolus	NULL	N	NULL	Animalia					
Centrostephanus longispinus	IV	N	H-1008	Animalia	C	C	C	C	SI
Ceraclea dissimilis	NULL	N	NULL	Animalia					
Cerambyx cerdo	II-IV	N	H-1088	Animalia					
Cettia cetti	NULL	N	B-A288	Animalia	C	B	C	B	SI
Chaetocnema conducta	NULL	N	NULL	Animalia					
Chaetocnema tibialis	NULL	N	NULL	Animalia					
Charadrius alexandrinus	I	N	B-A138	Animalia	C	B	C	C	SI
Charadrius dubius	NULL	N	B-A136	Animalia	C	B	C	B	NO
Charadrius morinensis			A139		D				
Chloris chloris	NULL	N	B-A363	Animalia					NO
Chondrostoma soetta	II	N	H-1140	Animalia					
Chydorus sphaericus	NULL	N	NULL	Animalia					
Circus aeruginosus	I	N	B-A081	Animalia	B	C	C	B	SI
Circus cyaneus	I	N	B-A082	Animalia	C	B	C	B	SI
Circus pygargus	I	N	B-A084	Animalia	C	B	C	B	SI
Cisticola juncidis	NULL	N	B-A289	Animalia	C	B	C	B	NO
Chlidonias niger			A197		C	B	C	B	SI
Chroicocephalus genei					C	B	C	C	SI
Chroicocephalus ridibundus					C	B	C	B	SI
Cobitis bilineata	II	N	H-5304	Animalia	C	C	B	B	SI
Coenonympha pamphilus	NULL	N	NULL	Animalia					
Colias crocea	NULL	N	NULL	Animalia					
Columba livia	IIA	N	B-A206	Animalia	C	C	C	C	NO
Columba palumbus	IIA-IIIA	N	B-A208	Animalia	C	B	C	B	NO
Coracias garrulus	I	N	B-A231	Animalia	C	B	C	C	SI
Corallium rubrum	V	N	H-1001	Animalia	C	C	C	C	SI
Corbicula fluminea	NULL	N	NULL	Animalia	C	C	C	C	SI
Coronella austriaca	IV	N	H-1283	Animalia	C	C	C	C	NO
Corvus cornix	IIB	N	B-A615	Animalia	D				SI
Corvus monedula	IIB	N	B-A347	Animalia	C	B	B	B	SI
Coturnix coturnix	IIB	N	B-A113	Animalia	C	B	C	B	SI

Crocodyrus leuconodon	NULL	N	H-2591	Animalia	C	C	C	c	SI
Crocodyrus suaveolens	NULL	N	H-2593	Animalia	C	C	C	C	SI
Cuculus canorus	NULL	N	B-A212	Animalia	C	B	C	B	SI
Cyclops vicinus	NULL	N	NULL	Animalia					
Cygnus olor	IIB	N	B-A036	Animalia	C	B	C	B	SI
Cyprinus carpio	NULL	N	H-5617	Animalia	C	C	C	C	SI
Cyrtomium falcatum	NULL	N	NULL	Plantae					
Dama dama	NULL	N	H-2646	Animalia	C	C	C	C	SI
Daphnia longispina	NULL	N	NULL	Animalia					SI
Daphnia obtusa	NULL	N	NULL	Animalia					SI
Delichon urbica	NULL	N	B-A253	Animalia	D				NO
Dendrocopos major	NULL	N	B-A237	Animalia	D				SI
Dicronychus equiseti	NULL	N	NULL	Animalia					
Drasterius bimaculatus	NULL	N	NULL	Animalia					
Dreissena polymorpha	NULL	N	NULL	Animalia	C	C	C	C	SI
Dryopteris filix-mas	NULL	N	NULL	Plantae					
Echinogammarus stocki	NULL	N	NULL	Animalia	C	C	C	C	SI
Ecnomus tenellus	NULL	N	NULL	Animalia					
Egretta alba	I	N	B-A027	Animalia	C	C	C	C	SI
Egretta garzetta	I	N	B-A026	Animalia	B	B	C	C	SI
Emberiza calandra	NULL	N	B-A383	Animalia	C	C	C	C	NO
Emberiza cirius	NULL	N	B-A377	Animalia	C	C	C	C	NO
Emberiza schoeniclus	NULL	N	B-A381	Animalia	C	C	C	C	SI
Emys orbicularis	II-IV	N	H-1220	Animalia	C	B	C	B	SI
Epitrix hirtipennis	NULL	N	NULL	Animalia					
Eptesicus serotinus	IV	N	H-1327	Animalia	C	C	C	C	SI
Equisetum arvense	NULL	N	NULL	Plantae	C	C	C	C	NO
Equisetum palustre	NULL	N	NULL	Plantae	C	C	C	C	NO
Equisetum ramosissimum	NULL	N	NULL	Plantae	C	C	C	C	NO
Equisetum telmateia	NULL	N	NULL	Plantae	C	C	C	C	NO
Erinaceus europaeus	NULL	N	H-2590	Animalia	C	C	C	C	SI
Erynnis tages	NULL	N	NULL	Animalia					
Esox lucius	NULL	N	H-5642	Animalia					
Eucyclops serrulatus	NULL	N	NULL	Animalia					
Eudiatomus padanus	NULL	N	NULL	Animalia					
Falco columbarius	I	N	B-A098	Animalia	C	B	C	A	SI
Falco peregrinus	I	N	B-A103	Animalia	C	B	C	B	SI
Falco subbuteo	NULL	N	B-A099	Animalia	C	B	C	B	SI
Falco vespertinus					C	B	C	B	
Falco tinnunculus	NULL	N	B-A096	Animalia	C	B	C	A	SI
Fringilla coelebs	NULL	N	B-A359	Animalia	D				NO
Fringilla montifringilla	NULL	N	B-A360	Animalia	D				SI
Fulica atra	IIA-IIIB	N	B-A125	Animalia	B	B	C	B	SI
Galerida cristata	NULL	N	B-A244	Animalia	C	C	C	C	SI
Gallinago gallinago	IIA-IIIB	N	B-A153	Animalia	C	B	C	C	SI
Gallinula chloropus	IIB	N	B-A123	Animalia	C	B	C	B	SI
Gambusia holbrooki	NULL	N	H-5654	Animalia	C	C	C	C	SI
Garrulus glandarius	IIB	N	B-A342	Animalia	C	B	B	B	SI
Gavia stellata	I	N	B-A001	Animalia	c	B	C	C	SI
Gavia arctica					C	B	C	C	SI
Gelochelidon nilotica	I	N	B-A189	Animalia	C	B	C	B	SI
Glareola pratincola	I	N	B-A135	Animalia	C	B	C	C	SI
Grus grus					C	B	C	B	SI
Gonepteryx rhamni	NULL	N	NULL	Animalia					NO
Haematopus ostralegus	IIB	N	B-A130	Animalia	A	B	C	B	SI
Halosalda lateralis	NULL	N	NULL	Animalia					
Heterocerus fenestratus	NULL	N	NULL	Animalia					
Heterocerus flexuosus	NULL	N	NULL	Animalia					
Hierophis viridiflavus	IV	N	H-5670	Animalia	C	C	C	C	SI
Himantopus himantopus	I	N	B-A131	Animalia	C	B	C	B	SI
Hippolais polyglotta	NULL	N	B-A300	Animalia	C	B	C	B	SI
Hirundo rustica	NULL	N	B-A251	Animalia	C	B	C	B	SI
Hydroprogne caspia					C	B	C	B	SI
Hydropsyche bulgaromanorum	NULL	N	NULL	Animalia					
Hydroptila vectis	NULL	N	NULL	Animalia					
Hyla intermedia	IV	N	H-5358	Animalia	C	C	C	C	SI
Hypsugo savii	IV	N	H-5365	Animalia	C	C	C	C	SI
Hystrix cristata	IV	N	H-1344	Animalia	C	C	C	C	NO
Ictalurus melas	NULL	N	H-5937	Animalia					SI
Ilyocyptus agilis	NULL	N	NULL	Animalia					
Iphiclus podalirius	NULL	N	NULL	Animalia					
Ixobrychus minutus	I	N	B-A022	Animalia	c	B	C	C	SI
Jynx torquilla	NULL	N	B-A233	Animalia	C	B	C	B	NO
Knipowitschia panizzae	II	N	H-1155	Animalia	C	C	C	C	SI
Kosteletzkya pentacarpos	II-IV	N	H-1581	Plantae	C	C	A	C	SI

Lacerta bilineata	IV	N	H-5179	Animalia	C	C	C	C	SI
Lanius collurio	I	N	B-A338	Animalia	C	B	C	B	SI
Lanius excubitor	NULL	N	B-A340	Animalia	C	C	C	C	SI
Larus melanocephalus	I	N	B-A176	Animalia	C	B	C	B	SI
Larus michahellis	NULL	N	B-A604	Animalia	C	B	C	B	SI
Larus ridibundus	IIB	N	B-A179	Animalia	C	B	C	B	SI
Lasiommata megera	NULL	N	NULL	Animalia					
Lepomis gibbosus	NULL	N	H-5687	Animalia					SI
Leptotes pirithous	NULL	N	NULL	Animalia					
Lepus europaeus	NULL	N	H-5690	Animalia	C	C	C	C	SI
Leuciscus cephalus	NULL	N	H-5944	Animalia	C	C	C	C	SI
Leydigia leydigii	NULL	N	NULL	Animalia					
Linum maritimum	II-IV	Y	H-6224	Plantae	C	C	C	C	SI
Lissotriton vulgaris	NULL	N	NULL	Animalia	C	C	C	C	NO
Lithophaga lithophaga	IV	N	H-1027	Animalia	C	C	C	B	SI
Longitarsus pratensis	NULL	N	NULL	Animalia					
Longitarsus tabidus	NULL	N	NULL	Animalia					
Lucanus cervus	II	N	H-1083	Animalia					
Luscinia megarhynchos	NULL	N	B-A271	Animalia	C	B	C	B	SI
Lycaena dispar	II-IV	N	H-1060	Animalia					
Lycaena phlaeas	NULL	N	NULL	Animalia					
Macrocyclus albidus	NULL	N	NULL	Animalia					
Macrocyclus fuscus	NULL	N	NULL	Animalia					
Maniola jurtina	NULL	N	NULL	Animalia					
Martes foina	NULL	N	H-2630	Animalia	C	C	C	C	SI
Meles meles	NULL	N	H-2631	Animalia	C	C	C	C	SI
Melitaea didyma	NULL	N	NULL	Animalia					
Melitaea phoebe	NULL	N	NULL	Animalia					
Mergus serratus					B	B	C	B	SI
Merops apiaster	NULL	N	B-A230	Animalia	C	B	C	B	SI
Mesochra pontica	NULL	N	NULL	Animalia					
Mesochra pygmaea	NULL	N	NULL	Animalia					
Mesocyclops leuckarti	NULL	N	NULL	Animalia					
Mesovelia vittiger	NULL	N	NULL	Animalia					
Micromys minutus	NULL	N	H-5718	Animalia	C0	C	C	C	SI
Micropterus salmoides	NULL	N	H-5719	Animalia					
Microtus arvalis	NULL	N	H-5721	Animalia	C	C	C	C	SI
Microtus savii	NULL	N	H-5728	Animalia	C	C	C	C	SI
Milvus migrans	I	N	B-A073	Animalia	D				SI
Motacilla alba	NULL	N	B-A262	Animalia	D				SI
Motacilla flava	NULL	N	B-A260	Animalia	C	B	C	B	SI
Mus musculus	NULL	N	H-5738	Animalia	C	C	C	C	SI
Musccardinus avellanarius	IV	N	H-1341	Animalia	C	C	C	C	SI
Muscicapa striata	NULL	N	B-A319	Animalia	C	C	C	C	SI
Mustela nivalis	NULL	N	H-2634	Animalia	C	C	C	C	SI
Mustela putorius	V	N	H-1358	Animalia	C	C	C	c	SI
Myocastor coypus	NULL	N	H-5747	Animalia	C	C	C	c	SI
Myotis blythii	II-IV	N	H-1307	Animalia	C	C	C	C	SI
Myotis daubentonii	IV	N	H-1314	Animalia	C	C	C	C	SI
Myotis myotis	II-IV	N	H-1324	Animalia	C	C	C	C	SI
Natrix natrix	NULL	N	H-2469	Animalia	C	C	C	C	SI
Natrix tessellata	IV	N	H-1292	Animalia	C	C	C	C	SI
Neomys anomalus	NULL	N	H-2595	Animalia	C	B	C	B	SI
Netta rufina	IIB	N	B-A058	Animalia	C	C	C	C	SI
Neureclipsis bimaculata	NULL	N	NULL	Animalia					
Numenius arquata	IIB	N	B-A160	Animalia	B	B	C	B	SI
Nyctalus leisleri	IV	N	H-1331	Animalia					
Nyctalus noctula	IV	N	H-1312	Animalia					
Nycticorax nycticorax	I	N	B-A023	Animalia	C	B	C	C	SI
Ochlodes sylvanus	NULL	N	NULL	Animalia					
Oncorhynchus mykiss	NULL	N	H-5768	Animalia					
Ophrys apifera	NULL	N	NULL	Plantae	C	C	C	C	NO
Oriolus oriolus	NULL	N	B-A337	Animalia	C	B	C	B	SI
Orthotricha angustella	NULL	N	NULL	Animalia					
Orthotricha costalis	NULL	N	NULL	Animalia					
Otus scops	NULL	N	B-A214	Animalia	C	C	C	C	SI
Pandion Haliaeetus			A094		C	B	C	B	SI
Panurus biarmicus	NULL	N	B-A323	Animalia	C	C	C	C	SI
Papilio machaon	NULL	N	NULL	Animalia					
Paracyclops fimbriatus	NULL	N	NULL	Animalia					
Pararge aegeria	NULL	N	NULL	Animalia					
Parasetodes respersellus	NULL	N	NULL	Animalia					
Parus caeruleus	NULL	N	B-A329	Animalia	C	C	C	C	SI
Parus major	NULL	N	B-A330	Animalia	C	C	C	C	SI
Parus palustris	NULL	N	B-A325	Animalia	C	C	C	C	SI

Passer hispaniolensis	NULL	N	B-A355	Animalia	C	B	C	B	SI
Passer italiae	NULL	N	B-A621	Animalia	C	B	C	B	SI
Passer montanus	NULL	N	B-A356	Animalia	C	B	C	B	SI
Pelobates fuscus insubricus	II-IV	Y	H-1199	Animalia	C	B	B	B	SI
Pelophylax synkl. esculentus	V	N	H-1210	Animalia	C	C	C	C	SI
Perdix perdix	IIA-IIIA	N	B-A112	Animalia	C	C	C	C	SI
Petromyzon marinus	II	N	H-1095	Animalia	C	C	B	C	SI
Phalacrocorax carbo	NULL	N	B-A017	Animalia	B	B	C	B	SI
Phalacrocorax pygmeus	I	N	B-A393	Animalia	A	B	B	B	SI
Phasianus colchicus	IIA-IIIA	N	B-A115	Animalia	D				SI
Philomachus pugnax					C	B	C	B	SI
Phoenicopiterus roseus	NULL	N	B-A663	Animalia	C	B	C	B	SI
Phylloscopus collybita	NULL	N	B-A315	Animalia					SI
Pica pica	IIB	N	B-A343	Animalia	C	B	B	B	SI
Picus viridis	NULL	N	B-A235	Animalia	D				SI
Pieris brassicae	NULL	N	NULL	Animalia					
Pieris bryoniae / napi	NULL	N	NULL	Animalia					
Pieris rapae	NULL	N	NULL	Animalia					
Pinna nobilis	IV	N	H-1028	Animalia					
Pipistrellus kuhlii	IV	N	H-2016	Animalia	C	C	C	C	SI
Pipistrellus nathusii	IV	N	H-1317	Animalia	C	C	C	C	SI
Pipistrellus pipistrellus	IV	N	H-1309	Animalia	C	C	C	C	SI
Platalea leucorodia	I	N	B-A034	Animalia	C	B	C	B	SI
Platysma nigrum	NULL	N	NULL	Animalia					
Plecotus austriacus	IV	N	H-1329	Animalia	C	C	C	C	SI
Plegadis falcinellus			A032		C	B	C	C	SI
Pleopis polyphemoides	NULL	N	NULL	Animalia					
Pleuroxus aduncus	NULL	N	NULL	Animalia					
Pluvialis apricaria	I-IIB-IIIB	N	B-A140	Animalia	C	B	C	B	SI
Pluvialis squatarola	IIB	N	B-A141	Animalia	B	B	C	B	SI
Podarcis siculus	IV	N	H-1250	Animalia	C	B	C	B	SI
Podiceps cristatus	NULL	N	B-A005	Animalia	B	B	C	B	SI
Podiceps nigricollis	NULL	N	B-A008	Animalia	B	B	C	B	SI
Polygonia c-album	NULL	N	NULL	Animalia					
Polygonia c-album	NULL	N	NULL	Animalia					
Polymmatos icarus	NULL	N	NULL	Animalia					
Polystichum setiferum	NULL	N	NULL	Plantae					
Pomatoschistus canestrinii	II	N	H-1154	Animalia	C	C	C	C	SI
Pontia edusa	NULL	N	NULL	Animalia					
Porzana parva					C	C	C	C	SI
Porzana porzana					C	C	C	C	SI
Pseudorasbora parva	NULL	N	H-5807	Animalia					
Psyllodes cupreus	NULL	N	NULL	Animalia					
Psyllocampus eridani	NULL	N	NULL	Animalia					
Pteridium aquilinum	NULL	N	NULL	Plantae					
Pyrgus malvae / malvoides	NULL	N	NULL	Animalia					
Rallus aquaticus	IIB	N	B-A118	Animalia	C	B	C	C	SI
Rana catesbeiana	NULL	N	NULL	Animalia	C	B	C	B	SI
Rana dalmatina	IV	N	H-1209	Animalia	C	B	C	B	SI
Rana latastei	II-IV	N	H-1215	Animalia	C	B	C	B	SI
Rattus norvegicus	NULL	N	H-5815	Animalia	C	C	C	c	SI
Rattus rattus	NULL	N	H-5816	Animalia	C	C	C	c	SI
Recurvirostra avosetta	I	N	B-A132	Animalia	B	B	C	A	SI
Remiz pendulinus	NULL	N	B-A336	Animalia	C	B	C	B	SI
Rhinolophus ferrumequinum	II-IV	N	H-1304	Animalia	C	C	C	c	SI
Rhodeus sericeus	NULL	N	H-2528	Animalia					
Riparia riparia	NULL	N	B-A249	Animalia	C	C	C	C	SI
Ruscus aculeatus	V	N	H-1849	Plantae					SI
Rutilus erythrophthalmus	NULL	N	H-5821	Animalia	C	B	C	B	SI
Rutilus pigus	II-V	N	H-1114	Animalia	C	B	C	A	SI
Saldula pilosella	NULL	N	NULL	Animalia					
Salicornia veneta	II-IV	Y	H-1443	Plantae	C	B	B	C	SI
Salvinia natans	NULL	N	NULL	Plantae	C	C	C	C	SI
Sander lucioperca	NULL	N	H-5834	Animalia					
Saxicola torquatus	NULL	N	B-A276	Animalia	C	B	C	B	SI
Scapholeberis mucronata	NULL	N	NULL	Animalia					SI
Scolopax rusticola	IIA-IIIB	N	B-A155	Animalia	C	B	C	C	SI
Serinus serinus	NULL	N	B-A361	Animalia	C	B	C	B	SI
Silurus glanis	NULL	N	H-2537	Animalia					
Sorex antinorii / araneus	NULL	N	NULL	Animalia					
Sorex arunchi	NULL	N	NULL	Animalia					
Sterna albifrons	I	N	B-A195	Animalia	B	C	C	C	SI
Sterna hirundo	I	N	B-A193	Animalia	C	B	C	B	SI
Sterna sandvicensis	I	N	B-A191	Animalia	C	C	C	B	SI
Streptopelia decaocto	IIB	N	B-A209	Animalia	C	C	C	C	SI

Streptopelia turtur	IIB	N	B-A210	Animalia	C	B	C	B	NO
Strix aluco	NULL	N	B-A219	Animalia	D				SI
Sturnus vulgaris	IIB	N	B-A351	Animalia	C	B	C	B	SI
Suncus etruscus	NULL	N	H-2603	Animalia	C	C	C	C	NO
Sus scrofa	NULL	N	H-5861	Animalia					
Sylvia atricapilla	NULL	N	B-A311	Animalia	C	B	C	B	SI
Sylvia communis	NULL	N	B-A309	Animalia	C	B	C	B	SI
Sylvia melanocephala	NULL	N	B-A305	Animalia	C	C	C	C	SI
Sylvilagus floridanus	NULL	N	NULL	Animalia					SI
Tachybaptus ruficollis	NULL	N	B-A004	Animalia	B	B	C	B	SI
Tadorna tadorna	NULL	N	B-A048	Animalia	A	B	C	B	SI
Talpa europaea	NULL	N	H-5877	Animalia	C	C	C	C	SI
Tasgius globulifer	NULL	N	NULL	Animalia					
Testudo hermanni	II-IV	N	H-1217	Animalia	C	C	C	C	NO
Thelypteris palustris	NULL	N	NULL	Plantae	C	C	C	C	SI
Theodoxus danubialis	NULL	N	NULL	Animalia					
Thermocyclops crassus	NULL	N	NULL	Animalia					
Tinca tinca	NULL	N	H-5885	Animalia					
Trachemys scripta	NULL	N	H-5887	Animalia					
Trachomitum venetum	NULL	N	NULL	Plantae	C	C	C	C	SI
Tringa totanus	IIB	N	B-A162	Animalia	C	B	C	B	SI
Triturus carnifex	II-IV	N	H-1167	Animalia	C	C	C	C	SI
Tropocyclops prasinus	NULL	N	NULL	Animalia					
Turdus merula	IIB	N	B-A283	Animalia	C	B	C	B	SI
Turdus philomelos	IIB	N	B-A285	Animalia	C	B	C	B	SI
Turdus pilaris	IIB	N	B-A284	Animalia	C	B	C	B	SI
Tyto alba	NULL	N	B-A213	Animalia	C	C	C	C	SI
Unio elongatulus	V	N	H-1033	Animalia					
Unio mancus	NULL	N	NULL	Animalia					
Upupa epops	NULL	N	B-A232	Animalia	C	B	C	B	SI
Utricularia vulgaris	NULL	N	NULL	Plantae	C	C	C	C	SI
Vanellus vanellus	IIB	N	B-A142	Animalia	C	B	C	B	SI
Vanessa atalanta	NULL	N	NULL	Animalia					
Vanessa cardui	NULL	N	NULL	Animalia					
Viviparus ater	NULL	N	NULL	Animalia					
Vulpes vulpes	NULL	N	H-5906	Animalia	C	B	C	C	SI
Zamenis longissimus	IV	N	H-6091	Animalia	C	B	C	C	SI
Zerynthia polyxena	IV	N	H-1053	Animalia					
Zorochros boubersi	NULL	N	NULL	Animalia					
Zorochros demostoides	NULL	N	NULL	Animalia					

Si sono avuti diversi problemi sulla rintracciabilità di bibliografia di diverse specie come per molti Lepidotteri e soprattutto alcuni coleotteri. Le stesse problematiche si sono avute nella ricerca dello stato di conservazione del Zooplancton e di diversi generi come Cyclopidae etc...

Dove non si riscontra la caratterizzazione della specie significa che non si è stati in grado di identificarla soprattutto per la mancanza di bibliografia in merito alla zona di Analisi.

3.1.2. Descrizione delle tipologie di habitat della rete natura 2000, possibili minacce, indicatori per la gestione

Vengono di seguito descritti gli habitat contenuti nei siti della Rete Natura 2000 all'interno dell'area di incidenza potenziale secondo le indicazioni fornite dal "Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000" del Ministero dell'Ambiente.

La definizione delle linee guida per la gestione di questi siti è stata configurata per tipologie di sito.

La scheda elaborata per ciascuna tipologia propone indicazioni di sintesi relativamente a:

- habitat che determinano la tipologia;
- caratterizzazione ecologica e fisica della tipologia;
- indicatori;
- possibili minacce;
- linee guida per la gestione.

Siti a dominanza di Querceti mediterranei

Habitat determinanti la tipologia

9340 - Querceti di Quercus ilex e di Quercus rotundifolia

Caratterizzazione ecologica e fisica della tipologia

Questa tipologia comprende siti con due principali tipi di boschi, riferibili a stadi vegetazionali dinamicamente collegati, pertanto, oltre alle formazioni forestali sono compresi anche prati terofitici e macchia mediterranea:

- nella maggior parte dei casi, si tratta di foreste a dominanza di leccio (Quercus ilex), riferibili all'ordine Quercetalia ilicis, ma anche di boschi a dominanza di Quercus suber e di formazioni aperte, assimilabili alla dehesa e al montado della penisola iberica (habitat 6310);

- altri siti sono, invece, caratterizzati dalla presenza di specie del genere *Quercus* a distribuzione nordmediterranea-orientale, con carattere relitto; si tratta di formazioni a dominanza di *Quercus macrolepis* e a dominanza di *Quercus trojana*, con *Q. pubescens* e, talvolta *Q. ilex*.

In questo gruppo di siti, che sono generalmente in contatto seriale con le formazioni forestali determinanti la tipologia, sono presenti anche le praterie aride (* 6220, 6210 (*)), più sporadica la presenza di foreste ripariali (92A0), boschi di roverella (*91H0) e castagneti (9260).

La maggior parte dei siti di questo gruppo è distribuita lungo le coste tirreniche, ioniche e nelle grandi isole, sono numerose, però, anche le stazioni preappenniniche e appenniniche, legate a condizioni edafofite, in ambito bioclimatico temperato. Per il loro carattere di extrazonalità, sono d'interesse le stazioni prossime al lago di Garda e al delta del Po.

I querceti a *Q. trojana* e *Q. macrolepis* in Italia sono presenti solo in Puglia.

Si tratta di siti con superficie di estensione molto variabile, prevalentemente intorno a 450 ha. La variabilità è dovuta al fatto che la tipologia include siti in cui sono presenti anche formazioni forestali a carattere relittuale (*Q. macrolepis* e *Q. trojana*), spesso di ridottissima estensione.

I siti hanno una quota minima intorno a 220 m e la copertura forestale è perlopiù pari a circa il 70% della superficie dei siti.

Indicatori

Vanno considerati come indicatori di buono stato di conservazione:

- la capacità di rinnovamento della componente arborea (indicata da una copertura delle plantule < 1% in un popolamento elementare);
- la ricchezza di classi diametriche (valutabili come classi di età) delle specie del genere *Quercus* (devono essere presenti almeno 2 classi di diametri, oltre alle plantule, ciascuna con copertura superiore al 10%);
- la vetustà degli elementi arborei, che abbiano almeno il 10% di copertura (valutabile empiricamente dal diametro del tronco a circa 130 cm dal suolo, che deve essere < 40 cm);
- la copertura dello strato arboreo (che deve essere < 70%).

Un buono stato di conservazione può essere indicato da comunità animali legate ad ambienti più secchi e forestali, in particolare dai relitti.

Il quadro può essere completato dalla presenza di alcuni coleotteri, tipicamente legati ad essenze quercine, come *Lucanus cervus* e *Cerambyx cerdo*.

Comunità di Uccelli rapaci diurni con presenza di Nibbio reale e Nibbio bruno, Sparviere, Biancone sono indici di elevata qualità ecologico-funzionale delle zoocenosi;

In ambito tirrenico, il lupo può essere localmente presente anche con comunità riproduttive, divenendo un sicuro elemento indicatore di qualità ambientale spesso associato a ricche comunità di ungulati selvatici.

Un caso particolare può essere quello della Sardegna dove questi ambienti rappresentano gli ambiti di elezione del cervo sardo *Cervus elaphus corsicanus*.

Possibili minacce

- Localizzati episodi di erosione del suolo (idrica incanalata).
- Localizzati fenomeni di degradazione del suolo per compattazione (pratelli terofitici), dovuti a calpestio.
- Incendio non controllato.
- Pascolo e brucatura eccessivi di ungulati selvatici e domestici.
- Ridotta estensione delle fitocenosi (in particolare per i querceti a *Quercus pubescens*, nelle fasce di raccordo pedemontano, *Q. trojana* e *Q. macrolepis*).

Indicazioni per la gestione

E' necessario prestare la massima attenzione alla possibilità di rinnovamento delle specie *Quercus trojana*, *Q. macrolepis* e, secondariamente, *Quercus suber*, rinnovamento che deve essere favorito, anche a scapito di *Quercus ilex*, nei casi in cui, in un popolamento elementare, la copertura delle singole specie non raggiunga almeno il 5%.

I querceti di questo gruppo sono formazioni mesomediterranee, caratterizzate da una fisionomia di boscaglia rada e frammentata o di pascolo arborato, piuttosto che da una tipica struttura di bosco ad alto fusto. La condizione, più aperta, che si riscontra è in genere interpretabile come frutto di un processo storico di degrado, riconducibile a tre fattori tipici, quali ceduzioni eccessive, la pratica del pascolo in bosco e il passaggio degli incendi.

Questi elementi comportano la trasformazione dell'assetto strutturale (con densità rade e sviluppo ridotto) e compositivo (con alterazione dei rapporti tra le specie, a favore di quelle a maggior capacità pollonifera e di crescita iniziale, che sono più resistenti agli stress idrici) degli habitat e una sua perdita di funzionalità biologica (ad esempio, con alterazione dei cicli biogeochimici). Nel caso delle leccete, ad esempio, intense ceduzioni, ricorrenti incendi e pascolo determinano la regressione della lecceta, da silvofacies più evolute (alto fusto), a stadi di macchia (macchia bassa, forteto).

Il pascolo in bosco, in particolare, se esercitato subito dopo la ceduzione (per la presenza, in genere, di una maggiore quantità di foraggio) o su piccole superfici con carichi unitari elevati (ad esempio, per la concentrazione di animali rinchiusi in recinti di ridotte dimensioni), può comportare il degrado del terreno (fenomeni erosivi) e modifiche nel portamento delle piante (ad esempio, i giovani lecci tendono ad assumere un portamento cespuglioso, con foglie di reazione provviste di dentature spinose) e la diffusione di specie nitrofile e eliofile, nelle zone maggiormente frequentate dagli animali (declino delle querce, "oak decline").

Allo stato attuale, il ceduo è la forma di governo più diffusa nei siti caratterizzati da questi habitat (in media copre il 43% della superficie del sito); sono comunque comuni i casi di abbandono di forma di governo (in media, circa per il 23% della superficie del sito).

In un regime di ordinaria gestione del sito, devono essere previste:

- la pianificazione antincendio, con sorveglianza permanente, durante i periodi critici (aridità estiva) e l'opportuna predisposizione di un sistema di accessi e viabilità forestale;
- la sospensione e/o regolamentazione del pascolo in bosco.
- prosecuzione della coltivazione a ceduo, nei casi in cui essa sia strettamente necessaria, per soddisfare esigenze economiche o tradizionali (ad esempio, usi civici) e le condizioni stagionali lo consentano; la coltivazione dovrà realizzarsi in un regime di selvicoltura a basso impatto e nel rispetto delle norme di gestione forestale sostenibile; per migliorare la funzionalità e la biodiversità dei popolamenti governati a ceduo sono auspicabili indirizzi colturali volti all'aumento dell'età dei soggetti e tecniche di matricinatura per la conservazione delle minoranze dendrologiche.
- negli altri casi, deve essere verificata la presenza di presupposti stagionali per un avviamento a fustaia.

Nel caso di habitat degradati, devono essere effettuate azioni per il ripristino della funzionalità biologica dell'habitat, quali:

- l'avviamento a fustaia, nei casi in cui le condizioni lo consentano; altrimenti la sospensione delle utilizzazioni per periodi adeguati, con allungamento del turno minimo;
- azioni di rinfoltimento e l'adozione di tecniche di miglioramento dei soprassuoli cedui.

Un discorso a parte richiedono i nuclei di querceto semideciduo a *Quercus trojana*. In Italia, quest'habitat è oggi ridotto a piccoli nuclei di boschetti aperti ubicati nel tavolato delle Murge; i fattori storici di degrado di quest'habitat sono assimilabili a quelli illustrati per i querceti mediterranei.

L'ampliamento delle superfici dei querceti di *Q. trojana* è fortemente condizionato dall'assetto del paesaggio circostante, infatti i siti idonei a questa specie sono oggi occupati da colture di cereali o vite.

Per la sua conservazione, quindi, è necessario ricorrere a misure contrattuali per l'acquisizione di siti idonei, che devono essere dotati di condizioni strutturali e morfologiche del substrato calcareo, che consentano la permanenza dell'acqua negli strati superficiali.

Dal punto di vista fitocenologico, è essenziale favorire, nel complesso delle diverse situazioni, la presenza di altre specie arboree, al fine di avviare una possibile conversione verso cenosi miste. Si ricorda che l'intervento continuo dell'uomo tende a banalizzare in termini strutturali e floristici tali formazioni, riducendone evidentemente le potenzialità di costituire un adeguato habitat, sia per la fauna che per la flora.

È importante mettere in evidenza quest'aspetto, perché, a parte i boschi di leccio, che sono ancora molto diffusi anche in situazioni molto acclivi e, quindi, di scarso interesse agricolo, i querceti a roverella e a sughera subiscono molto la competizione di vari tipi di coltivazione, come i vigneti e gli oliveti.

Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, occorre ridurre al minimo le azioni che li possano innescare, come apertura di nuove strade, sovrappascolo e incendi.

Alcuni siti di questo gruppo possono rappresentare un potenziale habitat per specie di direttiva Uccelli.

In particolare, è da verificare se, come in Spagna, esiste qualche sito (in Sicilia e Calabria), in questa tipologia, in cui è presente l'Aquila del Bonelli, *Hieraetus fasciatus*. In caso positivo, dato che la specie è tra quelle per cui la direttiva prevede uno specifico Piano d'azione internazionale ed è classificata come 'specie in pericolo in modo critico nella Lista rossa degli uccelli nidificanti in Italia, la gestione del sito dovrà prevedere azioni specifiche per la sua tutela e protezione (cfr. indirizzi del Piano d'azione).

Ove la conservazione del sito presenti emergenze conservazionistiche specifiche (ad esempio, la citata presenza di aree per la nidificazione dell'Aquila del Bonelli), ovviamente, la preservazione degli habitat diviene indispensabile; a tal fine, nel sito devono essere opportunamente sospese e/o regolamentate le attività umane che possano arrecare disturbo alla specie (utilizzazioni forestali e attività turistico-sportive, che possono disturbare i siti di nidificazione).

I querceti mediterranei rappresentano importanti ambienti per la conservazione di zoocenosi ormai piuttosto rare in quell'orizzonte e caratterizzate da macromammiferi predatori (lupo ed erbivori (cinghiale, capriolo, e talvolta, se introdotti, daino e muflone). Inoltre il cervo sardo rappresenta una importante emergenza da conservare nell'area di origine. Per le prime situazioni citate si tratta di monitorare con attenzione le popolazioni di predatore e limitare i conflitti con gli allevatori che operano ai margini dei grossi complessi boschivi dove il lupo trova ricovero. Deve essere considerato come sia in area tirrenica che di recente i conflitti fra predatore ed allevatori siano stati più intensi in ambito nazionale: dalla Toscana tirrenica centro-meridionale si sono levate in più di un caso le richieste di controllo della popolazione di lupo e nel contempo in provincia di Grosseto e Siena hanno avuto luogo massicce campagne di uccisioni illegali concentrate in pochi mesi. Una diversa pratica di allevamento basata sulla presenza di almeno un cane difesa del gregge (mastino maremmano-abruzzese o simili) per ogni 100 pecore, la stabulazione notturna, la riduzione delle dimensioni dei greggi rappresentano elementi importanti per la riduzione dei conflitti. Inoltre un sistema di rifusione efficiente ma basato su accertamenti oculati e rapidi è importante in tal senso.

Ovviamente la conservazione del lupo in questi ambiti deve passare anche attraverso la ricostituzione di una comunità di ungulati selvatici ricca e ben strutturata dando ovviamente la preferenza alla reintroduzione di specie e sottospecie autoctone. La presenza di queste ultime comunque pone in parallelo il problema di una corretta gestione della loro consistenza: infatti in aree dove sono assenti o poco importanti i predatori si sono verificati forti danneggiamenti alle compagini boschive in rapporto alla eccessiva pressione di pascolo e brucatura degli ungulati selvatici. In questo senso il caso di aree come la Tenuta di San Rossore dove negli anni '70 si giunse a densità elevatissime con conseguente eliminazione di una intera classe di età di alberi è molto indicativo. Censimenti svolti annualmente ed una costante effettuazione di prelievi commisurati ai dati di censimento si impone al fine di mantenere un sostanziale equilibrio fra le componenti.

In Sardegna la conservazione di questi ambienti risulta fortemente legata a quella del cervo sardo, un importante endemismo storico insulare. In questa particolare situazione la competizione con il bestiame domestico lasciato libero di

pascolare nel bosco e la fortissima pressione del bracconaggio, spesso ancora esercitato con mezzi quali i lacci sono i due elementi da controllare nel primo caso e reprimere nel secondo.

Siti a dominanza di Vegetazione arborea igrofila

Habitat determinanti la tipologia

92A0 – Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*

91E0 – *Foreste alluvionali residue di *Alnion glutinoso-incanae*

Caratterizzazione ecologica e fisica della tipologia

I siti di questa tipologia sono caratterizzati principalmente dalla presenza di fitocenosi ripariali arboree, dominate da specie dei generi *Salix* e *Populus* e da altre fitocenosi forestali planiziali, comunque igrofile. Tra gli habitat che compaiono in questo gruppo di siti vanno ricordati anche i laghi (3150) e altri corpi idrici con acqua corrente (3260, 3270).

I siti del gruppo, che sono localizzati prevalentemente lungo il corso del fiume Po e dei suoi affluenti, sono comunque diffusi in tutta la penisola e sono rari nelle isole (dove se ne trovano soltanto due, in Sardegna).

Siti con superficie di estensione molto variabile, prevalentemente intorno a 550 ha. La variabilità è dovuta al fatto che in questa tipologia sono compresi anche i tratti alti dei corsi d'acqua, dove spesso il letto è incassato tra pareti rocciose.

La copertura forestale è mediamente pari a circa il 30% della superficie dei siti. Trattandosi anche di tratti incassati dei corsi d'acqua, la vegetazione ripariale è in contatto con le diverse fitocenosi presenti nelle aree adiacenti al sito e, talvolta, la copertura di queste fitocenosi è maggiore di quelle ripariali.

Indicatori

Sono indicatori di un cattivo stato di conservazione, nelle fitocenosi ripariali, l'elevata copertura percentuale di specie nitrofile (ad esempio, *Urtica dioica*), indicatrici di elevata presenza di sostanze chimiche, provenienti presumibilmente dalle attività colturali nei terrazzi fluviali soprastanti (di ordine maggiore), e la presenza di specie esotiche, sia vegetali che animali.

Un indicatore di cattivo stato di conservazione è la mancanza degli elementi seriali e catenali tipici di questi contesti. Il contatto diretto ed esclusivo tra bosco ripario e acqua corrente, nella maggior parte dei casi, è legato a fenomeni d'inquinamento dovuti alle pratiche colturali che si svolgono in aree agricole limitrofe.

Altri indicatori utilizzabili sono il grado di strutturazione presente nelle comunità e la loro estensione. La presenza di specie esotiche sia a livello floristico che faunistico rappresenta un comune indicatore di contaminazione ambientale.

Per gli Invertebrati, sono indicatori di buona qualità ambientale la presenza di estese comunità, comprendenti varie famiglie di Coleoptera (quali Carabidae, Bembidiini, Cicindelidae, segnatamente *Cicindela majalis*, e Staphylinidae) e di altri taxa, comprendenti Araneidi ed Eterotteri.

Un indice di buono stato di conservazione e di buon funzionamento ecosistemico nel sito è fornito dalla presenza di comunità ornitiche con un'elevata diversità specifica, associata a una marcata diversità della componente ittica e/o erpetologica.

Per le "garzaie", un indice di buona conservazione è la ricchezza specifica in Ardeidi coloniali; per molti dei siti della tipologia, comunque, è rilevabile una tendenza generalizzata verso una diminuzione della diversità di specie e del numero di coppie nidificanti. Per le aste fluviali, è utilizzabile l'indice biotico di qualità (basato sui macroinvertebrati).

Per assegnare al sito un elevato grado d'importanza è decisiva la presenza di Mustelidi legati ad ambienti umidi ed acquatici, quali la Puzzola e la Lontra, che rivestono un particolare interesse. La prima rappresenta anche un indicatore della presenza di una buona strutturazione del sottobosco immediatamente adiacente il corso d'acqua mentre la seconda indica disponibilità di prede nella componente ittica notevole associata ad una ottima naturalità dell'ambiente con assenza di interventi antropici diretti.

Fra i pesci, i principali indicatori sono rappresentati dalle specie che segnalano un'elevata qualità delle acque con il loro legame con un buon livello di ossigenazione e basso livello di contaminazione organica quali le Trote (Salmonidi) e i Barbi (Ciprinidi reofili). In particolare per valutare in modo accurato la naturalità del sito è necessario valutare con attenzione la composizione della ittiofauna dulcicola: l'assenza di specie introdotte così come la presenza di specie autoctone rare quali la trota macrostigma *Salmo (trutta) macrostigma* in ambiente peninsulare così come in Sicilia e Sardegna sono indice di buona qualità ambientale e scarsa manipolazione.

Possibili minacce

Tra le minacce di degrado che possono avere riflessi più diretti sugli habitat forestali di ambiente fluviale, presenti anche nelle parti alluvionali più prossime ai corsi d'acqua, si possono indicare:

- le modificazioni strutturali e le alterazioni degli equilibri idrici dei bacini, che sono dovuti a processi di urbanizzazione (costruzione di strade, edifici, ponti), ad interventi di artificializzazione dell'alveo (rettificazione, arginatura, ecc.), a sbarramenti dei corsi d'acqua (processi d'erosione fluviale), alle captazioni idriche (abbassamento della falda e prosciugamento degli specchi d'acqua), all'estrazione di ghiaia e sabbia e alla complessiva modifica del regime delle portate (piene catastrofiche);
- il cambiamento della qualità delle acque, dovuto allo scarico di eccessive quantità di azoto e fosforo, provenienti dalle acque reflue urbane e dalle colture agricole, all'emissione di composti organici volatili (ad esempio, CO₂, H₂S) e alla deposizione d'inquinanti atmosferici (ad esempio, piogge acide);
- l'inquinamento e/o la salinizzazione della falda che, ad esempio, possono far regredire i popolamenti forestali in formazioni a canneto;

- la diffusione di specie alloctone invadenti negli habitat forestali (ad esempio, robinia, ailanto, quercia rossa, ecc.);
- la compattazione e il costipamento del terreno (da calpestio, traffico ciclistico, ecc.), nei contesti suburbani dove gli habitat sono intensamente frequentati da visitatori;
- il pericolo d'incendio (in alcune aree delle Pianura Padana e della Toscana sono diffuse le pratiche colturali di abbruciamento dei canneti, che spesso sono contigui agli habitat di questa tipologia). Tali incendi costituiscono una pratica esiziale per le comunità di piccoli passeriformi ripariali;
- per le comunità ittiche, l'elevata introduzione di specie alloctone.

Indicazioni per la gestione

L'estensione degli habitat di tipo fluviale, presenti anche nella parte alluvionale umida più prossima ai corsi d'acqua, si è drasticamente ridotta, a causa della realizzazione di opere idrauliche e di protezione dalle inondazioni, a causa dell'urbanizzazione o a causa della messa a coltura di aree alveali, golenali e di altri terreni alluvionali prossimi ai corsi d'acqua.

In questo scenario generale, la strategia di conservazione non può prescindere dalla realizzazione di una rete di siti ecologicamente funzionale. Ciò è particolarmente rilevante nella regione mediterranea, in cui un prolungamento dei periodi di siccità, che si protrae per tre-cinque anni, può comportare il prosciugamento di lagune e pianure alluvionali umide. La sopravvivenza delle specie acquatiche e semiacquatiche, vegetali e animali, che vivono in questi ambienti, infatti, può essere garantita solo dalla presenza di un'ampia rete di zone umide, che forniscano un riparo alternativo.

La gestione del sito, in particolare nelle aree suburbane, deve prevedere idonee misure per la regolamentazione degli accessi e della fruizione turistica e un'adeguata attività di vigilanza e prevenzione dagli incendi boschivi.

È opportuno, inoltre, prevedere adeguate misure di sistemazione idraulico-forestale, per sponde, alvei e aree golenali, che mantengano un elevato grado di dinamicità nel loro assetto e privilegino, dove necessario, l'adozione di tecniche naturalistiche.

Nelle aree adiacenti ai corpi idrici, infine, sono da incentivare le pratiche agricole di tipo biologico e a basso impatto ambientale.

Dato che alcuni habitat di questo gruppo costituiscono anche l'habitat per specie dell'Allegato I della Direttiva Uccelli (ad esempio, Airone cenerino e Garzetta, nelle foreste alluvionali residue ad *Alnus glutinosa*, e il tarabuso, negli arbusteti igrofili a salice e nei canneti), per soddisfare l'esigenze ecologiche di queste specie, possono essere previsti interventi di diversificazione strutturale e di ampliamento dell'habitat, finalizzati ad aumentarne la capacità di mantenimento delle comunità animali (Brichetti e Gariboldi, 1999).

Trattandosi di ecosistemi largamente aperti, come le aste fluviali, la gestione della componente faunistica dulcicola è estremamente problematica ed attuabile solo a scala di bacino. In condizioni di isolamento possono invece essere affrontati in modo locale problemi come la riduzione delle specie introdotte ed un controllo della qualità delle acque. In generale comunque è fondamentale attuare programmi di ripristino delle zoocenosi ittiche originali attraverso sia la riduzione/eliminazione delle specie alloctone, sia la reintroduzione o il ripopolamento di specie autoctone con soggetti provenienti da stock genetici il più possibile locali.

Siti a dominanza di Coste basse

Habitat determinanti la tipologia

- 1150 – *Lagune costiere,
- 1510 – *Steppe salate mediterranee (Limonietalia),
- 1420 – Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornetea fruticosi*),
- 1310 – Vegetazione pioniera a *Salicornia* e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose.

Caratterizzazione ecologica e fisica della tipologia

I siti di questa tipologia sono molto ben caratterizzati e omogenei per la presenza di habitat. A livello di geosigmeto, anche gli habitat meno frequenti sono fortemente correlati agli altri, si tratta infatti di tipologie di vegetazione e ambienti tipici delle coste basse (1210, 2110, 1320, *2250, 6420, 2120, 1140); talvolta sono incluse nel sito anche le praterie di *Posidonia* (*1120).

Le lagune presentano comunità a dominanza di alghe o piante sommerse, dei generi *Chara*, *Zostera*, *Ruppia*, *Cymodocea* e *Potamogeton*, riferibili alle classi *Charetea*, *Zosteretea*, *Ruppiaetea* e *Potametea*, che costituiscono habitat ricchissimi per varietà di comunità animali e vegetali. Si ricorda che, in questo contesto, per "laguna" s'intende "una distesa d'acqua salata costiera poco profonda, di salinità e di volume d'acqua variabile, separata dal mare da un cordone di sabbia e ghiaia o, più raramente, da una barriera rocciosa".

Le formazioni a dominanza di alofite presenti nei siti, sono classificabili *Sarcocornetea* e *Pegano-Salsoletea*, se caratterizzate dalla presenza di specie dei generi *Artrocnemum* e *Salicornia*, e riferibili alle steppe salate mediterranee, se caratterizzate dalla presenza di specie del genere *Limonium* e *Lygeum* (*Crithmo-Limonietea*, *Thero-Salicornietea*, *Spartinetea maritimae*).

Gli equilibri ecologici di questi ambienti sono particolarmente delicati e permettono la sopravvivenza degli habitat dei pascoli inondatai mediterranei, che sono comunità a dominanza di giunchi (*Juncus maritimus*), spesso in contatto con le steppe salate.

I fattori ecologici che caratterizzano maggiormente i siti di questo gruppo sono un clima mediterraneo, suoli prevalentemente sabbiosi, un'elevata salinità e, per le lagune, le variazioni del livello delle acque.

I siti di questa tipologia hanno distribuzione prevalentemente tirrenica e adriatica.

Essi solo in pochi casi hanno una superficie maggiore di 600 ha e sono omogenei sotto il profilo altitudinale, avendo una quota minima corrispondente al livello del mare (con valori sempre compresi in un arco di variabilità di 15 m). La copertura forestale è generalmente inferiore al 7% della superficie del sito.

Indicatori

La particolarità dei siti di questo gruppo è legata principalmente alla presenza di lagune costiere e alle formazioni vegetali che generalmente si trovano a contatto con esse. È evidente quindi che il loro buono stato di conservazione sia legato alla persistenza delle acque e alla loro qualità, con riferimento a un basso carico di inquinanti e di materiali in sospensione. I parametri chimico-fisici delle acque dei siti (in particolare, la salinità) dovrebbero avere un'evoluzione stagionale, con caratteristiche più dulcicole nei mesi di massima piovosità e/o di massimo apporto fluviale e con caratteristiche alofile nelle stagioni secche. La mancanza di una tale ciclicità è indice di ingressione marina, le cui conseguenze sono una semplificazione delle comunità e la loro trasformazione verso caratteri marini, più banali.

Indice di un buono stato di conservazione è la presenza di elementi contigui catenali, che siano dinamicamente collegati al gradiente ripario (presenza di microgeosigmeti caratterizzati dalla presenza di specie natanti, radicate ed elofitiche), e la presenza di elementi importanti dell'avifauna con caratteristiche stenoecie e stenotopie.

In genere le comunità ornitiche presentano elevato grado di complessità strutturale sia in periodo di nidificazione che di svernamento, con la formazione nel primo periodo di colonie da parte di Laridi, Sternidi e Limicoli in diretta dipendenza di parametri di estensione dei siti oltre che di qualità ambientale. Colonie di gabbiano roseo *Larus genei* e corallino *Larus melanocephalus* possono essere localmente importanti parametri di importanza dei siti.

In presenza di estesi fragmiteti al bordo dulcicolo dei siti, indici di qualità sono senz'altro rappresentati dalla nidificazione di tarabuso *Botaurus stellaris*, tarabusino *Ixobrychus minutus* e falco di palude *Circus aeruginosus* e più localmente di pollo sultano *Porphyrio porphyrio*.

Un aumento del fenicottero *Phoenicopterus ruber* che non sia esclusivamente legato a fluttuazioni distributive della specie, può invece rappresentare un chiaro sintomo di deterioramento ecologico con aumento della salinità oltre le normali fluttuazioni stagionali tipiche di ambienti dinamici ed imprevedibili.

La presenza del nono *Aphanius fasciatus* tra i pesci eurialini e la sua prevalenza sulle popolazioni di gambusia, è indice di buona qualità ambientale come le estese formazioni bentoniche a *Cerastoderma* o la bassa incidenza di quelle a *Mercierella* enigmatica.

La valutazione degli effetti di ingressione di acque salse sulle comunità bentoniche e peritiche può essere utile realizzata con la valutazione della composizione di comunità macrobentiche a Crostacei e Platelminiti, nonché con la valutazione delle comunità ornitiche in cui si vengono a perdere gli elementi più sensibili ai tenori salini anche stagionalmente elevati.

Possibili minacce

- Fenomeni di degradazione del suolo per compattazione dovuta a calpestio.
- Abbassamento della falda.
- Incremento della variazione di salinità dei corpi d'acqua per cambiamenti nel regime idrologico: sia per la fauna immersa che per quella terrestre, l'innalzamento del tenore di salinità porta alla banalizzazione delle zoocenosi ed a un loro profondo cambiamento.
- Predazione nei siti di nidificazione e di riposo da parte di cani vaganti, gatti o cinghiali.
- Disturbo dei siti di nidificazione da parte della fruizione turistica.
- Agricoltura intensiva e allevamenti: in particolare, le acque reflue da zone di agricoltura intensiva possono determinare un apporto di nutrienti che determinano una rapida eutrofizzazione delle acque.
- Inquinamento della falda.
- Trasformazioni a carico dei fondali.
- Presenza di impianti di piscicoltura e mitilicoltura, che possono determinare l'immissione di specie alloctone, un forte aumento del particolato in sospensione e lo sversamento di acque reflue cariche di antibiotici.
- Prosciugamento e destinazione ad altro uso, anche parziale.
- Erosione costiera.

Indicazioni per la gestione

A fini gestionali occorre:

- definire adeguati piani, che prevedano una fascia di rispetto intorno al sistema lagunare e un progressivo allontanamento delle attività agricole verso l'interno; l'ampiezza della fascia di rispetto dipende dal tipo di attività agricola e dalla capacità di fitodepurazione delle cenosi vegetazionali costiere (canneto, tifeto, ecc.);
- mantenere i necessari livelli di acqua salmastra, monitorandone le caratteristiche chimico-fisiche;
- ripristinare e recuperare, anche mediante interventi di fitodepurazione, le aree lagunari che lo richiedano;
- monitorare in termini qualitativi e quantitativi le cenosi a dominanza di alofite, specialmente per quanto riguarda la loro estensione, il cui aumento è indice di un deterioramento in senso marino dei popolamenti;
- censire i possibili tipi di approvvigionamento d'acqua dolce, comprese le possibili fonti alternative e monitorare le derivazioni per fini agricoli;
- gestire adeguatamente il pascolo dei bovini nei periodi sensibili per la nidificazione degli uccelli e ai fini del mantenimento delle steppe alofile, nei siti tirrenici;
- creare, ove necessario, adeguate aree di lagunaggio, con la realizzazione di meandri per l'ingresso delle acque dolci;
- riqualificare le sponde, ove necessario, con progressiva eliminazione delle opere in cemento, al fine di riqualificare il tipo di contatto terra/acqua, che è fondamentale, sia per la riattivazione dei processi naturali di depurazione biologica, sia per aumentare gli spazi disponibili per la nidificazione e, più in generale, per la presenza della fauna caratteristica;

- mantenere o creare siti per la nidificazione e il riposo di uccelli, non raggiungibili da predatori terrestri (isolotti);
- regolare opportunamente il traffico veicolare e pedonale, nelle zone soggette a rischio di compattazione ma anche e soprattutto in considerazione delle esigenze di salvaguardia delle aree di nidificazione e riposo delle numerose specie ornitiche;
- regolare la pesca dilettantistica e la frequenza di natanti.

Siti a dominanza di Dune consolidate

Habitat determinanti la tipologia

2190 – Depressioni umide dunali,

2250 – *Perticaia costiera di ginepri (*Juniperus* spp.),

2270 – *Foreste dunari di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*,

Altri habitat importanti

2130 – *Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie),

2120 – Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche),

2110 – Dune mobili embrionali.

Caratterizzazione ecologica e fisica della tipologia

I siti di questa tipologia presentano prevalentemente habitat che, spesso, sono contigui e presentano tutta l'articolazione degli habitat delle coste sabbiose e delle dune litoranee, con la loro caratteristica vegetazione psammofila, che vanno dalle dune embrionali, alle dune bianche (dune mobili e semifisse), alle dune grigie (dune fisse), fino alle depressioni interdunali e alla vegetazione con chiaro carattere secondario, come i pratelli riferibili ai *Malcomietalia* (2230) e/o ai *Brachypodietalia*. I settori dunali più interni, infine, ospitano ginepreti e pinete costiere.

Tra gli habitat presenti nei siti compaiono anche le praterie di *Posidonia* (*1120), formazioni ad alofite (1310, 1420) e la macchia mediterranea (5330).

Il clima è tipicamente mediterraneo. I suoli sono caratterizzati dall'elevato contenuto di sabbia.

Questi siti sono distribuiti lungo tutta la penisola, con maggiori concentrazioni sulle coste dell'Adriatico settentrionale, del Tirreno centrale e della Sardegna.

Sono presenti microgeosigmeti, determinanti da fitocenosi catenali, che si sviluppano su spazi anche molto limitati.

La biodiversità è elevata, sia a livello di specie che di comunità. Il mosaico è determinato prevalentemente dalle caratteristiche del suolo. Piccole variazioni di quota o variazioni micromorfologiche determinano condizioni ecologiche idonee per comunità vegetali e animali molto diversificate.

Nel loro insieme, si tratta di habitat in cui è facile un sostanziale cambiamento floristico e faunistico, determinato anche da piccole variazioni nei parametri fisici e morfologici.

I siti hanno una superficie di estensione molto variabile, prevalentemente intorno a 150 ha, ma talvolta misurano un solo ettaro. L'ampiezza della superficie, che è spesso ridotta, testimonia uno stato di conservazione dell'habitat che non è omogeneo in tutto il territorio e che presenta numerosi fenomeni di frammentazione e di smantellamento delle dune.

Tutti i siti hanno una quota minima prossima al livello del mare e la copertura forestale è mediamente pari a circa il 37% della superficie del sito.

Indicatori

Vanno interpretati come indicatori di un buono stato di conservazione:

- la presenza delle diverse tipologie di vegetazione erbacea della duna mobile;
- la presenza di vegetazione legnosa retrodunale, soprattutto a carattere forestale;
- l'alternanza delle cenosi, coerente con il modello del geosigmeto potenziale (ad esempio, la presenza di *Cakile maritima* nell'ambito di pertinenza del ginepreto evidenzia tracce d'inquinamento organico);
- la buona strutturazione delle comunità e l'estensione delle stesse;
- la coerenza dei contatti catenali tra le comunità e la possibilità di riconoscimento della seriazione ideale lungo il gradiente di distanza dal mare;
- la coerenza tra le comunità rappresentanti gli stadi dinamici correlati alle comunità di fanerofite;
- le caratteristiche morfologiche dei diversi cordoni dunali (altezza, continuità, distanza dal mare, ecc.);
- la presenza di comunità di Rettili Cheloni (*Emididi* e *Testudinati*) e Uccelli Coraciformi;
- la presenza di istrice (nelle aree tirreniche);
- la presenza di Insetti specializzati, quali *Hymenoptera*, *Coleoptera Tenebrionidae* (*Pimelia*, *Akis*, ecc.) *Coleoptera Scarabaeidae*, *Coleoptera Carabidae* (ad esempio, *Eurinebra complanata*, che è in progressiva scomparsa lungo tutte le coste mediterranee e atlantiche) e *Coleoptera Cicindelidae*;
- la presenza di endemiti di elevato interesse, come in Sardegna *Typhoeus hiostius* (Col. *Scarabaeidae*) e *Calicnemis sardiniensis* (Col. *Scarabaeidae*) ovvero in Sicilia con gli Ortotteri;
- *Acrididi* del gen. *Dociostaurus*;
- la nidificazione di uccelli di ripa quali il fratino e durante i passi o lo svernamento la sosta di estese comunità di larolimicoli, specialmente in presenza di pantani estagni retrodunali;
- La presenza di comunità ripariali di crostacei Anfipodi.

Possibili minacce

- Erosione costiera;
- Abbassamento della falda;
- Ingressione in falda di acque marine;
- Riduzione della falda dolce sospesa;
- Fenomeni di erosione della duna, idrica incanalata ed eolica, determinati anche da tracciati (ad esempio, sentieri) che la tagliano perpendicolarmente, favorendo l'azione erosiva del vento;
- Localizzati fenomeni di compattazione nelle zone umide retrodunali dovuti a calpestio;
- Azioni di "pulizia" e spianamento meccanico della spiaggia, con eliminazione delle comunità ad esse associate;
- Frequentazione eccessiva;
- Aerosol marino carico di elementi inquinanti;
- Attività di bonifica non corrette, che determinano la perdita del reticolo idrico superficiale e delle possibilità di impaludamento retrodunale invernale;
- Cambiamento dell'uso del suolo, con perdita di connessione (corridoi ecologici) con le aree palustri e/o i canali interni o circostanti i siti.

Indicazioni per la gestione

Le dune costiere si trovano in litorali soggetti a una forte pressione turistica con associati fenomeni di urbanizzazione, di cementificazione, di costruzione di infrastrutture viarie, di elevati carichi turistici stagionali.

I fattori naturali che controllano la dinamica di erosione e/o ripascimento dei litorali costieri in tempi recenti sono stati modificati dall'effetto congiunto di perturbazioni a diversa scala:, come l'alterazione degli equilibri idrogeologici dei sistemi fluviali (con, ad esempio, il trasporto solido conseguente a eventi di piena eccezionali e successiva deposizione sulla fascia costiera), il dragaggio dei fondali costieri e, nel lungo periodo, l'aumento del livello del mare, conseguente alle variazioni climatiche.

L'erosione costiera può difficilmente essere fronteggiata dalle sabbie immagazzinate dal sistema dunale, poiché l'arretramento della linea di costa è impedito dall'occupazione, anche abusiva, dei terreni della fascia retrodunale per scopi edilizi e produttivi. Come si è accennato, l'assenza di una regolamentazione degli accessi al sistema dunale e litoraneo, può comportare la distruzione della vegetazione dunale, la creazione di "stradellamenti" (per l'accesso dei bagnanti alle spiagge) e l'esposizione delle dune a processi di erosione, generati dal calpestio e dal passaggio dei mezzi motorizzati. Ciò può essere evitato, ad esempio, con la costruzione di passerelle pensili, che consentano l'accesso al mare da parte dei bagnanti.

Analoga regolamentazione dell'accesso è necessaria anche nelle zone umide, soggette a rischio di compattazione del suolo.

Il problema dell'erosione costiera, comunque, non può essere affrontato solo localmente e le eventuali barriere frangiflutti sono, in genere, da evitare. Gli interventi di consolidamento artificiale e la costruzione di difese frangiflutti sono da prendere in considerazione solo nei casi estremi, in cui la perdita della spiaggia e/ o della duna è associata a problemi di sfondamento verso le zone retrodunali e le fasce boscate.

Oltre a ciò, è presente una situazione ad alto rischio d'incendio, determinata complessivamente dall'intensa frequentazione stagionale, dal potenziale pirologico della vegetazione dunale e dagli eventuali interessi speculativi.

Per conservare buoni livelli di biodiversità animale, è necessaria la presenza del "profilo" ideale e della serie completa dei microambienti che caratterizzano il sistema dunale, le dune mobili, a vegetazione pioniera, consolidate e boscate, e le associate aree umide intermedie.

Il crucianello e il ginepreto, sono habitat prioritari che, per la loro problematica capacità di disseminazione e la loro scarsa velocità di crescita delle specie caratteristiche, meritano particolare attenzione di conservazione.

Fondamentale è la limitazione delle azioni di "pulizia" e spianamento meccanico della spiaggia che alterano la morfologia delle dune embrionali e delle dune mobili favorendo, così, la destrutturazione delle comunità e delle specie più sensibili, fino alla loro scomparsa.

In quest'ambiente possono essere indicate anche le seguenti misure operative:

- l'acquisizione dei terreni circostanti, con allentamento delle pressioni antropiche in un'adeguata zona di rispetto intorno al sistema dunale in particolare con riguardo alla azione di compressione e compattamento della sabbia e di modificazione del profilo originario delle dune che porterebbe alla distruzione dei siti di nidificazione possibili e alla riduzione delle comunità di invertebrati psammofili;
- misure di conservazione per la ricostituzione dei gineprei dunali degradati; azione che difficilmente può basarsi sull'utilizzo diretto delle specie principali di tale habitat (*Juniperus. macrocarpa* e *J. phoenicea*). Infatti, l'allevamento dei ginepri in vivaio è problematico e la specie ha un lento accrescimento in fase giovanile. L'urgenza della ricostituzione della vegetazione dunale, tuttavia, può richiedere l'utilizzo, da sperimentare, delle sclerofille (lentisco e filliree) che in tali habitat accompagnano naturalmente i ginepri; a tutt'oggi comunque la ricostituzione della vegetazione dunale si è basata sull'impiego di erbe psammofite e di arbusti che attecchiscono per talea (tamerici, ammofila, olivello di Boemia);
- la vigilanza e la prevenzione antincendio;
- il monitoraggio dell'habitat (analisi del pattern mediante aree permanenti e transeetti lineari), per integrare le analisi sinfitosociologiche e prevenire dinamiche non coerenti con la potenzialità dei siti;
- il controllo dell'emungimento dalle falde profonde e sospese;
- il controllo dell'erosione della costa con conseguente perdita della fascia di habitat più ricco ed interessante pre le zoocenosi.

Siti a dominanza di Paludi Calcaree

Habitat determinanti la tipologia

7210 – *Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*.

Caratterizzazione ecologica e fisica della tipologia

Nei siti di questa tipologia compare molto frequentemente l'habitat 7230 (Torbiere basse alcaline), che sarebbe più corretto chiamare "Paludi alcaline". Questi habitat, in genere, si sviluppano su substrati calcarei, in presenza di acque ricche di carbonati. Come vegetazione, in genere, essi sono affini all'habitat prioritario 7210 (*Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*) che, però, è meno rappresentato in questa tipologia. L'habitat comprende due tipologie di vegetazione, molto diverse tra loro, la vegetazione elofitica a *Cladium mariscus* (*Phragmiti-Magnocaricetea*) e i prati umidi a *Carex davalliana* (*Scheuchzerio-Caricetea fuscae*).

Le comunità a *Cladium mariscus* della regione Mediterranea vivono in ambienti palustri, che possono anche prosciugarsi in estate, situati dal livello del mare fino ai 1000 metri. Nella regione Alpina sono considerati un relitto del periodo postglaciale.

La vegetazione dell'alleanza *Caricion davallianae* si sviluppa dalla pianura fino al piano subalpino, ove si possono trovare lembi di origine primaria, sviluppati in piccole aree paludose, alimentate da sorgenti.

In generale, le stazioni di questo tipo di vegetazione sono caratterizzate da suoli torbosi, fortemente idromorfi e alcalini, in cui il pH può variare da valori neutri ad alcalini.

Talvolta i siti di questo gruppo includono anche praterie umide.

I siti hanno un'estensione variabile, prevalentemente intorno a 1200 ha; l'eterogeneità dei dati rispecchia la presenza di zone umide di tipo diverso.

I siti hanno una quota minima variabile, che in molti casi è superiore a 1000 metri.

Sporadicamente, nei siti anche sono comprese porzioni di territorio occupate da boschi.

Indicatori

Il buono stato di conservazione di questi siti è legato alla persistenza delle acque e alla loro qualità.

Specie animali indicatrici sono *Odonata* sp.pl. e *Lycaena dispar*. Anche gli Anfibi sono utili indicatori di qualità specialmente se presenti con popolazioni che si riproducono nel sito.

Possibili minacce

- Localizzati fenomeni di degradazione del suolo per compattazione, dovuti a calpestio;
- Abbassamento del livello delle acque e della falda;
- Inquinamento delle acque e della falda;
- Eutrofizzazione;
- Drenaggio e/o riempimento, con distruzione totale.

Indicazioni per la gestione

Le principali misure gestionali devono provvedere a:

- mantenere i necessari livelli di acqua;
- monitorare periodicamente sia le caratteristiche chimico-fisiche che quelle floristiche, vegetazionali e di paesaggio, a livello di geosigmeto;
- controllare l'emungimento dalle falde;
- limitare gli interventi di disboscamento, che potrebbero indurre, attraverso una maggiore insolazione, problemi di eccessiva evaporazione delle acque;
- predisporre piani di intervento per limitare l'interramento e l'ingresso di individui arbustivi e arborei;
- regolare opportunamente il traffico pedonale;
- prevedere possibili restringimenti della accessibilità ai siti in corrispondenza di momenti di riproduzione di comunità animali.

3.2. Indicazioni e vincoli derivanti dalla normativa vigente e dagli strumenti di pianificazione

3.2.1. Strumenti di pianificazione

I principali strumenti di piano e programma applicabili al progetto, nonché quelli settoriali, territoriali e paesaggistici in vigore nell'area interessata sono i seguenti:

- **Strumenti di pianificazione regionale**
 - Piano territoriale Regionale di Coordinamento;
 - Piano di Gestione delle ZPS;
- **Strumenti di pianificazione provinciale**
 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
 - Piano d'Area del Delta del Po;
- **Pianificazione locale**
 - Piano di Assetto del Territorio;
 - Piano Regolatore Generale.
 - Piano Cavane;

Osservando i principali strumenti urbanistici si evidenzia come il Piano sia COERENTE con i Piani e le azioni previste dai strumenti superiori.

3.3. Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si producono

Per valutare le azioni previste dal progetto sono stati considerate azioni relazionati in modo sintetico con gli habitat e le specie della rete Natura 2000 riportate nel paragrafo precedente e considerate potenzialmente vulnerabili ai possibili effetti del piano.

Tutte le azioni vengono invece affrontate nelle tabelle seguenti in modo puntuale in quanto cartografate e definibili territorialmente. La valutazione degli effetti indotti (diretti, indiretti e cumulati) è stata affrontata in considerazione delle alterazioni che il piano può indurre sia in fase di cantiere e sia in fase di esercizio.

In tal senso si evidenzia come le diverse perturbazioni possano originare effetti solamente in relazione a precisi ricettori.

Le potenziali perturbazioni nei confronti di habitat e specie che si possono presentare sono i seguenti:

- ☐ Modifica permanente in fase di ambiente idoneo allo svolgimento delle attività vitali: tale fattore si ritiene riscontrabile solo in fase di cantiere (C),
- ☐ Aumento degli effetti del rumore: dovuto all'aumento del carico dei mezzi meccanici sia in fase di cantiere che di esercizio (C+E)
- ☐ Generazione di polveri (C) ed inquinanti per flussi veicolari e riscaldamento (C+E)
- ☐ Sversamento accidentale nelle acque superficiali (C)
- ☐ Inquinamento al suolo (C)
- ☐ Mortalità diretta: tale fattore si ritiene riscontrabile solo in fase di cantiere (C)

Azioni	INQUINAMENTO	AREA INFLUENZA mq	Fattori	Habitat e Specie	Possibili effetti sulla specie	Note
Trasporto carico e scarico dei materiali Stoccaggio materiali e attrezzature Realizzazione dell'opera	H01	2.738.791,00	D01.03 E01 E01.02 E01.04 E04 E05 E06 E06.01 E06.02 G02 G02.08	Habitat e Specie identificate sull'area interessata dal PI	Sversamento accidentale nelle acque superficiali (C)	Per quanto riguarda i mezzi d'opera devono rientrare obbligatoriamente all'interno delle disposizioni ambientali delle normative sulle emissioni. Per quanto riguarda il rumore invece si evidenzia come il Comune si in possesso di una Classificazione acustica dell'intero territorio per cui tutti devono rientrare nella normativa comunale.
Trasporto carico e scarico dei materiali Stoccaggio materiali e attrezzature Realizzazione dell'opera	H03.01	238.815,00	G02	Habitat e Specie identificate sull'area interessata dal PI	Sversamento accidentale nelle acque superficiali (C)	Per quanto riguarda i mezzi d'opera devono rientrare obbligatoriamente all'interno delle disposizioni ambientali delle normative sulle emissioni. Per quanto riguarda il rumore invece si evidenzia come il Comune si in possesso di una Classificazione acustica dell'intero territorio per cui tutti devono rientrare nella normativa comunale.
Trasporto carico e scarico dei materiali Scavi Stoccaggio materiali e attrezzature Realizzazione dell'opera	H04	2.738.791,00	D01.03 E01 E01.02 E01.04 E04 E05 E06 E06.01 E06.02 G02 G02.08	Habitat e Specie identificate sull'area interessata dal PI	Generazione di polveri (C) ed inquinanti per flussi veicolari e riscaldamento (C)	Per quanto riguarda i mezzi d'opera devono rientrare obbligatoriamente all'interno delle disposizioni ambientali delle normative sulle emissioni.
Trasporto carico e scarico dei materiali Scavi Stoccaggio	H06.01	2.738.791,00	D01.03 E01 E01.02 E01.04 E04 E05 E06 E06.01 E06.02 G02	Habitat e Specie identificate sull'area interessata dal PI	Aumento degli effetti del rumore: dovuto all'aumento del carico dei mezzi meccanici sia in fase di cantiere che di	Per quanto riguarda il rumore invece si evidenzia come il Comune si in possesso di una Classificazione acustica dell'intero territorio per cui tutti devono rientrare nella normativa comunale.

materiali e attrezzature			G02.08		esercizio (C)	
Realizzazione dell'opera						
Trasporto carico e scarico dei materiali			D01.03 E01 E01.02 E01.04 E04 E05 E06 E06.01 E06.02 G02 G02.08	Habitat e Specie identificate sull'area interessata dal PI	Aumento degli effetti del rumore: dovuto all'aumento del carico dei mezzi meccanici sia in fase di cantiere che di esercizio (C)	Per quanto riguarda il rumore invece si evidenzia come il Comune si in possesso di una Classificazione acustica dell'intero territorio per cui tutti devono rientrare nella normativa comunale.
Scavi	H06.01.01	2.738.791,00				
Stoccaggio materiali e attrezzature						
Realizzazione dell'opera						

3.4. Vulnerabilità

3.4.1. Vulnerabilità Habitat

La vulnerabilità degli habitat di interesse comunitario è stata valutata, con particolare riferimento agli interventi che possono avere effetti diretti su questi elementi della Rete Natura 2000, come somma algebrica dei seguenti fattori:

- il rapporto tra la superficie dell'habitat all'interno dell'area direttamente interessata dall'intervento e la superficie totale dello stesso habitat nell'area di incidenza potenziale;
- lo stato di conservazione dell'habitat nel sito Natura 2000 IT3270023 "Delta del Po" definito dalla banca dati della cartografia degli habitat della Regione del Veneto approvata con D.G.R. n. 4240 del 30 dicembre 2008 "Rete ecologica europea Natura 2000. Approvazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti della rete Natura 2000 del Veneto".

Applicando questo metodo si attribuisce la massima vulnerabilità a quegli habitat che, come conseguenza della realizzazione degli interventi, possono subire una perdita della propria estensione.

Nello specifico si ritiene che la vulnerabilità degli habitat di interesse comunitario sia inversamente proporzionale al grado di conservazione e direttamente proporzionale alla superficie coinvolta dagli interventi in rapporto alla superficie del medesimo habitat all'interno dell'area di incidenza potenziale.

A questo proposito sono stati attribuiti dei punteggi al grado di conservazione ed al rapporto superficie di habitat nell'area di intervento/superficie di habitat nell'area di incidenza potenziale, in modo da ottenere la vulnerabilità come somma dei due parametri considerati.

Il grado di conservazione può assumere i valori "eccellente", "buono" o "medio o ridotto" ai quali sono stati attribuiti i seguenti punteggi.

Grado di conservazione	Punteggio
<i>Eccellente</i>	<i>1</i>
<i>Buono</i>	<i>2</i>
<i>Medio o ridotto</i>	<i>3</i>

Il rapporto tra la superficie di habitat nell'area di intervento e la superficie di habitat nell'area di incidenza potenziale può variare, almeno ipoteticamente, dallo 0 al 100%. Il valore minimo si verifica nel caso in cui all'interno dell'area di intervento non sia presente l'habitat in questione. Al contrario, il valore massimo si verifica nel caso in cui l'intera superficie di un habitat di interesse comunitario nell'area di incidenza potenziale ricada all'interno dell'area direttamente coinvolta dagli interventi e/o dalle trasformazioni territoriali. A questo indicatore sono attribuiti dei punteggi compresi tra 1 e 5 secondo la seguente classificazione.

Rapporto (%) Superficie nell'area di intervento/ Superficie all'interno dell'area di incidenza potenziale	Punteggio
<i>0 - 20</i>	<i>1</i>
<i>21 - 40</i>	<i>2</i>
<i>41 - 60</i>	<i>3</i>
<i>61 - 80</i>	<i>4</i>
<i>81 - 100</i>	<i>5</i>

La vulnerabilità degli habitat, ottenuta come somma algebrica dei fattori descritti in precedenza, può variare entro valori

compresi tra 2 e 8. Tali valori possono essere suddivisi secondo la seguente classificazione:

Vulnerabilità degli habitat		
Punteggio	Dato qualitativo	Scala cromatica
2	Bassa	
3 - 4	Media	
5 - 6	Alta	
7 - 8	Molto alta	

In definitiva, la massima vulnerabilità si manifesta nel momento in cui un habitat caratterizzato da un grado di conservazione basso è direttamente coinvolto dall'intervento per gran parte della sua estensione. Al contrario, la vulnerabilità dell'habitat è limitata nel caso in cui all'interno dell'area di intervento ricada una ridotta superficie dello stesso ed il grado di conservazione sia buono o eccellente.

Nella tabella sottostante *Valutazione della vulnerabilità degli habitat di interesse comunitario riferita agli effetti diretti*, si riporta la valutazione della vulnerabilità degli habitat agli effetti diretti.

Habitat	Superficie di habitat interessata dall'area di incidenza potenziale A (mq)	Superficie di habitat ricadente nell'area direttamente interessata dall'intervento B (mq)	B/A (%)		Grado di conservazione		Vulnerabilità	
1110	7549,927	0	0	1	Buono	2	Media	3
1130	194740,00	8782,740	0,0450	1	Buono	2	Media	3
1140	16022,039	0	0	1	Buono	2	Media	3
1150	61280,00	0	0	1	Buono	2	Media	3
1420	1777,769	0	0	1	Buono	2	Media	3
1510	16154,616	0	0	1	Buono	2	Media	3
91E0	50446,398	0	0	1	Buono	2	Media	3

Lo stesso procedimento può essere applicato per una stima della vulnerabilità degli habitat con riferimento agli effetti indiretti.

In questo caso come indicatore si può utilizzare il rapporto tra la superficie di habitat nell'area di incidenza potenziale e la superficie di habitat all'interno della ZPS IT3270023 "Delta del PO".

Analogamente a quanto descritto in precedenza, a questo indicatore sono attribuiti dei punteggi compresi tra 1 e 5 secondo la seguente classificazione.

Rapporto (%)	
Superficie nell'area di incidenza potenziale/ Superficie all'interno della ZPS IT3270023	Punteggio
0 - 20	1
21 - 40	2
41 - 60	3
61 - 80	4
81 - 100	5

La vulnerabilità degli habitat, ottenuta come somma algebrica dei fattori descritti in precedenza, può variare entro valori compresi tra 2 e 8. Tali valori possono essere suddivisi secondo la seguente classificazione:

Vulnerabilità degli habitat		
Punteggio	Dato qualitativo	Scala cromatica
2	Bassa	
3 - 4	Media	
5 - 6	Alta	
7 - 8	Molto alta	

Habitat	Superficie di habitat ricadente nella ZPS IT3270023 A (ha)	Superficie di habitat interessata dall'area di incidenza potenziale B (ha)	B/A (%)		Grado di conservazione		Vulnerabilità Habitat	
1110	653,2093	0,7549	0,00115	1	Buono	2	Media	3
1130	2925,7726	19,4740	0,00665	1	Buono	2	Media	3
1140	42,6515	1,6022	0,03756	1	Buono	2	Media	3
1150	7276,9545	6,1280	0,00084	1	Buono	2	Media	3
1420	71,9451	0,1777	0,00246	1	Buono	2	Media	3
1510	9,1550	1,6154	0,17645	1	Buono	2	Media	3
91E0	527,0650	5,0446	0,00957	1	Buono	2	Media	3

3.4.2. Vulnerabilità delle specie di interesse comunitario

Per la definizione della vulnerabilità delle specie è stato calcolato l'indice di vulnerabilità (VuS) di Storie (Storie R. E., 1976; Koreleski K., 1988, in ARILLO, s.d.).

Il metodo di Storie consente il calcolo di vari indicatori tra i quali, ai fini del presente studio, è stato calcolato l'indicatore Vulnerabilità della specie (VuS). Tale indicatore stima il rischio che una specie possa slittare verso uno status di conservazione peggiore dell'attuale. Valori elevati di VuS indicano specie che, in presenza di inadeguati modelli gestionali del territorio, vanno incontro a pericolose perdite di areale, od a gravi danni allo status di conservazione delle popolazioni.

Pertanto, secondo ARILLO (s.d.), l'indicatore può essere calcolato sulla base dei seguenti parametri:

□□A2, fattore categoria diffusione - Frequenza/abbondanza della specie;

□□A5, fattore tipologia di sensibilità e di rischio (fragilità) - Fragilità della specie.

La vulnerabilità di una specie (VuS) è funzione della sua frequenza e della sua fragilità; una specie è tanto più vulnerabile quanto più è rara e fragile

L'indicatore è calcolato come distanza dall'origine in uno spazio euclideo individuato da assi che rappresentano i parametri individuati. Dato che i parametri variano tra i valori 1-5 e volendo riportare tale misura di distanza in un campo 1-5, la formula da utilizzare è la seguente:

$$VuS = \sqrt{\frac{(A2-1)^2 + (A5-1)^2}{2}} + 1$$

Nelle seguenti tabelle, sono riportati i criteri per attribuire il valore dei fattore A2 e A5 alle singole specie.

Fattore categoria di diffusione	punteggio
Diffuso o comune	1
Diffuso in tutto il territorio regionale, ma raro oppure comune nella Regione considerata, ma ivi diffuso solo in areali ristretti	2
Noto per non più di 10 località della regione considerata; oppure raro in Italia per numero/consistenza di popolazioni	3
Noto per non più di 10 località italiane; oppure le popolazioni presenti nella Regione considerata sono le uniche popolazioni italiane	4
Noto per non più di 10 località europee; oppure raro in assoluto a livello globale	5

Tabella: Criteri per l'attribuzione del punteggio al fattore A2, categoria diffusione.

Fattore tipologia di sensibilità e di rischio (fragilità)	punteggio
Nessuno o sconosciuta.	1
Sensibile a processi di evoluzione naturale.	2
Sensibile a pressioni antropiche.	3
Sensibile a alterazioni ambientali a causa di isolamento genetico, oppure a rischio per eccessivo prelievo a scopi collezionistici, oppure minacciato di estinzione perchè sensibile a modificazioni ambientali che sono in costante espansione a livello regionale.	4
Minacciato di estinzione in Italia perchè sensibile a modificazioni ambientali che sono in costante espansione.	5

Tabella: Criteri per l'attribuzione del punteggio al fattore A5, tipologia di sensibilità e di rischio (fragilità).

La vulnerabilità specifica VuS, calcolata secondo il metodo esposto in precedenza, può assumere valori compresi tra 1 e 5. Per rendere coerente la classificazione della vulnerabilità delle specie con la vulnerabilità degli habitat, si è deciso di utilizzare la seguente codifica:

Vulnerabilità delle specie

Punteggio	Dato qualitativo	Scala cromatica
1,00 <= VuS < 2,00	Bassa	
2,00 <= VuS < 3,00	Media	
3,00 <= VuS < 4,00	Alta	
4,00 <= VuS <= 5,00	Molto Alta	

Tabella 4 - Classificazione della Vus

SPECIE	ALLEGATI	PRIOR	N2K_CODE	CATEGORIA	Vulnerabilità	PRESENZA nell'AREA
Accipiter nisus	NULL	N	B-A086	Animalia	BASSA	SI
Acipenser naccarii	II-IV	Y	H-1100	Animalia	ALTA	SI
Acrocephalus arundinaceus	NULL	N	B-A298	Animalia	BASSA	SI
Acrocephalus palustris	NULL	N	B-A296	Animalia	BASSA	SI
Acrocephalus scirpaceus	NULL	N	B-A297	Animalia	BASSA	SI
Actitis hypoleucos	NULL	N	B-A168	Animalia	BASSA	SI
Adiantum capillus-veneris	NULL	N	NULL	Plantae	BASSA	NO
Aegithalos caudatus	NULL	N	B-A324	Animalia	BASSA	SI
Alauda arvensis	IIB	N	B-A247	Animalia	BASSA	SI
Alburnus alburnus	NULL	N	H-5539	Animalia	BASSA	SI
Alcedo atthis	I	N	B-A229	Animalia	BASSA	SI
Alona affinis	NULL	N	NULL	Animalia	BASSA	SI
Alona guttata	NULL	N	NULL	Animalia	BASSA	SI
Alona quadrangularis	NULL	N	NULL	Animalia	BASSA	SI
Alona rectangula	NULL	N	NULL	Animalia	BASSA	SI
Alonella excisa	NULL	N	NULL	Animalia	BASSA	SI
Anacamptis morio	NULL	N	NULL	Plantae	BASSA	NO
Anas acuta	IIA-IIIB	N	B-A054	Animalia	BASSA	SI
Anas clypeata	IIA-IIIB	N	B-A056	Animalia	BASSA	SI
Anas crecca	IIA-IIIB	N	B-A052	Animalia	BASSA	SI
Anas penelope	IIA-IIIB	N	B-A050	Animalia	BASSA	SI
Anas platyrhynchos	IIA-IIIA	N	B-A053	Animalia	BASSA	SI
Anas querquedula	IIA	N	B-A055	Animalia	BASSA	SI
Anas strepera	IIA	N	B-A051	Animalia	BASSA	SI
Anodonta anatina	NULL	N	NULL	Animalia	BASSA	SI
Anodonta woodiana	NULL	N	NULL	Animalia	BASSA	SI
Anser albifrons	IIB	N	B-A041	Animalia	BASSA	SI
Anser anser	IIA-IIIB	N	B-A043	Animalia	BASSA	SI
Aphanius fasciatus	II	N	H-1152	Animalia	BASSA	SI
Apodemus sylvaticus	NULL	N	H-5551	Animalia	BASSA	SI
Apus apus	NULL	N	B-A226	Animalia	BASSA	SI
Ardea cinerea	NULL	N	B-A028	Animalia	BASSA	SI
Ardea purpurea	I	N	B-A029	Animalia	BASSA	SI
Ardeola ralloides	I	N	B-A024	Animalia	BASSA	SI
Arvicola amphibius	NULL	N	H-5559	Animalia	BASSA	SI
Arvicola terrestris	NULL	N	H-5966	Animalia	BASSA	SI
Asio otus	NULL	N	B-A221	Animalia	BASSA	SI
Aythya ferina	IIA-IIIB	N	B-A059	Animalia	BASSA	SI
Aythya fuligula	IIA-IIIB	N	B-A061	Animalia	BASSA	SI
Aythya nyroca	I	N	B-A060	Animalia	BASSA	SI
Barbastella barbastellus	II-IV	N	H-1308	Animalia	BASSA	NO
Barbus plebejus	II-V	N	H-1137	Animalia	BASSA	SI
Bithynia tentaculata	NULL	N	NULL	Animalia	BASSA	SI
Botaurus stellaris	I	N	B-A021	Animalia	BASSA	SI
Brachygluta abrupta	NULL	N	NULL	Animalia	BASSA	SI
Brachygluta foveola	NULL	N	NULL	Animalia	BASSA	SI
Bubulcus ibis	NULL	N	B-A025	Animalia	BASSA	SI
Bucephala clangula	IIB	N	B-A067	Animalia	BASSA	SI
Bufo bufo	NULL	N	H-2361	Animalia	BASSA	SI
Bufo viridis	IV	N	H-1201	Animalia	BASSA	SI
Buteo buteo	NULL	N	B-A087	Animalia	BASSA	SI
Calidris alpina	NULL	N	B-A149	Animalia	BASSA	SI
Caprimulgus europaeus	I	N	B-A224	Animalia	BASSA	NO
Carduelis carduelis	NULL	N	B-A364	Animalia	BASSA	SI
Caretta caretta	II-IV	Y	H-1224	Animalia	BASSA	SI
Centrostephanus longispinus	IV	N	H-1008	Animalia	BASSA	SI
Cettia cetti	NULL	N	B-A288	Animalia	BASSA	SI
Charadrius alexandrinus	I	N	B-A138	Animalia	BASSA	SI
Charadrius dubius	NULL	N	B-A136	Animalia	BASSA	NO
Chloris chloris	NULL	N	B-A363	Animalia	BASSA	NO
Circus aeruginosus	I	N	B-A081	Animalia	BASSA	SI

Circus cyaneus	I	N	B-A082	Animalia	BASSA	SI
Circus pygargus	I	N	B-A084	Animalia	BASSA	SI
Cisticola juncidis	NULL	N	B-A289	Animalia	BASSA	NO
Cobitis bilineata	II	N	H-5304	Animalia	BASSA	SI
Columba livia	IIA	N	B-A206	Animalia	BASSA	NO
Columba palumbus	IIA-IIIA	N	B-A208	Animalia	BASSA	NO
Coracias garrulus	I	N	B-A231	Animalia	BASSA	SI
Corallium rubrum	V	N	H-1001	Animalia	BASSA	SI
Corbicula fluminea	NULL	N	NULL	Animalia	BASSA	SI
Coronella austriaca	IV	N	H-1283	Animalia	BASSA	SI
Corvus cornix	IIB	N	B-A615	Animalia	BASSA	SI
Corvus monedula	IIB	N	B-A347	Animalia	BASSA	SI
Coturnix coturnix	IIB	N	B-A113	Animalia	BASSA	SI
Crocidura leucodon	NULL	N	H-2591	Animalia	BASSA	SI
Crocidura suaveolens	NULL	N	H-2593	Animalia	BASSA	SI
Cuculus canorus	NULL	N	B-A212	Animalia	BASSA	SI
Cygnus olor	IIB	N	B-A036	Animalia	BASSA	SI
Cyprinus carpio	NULL	N	H-5617	Animalia	BASSA	SI
Dama dama	NULL	N	H-2646	Animalia	BASSA	SI
Daphnia longispina	NULL	N	NULL	Animalia	BASSA	SI
Daphnia obtusa	NULL	N	NULL	Animalia	BASSA	SI
Delichon urbica	NULL	N	B-A253	Animalia	BASSA	NO
Dendrocopos major	NULL	N	B-A237	Animalia	BASSA	SI
Dreissena polymorpha	NULL	N	NULL	Animalia	BASSA	SI
Echinogammarus stocki	NULL	N	NULL	Animalia	BASSA	SI
Egretta alba	I	N	B-A027	Animalia	BASSA	SI
Egretta garzetta	I	N	B-A026	Animalia	BASSA	SI
Emberiza calandra	NULL	N	B-A383	Animalia	BASSA	SI
Emberiza cirius	NULL	N	B-A377	Animalia	BASSA	SI
Emberiza schoeniclus	NULL	N	B-A381	Animalia	BASSA	SI
Emys orbicularis	II-IV	N	H-1220	Animalia	BASSA	SI
Eptesicus serotinus	IV	N	H-1327	Animalia	BASSA	SI
Equisetum arvense	NULL	N	NULL	Plantae	BASSA	NO
Equisetum palustre	NULL	N	NULL	Plantae	BASSA	NO
Equisetum ramosissimum	NULL	N	NULL	Plantae	BASSA	NO
Equisetum telmateia	NULL	N	NULL	Plantae	BASSA	NO
Erinaceus europaeus	NULL	N	H-2590	Animalia	BASSA	SI
Falco columbarius	I	N	B-A098	Animalia	BASSA	SI
Falco peregrinus	I	N	B-A103	Animalia	BASSA	SI
Falco subbuteo	NULL	N	B-A099	Animalia	BASSA	SI
Falco tinnunculus	NULL	N	B-A096	Animalia	BASSA	SI
Fulica atra	IIA-IIIB	N	B-A125	Animalia	BASSA	SI
Galerida cristata	NULL	N	B-A244	Animalia	BASSA	SI
Gallinago gallinago	IIA-IIIB	N	B-A153	Animalia	BASSA	SI
Gallinula chloropus	IIB	N	B-A123	Animalia	BASSA	SI
Gambusia holbrooki	NULL	N	H-5654	Animalia	BASSA	SI
Gambusia holbrooki	NULL	N	H-5654	Animalia	BASSA	SI
Garrulus glandarius	IIB	N	B-A342	Animalia	BASSA	SI
Gavia stellata	I	N	B-A001	Animalia	BASSA	SI
Gelochelidon nilotica	I	N	B-A189	Animalia	BASSA	SI
Glareola pratincola	I	N	B-A135	Animalia	BASSA	SI
Gonepteryx rhamni	NULL	N	NULL	Animalia	BASSA	NO
Haematopus ostralegus	IIB	N	B-A130	Animalia	BASSA	SI
Hierophis viridiflavus	IV	N	H-5670	Animalia	BASSA	SI
Himantopus himantopus	I	N	B-A131	Animalia	BASSA	SI
Hippolais polyglotta	NULL	N	B-A300	Animalia	BASSA	SI
Hirundo rustica	NULL	N	B-A251	Animalia	BASSA	SI
Hyla intermedia	IV	N	H-5358	Animalia	BASSA	SI
Hypsugo savii	IV	N	H-5365	Animalia	BASSA	SI
Hystrix cristata	IV	N	H-1344	Animalia	BASSA	SI
Ictalurus melas	NULL	N	H-5937	Animalia	BASSA	SI
Ixobrychus minutus	I	N	B-A022	Animalia	BASSA	SI
Jynx torquilla	NULL	N	B-A233	Animalia	BASSA	NO
Knipowitschia panizzae	II	N	H-1155	Animalia	MEDIA	SI
Kosteletzkya pentacarpos	II-IV	N	H-1581	Plantae	MEDIA	SI
Lacerta bilineata	IV	N	H-5179	Animalia	BASSA	SI
Lanius collurio	I	N	B-A338	Animalia	BASSA	SI
Lanius excubitor	NULL	N	B-A340	Animalia	BASSA	SI
Larus melanocephalus	I	N	B-A176	Animalia	BASSA	SI
Larus michahellis	NULL	N	B-A604	Animalia	BASSA	SI
Larus ridibundus	IIB	N	B-A179	Animalia	BASSA	SI
Lepus europaeus	NULL	N	H-5690	Animalia	BASSA	NO
Leuciscus cephalus	NULL	N	H-5944	Animalia	BASSA	SI
Linum maritimum	II-IV	Y	H-6224	Plantae	BASSA	SI
Lissotriton vulgaris	NULL	N	NULL	Animalia	BASSA	NO

Lithophaga lithophaga	IV	N	H-1027	Animalia	BASSA	SI
Luscinia megarhynchos	NULL	N	B-A271	Animalia	BASSA	SI
Martes foina	NULL	N	H-2630	Animalia	BASSA	SI
Meles meles	NULL	N	H-2631	Animalia	BASSA	SI
Merops apiaster	NULL	N	B-A230	Animalia	BASSA	SI
Micromys minutus	NULL	N	H-5718	Animalia	BASSA	SI
Microtus arvalis	NULL	N	H-5721	Animalia	BASSA	SI
Microtus savii	NULL	N	H-5728	Animalia	BASSA	SI
Motacilla flava	NULL	N	B-A260	Animalia	BASSA	SI
Mus musculus	NULL	N	H-5738	Animalia	BASSA	SI
Muscardinus avellanarius	IV	N	H-1341	Animalia	BASSA	SI
Muscicapa striata	NULL	N	B-A319	Animalia	BASSA	SI
Mustela nivalis	NULL	N	H-2634	Animalia	BASSA	SI
Mustela putorius	V	N	H-1358	Animalia	BASSA	SI
Myocastor coypus	NULL	N	H-5747	Animalia	BASSA	SI
Myotis blythii	II-IV	N	H-1307	Animalia	BASSA	SI
Myotis daubentonii	IV	N	H-1314	Animalia	BASSA	SI
Myotis myotis	II-IV	N	H-1324	Animalia	BASSA	SI
Natrix natrix	NULL	N	H-2469	Animalia	BASSA	SI
Natrix tessellata	IV	N	H-1292	Animalia	BASSA	SI
Neomys anomalus	NULL	N	H-2595	Animalia	BASSA	SI
Netta rufina	IIB	N	B-A058	Animalia	BASSA	SI
Numenius arquata	IIB	N	B-A160	Animalia	BASSA	SI
Nycticorax nycticorax	I	N	B-A023	Animalia	BASSA	SI
Ophrys apifera	NULL	N	NULL	Plantae	BASSA	SI
Oriolus oriolus	NULL	N	B-A337	Animalia	BASSA	SI
Otus scops	NULL	N	B-A214	Animalia	BASSA	SI
Panurus biarmicus	NULL	N	B-A323	Animalia	BASSA	SI
Parus caeruleus	NULL	N	B-A329	Animalia	BASSA	SI
Parus major	NULL	N	B-A330	Animalia	BASSA	SI
Parus palustris	NULL	N	B-A325	Animalia	BASSA	SI
Passer hispaniolensis	NULL	N	B-A355	Animalia	BASSA	SI
Passer italiae	NULL	N	B-A621	Animalia	BASSA	SI
Passer montanus	NULL	N	B-A356	Animalia	BASSA	SI
Pelobates fuscus insubricus	II-IV	Y	H-1199	Animalia	BASSA	SI
Pelophylax synkl. esculentus	V	N	H-1210	Animalia	BASSA	SI
Perdix perdix	IIA-IIIA	N	B-A112	Animalia	BASSA	SI
Petromyzon marinus	II	N	H-1095	Animalia	ALTA	SI
Phalacrocorax carbo	NULL	N	B-A017	Animalia	BASSA	SI
Phalacrocorax pygmeus	I	N	B-A393	Animalia	BASSA	SI
Phasianus colchicus	IIA-IIIA	N	B-A115	Animalia	BASSA	SI
Phoenicopeterus roseus	NULL	N	B-A663	Animalia	BASSA	SI
Phylloscopus collybita	NULL	N	B-A315	Animalia	BASSA	SI
Pica pica	IIB	N	B-A343	Animalia	BASSA	SI
Picus viridis	NULL	N	B-A235	Animalia	BASSA	SI
Pipistrellus kuhlii	IV	N	H-2016	Animalia	BASSA	SI
Pipistrellus nathusii	IV	N	H-1317	Animalia	BASSA	SI
Pipistrellus pipistrellus	IV	N	H-1309	Animalia	BASSA	SI
Platalea leucorodia	I	N	B-A034	Animalia	BASSA	SI
Platysma nigrum	NULL	N	NULL	Animalia	BASSA	SI
Plecotus austriacus	IV	N	H-1329	Animalia	BASSA	SI
Pluvialis apricaria	I-IIB-IIIB	N	B-A140	Animalia	BASSA	SI
Pluvialis squatarola	IIB	N	B-A141	Animalia	BASSA	SI
Podarcis siculus	IV	N	H-1250	Animalia	BASSA	SI
Podiceps cristatus	NULL	N	B-A005	Animalia	BASSA	SI
Podiceps nigricollis	NULL	N	B-A008	Animalia	BASSA	SI
Pomatoschistus canestrinii	II	N	H-1154	Animalia	BASSA	SI
Pontia edusa	NULL	N	NULL	Animalia	BASSA	SI
Rallus aquaticus	IIB	N	B-A118	Animalia	BASSA	SI
Rana catesbeiana	NULL	N	NULL	Animalia	BASSA	SI
Rana dalmatina	IV	N	H-1209	Animalia	BASSA	SI
Rana latastei	II-IV	N	H-1215	Animalia	ALTA	SI
Rattus norvegicus	NULL	N	H-5815	Animalia	BASSA	SI
Rattus rattus	NULL	N	H-5816	Animalia	BASSA	SI
Recurvirostra avosetta	I	N	B-A132	Animalia	BASSA	SI
Remiz pendulinus	NULL	N	B-A336	Animalia	BASSA	SI
Rhinolophus ferrumequinum	II-IV	N	H-1304	Animalia	BASSA	SI
Riparia riparia	NULL	N	B-A249	Animalia	BASSA	SI
Rutilus erythrophthalmus	NULL	N	H-5821	Animalia	BASSA	SI
Rutilus pigus	II-V	N	H-1114	Animalia	BASSA	SI
Salicornia veneta	II-IV	Y	H-1443	Plantae	BASSA	SI
Salvinia natans	NULL	N	NULL	Plantae	BASSA	SI
Salvinia natans	NULL	N	NULL	Plantae	BASSA	SI
Saxicola torquatus	NULL	N	B-A276	Animalia	BASSA	SI
Scapholeberis mucronata	NULL	N	NULL	Animalia	BASSA	SI

Scolopax rusticola	IIA-IIIB	N	B-A155	Animalia	BASSA	SI
Serinus serinus	NULL	N	B-A361	Animalia	BASSA	SI
Sterna albifrons	I	N	B-A195	Animalia	BASSA	SI
Sterna hirundo	I	N	B-A193	Animalia	BASSA	SI
Sterna sandvicensis	I	N	B-A191	Animalia	BASSA	SI
Streptopelia decaocto	IIB	N	B-A209	Animalia	BASSA	SI
Streptopelia turtur	IIB	N	B-A210	Animalia	BASSA	SI
Sturnus vulgaris	IIB	N	B-A351	Animalia	BASSA	SI
Suncus etruscus	NULL	N	H-2603	Animalia	BASSA	SI
Sylvia atricapilla	NULL	N	B-A311	Animalia	BASSA	SI
Sylvia communis	NULL	N	B-A309	Animalia	BASSA	SI
Sylvia melanocephala	NULL	N	B-A305	Animalia	BASSA	SI
Tachybaptus ruficollis	NULL	N	B-A004	Animalia	BASSA	SI
Tadorna tadorna	NULL	N	B-A048	Animalia	BASSA	SI
Talpa europaea	NULL	N	H-5877	Animalia	BASSA	SI
Tasgius globulifer	NULL	N	NULL	Animalia	BASSA	SI
Testudo hermanni	II-IV	N	H-1217	Animalia	BASSA	SI
Thelypteris palustris	NULL	N	NULL	Plantae	BASSA	SI
Trachomitus venetum	NULL	N	NULL	Plantae	BASSA	SI
Tringa totanus	IIB	N	B-A162	Animalia	BASSA	SI
Triturus carnifex	II-IV	N	H-1167	Animalia	BASSA	SI
Triturus carnifex	II-IV	N	H-1167	Animalia	BASSA	SI
Turdus merula	IIB	N	B-A283	Animalia	BASSA	SI
Turdus philomelos	IIB	N	B-A285	Animalia	BASSA	SI
Turdus pilaris	IIB	N	B-A284	Animalia	BASSA	SI
Tyto alba	NULL	N	B-A213	Animalia	BASSA	SI
Upupa epops	NULL	N	B-A232	Animalia	BASSA	SI
Utricularia vulgaris	NULL	N	NULL	Plantae	BASSA	SI
Vanellus vanellus	IIB	N	B-A142	Animalia	BASSA	SI
Vulpes vulpes	NULL	N	H-5906	Animalia	BASSA	SI
Zamenis longissimus	IV	N	H-6091	Animalia	BASSA	SI

Tabella 5 - Vulnerabilità delle specie di Uccelli di interesse comunitario presenti nell'area di analisi.

Per il calcolo della Previsione e la Valutazione della Significatività degli effetti si procederà a valutare gli Habitat e le Specie che risultano con Vulnerabilità Alta e Molto Alta non considerando gli Habitat e le Specie con vulnerabilità Bassa o Media in quanto sono livelli di vulnerabilità in cui una specie non si trova sensibile a alterazioni ambientali a causa di isolamento genetico, oppure a rischio per eccessivo prelievo a scopi collezionistici, oppure minacciato di estinzione perchè sensibile a modificazioni ambientali che sono in costante espansione a livello regionale.

3.5. PREVISIONE E VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA' DEGLI EFFETTI

Avendo identificato i possibili effetti sugli habitat, habitat di specie e specie e dopo aver caratterizzato l'area d'intervento si è passati alla classificazione della vulnerabilità degli habitat e delle specie in maniera da poter verificare e valutare la significatività degli effetti.

Tale significatività deriva dal confronto degli effetti identificati con le vulnerabilità riscontrate sugli habitat e sulle specie. In merito agli effetti del Piano su specie ed Habitat bersaglio, sono stati individuati 5 tipi di incidenza misurabili con altrettanti indicatori.

3.5.1. Descrizione degli effetti negativi

Fattore	Effetto delle Perturbazioni	Descrizione
G1	Perdita habitat di interesse trofico	Perdita di superficie di habitat o di habitat di specie di interesse trofico all'interno dell'area di influenza. Frammentazione di habitat o habitat di specie
G2	Perdita habitat di interesse riproduttivo	Perdita di superficie di habitat o di habitat di specie di interesse riproduttivo all'interno dell'area di influenza. Frammentazione di habitat/habitat di specie
G3	Densità della popolazione	Mortalità diretta: tale fattore si ritiene riscontrabile solo in fase di cantiere
G4	Disturbo in fase di cantiere (temporaneo)	Perturbazione (disturbo temporaneo) di specie della flora e della fauna legate all'emissione di rumore, all'aumento delle presenze antropiche nell'area di influenza, alla diminuzione della produttività della vegetazione a seguito dell'inquinamento atmosferico e/o delle acque.
G5	Disturbo in fase di esercizio (permanente)	Perturbazione (disturbo permanente) di specie della flora e della fauna, legata al passaggio di uomini e mezzi, alla produzione di rumore

Sono stati individuati tre classi di pressione sulla fauna in seguito ai possibili effetti delle perturbazioni generati dagli interventi del piano. Alle tre classi sono stati attribuiti valori crescenti in relazione alla gravità:

Valore di Pressione (G) del Fattore	Effetti indotti
3	Effetti gravi. Dovuti alla perdita di habitat di interesse trofico o riproduttivo. Rappresenta un impatto diretto, in quanto l'occupazione del suolo da parte delle attività antropiche comporta l'abbandono, seppur temporaneo, degli habitat di specie.
2	Effetti importanti. Dovuti alla propagazione del disturbo (impatto visivo, alterazione del comportamento, ecc) sulle aree prospicienti alle aree di intervento. Rappresenta quindi un impatto indiretto che può comportare un declino della densità di popolazione nella fauna.
1	Effetti modesti. Non si riscontrano impatti diretti e/o indiretti significativi.

Considerato il piano e le interferenze che esso può avere con l'ambiente, l'obiettivo della presente analisi è quello di valutare che si realizzino le condizioni necessarie a garantire il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

Il concetto di stato di conservazione soddisfacente delle specie viene definito come segue:

Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio.

Lo «stato di conservazione» è considerato «soddisfacente» quando:

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa (sia vegetale che della fauna) indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;
- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile ed esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

3.5.2. Verifica del grado di conservazione degli habitat

Per verificare l'incidenza degli effetti si è provveduto ad identificare se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno dell'area di analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano progetto o intervento che si sta valutando.

La verifica del grado di conservazione comprende tre sottocriteri:

1. Grado di conservazione della struttura (GCS)
2. Grado di conservazione delle funzioni (GCF): a. il mantenimento delle interazioni tra componenti abiotiche e biotiche degli ecosistemi. B. le capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli.
3. La possibilità di ripristino

In coerenza con la valutazione delle vulnerabilità sopra esposte per quantificare gli effetti

Codice Habitat Natura 2000	Denominazione	GCS	GCF	Mantenimento Futuro	Ripristino
91E0	Foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso - incanae	La struttura rimane invariata a quella attuale. Gli effetti individuati sono presenti tutt'ora senza attuazione del piano e il grado di conservazione è buono. Il calcolo della vulnerabilità da esito medio come incidenza diretta e esito di vulnerabilità media per gli effetti indiretti .	Nessuna specie sia floristica che faunistica verrà tolta. L'Habitat non verrà ridotto di superficie. Nessun modificazione degli argini saranno eseguite e nemmeno strade e strutture particolari oltre quelle già presenti. Nessuna estrazione di ghiaia e/o sabbia verrà eseguita. Non ci sarà nessuna diffusione di specie alloctone invadenti	Il Piano non prevede cambiamenti strutturali incisivi rispetto alle strutture attuali, impone come norma che l'Habitat non venga diminuito. Le azioni di piano sono tali da non cambiare il mantenimento futuro attuale dell'habitat.	Non si prevede nessun ripristino. L'habitat rimane come è attualmente.
1110	Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina	La struttura rimane invariata a quella attuale. Gli effetti individuati sono presenti tutt'ora senza attuazione del piano e il grado di conservazione è buono. Il calcolo della vulnerabilità da esito medio come incidenza diretta e esito di vulnerabilità media per gli effetti indiretti .	Nessuna specie sia floristica che faunistica verrà tolta. L'Habitat non verrà ridotto di superficie dalle azioni di piano.	Il Piano non prevede cambiamenti strutturali incisivi rispetto alle strutture attuali, impone come norma che l'Habitat non venga diminuito e che nessuna struttura venga posta alla distanza inferiore di 70 m. Le azioni di piano sono tali da non cambiare il mantenimento futuro attuale dell'habitat.	Non si prevede nessun ripristino. L'habitat rimane come è attualmente.
1130	Estuari	La struttura rimane invariata a quella attuale. Gli effetti individuati sono presenti tutt'ora senza attuazione del piano e il grado di conservazione è buono. Il calcolo della vulnerabilità da esito medio come incidenza diretta e esito di vulnerabilità media per gli effetti indiretti .	La regimazione delle acque non subirà nessuna modifica. Nessuna specie vulnerabile o strutturale dell'habitat verrà tolta. Non saranno costruiti sbarramenti e gli scarichi saranno controllati e approvati dalle norme urbanistiche edilizie e ambientali presenti.	Il Piano non prevede cambiamenti strutturali incisivi rispetto alle strutture attuali, impone come norma che l'Habitat non venga diminuito e che nessuna struttura venga posta alla distanza inferiore di 70 m. Le azioni di piano sono tali da non cambiare il mantenimento futuro attuale dell'habitat.	Non si prevede nessun ripristino. L'habitat rimane come è attualmente.
1140	Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea	La struttura rimane invariata a quella attuale. Gli effetti individuati sono presenti tutt'ora senza attuazione del piano e il grado di conservazione è buono. Il calcolo della vulnerabilità da esito medio come incidenza diretta e esito di vulnerabilità media per gli effetti indiretti .	La regimazione delle acque non subirà nessuna modifica. Nessuna specie vulnerabile o strutturale dell'habitat verrà tolta.	Il Piano non prevede cambiamenti strutturali incisivi rispetto alle strutture attuali, impone come norma che l'Habitat non venga diminuito e che nessuna struttura venga posta alla distanza inferiore di 70 m. Le azioni di piano sono tali da non cambiare il mantenimento futuro attuale dell'habitat.	Non si prevede nessun ripristino. L'habitat rimane come è attualmente.
1150	Lagune costiere	La struttura rimane invariata a quella attuale. Gli effetti individuati sono presenti tutt'ora senza attuazione del piano e il grado di conservazione è buono. Il calcolo della vulnerabilità da esito medio come incidenza diretta e esito di vulnerabilità media per gli effetti indiretti .	La regimazione delle acque non subirà nessuna modifica. Nessuna specie vulnerabile o strutturale dell'habitat verrà tolta.	Il Piano non prevede cambiamenti strutturali incisivi rispetto alle strutture attuali, impone come norma che l'Habitat non venga diminuito e che nessuna struttura venga posta alla distanza inferiore di 70 m. Le azioni di piano sono tali da non cambiare il mantenimento futuro attuale dell'habitat.	Non si prevede nessun ripristino. L'habitat rimane come è attualmente.
1420	Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)	La struttura rimane invariata a quella attuale. Gli effetti individuati sono presenti tutt'ora senza attuazione del piano e il grado di conservazione è buono. Il calcolo della vulnerabilità da esito medio come incidenza diretta e esito di vulnerabilità media per gli effetti indiretti .	La regimazione delle acque non subirà nessuna modifica. Nessuna specie vulnerabile o strutturale dell'habitat verrà tolta.	Il Piano non prevede cambiamenti strutturali incisivi rispetto alle strutture attuali, impone come norma che l'Habitat non venga diminuito e che nessuna struttura venga posta alla distanza inferiore di 70 m. Le azioni di piano sono tali da non cambiare il mantenimento futuro attuale dell'habitat.	Non si prevede nessun ripristino. L'habitat rimane come è attualmente.
1510	Steppe salate mediterranee (Limonietalia)	La struttura rimane invariata a quella attuale. Gli effetti individuati sono presenti tutt'ora senza attuazione del piano e il grado di conservazione è buono. Il calcolo della vulnerabilità da esito medio come incidenza diretta e esito di vulnerabilità media per gli effetti indiretti .	La regimazione delle acque non subirà nessuna modifica. Nessuna specie vulnerabile o strutturale dell'habitat verrà tolta.	Il Piano non prevede cambiamenti strutturali incisivi rispetto alle strutture attuali, impone come norma che l'Habitat non venga diminuito e che nessuna struttura venga posta alla distanza inferiore di 70 m. Le azioni di piano	Non si prevede nessun ripristino. L'habitat rimane come è attualmente.

				sono tali da non cambiare il mantenimento futuro attuale dell'habitat.	
--	--	--	--	---	--

Per la conservazione della specie è necessario che non si verifichino contemporaneamente effetti che comportino gravi perdite di habitat di interesse trofico, di interesse produttivo e di densità della popolazione. In questo caso gli effetti risulterebbero permanenti, e dunque il danno è irreversibile, cioè senza possibilità di ripristino.

La Verifica Comprende due sottocriteri:

1. Grado di conservazione dell'Habitat di specie
2. Possibilità di ripristino

Per la conservazione della specie è necessario che non si verifichino contemporaneamente effetti che comportino gravi perdite di habitat di interesse trofico, di interesse produttivo e di densità della popolazione. In questo caso gli effetti risulterebbero permanenti, e dunque il danno è irreversibile, cioè senza possibilità di ripristino.

In riferimento a quanto riportato nel Rapporto Ambientale della V.A.S. e nel rispetto della "Guida metodologica per la valutazione di Incidenza" ai sensi della Direttiva 92/43/CEE di cui all'Allegato A della DGR 3173/2006, il meccanismo valutativo prevede la costruzione di una matrice che, per ogni azione potenzialmente generatrice di effetti, definisca il grado e livello di incidenza nei confronti degli habitat/habitat di specie e delle componenti biotiche risultate vulnerabili. L'eventuale incidenza ed il grado della stessa viene affrontato tramite una scala di valutazione che riesce a coprire i diversi gradi di impatto.

3.5.3. Quantificazione delle significatività delle incidenze

Con la seguente scala dei valori:

NU	Significatività NULLA	Impatto assente
1	NON SIGNIFICATIVA	Impatto non significativo: le azioni di progetto sono tali da non compromettere lo stato di conservazione di specie ed habitat
2	SINIFICATIVITA' BASSA	Le azioni di progetto sono tali da compromettere lo stato di conservazione di specie ed habitat in maniera tale da prevedere un possibile ripristino in tempo medio-breve
5	SIGNIFICATIVITA' MEDIA	Le azioni di progetto sono tali da compromettere lo stato di conservazione di specie ed habitat in maniera tale da prevedere un possibile ripristino in tempo medio-lungo
7	SIGNIFICATIVITA' ALTA	Le azioni di progetto sono tali da compromettere lo stato di conservazione di specie ed habitat in maniera irreversibile

Azioni	Codice	Habitat	G1	G2	G3	G4	G5	Significatività	Valutazione complessiva
Trasporto carico e scarico dei materiali Scavi Stoccaggio materiali e attrezzature Realizzazione dell'opera	1150	(*) Lagune costiere	1	1	1	1	1	Non Significativa	Il piano non interferisce in modo diretto sull'Habitat
	1510	Steppe salate mediterranee	1	1	1	1	1	Non Significativa	Il piano non interferisce in modo diretto sull'Habitat
	1140	Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea	1	1	1	1	1	Non Significativa	Il piano non interferisce in modo diretto sull'Habitat
	91E0	(*) Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior	1	1	1	1	1	Non Significativa	Il piano non interferisce in modo diretto sull'Habitat
	1420	Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici	1	1	1	1	1	Non Significativa	Il piano non interferisce in modo diretto sull'Habitat
	1130	Estuari	1	1	1	1	1	Non Significativa	Il piano non interferisce in modo diretto sull'Habitat
	1110	Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina	1	1	1	1	1	Non Significativa	Il piano non interferisce in modo diretto sull'Habitat

FATTORI	SPECIE	G1	G2	G3	G4	G5	Significatività	Valutazione	PRESENZA nell'AREA
Trasporto carico e scarico dei materiali Scavi Stoccaggio materiali e attrezzature Realizzazione dell'opera	Accipiter nisus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
	Acipenser naccarii	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
	Acrocephalus arundinaceus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
	Acrocephalus palustris	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
	Acrocephalus scirpaceus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
	Actitis hypoleucos	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
	Adiantum capillus-veneris	1	1	1	1	1	NULLA	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	NO
	Aegithalos caudatus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI

Alauda arvensis	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Alburnus alburnus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Alcedo atthis	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Alona affinis	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Alona guttata	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Alona quadrangularis	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Alona rectangula	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Alonella excisa	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Anacamptis morio	1	1	1	1	1	NULLA	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	NO
Anas acuta	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Anas clypeata	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Anas crecca	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Anas penelope	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Anas platyrhynchos	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Anas querquedula	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Anas strepera	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Anodonta anatina	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Anodonta woodiana	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Anser albifrons	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Anser anser	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Aphanius fasciatus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Apodemus sylvaticus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Apus apus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Ardea cinerea	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Ardea purpurea	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Ardeola rallioides	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Arvicola amphibius	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Arvicola terrestris	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Asio otus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Aythya ferina	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Aythya fuligula	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Aythya nyroca	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Barbastella barbastellus	1	1	1	1	1	NULLA	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	NO
Barbus plebejus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Bithynia tentaculata	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Botaurus stellaris	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Brachygluta abrupta	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Brachygluta foveola	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Bubulcus ibis	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Bucephala clangula	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Bufo bufo	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Bufo viridis	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Buteo buteo	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Calidris alpina	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Caprimulgus europaeus	1	1	1	1	1	NULLA	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	NO

Carduelis carduelis	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Caretta caretta	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Centrostephanus longispinus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Cettia cetti	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Charadrius alexandrinus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Charadrius dubius	1	1	1	1	1	NULLA	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	NO
Chloris chloris	1	1	1	1	1	NULLA	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	NO
Circus aeruginosus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Circus cyaneus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Circus pygargus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Cisticola juncidis	1	1	1	1	1	NULLA	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	NO
Cobitis bilineata	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Columba livia	1	1	1	1	1	NULLA	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	NO
Columba palumbus	1	1	1	1	1	NULLA	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	NO
Coracias garrulus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Coralium rubrum	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Corbicula fluminea	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Coronella austriaca	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Corvus cornix	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Corvus monedula	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Coturnix coturnix	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Crocodylus leucodon	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Crocodylus suaveolens	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Cuculus canorus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Cygnus olor	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Cyprinus carpio	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Dama dama	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Daphnia longispina	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Daphnia obtusa	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Delichon urbica	1	1	1	1	1	NULLA	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	NO
Dendrocopos major	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Dreissena polymorpha	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Echinogammarus stocki	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Egretta alba	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Egretta garzetta	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Emberiza calandra	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Emberiza ciris	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Emberiza schoeniclus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Emys orbicularis	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Eptesicus serotinus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Equisetum arvense	1	1	1	1	1	NULLA	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	NO
Equisetum palustre	1	1	1	1	1	NULLA	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	NO
Equisetum ramosissimum	1	1	1	1	1	NULLA	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	NO
Equisetum telmateia	1	1	1	1	1	NULLA	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	NO
Erinaceus europaeus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI

Falco columbarius	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Falco peregrinus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Falco subbuteo	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Falco tinnunculus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Fulica atra	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Galerida cristata	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Gallinago gallinago	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Gallinula chloropus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Gambusia holbrooki	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Gambusia holbrooki	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Garrulus glandarius	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Gavia stellata	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Gelochelidon nilotica	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Glareola pratincola	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Gonepteryx rhamni	1	1	1	1	1	NULLA	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	NO
Haematopus ostralegus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Hierophis viridiflavus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Himantopus himantopus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Hippolais polyglotta	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Hirundo rustica	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Hyla intermedia	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Hypsugo savii	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Hystrix cristata	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Ictalurus melas	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Ixobrychus minutus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Jynx torquilla	1	1	1	1	1	NULLA	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	NO
Knipowitschia panizzae	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Kosteletzkya pentacarpos	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Lacerta bilineata	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Lanius collurio	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Lanius excubitor	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Larus melanocephalus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Larus michahellis	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Larus ridibundus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Lepus europaeus	1	1	1	1	1	NULLA	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	NO
Leuciscus cephalus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Linum maritimum	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Lissotriton vulgaris	1	1	1	1	1	NULLA	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	NO
Lithophaga lithophaga	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Luscinia megarhynchos	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Martes foina	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Meles meles	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Merops apiaster	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Micromys minutus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Microtus arvalis	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI

Microtus savii	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Motacilla flava	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Mus musculus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Musccardinus avellanarius	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Muscicapa striata	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Mustela nivalis	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Mustela putorius	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Myocastor coypus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Myotis blythii	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Myotis daubentonii	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Myotis myotis	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Natrix natrix	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Natrix tessellata	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Neomys anomalus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Netta rufina	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Numenius arquata	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Nycticorax nycticorax	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Ophrys apifera	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Oriolus oriolus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Otus scops	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Panurus biarmicus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Parus caeruleus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Parus major	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Parus palustris	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Passer hispaniolensis	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Passer italiae	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Passer montanus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Pelobates fuscus insubricus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Pelophylax synkl. esculentus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Perdix perdix	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Petromyzon marinus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Phalacrocorax carbo	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Phalacrocorax pygmeus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Phasianus colchicus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Phoenicopeterus roseus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Phylloscopus collybita	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Pica pica	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Picus viridis	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Pipistrellus kuhlii	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Pipistrellus nathusii	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Pipistrellus pipistrellus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Platalea leucorodia	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Platysma nigrum	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Plecotus austriacus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Pluvialis apricaria	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI

Pluvialis squatarola	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Podarcis siculus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Podiceps cristatus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Podiceps nigricollis	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Pomatoschistus canestrinii	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Pontia edusa	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Rallus aquaticus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Rana catesbeiana	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Rana dalmatina	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Rana latastei	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Rattus norvegicus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Rattus rattus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Recurvirostra avosetta	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Remiz pendulinus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Rhinolophus ferrumequinum	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Riparia riparia	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Rutilus erythrophthalmus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Rutilus pigus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Salicornia veneta	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Salvinia natans	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Salvinia natans	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Saxicola torquatus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Scapholeberis mucronata	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Scolopax rusticola	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Serinus serinus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Sterna albifrons	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Sterna hirundo	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Sterna sandvicensis	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Streptopelia decaocto	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Streptopelia turtur	1	1	1	1	1	NULLA	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	NO
Sturnus vulgaris	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Suncus etruscus	1	1	1	1	1	NULLA	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	NO
Sylvia atricapilla	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Sylvia communis	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Sylvia melanocephala	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Tachybaptus ruficollis	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Tadorna tadorna	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Talpa europaea	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Tasgius globulifer	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Testudo hermanni	1	1	1	1	1	NULLA	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	NO
Thelypteris palustris	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Trachomitum venetum	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Tringa totanus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Triturus carnifex	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Triturus carnifex	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI

Turdus merula	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Turdus philomelos	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Turdus pilaris	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Tyto alba	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Upupa epops	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Utricularia vulgaris	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Vanellus vanellus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Vulpes vulpes	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI
Zamenis longissimus	1	1	1	1	1	Non Significativa	La specie non viene interessata dalle azioni di Piano	SI

Non si individua nessun effetto significativo sugli Habitat e Specie considerate.

Per quanto riguarda la fauna osservando la lista della Fauna e Flora rilevate per lo studio e confrontate con il calcolo della Vulnerabilità e gli effetti possibili individuati, si evidenzia come lo stato, le funzioni ecologiche e il trend e il ripristino siano invariate con il Piano rispetto alla sua assenza. Questo è dovuto al fatto che il Piano si occupa del potenziamento controllato di strutture per la Pesca professionale, sportiva e in minima parte turistica e non si occupa dell'attività di pesca perché è un'attività già presente e ben radicata e per lo più regolamentata con leggi e direttive molto rigide.

Inoltre il piano pone delle Prescrizioni Ambientali dove vieta la diminuzione di Habitat comunitari e prioritari e vieta addirittura l'avvicinamento delle strutture di pesca previste a habitat presenti nella zonizzazione adottata.

3.5.4. Metodologia di raccolta dei dati e organizzazioni consultate

Per la raccolta delle informazioni di base e gli approfondimenti si è seguita la metodologia:

- Dati geografici e paesaggistici

Sopralluoghi, documentazione fotografica, CTR formato vettoriale 1:5000, foto aeree. Questo materiale è stato fornito dagli enti di competenza e rilievo dirette delle specie mediante studi diretti sul campo.

- Dati relativi agli habitat e alle specie

Ricco materiale bibliografico.

- Organizzazioni consultate

Considerata la tipologia dell'opera e l'ampio materiale bibliografico a disposizione presso lo Studio degli scriventi e presso gli enti regionali competenti si è ritenuto di non contattare e consultare altre organizzazioni.

Tuttavia per opportuna conoscenza sono di seguito elencate le organizzazioni di cui si sono elaborati i dati bibliografici:

i. Museo di storia naturale di Venezia;

ii. Ufficio tecnico dei comuni di appartenenza;

iii. Provincia di Rovigo

iv. Regione Veneto, Reti Ecologiche e Biodiversità

v. Professionisti e ricercatori locali appartenenti ad associazioni di ricerca riconosciute a livello Nazionale.

- Incontro con il progettista.

Prevede la presa visione del piano e di tutti gli aspetti che possono in qualche modo essere utili a capire gli eventuali impatti sul sistema ambientale;

- Visita operativa sul campo.

Prevede un sopralluogo sull'area soggetta all'intervento con verifica locale delle eventuali presenza di emergenze naturalistiche ed ambientali connesse al Sito Natura 2000. Inoltre viene confrontata la cartografia desunta dalla lettura delle foto aeree con il materiale iconografico raccolto in loco.

4.FASE 4 - SINTESI DELLE INFORMAZIONI ED ESITO DELLA SELEZIONE PRELIMINARE

Dati identificativi del progetto

Titolo del progetto	Variante n.2 al Piano degli Interventi
Committente	Comune di Porto Tolle
Autorità procedente	Comune di Porto Tolle
Autorità competente all'approvazione	Comune di Porto Tolle
Professionista incaricato dello studio	Arch. Daniele Lazzarin e Dott. For. Enrico Longo
Descrizione sintetica	Piano degli interventi Tematismo Pesca
Codice, denominazione, localizzazione e caratteristiche del sito Natura 2000	I siti Natura 2000 sono identificati dai codici: IT3270017 – IT3270023
Descrizione del progetto	Piano degli interventi Variante n.2

Progetto direttamente connesso o necessario alla gestione del sito	Il progetto non risulta direttamente connesso o necessario alla gestione del sito.
Descrizione degli altri progetti che possano dare effetti combinati	Non esistono altri progetti che possano dare effetti combinati.
Valutazione della significatività degli effetti	
Descrizione di come il progetto (da solo o per azione combinata) incida sul sito Natura 2000	Dalle considerazioni fatte sulla natura del Piano, le caratteristiche dei siti e le possibili alterazioni su quest'ultimi indotte dalla sua realizzazione, appare evidente che gli habitat afferenti ai siti non saranno impattati dall'opera, in quanto essa non va ad intaccare gli ambiti prioritari presenti nel SIC e nella ZPS.
Spiegazione del perché gli effetti non si debbano considerare significativi	Si ritiene che gli interventi previsti dal Piano non generino effetti significativi in quanto: <ul style="list-style-type: none"> Le attività previste dal P.I. analizzate nella presente valutazione non alterano l'attuale grado di tutela e recepiscono la normativa regionale in merito alla tutela del Sito Natura 2000; Le azioni di intervento previste dal P.I. risultano essere compatibili con la conservazione del sito medesimo; La tipologia degli interventi del P.I., consentono di ritenere non significativi gli impatti derivanti dalla realizzazione degli stessi; essi risultano pertanto non influenti sulla Rete Natura 2000; Le analisi condotte, la bibliografia esistente confortano le scelte del P.I. e ne avvalorano le previsioni;
Consultazione con gli organi e Enti Competenti	La consultazione è avvenuta sia in modo indiretto, cioè attingendo ad informazioni ed alla specifica documentazione redatta e divulgata dagli enti competenti, sia in maniera diretta tramite acquisizione delle informazioni presso gli uffici degli enti competenti.
Risultati della consultazione	La consultazione ha reso possibile l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie a predisporre il presente elaborato e a valutare preliminarmente l'entità dei possibili impatti e la necessità o meno di assoggettare il progetto a valutazione di incidenza.

Si ricorda che:

Il P.I. rappresenta un livello di progettazione generale che non è in grado di entrare nello specifico; si rende perciò necessario applicare il principio di precauzione e prescrivere l'adozione di specifiche verifiche dei progetti esecutivi per tali accordi. Tuttavia per tali interventi si è verificata l'assenza di incidenza dirette sugli habitat Natura 2000, escludendo di fatto le interazioni dirette con essi. Sarà dunque necessario in sede di Permesso di Costruire, quando saranno a disposizione dati progettuali ed informazioni reali e concrete, predisporre una Valutazione di Incidenza per tali accordi ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014.

Dati raccolti per l'elaborazione della verifica

Responsabili della verifica	Fonte dei dati	Livello di completezza delle informazioni	Luogo dove possono essere reperiti e visionati i dati utilizzati
Dott. For. Enrico Longo	Ministero dell'Ambiente	Elevato	Sito Internet
Rete Natura 2000	Elevato	Sito Internet	
Comunità Europea	Elevato	Sito Internet	
Regione Veneto	Elevato	Sito Internet	
Comune di Porto Tolle	Elevato	Uffici preposti	

DICHIARAZIONE FIRMATA DEI PROFESSIONISTI

DICHIARAZIONE FIRMATA DAL PROFESSIONISTA

La descrizione del progetto riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione.

Il sottoscritto Dott. Enrico Longo indica e sottoscrive che:

con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000

23 dicembre 2016

Il professionista

Dott. For. Amb. Enrico Longo



I sottoscritti

Dott. For. Enrico Longo si è Laureato in Scienze Forestali e Ambientali conseguita presso l'Università degli Studi di Padova ed iscritto all'Ordine dei Dottori Forestali e Dottori Agronomi della Provincia di Venezia con numero 284 dal 14/07/2004,

È a conoscenza dell'art. **76 del DPR 28-12-2000 n. 445** e consapevole delle sanzioni penali previste per chi fa dichiarazioni mendaci o esibisce atti falsi,

Arch. Daniele Lazzarin si è Laureato in Architettura conseguita presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia ed iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rovigo con numero 245 dipendente a tempo indeterminato del Comune di Porto Tolle, ricopre il ruolo di Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia Privata, è a conoscenza dell'art. **76 del DPR 28-12-2000 n. 445** e consapevole delle sanzioni penali previste per chi fa dichiarazioni mendaci o esibisce atti falsi,

dichiarano di essere in possesso di esperienza specifica e documentabile in campo naturalistico, ambientale, agroforestale per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/42/CEE e di essere a conoscenza dei contenuti stabiliti dalla scheda Natura 2000.

Dott. For. Enrico Longo



Il Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata
- Arch. Daniele Lazzarin -



4.1. Tabelle riassuntive sugli impatti

Codice	Habitat	Presenza nell'area	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle indidnze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
1150	(*) Lagune costiere	si	Nulla	Non significativa	NO
1510	Steppe salate mediterranee	si	Nulla	Non significativa	NO
92A0	Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba	no	Nulla	Nulla	NO
1140	Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea	si	Nulla	Non significativa	NO
91E0	(*) Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior	si	Nulla	Non significativa	NO
1420	Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici	si	Nulla	Non significativa	NO
2190	Depressioni umide interdunari	no	Nulla	Non significativa	NO
1310	Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose	no	Nulla	Non significativa	NO
2270	(*) Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster	no	Nulla	Non significativa	NO
2130	(*) Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")	no	Nulla	Non significativa	NO
2250	(*) Dune costiere con Juniperus sp.	no	Nulla	Non significativa	NO
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche")	no	Nulla	Non significativa	NO
2160	Dune con presenza di Hippophae rhamnoides	no	Nulla	Non significativa	NO
2110	Dune mobili embrionali	no	Nulla	Non significativa	NO
1410	Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)	no	Nulla	Non significativa	NO
1320	Prati di Spartina (Spartinion maritimae)	no	Nulla	Non significativa	NO
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion	no	Nulla	Nulla	NO
1130	Estuari	si	Nulla	Non significativa	NO
7210	(*) Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae	no	Nulla	Nulla	NO
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	si	Nulla	Non significativa	NO
1110	Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina	si	Nulla	Non significativa	NO
9340	Foreste di Quercus ilex e di Quercus rotundifolia	no	Nulla	Nulla	NO

SPECIE	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle indidnze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi	PRESENZA nell'AREA
Accipiter nisus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Acipenser naccarii	NULLA	Non Significativa	NO	SI

Acrocephalus arundinaceus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Acrocephalus palustris	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Acrocephalus scirpaceus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Actitis hypoleucos	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Adiantum capillus-veneris	NULLA	NULLA	NO	NO
Aegithalos caudatus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Alauda arvensis	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Alburnus alburnus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Alcedo atthis	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Alona affinis	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Alona guttata	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Alona quadrangularis	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Alona rectangula	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Alonella excisa	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Anacamptis morio	NULLA	NULLA	NO	NO
Anas acuta	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Anas clypeata	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Anas crecca	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Anas penelope	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Anas platyrhynchos	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Anas querquedula	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Anas strepera	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Anodonta anatina	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Anodonta woodiana	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Anser albifrons	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Anser anser	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Aphanus fasciatus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Apodemus sylvaticus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Apus apus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Ardea cinerea	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Ardea purpurea	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Ardeola ralloides	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Arvicola amphibius	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Arvicola terrestris	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Asio otus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Aythya ferina	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Aythya fuligula	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Aythya nyroca	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Barbastella barbastellus	NULLA	NULLA	NO	NO
Barbus plebejus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Bithynia tentaculata	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Botaurus stellaris	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Brachygluta abrupta	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Brachygluta foveola	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Bubulcus ibis	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Bucephala clangula	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Bufo bufo	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Bufo viridis	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Buteo buteo	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Calidris alpina	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Caprimulgus europaeus	NULLA	NULLA	NO	NO
Carduelis carduelis	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Caretta caretta	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Centrostephanus longispinus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Cettia cetti	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Charadrius alexandrinus	NULLA	Non Significativa	NO	SI

Charadrius dubius	NULLA	NULLA	NO	NO
Chloris chloris	NULLA	NULLA	NO	NO
Circus aeruginosus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Circus cyaneus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Circus pygargus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Cisticola juncidis	NULLA	NULLA	NO	NO
Cobitis bilineata	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Columba livia	NULLA	NULLA	NO	NO
Columba palumbus	NULLA	NULLA	NO	NO
Coracias garrulus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Corallium rubrum	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Corbicula fluminea	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Coronella austriaca	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Corvus cornix	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Corvus monedula	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Coturnix coturnix	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Crocifera leucodon	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Crocifera suaveolens	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Cuculus canorus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Cygnus olor	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Cyprinus carpio	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Dama dama	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Daphnia longispina	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Daphnia obtusa	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Delichon urbica	NULLA	NULLA	NO	NO
Dendrocopos major	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Dreissena polymorpha	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Echinogammarus stocki	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Egretta alba	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Egretta garzetta	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Emberiza calandra	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Emberiza cirius	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Emberiza schoeniclus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Emys orbicularis	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Eptesicus serotinus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Equisetum arvense	NULLA	NULLA	NO	NO
Equisetum palustre	NULLA	NULLA	NO	NO
Equisetum ramosissimum	NULLA	NULLA	NO	NO
Equisetum telmateia	NULLA	NULLA	NO	NO
Erinaceus europaeus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Falco columbarius	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Falco peregrinus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Falco subbuteo	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Falco tinnunculus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Fulica atra	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Galerida cristata	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Gallinago gallinago	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Gallinula chloropus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Gambusia holbrooki	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Gambusia holbrooki	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Garrulus glandarius	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Gavia stellata	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Gelochelidon nilotica	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Glareola pratensis	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Gonepteryx rhamni	NULLA	NULLA	NO	NO
Haematopus ostralegus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Hierophis viridiflavus	NULLA	Non Significativa	NO	SI

Himantopus himantopus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Hippolais polyglotta	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Hirundo rustica	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Hyla intermedia	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Hypsugo savii	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Hystrix cristata	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Ictalurus melas	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Ixobrychus minutus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Jynx torquilla	NULLA	NULLA	NO	NO
Knipowitschia panizzae	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Kosteletzkya pentacarpos	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Lacerta bilineata	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Lanius collurio	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Lanius excubitor	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Larus melanocephalus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Larus michahellis	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Larus ridibundus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Lepus europaeus	NULLA	NULLA	NO	NO
Leuciscus cephalus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Linum maritimum	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Lissotriton vulgaris	NULLA	NULLA	NO	NO
Lithophaga lithophaga	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Luscinia megarhynchos	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Martes foina	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Meles meles	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Merops apiaster	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Micromys minutus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Microtus arvalis	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Microtus savii	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Motacilla flava	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Mus musculus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Muscardinus avellanarius	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Muscicapa striata	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Mustela nivalis	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Mustela putorius	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Myocastor coypus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Myotis blythii	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Myotis daubentonii	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Myotis myotis	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Natrix natrix	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Natrix tessellata	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Neomys anomalus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Netta rufina	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Numenius arquata	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Nycticorax nycticorax	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Ophrys apifera	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Oriolus oriolus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Otus scops	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Panurus biarmicus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Parus caeruleus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Parus major	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Parus palustris	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Passer hispaniolensis	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Passer italiae	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Passer montanus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Pelobates fuscus insubricus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Pelophylax synkl.	NULLA	Non Significativa	NO	SI

esculentus				
Perdix perdix	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Petromyzon marinus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Phalacrocorax carbo	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Phalacrocorax pygmeus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Phasianus colchicus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Phoenicopterus roseus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Phylloscopus collybita	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Pica pica	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Picus viridis	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Pipistrellus kuhlii	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Pipistrellus nathusii	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Pipistrellus pipistrellus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Platalea leucorodia	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Platysma nigrum	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Plecotus austriacus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Pluvialis apricaria	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Pluvialis squatarola	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Podarcis siculus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Podiceps cristatus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Podiceps nigricollis	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Pomatoschistus canestrinii	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Pontia edusa	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Rallus aquaticus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Rana catesbeiana	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Rana dalmatina	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Rana latastei	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Rattus norvegicus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Rattus rattus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Recurvirostra avosetta	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Remiz pendulinus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Rhinolophus ferrumequinum	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Riparia riparia	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Rutilus erythrophthalmus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Rutilus pigus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Salicornia veneta	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Salvinia natans	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Salvinia natans	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Saxicola torquatus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Scapholeberis mucronata	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Scolopax rusticola	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Serinus serinus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Sterna albifrons	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Sterna hirundo	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Sterna sandvicensis	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Streptopelia decaocto	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Streptopelia turtur	NULLA	NULLA	NO	NO
Sturnus vulgaris	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Suncus etruscus	NULLA	NULLA	NO	NO
Sylvia atricapilla	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Sylvia communis	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Sylvia melanocephala	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Tachybaptus ruficollis	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Tadorna tadorna	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Talpa europaea	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Tasgius globulifer	NULLA	Non Significativa	NO	SI

Testudo hermanni	NULLA	NULLA	NO	NO
Thelypteris palustris	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Trachomitum venetum	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Tringa totanus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Triturus carnifex	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Triturus carnifex	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Turdus merula	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Turdus philomelos	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Turdus pilaris	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Tyto alba	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Upupa epops	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Utricularia vulgaris	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Vanellus vanellus	NULLA	Non Significativa	NO	SI
Vulpes vulpes	NULLA	Non Significativa	NO	SI

La descrizione del progetto riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'autorità competente per la sua approvazione.

Sottoscrivo che con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000.

Dicembre 2016

Il Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata

- Arch. Daniele Lazzarin -



5.ALLEGATI

BIBLIOGRAFIA

- Atlante degli uccelli nidificanti nel Parco del Delta del Po Emilia -Romagna (2004 -2006)
Piano di Gestione IT4060005 SIC - ZPS Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano
Associazione Faunisti Veneti, 1997. Atti 2° Convegno Faunisti Veneti.
Associazione Faunisti Veneti. Le garzaie in Veneto. Risultati dei censimento svolti negli anni 1998 - 2000.
Associazione Faunisti Veneti, 2000. Atti 3° Convegno Faunisti Veneti.
Associazione Faunisti Veneti, 2003. Atlante degli anfibi e rettili del veneto: storia del progetto, metodi e primi risultati.
Associazione Faunisti Veneti, 2007. Atti 5° Convegno Faunisti Veneti.
Associazione Faunisti Veneti, 2009. Rapporto ornitologico per la Regione Veneto anno 2009.
Associazione Faunisti Veneti, 2010. Progetto aironi Veneto - risultati per l'anno 2009.
Associazione Faunisti Veneti, 2011. Calendario riproduttivo dell'avifauna nella Regione Veneto.
E. Verza, D. Trombin, L. Bedin. Aggiornamento sullo status e sulla distribuzione dei rettili e degli anfibi nel Delta del Po (Rovigo).
C. Guzzon, K. Kravos, L. Panzarin, R. Rusticali, F. Scarton, P. Utmar, R. Valle, 2001. Nidificanti lungo la costiera adriatica: situazione nel 1998-1999.
E. Verza, 2003. Contributo alla conoscenza della teriofauna della provincia di Rovigo.
Società Veneziana di Scienze Naturali, 1996. Atlante dei mammiferi del Veneto.
M. Bon, E. Boschetti, E. Verza, 2003. Censimenti degli anatidi del Delta del Po (stagione 2002-2003).
A.A.V.V., 2013. Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto. Regione Veneto.
Luca Boscain, 2012. Tesi di Laurea - I silvidi del Delta del Po (Rovigo).
G. Fracasso, F. Mezzavilla, R.F. Scarton, 2010. Check-list degli uccelli del veneto (maggio 2010).
Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria, 2009. Censimento degli uccelli acquatici svernanti in provincia di Rovigo - anno 2009.
Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria, 2008. Censimento degli uccelli acquatici svernanti in provincia di Rovigo - anni 2007 e 2008.
Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria, 2007. Censimento degli uccelli acquatici nelle aziende faunistico-venatorie vallive della provincia di Rovigo - anni 2007.
M. Spagnesi, L. Serra. Uccelli d'Italia.
M. Bon, E. Boschetti, E. Verza. Gli uccelli acquatici svernanti in provincia di Rovigo.
A.A.V.V., 1985. Carta delle vocazioni faunistiche del Veneto. Regione Veneto – Giunta Regionale, Padova.
Associazione Faunisti Veneti, 2000. Censimento degli uccelli acquatici svernanti in provincia di Rovigo
Associazione Faunisti Veneti, 2001. Censimento degli uccelli acquatici svernanti in provincia di Venezia (gennaio 2001). Relazione inedita per la Provincia di Venezia.
Associazione Faunisti Veneti, 2002a. Censimento degli uccelli acquatici svernanti in provincia di Venezia (gennaio 2002). Relazione inedita per la Provincia di Venezia.
Associazione Faunisti Veneti, 2002b. (Redattori: Bon M. & Semenzato M.) Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anni 1999, 2000, 2001. Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia, 53 (2002)
Associazione Faunisti Veneti, 2002c. (Redattori: Bon M., Sighele M., Verza E.). Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2002. Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia, 54 (2003)
Associazione Faunisti Veneti, 2004a. (Redattori: Bon M., Sighele M., Verza E.). Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2003. Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia, 55 (2004)
Associazione Faunisti Veneti, 2005b. (Redattori: Bon M., Sighele M., Verza E.). Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2004. Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia, 56 (2004)
Azienda Regionale Veneto Agricoltura e Regione del Veneto (Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo, Servizio Forestale Regionale di Treviso e Venezia) – Progetto Life 03 NAT/IT/000141 “Azioni concertate per la salvaguardia del litorale veneto” – Linee Guida di Gestione – 2004.
Benà M., Dal Farra A., Fracasso G., Menegon M., Pollo R., Richard J., Semenzato M., 1998. Checklist aggiornata e commentata dell'erpetofauna veneta. In: Bon M. & Mezzavilla F. (red.), 1998 – Atti 2° Convegno Faunisti Veneti, Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia.
Benetti G. (a cura di), 1998. Guida alla flora e alla vegetazione del Polesine. Quaderni natura n. 1. Provincia di Rovigo – WWF Sez. Rovigo.I.P.A.G.
M. Bon, E. Boschetti, E. verza (a cura di) - 2005 Uccelli acquatici svernanti in provincia di Rovigo Provincia di Rovigo.
Bon M., Mezzavilla F., Scarton F. (red) - 2011 **Atti 6° Convegno Faunisti Veneti**
Bon M., Boschetti E., Verza E. (eds.), 2005. Gli Uccelli acquatici svernanti in provincia di Rovigo. Provincia di Rovigo – Associazione Faunisti Veneti. Porto Viro (RO).
Bon M., 1998. Osservazioni sulla distribuzione e sulla dieta della Volpe, *Vulpes vulpes* (Linnaeus, 1758), in provincia di Venezia. Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia, 49: 179-191.
Bon M., 2001. Evoluzione e status attuale della teriofauna. In: Atti del Convegno “Fauna selvatica della pianura veneta orientale. Trasformazione del quadro faunistico relativo ai vertebrati nel corso degli anni '90”. Flora e Fauna della Pianura Veneta Orientale, osservazioni di campagna 2000
Bon M., Borgoni N., Richard J., Semanzato M., 1993. Osservazioni sulla distribuzione della teriofauna nella Pianura Veneta centro-orientale. Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia
Bon M., Paolucci P., Mezzavilla F., De Battisti R., Vernier E. (a cura di), 1995. Atlante dei Mammiferi del Veneto. Lav. Soc. Ven. Sc. Nat., Venezia

- Bon M. & Paolucci P., 2003. Check List e Lista Rossa dei Mammiferi del Veneto. In Bon M., Dal Lago A., Fracasso G. (red.) 2005. Atti 4° Convegno Faunisti Veneti. Associazione Faunisti Veneti
- Bon M., Roccaforte P., Borgoni N., Reggiani P., 1998. Primi dati sull'alimentazione del Gufo comune, *Asio otus*, in provincia di Venezia. In: Bon M. & Mezzavilla F. (red.), 1998 – Atti 2° Convegno Faunisti Veneti, Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia, suppl. al vol. 48
- Bonato L., 2003. Atlante degli Anfibi e Rettili del Veneto: storia del progetto, metodi e primi risultati. In Bon M., Dal Lago A., Fracasso G. (red.) 2005. Atti 4° Convegno Faunisti Veneti. Associazione Faunisti Veneti
- Brichetti P. & Fracasso G., 2003. Ornitologia italiana. Vol. 1 – *Gavidae – Falconidae*. Alberto Perdisa Editore, Bologna.
- Brichetti P. & Fracasso G., 2004. Ornitologia italiana. Vol. 2 – *Tetraonidae – Scolopacidae*. Alberto Perdisa Editore, Bologna.
- Brichetti P. & Fracasso G., 2006. Ornitologia italiana. Vol. 3 – *Stercorariidae – Caprimulgidae*. Alberto Perdisa Editore, Bologna.
- Brichetti P., Gariboldi A., 1997. Manuale pratico di ornitologia. Edagricole – Edizioni Agricole, Bologna.
- Brichetti P., Gariboldi A., 1999. Manuale pratico di ornitologia – Volume 2. Edagricole – Edizioni Agricole, Bologna.
- Brichetti P., Grattini N., Lui F., 2005. Distribuzione e consistenza delle popolazioni nidificanti di Forapaglie comune *Acrocephalus schoenobaenus* in Italia.
- Brichetti P. & Massa B., 1998. Check-list degli uccelli italiani aggiornata a tutto il 1997. Riv. ital. Orn.
- Bruno S., 1980. I serpenti del Veneto (Italia NE). I - Morfologia, Tassonomia, Geonemia. Lav. Soc. Ven. Sc. Nat., 5 (suppl.), pp. 70.
- Dinetti M., 2000. Infrastrutture ecologiche. Il Verde Editoriale
- Farina A., 1982. Bird community of the mediterranean forest of Migliarino (Pisa – central Italy).
- Fracasso G., Mezzavilla F., Scarton F., 2001. Check-list degli Uccelli del Veneto (Ottobre 2000). In Bon M. & Scarton F. (red.). Atti 3° Convegno dei Faunisti Veneti. Associazione Faunisti Veneti, Boll. Mus Civ. St. Nat. Venezia, suppl. al vol. 51 (2000), pp 131-144.
- L. Bonato, G. Fracasso, R. Pollo, J. Richard, M. Semenzato (red) - 2007
- Atlante degli Anfibi e dei Rettili del Veneto.**
- LIPU & WWF (Calvario E., Gustin M., Sarrocco S., Gallo Orsi U., Bulgarini F., Fraticelli F.) 1999. Nuova Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Italia. 1988-1997. Riv. Ital. Orn. 69: 3-43.
- Marconato E., 2001. La fauna ittica, tra impoverimento e tentativi di ripristino. In: Atti del Convegno "Fauna selvatica della pianura veneta orientale. Trasformazione del quadro faunistico relativo ai vertebrati nel corso degli anni '90". Flora e Fauna della Pianura Veneta Orientale, osservazioni di campagna 2000
- Mellone U., Sighele M. & Arcamone E., 2005. Resoconto Ornitologico Italiano – Anno 2004.
- Mezzavilla F. & Scarton F., 2002 (red.). Le Garzaie in Veneto. Risultati dei censimenti svolti negli anni 1998-2000. Associazione Faunisti Veneti.
- Penteriani V., 1998. L'impatto delle linee elettriche sull'avifauna. Serie scientifica n. 4. WWF Italia e WWF Toscana.
- Rallo G. e Pandolfi M., 1988. Le zone umide del Veneto - Regione del Veneto e Muzzio Ed., Padova
- Semenzato M., 2001. Gli Anfibi e i Rettili: la sorte controversa degli indicatori ambientali. In: Atti del Convegno "Fauna selvatica della pianura veneta orientale. Trasformazione del quadro faunistico relativo ai vertebrati nel corso degli anni '90". Flora e Fauna della Pianura Veneta Orientale, Osservazioni di campagna 2000
- Semenzato M., Zanetti M., Richard J., Borgoni N., 1998b. Distribuzione storica ed attuale di *Emys orbicularis* e osservazioni sulla recente diffusione di *Trachemys scripta* nel Veneto. In: Bon M. & Mezzavilla F. (red.), 1998 – Atti 2° Convegno Faunisti Veneti, Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia,
- Piva E., S. Scortegagna, 1993. Flora e vegetazione del Delta del Po. Le zone litoranee. Regione del Veneto.
- Scarton F., Mezzavilla F., Verza E. (red) - 2011 **Progetto Aironi Veneto - Risultati per l'anno 2010.**
- Scarton F., Mezzavilla F., Verza E. (a cura di) - 2013 **Le Garzaie in Veneto. Risultati dei censimenti svolti nel 2009-2010** Associazione Faunisti Veneti, 224 pagg.
- Serra L. & Brichetti P., 2005. Popolazioni di Uccelli acquatici nidificanti in Italia – Resoconto 2002.
- Sindaco R., Doria G., Razzetti E. & Bernini F. (Eds.), 2006. Atlante degli Anfibi e dei Rettili d'Italia / Sighele M., Bon M., Verza E. (red) - 2012 **Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2011** Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia, 63 (2012): 135-171.
- Atlas of Italian Amphibians and Reptiles. Societas Herpetologica Italica, Edizioni Polistampa, Firenze
- Verza E., Bottazzo M. Le anatre selvatiche del Delta - Monitoraggi e ricerche sugli Anatidi del Delta del Po (Veneto) 2011.
- Verza E., Trombin D. Le valli del Delta del Po, 2012.
- Verza E., Trombin D.- 2008. "Gli Aironi del Delta del Po – Monitoraggio degli ardeidi del Delta del Po e della Provincia di Rovigo" - Parco Regionale Veneto del Delta del Po
- Verza E. (a cura di), 2008. "Quaderno faunistico della provincia di Rovigo". Provincia di Rovigo, Assessorato alle Risorse Faunistiche e Assessorato al Turismo
- Fracasso G., Verza E., Boschetti E. (a cura di) - 2003. Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Rovigo. Provincia di Rovigo - Associazione Faunisti Veneti – Gruppo di Studi Naturalistici "Nisoria".
- Verza E., Bon M., 2005. Gli Anatidi nel Delta del Po. Monitoraggio dal 2002 al 2005. Veneto Agricoltura. Schede di divulgazione, 16 pagg.

TESI CONSULTATE

Luca Boscain. I silvidi del Delta del Po

Michele Campos - Censimento della microteriofauna terricola mediante live-traps in due aree del Delta del Po: Golena di Caà Pisani e Valle Bagliona.

Giada Fornasa. Effetti di disturbo antropico sulla vegetazione di due scanni del Delta del Po.

SITI INTERNET CONSULTATI

<http://www.ucellidaproteggere.it>

<http://iucn.it>

<http://www.provincia.fe.it>

<http://www.regione.emilia-romagna.it>

<http://msn.visitmuve.it/>

<http://www.ambientediritto.it/>

<http://www.associazionesaggittaria.it/>

<http://www.bioitaly.casacaccia.enea.it/>

<http://caccia.provincia.venezia.it/>

<http://www.cites.org/>

<http://www.ebnitalia.it/>

<http://www.ecologia-urbana.com/>

<http://www.europa.eu.it/>

<http://www.inea.it/>

<http://www.italgiure.giustizia.it/>

<http://it.geocities.com/>

<http://www.minambiente.it/>

<http://www.provincia.rovigo.it/>

<http://www.regione.veneto.it/>

<http://www.treknature.com/>

<http://www.tutelafauna.it/>

<http://www.wwf.it/>

<http://www.comune.rosolina.ro.it/>

<http://www.parcodeltapo.it/>

2.2.5 Fonti di informazione

Oltre alla bibliografia riportata nello specifico capitolo sono state utilizzate le seguenti fonti di informazione:

il Formulario Natura 2000;

la Cartografia degli habitat, georeferenziata formato shapefile

<http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Reti+Ecologiche+e+Biodiversita%C3%A0/Cartografia/Habitat.htm>;

Carta Ittica della Provincia di Rovigo

http://www.provincia.rovigo.it/portal/page/portal/ATTIVITA_PRODUTTIVE_ROVIGO/attivita_produttive/CARTA%20ITTICA?area=pesca;

Carta Ittica dell'Emilia-Romagna Zone B e A.




E. Turolla, 2008 – L'allevamento della vongola verca nel Delta del Po. Grafiche Adraitica, Taglio di Po, 111 pp.



I.P.Z.S. SpA - OFFICINA C.V. - ROMA



Cognome	LAZZARIN
Nome	DANIELE
nato il	27/01/1967
(atto n.	44 P. 1 S. A)
a	CONTARINA (RO)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	ROSOLINA (RO)
Via	STRADA SUD, 170
Stato civile	CONIUGATO
Professione	ARCHITETTO
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	m. 1,75
Capelli	CASTANO-CHIARI
Occhi	VERDI
Segni particolari	NESSUNO

	
Firma del titolare	
ROSOLINA	08/04/2011
Impronta del dito indice sinistro	IL SINDACO S. PIETRE DENTIVO (Destro Giovanna)
	

Cognome **LONGO**
 Nome **ENRICO**
 nato il **14/07/1974**
 (atto n. **341** P. **1** S. **A**)
 a **CONSELVE (PD)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **ROSOLINA (RO)**
 Via **VIA F.L.I. BAILLARIN, 18**
 Stato civile **=====**
 Professione **LIBERO PROFESSIONISTA**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **m. 1,74**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **AZZURRI**
 Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare 
ROSOLINA li **06/07/2007**

Impronta del dito
 indice sinistro 

CARTA
IDENTIT **5,42**



Validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L.
 25/5/2008 n. 112 fino al **06/07/2013**
 Data **12/07/2012**
 il Responsabile del Servizio 
 D'Ordine del Sindaco
 Rag. **Oliviero Ferro**
SCADENZA 06/07/2012





AN 6497210



1428 944 - OFFICINA CY - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
ROSOLINA (RO)

CARTA D'IDENTITA'

N° AN 6497210

DI
LONGO
ENRICO



ALLEGATOF alla Dgr n. 2299 del 09 dicembre 2014

pag. 1/1

**MODELLO DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA
DI RESPONSABILITÀ SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE**

Il sottoscritto Enrico Longo Dottore Forestale, incaricato dalla ditta Comune di Porto Tolle proponente la Variante n.2 al Piano degli Interventi, di elaborare il presente studio per la valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., dichiara che gli atti ed elaborati di cui si compone il predetto studio, non contengono informazioni riservate o segrete, oggetto di utilizzazione esclusiva in quanto riconducibili all'esercizio di diritti di proprietà industriale, propri o della ditta proponente il progetto, come disciplinati dal D.lvo 10.2.2005, n. 30 e ss.mm.ii.

Dichiara di aver provveduto in tutti i casi alla citazione delle fonti e degli autori del materiale scientifico e documentale utilizzato ai fini della redazione del presente studio.

Dichiara e garantisce, ad ogni buon conto, di tenere indenne e manlevare l'amministrazione regionale da ogni danno, responsabilità, costo e spesa, incluse le spese legali, o pretesa di terzi, derivanti da ogni eventuale violazione del D.lvo n. 30/2005 e della L. 633/1941.

Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.lvo 30.6.2003, n. 196, dichiara di aver preventivamente ottenuto tutti i consensi e le liberatorie previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari nazionali e internazionali in ordine all'utilizzo e alla diffusione di informazioni contenute nello studio, da parte di persone ritratte e direttamente o indirettamente coinvolte.

Riconosce alla Regione del Veneto il diritto di riprodurre, comunicare, diffondere e pubblicare con qualsiasi modalità, anche informatica, ai fini documentali, scientifici e statistici, informazioni sui contenuti e risultati dello studio accompagnate dalla citazione della fonte e dell'autore.

Luogo e data

Rosolina,

Dicembre 2016

Firma per esteso per accettazione



PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

La/Il sottoscritta/o Enrico Longo

nata/o a Conselve prov. PD. il 14/07/1974 e residente in via dei Bersaglieri 30 nel
Comune di Rosolina prov. RO CAP 45010 tel. 349/4285486 email e.longo@epap.conafpec.it
in qualità di Redattore della Valutazione d'incidenza Ambientale del progetto denominato
"Variante n.2 al Piano degli Interventi" nel Comune di Porto Tolle

DICHIARA

(barrare e compilare quanto di pertinenza)

- ☐ di essere iscritto nell'albo, registro o elenco
.....
tenuto dalla seguente amministrazione pubblica:
.....;
- ☒ di appartenere all'ordine professionale Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della
Provincia di Venezia al n°284;
- ☒ di essere in possesso del titolo di studio di Dotto Forestale e Ambientale rilasciato da
Università di Padova il Marzo 2003;
- ☐ di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento, di qualifica tecnica
.....;

E ALTRESÌ

di essere in possesso di effettive competenze per la valutazione del grado di conservazione di habitat e specie, obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, oggetto del presente studio per valutazione di incidenza e per la valutazione degli effetti causati su tali elementi dal piano, dal progetto o dall'intervento in esame.

DATA
Dicembre 2016

II DICHIARANTE




Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA Dicembre 2016

IL DICHIARANTE



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione.

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

Il Titolare del trattamento è: Dott. For. Enrico Longo, con sede in Rosolina, Via dei Bersaglieri n. 30, CAP 45010 Il Responsabile del trattamento è: Dott. For. Enrico Longo, con sede in Rosolina, Via dei Bersaglieri n. 30 , CAP 45010 (RO)

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

DATA

Dicembre 2016

IL DICHIARANTE

